

Libertà, dubbio, coscienza morale
L'eredità di un Maestro:
Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)

a cura di
BEATRICE SERRA



3

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

3

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università di Padova), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica

Libertà, dubbio, coscienza morale
L'eredità di un Maestro:
Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)

Atti del Convegno di Studio
Roma, 22 aprile 2021

a cura di
BEATRICE SERRA

Mucchi Editore

Le opere pubblicate nella Collana sono sottoposte alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al Regolamento (Codice etico) consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Su proposta della Professoressa Beatrice Serra, il Convegno è stato finanziato dall'Università degli Studi di Roma *Sapienza* nell'ambito della categoria dei progetti dedicati alla valorizzazione della identità dell'Ateneo in seguito a positivo giudizio della Commissione Convegni e Congressi che ne ha riconosciuto la rilevanza internazionale e nazionale e l'elevata qualità del programma e del profilo scientifico e culturale dei relatori.

In copertina: Piero del Pollaiuolo, *La Giustizia*, 1470, Galleria degli Uffizi - Firenze.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-924-8

© Stem Mucchi Editore Srl - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia e impaginazione Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, aprile 2022

GAETANO LO CASTRO

PRESENTAZIONE

A quarant'anni dalla morte di Arturo Carlo Jemolo (1981), la Professoressa Beatrice Serra, docente nella Cattedra della *Sapienza* dalla quale Jemolo professò per oltre trenta anni (dal 1933 al 1966) l'insegnamento di diritto ecclesiastico, ha pensato di indire questo Convegno sia per commemorare ed onorare il Maestro scomparso sia per rivisitarne il pensiero e valutarne la perduranza e l'influsso nella attualità. Quaranta anni sono in realtà un periodo più che sufficiente per scarnire il pensiero di un uomo da tutto ciò che lo lega alla mera contingenza e per individuarne le potenzialità operative in situazioni che possono essere e in realtà sono del tutto diverse da quelle in cui ebbe modo di esprimersi; per discernere quanto c'è in esso non dico di eterno, ma di permanente e durevole, e quanto viceversa di effimero e circostanziale.

Commemorazioni e onoranze da parte di larghi settori della cultura italiana non furono lesinate ad Arturo Carlo Jemolo, fin da subito dopo la sua morte, anche nei templi più eminenti del sapere, talora alla presenza delle più alte autorità dello Stato, da parte dei grandi e più apprezzati protagonisti della vita culturale italiana.

Scomparso l'uomo, perduta la sua visibile attività (che in Jemolo fu davvero intensa), messa ineluttabilmente a tacere a poco a poco la commozione in quanti lo conobbero da vicino o attraverso gli scritti e ne furono collaboratori, resta il suo pensiero che ora può essere vagliato in tutta la portata senza i condizionamenti e i rumori della esteriorità.

Del resto, questo mi sembra, fra gli altri, uno dei compiti primari di una Cattedra universitaria: di proporre alla considerazione dei giovani cui essa primariamente si rivolge il ricordo di quanti nello studio e nella vita hanno cercato il giusto e il vero, hanno insegnato il modo di ricercarli e, infine, si sono impegnati a proclamarli per come li hanno saputo riconoscere.

Arturo Carlo Jemolo fu un uomo dalla personalità assai complessa e un pensatore poliedrico.

Nato da madre ebrea, e dunque ebreo egli stesso per nascita, battezzato successivamente, ancora fanciullo, nella fede cattolica che la madre nel frattempo aveva fatto sua; dotato di una grande sensibilità e curiosità per il mondo che lo circondava, ed anche di una non comune capacità di percepirne i problemi e le connesse difficoltà che ineluttabilmente connotano la vita dell'uomo, capacità acuita per il suo quasi decennale impegno nella amministrazione dello Stato e per l'esperienza bellica che l'aveva inframmezzata, Jemolo divenne, poco meno che trentenne, docente universitario di diritto. Il suo fu un magistero problematico, non apodittico, altamente formativo; mirante a far riflettere lo studente, a farlo ragionare, nel momento in cui gli forniva le nozioni essenziali.

Per Jemolo il diritto è solo quello che si desume dalla norma dettata dal legislatore: il diritto che si afferma nella realtà storica; solo tale diritto può essere preso in considerazione dal giurista chiamato ad interpretarlo; beninteso, ponendo attenzione alla vita che esso regola, ma senza confondere il diritto quale esso è (*ius conditum*) dal diritto quale desidererebbe che esso fosse, che può venire apprezzato soltanto in sede di *ius condendum*.

Per indole e per formazione intellettuale Jemolo sarebbe rimasto sempre diffidente nei confronti del diritto naturale, ispiratore – nel modo in cui egli lo intendeva – di schemi relazionali armonici, ma astratti, privi di concretezza, non rispondenti alla realtà quale si realizza storicamente, ed alla quale sola il giurista può e deve guardare. Non antimetafisico per principio, Jemolo non era particolarmente incline alla speculazione metafisica, nella quale prende vita e corpo il diritto naturale, e fuori della quale è difficile che questo possa essere adeguatamente apprezzato.

Per influsso dell'ambiente universitario torinese, nel quale egli si formò, e dei grandi Maestri che in esso erano docenti agli inizi del secolo passato, e segnatamente di Francesco Ruffini che in quell'Ateneo insegnava diritto ecclesiastico, Jemolo indirizzò i suoi interessi di studio specificamente verso tale disciplina giuridica; questa, in

quel particolare periodo storico, era particolarmente impegnata ad accompagnare con le sue riflessioni la faticosa transizione della società italiana dall'antico regime, connotato dalla vigenza del diritto della Chiesa accanto al diritto dello Stato, al nuovo regime, ove per il diritto della Chiesa in linea di principio non avrebbe dovuto esservi più posto, unico punto di riferimento dovendo ormai essere considerata la normativa promanante dallo Stato. La conflittualità determinata nella società da tale nuovo assetto normativo era stata aggravata dall'occupazione da parte dello Stato italiano dei territori (principalmente di Roma) prima soggetti alla sovranità della Santa Sede, e aveva dato luogo a una permanente tensione fra lo Stato e la Chiesa, che sarebbe poi rimasta sopita, ma non del tutto superata, dalla stipula dei Patti lateranensi del 1929. Le tematiche riguardanti i problemi che ne derivarono avrebbero costituito oggetto della docenza universitaria di Jemolo e l'avrebbero seguito lungo tutta la sua vita.

A connotarla fu non solo l'attenzione, richiesta da quelle tematiche, per il modo di essere e di operare dello Stato, ma anche la sensibilità per le posizioni che la Chiesa avrebbe via via assunte e la grande considerazione in cui egli teneva il suo diritto, il diritto canonico, al quale egli avrebbe dedicato nel tempo opere di grande rilievo.

Per le posizioni assunte dall'autorità ecclesiastica Jemolo, che si professava credente cattolico ('liberale-cattolico', si auto qualificava), non mostrava deferenza e riguardi le volte in cui vedeva prevalere nella Chiesa interessi umani, 'clericali' li definiva: clericalismo essendo quella deformazione del credo religioso che si ha quante volte l'agire del cattolico, seppur facente parte della gerarchia, è riportabile ad interessi, per quanto nobili, degli uomini, ma non agli insegnamenti di Cristo. Ed in verità il suo era un fine sentimento (peraltro condiviso con molti santi che hanno reso grande la storia della Chiesa), alla cui formazione Jemolo molto dovette ad Ernesto Buonaiuti, col quale ebbe un intenso rapporto amichevole, quasi di discepolanza intellettuale; Buonaiuti, sacerdote, scomunicato per le sue idee moderniste, allontanato dalla Cattedra universitaria di storia della Chiesa su richiesta della Santa Sede al momento della sti-

pula dei Patti del 1929, impedito a riprenderla anche dopo la Costituzione repubblicana, a seguito di tali vicende fu per Jemolo motivo di sofferenza per l'affetto che nutriva verso di lui; e, com'è ben noto, egli avrebbe denunziato con forza, come incompatibile col nostro ordinamento, la norma di derivazione pattizia che aveva dato riscontro all'atteggiamento esorcizzante della Santa Sede nei confronti di Buonaiuti.

La peculiarità degli interessi di studio della disciplina professata da Jemolo si accompagnò alla sua passione per la storia in generale, e in modo specifico, anche per le suggestioni ricevute dal pensiero di Francesco Ruffini, per la storia dei rapporti scaturenti dall'intreccio del fenomeno religioso con il regime che gli è riservato dall'autorità secolare. Questo suo interesse sta a fondamento degli scritti che diedero a Jemolo una larga notorietà, che va anche di là della grande considerazione che egli godeva come giurista.

Ma Jemolo fu grande giurista non solo nel suo specifico campo, ma anche nella trattazione di temi di carattere civilistico. E in tale campo si impegnò, fin da giovane, nell'esercizio dell'Avvocatura, per oltre mezzo secolo, fu collega nel foro di celebri professionisti dell'epoca, con i quali intratteneva fruttuosi rapporti, sempre con la sensibilità umana che non l'avrebbe mai lasciato («liquidava parcelle scandalosamente basse», ricordava Mario Talamanca, che fu preside di questa Facoltà romana).

Nell'ultima parte della sua vita, alla fine della seconda guerra mondiale, e si può ben dire fino alla morte avvenuta nel 1981, Jemolo assunse la funzione di educatore della coscienza civile degli italiani, per la verità già affiorante dai suoi scritti scientifici, ma ora rivolta ad una più ampia platea attraverso la stampa periodica, soprattutto di indirizzo radicale (*Il Ponte*, *Belfagor*, *Il Mondo*), e la stampa quotidiana (*La Stampa*). Emergevano alcune idee forza in questo insegnamento che toccava i più diversi campi della vita civile del Paese: dai problemi attinenti al nuovo assetto politico-giuridico della società, dopo la conclusione della esperienza bellica del 1940-1945 e la formazione della Costituzione repubblicana, fino ai problemi economici considerati dalle diverse ideologie presenti

in Italia. Egli intendeva inculcare nei cittadini la fiducia nello Stato (lo 'Stato laico', precisava) e nelle sue leggi, come fonti di una religiosità civile, punti ultimi di riferimento per il cittadino, che ne abbracciavano e ne sostenevano tutta la vita, 'dalla culla alla tomba', com'egli diceva; ed egli auspicava che nello Stato fossero vissute quelle virtù civili, richiamanti in vario modo, e per molti aspetti, le virtù proprie della vita cristiana, quali la giustizia, l'amore per il lavoro ben fatto, la correttezza, la lealtà, il rispetto per le tradizioni, che avrebbero agevolato in tutti l'amore per la casa comune e la sua crescita; e molto si doleva quando si accorgeva che non lo fossero.

Jemolo fu sensibile a temi di teoria generale del diritto (come testimonia l'ampio dibattito sui concetti giuridici cui prese parte agli inizi degli anni Quaranta del secolo scorso), ma, per così dire, senza eccedere; la teoria riguarda il diritto, ma essendo questo circoscritto nella concretezza della storia, dentro di questa devono rimanere anche le considerazioni teoriche che lo riguardano; ciò che sta oltre, ciò che trascende la storia, finisce nelle braccia della filosofia, è oggetto della metafisica, per la quale, come prima ho detto, egli non dimostrò di avere particolare inclinazione.

Lo Stato con le sue leggi che lo configurano e lo rendono concreto e operante, più che la società civile, era il centro delle sue principali attenzioni; certo non poteva non risuonare nel suo pensiero, benché da lui non teorizzata e formalmente abbracciata, la concezione hegeliana dello Stato come punto di approdo dello Spirito nello svolgimento della Storia; una concezione che, in diverse declinazioni, aveva suggestionato largamente il pensiero del precedente secolo XIX e lo avrebbe suggestionato ancora nella prima metà del XX, nel quale si dovette assistere al tragico tentativo della sua realizzazione politica.

In Jemolo rimasero come in penombra temi che, dopo di lui, avrebbero avuto un posto di rilievo nel dibattito giuridico politico: soprattutto il tema della centralità della persona da rivendicare, ove fosse il caso, contro le strutture dello Stato comprese le giuridiche. Assenti parimenti le enfattizzazioni, correnti nella cultura della post-modernità, dei cd. diritti universali dell'uomo, da considerare co-

me se questo fosse scorporato dalla società e liberato dai doveri che egli ha verso questa e verso quanti in essa vivono; ma poco al riguardo gli si può in verità addebitare: nei tempi in cui egli visse questi aspetti della vita civile non erano ancora presenti con la forza con la quale sarebbero stati avvertiti successivamente, e se lo erano, lo erano in forma del tutto embrionale.

È noto il suo rammarico, più volte manifestato nella parte finale della sua vita, per non essersi sufficientemente opposto al regime che aveva governato l'Italia per un ventennio dopo il 1922. Ma per la sua *forma mentis*, cui ho già accennato, poteva egli spingersi ad apporre la firma al Manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da Croce nel 1925, poteva egli criticare durante le sue lezioni (come ne hanno data testimonianza persone che le seguirono), o in altre circostanze, provvedimenti assunti dai governanti dell'epoca, ma non fino al punto di mettere in discussione la realtà dello Stato allorché questo volle identificarsi con il regime che lo governava. Per Jemolo sarebbe stato come buttare il bambino con l'acqua sporca. Quando questo rischio non si fosse avuto, come non si ebbe con l'instaurazione dello Stato democratico, egli non avrebbe mancato di denunciarne con forza le incompiutezze, le debolezze, le insufficienze, le contraddizioni. L'atteggiamento da lui tenuto nel periodo fascista a qualcuno è potuto sembrare dettato da opportunismo, a qualche altro da mancanza di coraggio; ma a me appare dettato da senso di responsabilità verso l'istituzione che si vuole salvare: egli fece quel che nella situazione data era possibile fare. A lui, persona mite, liberale autentico, d'indole pacifica, fortemente pugnace con le parole e con gli scritti ma sempre rispettoso delle persone che professavano idee diverse dalle sue, non si addicevano i panni del martire, o del sovversivo che si immola per la fede professata.

Piuttosto lamenterei che da Jemolo sia rimasto inevaso l'interrogativo di fondo, che molti, in sede non soltanto giuridica, si poseero nel dopoguerra: come mai un diritto, e proprio quel diritto tutto positivo, tutto storicamente collaudato nel mondo occidentale, quel diritto che rifuggiva dai richiami a principi eterni 'che da sempre sono', che voleva restare distinto dalla morale, ponendosi esso stes-

so come morale laica idonea a reggere la vita dell'uomo, non avesse avuto la capacità di salvare il mondo dalla catastrofe della guerra. Non era questo quanto meno un segno della sua inidoneità o della sua insufficienza a reggere le sorti dell'uomo? Ma per dare una risposta adeguata e sincera a tale interrogativo, Jemolo forse avrebbe dovuto mettere in discussione la sua visione del diritto; quella visione che aveva accompagnato, sorretto e giustificato l'intera sua vita intellettuale. Ma non ne ebbe la forza.

Jemolo, dunque, Maestro di diritto, grande avvocato, insigne storico, eminente educatore della coscienza civile degli italiani, di amplissimi orizzonti culturali, di grande sensibilità umana: a trattare i molteplici profili della sua personalità sono stati invitati dalla Professoressa Serra i relatori qui presenti, autorevoli nelle discipline che professano e nei diversi campi del sapere in cui sono impegnati. Li ringrazio anticipatamente per i lumi che certo ci daranno. In particolare però voglio ringraziare la Professoressa Serra per la faticosa opera da lei svolta nell'organizzare questo Convegno e per le difficoltà incontrate, a causa della pandemia ancora in corso, per poterlo svolgere.

RELAZIONI

GAETANO AZZARITI

JEMOLO E LA COSTITUZIONE

È assai critico il rapporto di Arturo Carlo Jemolo con la Costituzione. Impressiona leggere il duro giudizio con cui inizia la sua relazione all'Accademia Nazionale dei Lincei, quando fa i conti con la storia costituzionale del primo ventennio repubblicano (nel dicembre del 1965). Colpisce perché espresso non da un nemico della repubblica democratica e antifascista, ma da uno spirito libero che alla costruzione del nuovo aveva dedicato il massimo impegno.

Scrivo, senza mezze misure: «Ho sempre confessato di non amare la vigente Costituzione, pur con completa adesione al regime che ha instaurato ed alle sue grandi direttive: non amarla per tutto ciò che ha di enfatico, di espressioni dal significato vago (stampi che possono accogliere qualsiasi contenuto), di buoni propositi che nulla hanno di giuridico». A fronte di queste vaghezze, aggiungerò, meglio lo Statuto albertino che è da apprezzare assai di più della Costituzione per «la secchezza, oserei dire la serietà». Parole che disorientano.

A questo raggelante *incipit* segue una spietata critica dell'intero impianto costituzionale che passa in esame le tante «verbosità della Costituzione» e – a suo dire – il troppo frequente «ricorso a formule vaghe» che non sono solo un'«offesa al buon gusto, ma riverberano su tutta la carta costituzionale una nota di indeterminatezza, di pressapochismo, che certo non le giova». La critica è serrata e svolta sulle singole disposizioni del testo (più avanti vi torneremo e ne daremo conto), ma ciò che prima vorrei chiarire è la ragione di fondo che ha mosso il Nostro a siffatta ostilità nei confronti della redazione di un testo che si pone a fondamento della nostra democrazia costituzionale.

Voglio anche anticipare – con franchezza – il mio giudizio. A me sembra che Jemolo avesse torto nel criticare la scarsa giuridicità delle norme scritte in Costituzione (troppo genericamente program-

matiche, dunque scarsamente costrittive). Una posizione che verrà smentita dalla storia del costituzionalismo del secondo Novecento che dimostrerà la forza precettiva di tutte le disposizioni costituzionali, anche di quelle da Jemolo ritenute più apparentemente prive di contenuto. Mentre sono le *'paure'* che mossero alla critica la parte più attuale del suo insegnamento e che oggi – in una fase di calo della prescrittività costituzionale – dovremmo riprendere e meditare con maggiore attenzione.

Ma per comprendere la ragione di fondo che spinse alla critica dobbiamo fare un passo indietro di circa vent'anni. Nei primi mesi del 1946, Arturo Carlo Jemolo scrive un piccolo aureo *pamphlet* (*Che cos'è la Costituzione*) su sollecitazione del Ministro per la Costituente e in vista delle elezioni per l'Assemblea costituente. Un opuscolo con finalità espressamente pedagogiche: «rappresenta solo uno schema – scriverà nell'avvertenza – cioè una guida formale all'esame e al dibattito del problema che ne è oggetto. Non costituisce, né vuole costituire, nulla di diverso da una indicazione di tema e da una facilitazione alla comprensione ed all'indagine. L'uso ne è completamente libero». Completamente libero era anche il suo Autore di poter esprimere il proprio ideale di Costituzione; nel velo dell'ignoranza di quel che sarebbe avvenuto da lì a poco, con la scrittura della Costituzione repubblicana.

Vero è che l'andamento del testo – fedele alla sua funzione pedagogica e non partigiana – segue perlopiù una forma interrogativa: con gran sfoggio di prospettive alternative (si potrà scegliere questa o quella soluzione, ci si dovrà occupare di questo o quell'aspetto, si possono avere opinioni diverse sui singoli punti o magari trovare soluzioni intermedie, ecc.). Ciò non toglie che egli esprima nel modo più puro le sue preferenze, certamente con un tono – come ha ben detto Gustavo Zagrebelsky – «sommesso e rispettoso, adatto a suscitare la riflessione e a promuovere la maturazione in piena libertà, fuori da qualsiasi costrizione *ex auctoritate* da parte dell'autore e di pregiudizi o preclusioni partigiane circa i problemi trattati». Ma proprio per questo più esplicito e diretto.

È chiaro allora a cosa serve principalmente una Costituzione: a garantire «la protezione degli umili» (è questo il titolo del paragrafo dedicato ai diritti sociali) nonché assicurare quella delle minoranze (così il paragrafo successivo). Una Costituzione al servizio dei diritti e dei consociati, ma proprio per questo non si può fare troppo affidamento sui poteri, né tampoco sugli individui che li incarnano. Neppure se queste persone fossero le migliori. Scriverà: non si può neppure aver piena fiducia negli uomini che saranno eletti a far parte della Costituente: «non sarebbe saggio rimettersi completamente al loro valore, senza aver prima considerato e studiato ogni singolo problema: ogni legislatore dev'esser guidato, sorretto, confortato dalla coscienza del suo popolo».

Da qui la diffidenza nelle formule vaghe. A rischio di essere distorte, strumentalizzate dai potenti di turno, dai governanti. Se proprio la Costituzione deve necessariamente contenere disposizioni programmatiche e di massima, poiché – riconoscerà Jemolo – non è un Codice e non può dunque avere mille articoli e visto che, soprattutto, è compilata nella speranza che resti in vita molti anni e valga a regolare situazioni diverse, alcune neppure oggi prevedibili; queste previsioni valgono solo come «impegno morale» per i partiti e i movimenti da cui la Costituzione scaturisce. Ad esse ci si può attaccare per anticipare – ma solo «un poco», terrà a precisare – la formazione del diritto di un popolo. Il massimo della concessione alla natura giuridica dei principi posti in Costituzione e ritenuti «astratti» è che essi potranno servire al giudice come criterio di interpretazione delle leggi vigenti, ma siamo ben lontani da quella che successivamente sarebbe diventata la forza prescrittiva delle disposizioni programmatiche.

Anziché puntare sulla crisafulliana forza normativa delle disposizioni di principio della Costituzione, meglio attenersi ai canoni tradizionali, quelli della cultura liberale dell'Ottocento, meglio seguire gli uomini della «vecchia Italia», nei quali però ancora esiste il culto del diritto. Li indicherà espressamente nello scritto del 1965: Orlando, De Nicola, Nitti, Ruini. Ammette Jemolo: personaggi che erano una «esigua minoranza; e non so neppure se fossero i più ido-

nei a creare una Costituzione nuova»; uomini degnissimi – indubbiamente – ma formatisi, maturati, in quella Italia crollata ad un tratto nel maggio del 1915 e, può aggiungersi, poi sommersi durante le traversie del ventennio, riemersi nel dopoguerra ma nei territori di una nuova Italia a loro ignota. Sono evocati anche altri, personaggi – basta pensare a Pietro Calamandrei – meno legati al passato, anch'essi perplessi sulla struttura complessa di quelle disposizioni di compromesso inserite in Costituzione, che si temeva non si sarebbero rivelate immediatamente attuabili. Un timore che in quest'ultimi nasce – rileva ancora Jemolo – dalla «diffidenza per il potere esecutivo». Uno stato d'animo diffuso, ma che portò alcuni a scommettere sulla forza prescrittiva della Costituzione, altri a temere che il compromesso dilatorio (in termini schmittiani) ovvero il compromesso costituzionale tra le forze e le culture politiche che diedero vita, corpo e anima alla nostra Costituzione (le tradizioni cattoliche, liberali e socialiste, come si suole ripetere) rappresentasse solo una sorta di *escamotage* utile solo a «rinviare tutto, ed ahimè a preferire alla soluzione di un problema una bella frase sonante, e quanto mai generica».

Questa sfiducia nel compromesso costituzionale e sulla capacità delle disposizioni scritte in Costituzione di tradursi in norme era sorretta anche – forse soprattutto – dalla scarsa convinzione della forza delle culture politiche ed ideali che si confrontarono in Assemblea costituente. Jemolo fu assai critico nei confronti della capacità dei partiti di farsi interpreti di pensiero giuridico. Così se da un lato rileva l'importanza della dottrina cristiano-sociale in Costituzione, ritiene però che non sia possibile rinvenire alcun pensiero giuridico ispirato a tale concezione. La dottrina cristiano-sociale, scriverà, in Italia non ha mai dato luogo ad una legislazione positiva, non ha mai espresso una forma di Stato, ha dato qualche economista, ma nessun insigne giurista. Che si possa parlare di un pensiero giuridico cristiano-sociale, conclude, «ne dubito assai».

Non meno critico fu nei confronti dell'altra grande tradizione, quella social-comunista. Se avverte l'anelito di riscatto del sottoproletariato e la reale preoccupazione dei molti poveri, essi gli appaiono

essere stati abbandonati. «Questo strato più umile era assente, non rappresentato (a chi guardi la realtà) nei dibattiti della costituente, così come tutto il ceto operaio e contadino era assente nelle aspirazioni costituzionali del 1948».

Della terza grande famiglia culturale che ha dato vita alla Costituzione – quella liberale – s'è detto: ne riconosceva la solida visione giuridica (il «culto del diritto»), ma ne dichiarava altresì l'inidoneità a creare una nuova Costituzione.

Insomma, una generalizzata profonda crisi della rappresentanza politica, una sua impotenza; una incapacità, colpevole, delle differenti culture politiche di rispondere agli interessi reali dei soggetti, un rifugiarsi nella vuota retorica, in una sorta di populismo *ante litteram*. Sostanzialmente una retrodatazione di quelli che sono i veri drammi di oggi: collegati – oggi sì – alla progressiva e apparentemente inarrestabile liquefazione della rappresentanza politica reale, l'imporsi di significanti vuoti e di politiche prive di visioni di progresso, una forte difficoltà a tradurre principi ideali in politiche normative, in concreti indirizzi politico-governativi. Tutto ciò avviene oggi, tutto ciò viene retrodatato, inteso come un vizio di origine.

Sottovalutando – io credo – la forte capacità d'integrazione che, invece, le Costituzioni del secondo dopoguerra hanno dimostrato; non tenendo in considerazione, inoltre, l'alta capacità di strutturazione sociale che – nel bene e nel male – lo stato dei partiti ha mostrato di avere nel nostro Paese certamente almeno sino alla fine degli anni '70, per poi giungere al definitivo tracollo, ma solo negli anni '90. La storia repubblicana ha mostrato una forza normativa della Costituzione e una effettiva capacità rappresentativa dei soggetti politici organizzati che hanno assicurato alle disposizioni programmatiche di poter essere interpretate *magis ut valeat*, di farsi diritto vivente.

O forse, sarebbe meglio dire, ha mostrato un campo di lotta: lotta per la Costituzione, per la sua attuazione, per far prevalere una certa idea normativa di Costituzione, per la traduzione delle disposizioni costituzionali in norme, in specifici indirizzi politici, in precise regole di comportamento e di civiltà. Gli umili, le minoranze, i

soggetti reali cui si rivolge la Costituzione proprio nella Costituzione hanno trovato uno strumento propriamente normativo e schiettamente giuridico per rivendicare i propri diritti. È vero, tutte le Costituzioni moderne, la nostra tra queste, enunciano principi che devono essere attuati, non regole che possono essere direttamente applicate, ciò non toglie che la nostra Costituzione abbia rappresentato lo strumento principale per garantire i diritti fondamentali delle persone, per assicurare la divisione dei poteri e la democrazia politica e istituzionale.

Un progetto emancipante di un'intera comunità, che ha trovato i suoi giudici. Quelli costituzionali in primo luogo, i quali sin dalla loro prima decisione hanno tolto ogni dubbio circa la forza precettiva di tutte le disposizioni contenute in Costituzione, imponendosi poi, nel corso del tempo, come la 'viva voce' della Costituzione, riuscendo a far 'parlare' il linguaggio del diritto anche alle sue norme apparentemente più ideali (enfatiche o vaghe avrebbe detto Jemolo), basta pensare al successo processuale di un principio 'vago' come la ragionevolezza delle leggi.

Un assetto che ha trovato, inoltre, i suoi garanti politici – i capi di Stato, rappresentanti dell'unità costituzionale e garanti della Costituzione – i quali, tramite anche norme non scritte (prassi, consuetudini, precedenti, attività informale ed azione di intermediazione politica), hanno saputo assicurare la superiore legalità costituzionale in tutti i passaggi istituzionali, anche i più delicati e gli scenari più imprevedibili, ponendosi realmente come risolutori – più che meri reggitori – degli stati di crisi. Una vaghezza delle norme relative al capo dello Stato che la storia ha dimostrato essere la sua necessaria condizione per l'esercizio di una funzione – non governante bensì – di garanzia costituzionale. Ce lo aveva spiegato Carlo Esposito (il quale insisteva sulla necessità che le norme relative al capo dello Stato dovessero essere le più elastiche possibili affinché egli potesse esercitare il suo magistero di rappresentante della nazione, nelle situazioni più diverse e critiche) e lo ha ribadito poi anche la Corte: nel diritto costituzionale – scriverà la Consulta in una nota e discussa sentenza – l'interpretazione letterale deve cedere di fronte a

quella bastata sui principi fondamentali, anzi non ebbe remore nel 2013 a dire che l'interpretazione meramente letterale delle disposizioni normative è da ritenersi un metodo 'primitivo', mentre solo un'interpretazione sistematica consente una ricostruzione coerente dell'ordinamento costituzionale.

Passaggi e considerazioni che certamente Jemolo non avrebbe condiviso. Il quale, invece, imputa alla Costituzione di non aver regolato minutamente nell'art. 94 i casi di crisi di Governo e ritiene una lacuna non avere stabilito espressamente l'obbligo per il capo dello Stato di imporre al presidente del consiglio dimissionario di presentarsi dinanzi alle Camere per spiegare le ragioni delle dimissioni. Non è solo la richiesta di irrigidire le maglie della nostra Costituzione, ma anche quella di ridurre il ruolo arbitrale del garante della Costituzione.

Irrigidire, rendere più chiare e precise le norme costituzionali per diffidenza nei poteri costituiti. Così, mette sotto la lente della critica le formule costitutive del nostro ordinamento costituzionale: che vuol dire '*fondata sul lavoro*'? Nulla di giuridicamente rilevante. Per poi aggiungere, provocatoriamente, il '*diritto al lavoro*' di cui all'art. 4 «avrebbe un senso solo se importasse che chiunque avesse il diritto di ottenere da un ufficio statale, da un giorno all'altro, un posto di lavoro retribuito».

E lo stesso appellativo '*democratica*', gli appare privo di rilevanza, poiché è un «termine che viene accettato da tutti, anche tra persone che hanno concezioni tra loro antitetiche». Il che – fatemi dire – è vero, ma è anche vero che una lettura sistematica – la sola che consente una ricostruzione coerente dell'ordinamento costituzionale (per riprendere le indicazioni della nostra Corte costituzionale) – specifica nei successivi 138 articoli (anzi tutti e 139, visto anche il secondo comma dell'art. 1) le forme e i limiti della nostra democrazia costituzionale. Un tipo di democrazia pluralista e conflittuale che pur non disegnando un modello unico di società, non appare neppure del tutto invertebrato, bensì decisamente legato ad un progetto emancipante che non è di fatto da tutti condiviso e per il quale vale la pena ancora oggi lottare.

Torniamo a Jemolo, il quale ritiene incomprensibile l'uso di certi aggettivi che incontrano unanime consenso, ma privi – a suo dire – di contenuto giuridico: così è per quell'«*essenziale*» riferito alla funzione familiare della donna (art. 37) o all'enfasi sul «*sacro*», qual è il dovere del cittadino di difendere la Patria (art. 52). Si chiede perché dovrebbe essere più rilevante («sacro») difendere la Patria rispetto agli altri doveri che la Costituzione pone, quali la fedeltà alla Repubblica o l'osservanza della Costituzione e delle leggi, menzionati nel successivo art. 54?

Pleonastiche gli appaiono alcune indicazioni quali quella contenuta nell'art. 32: ci si poteva arrestare a dire che la Repubblica tutela la salute, senza stare a specificare che si tratta di un «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», che – commenta – potrebbe dare luogo a qualche battuta umoristica. Mentre – ahinoi – in questi tempi per nulla ironici, in caso decisamente tragici, vediamo quanto necessarie e preziose siano proprio quelle indicazioni per cercare di assicurare la salute della collettività assieme al diritto fondamentale alla vita degli individui. In tempi di pandemia, ma non solo.

Persino l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione gli appaiono indicazioni superflue. Forse scontando una moralità degli individui (dei pubblici impiegati) e il rigore della legge nel reprimere le violazioni e i privilegi. Condizioni che non si sono avute, che non è dato riscontrare nella realtà. Non volendo invece confidare su quel che poi è stato: la capacità della Corte di porre a parametro dei suoi giudizi – e dunque far valere giuridicamente – queste formule di garanzia, e di qualificazione della amministrazione in una democrazia pluralista.

Dunque, fiducia nella capacità e nel rigore della legge (il «culto del diritto»), diffidenza nella capacità degli attori politici e istituzionali nell'attuazione della Costituzione, questo sembra il sentimento con cui Jemolo legge criticamente l'intero testo della Costituzione.

Alcune di queste critiche, quelle più puntuali, possono essere non solo condivise, ma mostrano persino una loro particolare attualità: ad esempio, quelle contro la possibilità di adottare tratta-

ti internazionali con clausole segrete, di cui le Camere non abbiano cognizione; la denuncia della genericità – questa sì azzardata – della locuzione «trattati politici» con cui all'art. 80 si individuano gli unici trattati che richiedono autorizzazione con legge di ratifica del Parlamento; la giusta e assai previgente richiesta di considerare come categoria a sé i trattati che permettono installazioni militari di altri Stati nel nostro territorio (ed oggi potremmo aggiungere anche il riferimento alle organizzazioni militari della quali siamo parte), nonché quelli che consentono all'Italia di avere basi militari all'estero (ed oggi potremmo aggiungere di svolgere missioni militari all'estero).

Forse anche le insofferenze mostrate nei confronti delle disposizioni dedicate al Parlamento può ritenersi abbiano colto punti di sofferenza del sistema parlamentare che solo in seguito avrebbero rivelato la loro criticità: così il timore sugli eccessi della produzione normativa e la richiesta di misure che contenessero il potere di iniziativa legislativa. Non so se la proposta di fissare un numero alto di presentatori (scrive almeno 50 deputati) per poter presentare disegni di legge da parte dei parlamentari sia una soluzione adeguata, ma è reale il problema posto da disegni di legge presentati solo per 'capriccio', che distolgono il Parlamento dalla sua funzione di legislatore.

Anche alcune proposte prospettate nel 1946, ma inspiegabilmente non riproposte nella serrata critica del testo vigente nel 1965, meriterebbero di essere riprese, com'è quella che ipotizza di sostituire – sottolineo 'sostituire', non 'aggiungere' – la decretazione d'urgenza del Governo con una originale forma di legislazione immediata e congiunta tra Governo e Parlamento, che veda «una ristretta commissione eletta in seno alla Camera e rispecchiante la composizione di questa, la quale a richiesta del Governo e in caso di urgenza» – in casi straordinari di necessità d'urgenza oggi dovremmo specificare –, «formi la norma che dovrà essere ratificata [successivamente] dall'Assemblea».

Sacrosanta la polemica sul sistema di verifica dei poteri (*ex art.* 66) e le prerogative costituzionali affidate alle Camere stesse, condi-

visibile e di grande attualità la proposta di assegnare alla Corte costituzionale il giudizio sulla convalida delle elezioni.

La stessa richiesta di ridurre il numero dei componenti della Camera dei deputati a 400 per – specifica – farla funzionare «assai meglio» è una indicazione che si è ora realizzata. Speriamo che anche l'auspicio di un conseguente migliore funzionamento possa trovare conferma.

Infine, certamente perplessi si deve rimanere di fronte alla proposta di congelamento della Costituzione per tutte le parti che egli riteneva costituissero «gravi inconvenienti». Scrive: poiché «ritengo difficile, salvo crisi che non ci auguriamo, mutare tutti i punti cui ho fin qui accennato, per molti dei più gravi inconvenienti che oggi si verificano basterebbero leggi ordinarie». E poi singolarmente afferma: «sarebbe un bell'atto di sincerità decidere una buona volta se rinunciare alle Regioni od attuarle». Come dire dunque che si possa con legge ordinaria (ovvero con l'omissione di legge) decidere di torcere, ovvero non attuare il disegno costituzionale. Il culto del diritto in questo caso si tradurrebbe in una forma di negazione del valore propriamente normativo del diritto più alto.

In conclusione, può dirsi che molte delle critiche formulate da Jemolo – le ragioni della sua confessione di disamore per la Costituzione pur nella adesione del regime che lo ha instaurato – sono da far risalire ad un suo profondo pessimismo, una acuta diffidenza – tipica nella migliore cultura cattolica e liberale (un 'liberal-cattolico' amava definirsi) – nei confronti dei poteri, dello Stato (ma anche della Chiesa, com'è noto). Confidando invece fortemente sulla forza degli individui e la capacità di questi di emanciparsi e prendere coscienza. Prima gli individui, poi lo Stato e la sua Costituzione. Scriverà in proposito parole significative: «Buoni cittadini, buoni amministratori, una classe politica degna possono far procedere nel miglior modo un Paese che abbia una Costituzione imperfetta, o anche sia privo di una Carta costituzionale; e viceversa l'ottima Carta costituzionale non può impedire disordine e decadenza».

Permettetemi di osservare, con il senno del poi, che la storia ha mostrato che quel pessimismo non fosse tutto giustificato, non lo è

stato almeno sin tanto che la Costituzione repubblicana è stata sostenuta dal suo popolo che in essa ha trovato le ragioni – politiche, certamente, ma anche espressamente giuridiche – per affermare i propri diritti, quelli della parte più umile e quelli delle minoranze, in particolare. La crescita del Paese deve alla spinta propulsiva della Costituzione, anche alla presunta vaghezza di alcune sue disposizioni, il progresso e il superamento delle arretratezze nel campo dei diritti e in quello dei poteri.

Il punto critico, in caso, è un altro. La domanda da porsi è se quel pessimismo non sia tornato oggi attuale, in una fase in cui il popolo della Costituzione, ma anche le forze organizzate, sembrano disperse, confuse, prive di chiare prospettive.

Prezioso allora appare l'invito a pensare, studiare, ad avere le idee chiare: «ciascuno cerchi di precisare le sue idee», scrive Jemolo nel lontano 1946, alle origini dell'avventura costituzionale italiana. Preciserà: «sarebbe pericolosa illusione quella di aver posto fuori discussione, una volta per sempre, certe conquiste, perché consacrate da un articolo di Costituzione»; «la libertà, come tutti i beni della vita, come tutti i valori, non basta averla conquistata una volta per sempre, ma occorre conservarla con uno sforzo di ogni giorno, rendendosene degni, avendo l'animo abbastanza forte per affrontare la lotta il giorno in cui fosse in pericolo». Conclude ricordando che «spetta ad ogni generazione dare la sua prova; che la nostra generazione sia all'altezza del suo compito e possa essere d'esempio a quelle che seguiranno».

Io credo che la generazione dei nostri Padri costituenti sia stata all'altezza. E che il monito di Jemolo valga per l'oggi, molto più che non per il mondo di ieri.

GUIDO ALPA

ARTURO CARLO JEMOLO CIVILISTA

«È stolto pensare ad una tecnica che sostituisca la politica, quasi potesse esserci una tecnica che proceda senza mete da raggiungere, e quasi che le mete non siano in funzione di un ideale di bene, di un assetto considerato come il migliore. Ma è invece sacrosanta verità che la politica, per essere fruttifera, deve avere una tecnica ai suoi servizi, perché non si costruisce guardando soltanto alla meta ultima e ignorando quale sia la strada migliore per raggiungerla». Sembrano parole scritte ieri, proprio nel fervore del dibattito sulle modalità da seguire per uscire dalla situazione in cui ci ha prostrati la pandemia, e si sta faticosamente cercando la via per una ripresa economica. Sono parole di Arturo Carlo Jemolo, affidate ad un opuscolo (*Che cos'è la Costituzione*, dato alle stampe poco prima che si insediassero l'Assemblea costituente); molte delle opere che gli hanno dato la fama, come *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, considerato ancor oggi la più acuta riflessione sui rapporti tra religione e Stato, le *Lezioni di diritto ecclesiastico*, *Coscienza laica*, sono ancora disponibili.

La cultura di Jemolo si è venuta formando negli anni Dieci e Venti del Novecento a contatto con i vivaci ambienti torinesi, che egli aveva frequentato prima come studente di Giurisprudenza e poi come studioso di diritto ecclesiastico sotto la guida di Francesco Ruffini. È una cultura solida e raffinata, improntata al dubbio, improntata al rigore e libera da pregiudizi, come testimoniano i suoi studi sul Giansenismo.

Nella sua lunghissima vita (1891-1981) Jemolo ha partecipato attivamente all'azione politica senza risparmiarsi. Pur essendo pacifista, non si è sottratto da combattente alla prima guerra mondiale; nella sua mansione di funzionario statale è al seguito della delegazione italiana per la negoziazione dei trattati di pace; milita nella fronda antifascista, firmando il Manifesto di Benedetto Croce. Ri-

spetto al Regime era rimasto «impassibile», come lui stesso si era definito, e non aveva collaborato come molti suoi autorevoli colleghi allo smantellamento dello Stato da loro stessi costruito; piuttosto si era rifugiato nel metodo formale quale ‘muro protettivo’ dalla realtà politica del momento. Continua ad insegnare, giura fedeltà al fascismo, ma dalla sua Cattedra romana non manca di fedeltà alla sua coscienza, criticando apertamente la politica mussoliniana in materia di religione.

Con lo stesso coraggio ospita nella sua casa una famiglia di ebrei salvandoli dalla persecuzione: non era una solidarietà dettata dalle sue origini familiari – Jemolo era nato da madre israelita, parente dei Momigliano –, era piuttosto il frutto della sua coscienza civile e dell’impegno personale nella lotta per le libertà.

Nel secondo dopoguerra è stato protagonista della rinascita democratica e culturale del Paese: da azionista collabora alla redazione della Costituzione, anche se molte delle sue idee non sono state recepite: era federalista, presidenzialista, anticoncordatario. Ha continuato però ad insegnare i principi racchiusi nella Carta e ad essere fedele anche se gli ideali per i quali si era sacrificato erano stati in parte delusi; il nuovo Risorgimento chiedeva l’impegno degli intellettuali, e Jemolo continua la sua battaglia su *Il Ponte* di Calamandrei, *Il Mondo* di Pannunzio, *La Cultura* di Calogero, *Belfagor* di Russo, *L’Astrolabio* di Parri. Lavorando intensamente alla costruzione di un Paese democratico, seguendone tutte le evoluzioni e il declino negli anni della lotta armata.

Da giurista e da avvocato, praticante *in utroque iure*, Jemolo si è occupato dei principi costituzionali in materia di eguaglianza dei coniugi, del matrimonio civile e canonico, del diritto di famiglia – un’istituzione, questa, che reca impressa in modo indelebile la sua immagine dell’«isola che il mare del diritto deve solo lambire» – rivendicandone l’autonomia rispetto allo Stato. E aveva seguito con passione l’evoluzione del diritto, attraverso gli interventi legislativi, le sentenze più innovative, le idee più sollecitanti, in una rubrica che teneva per la *Rivista di diritto civile* intitolata *Gli occhiali del giurista*.

Maestro del diritto ecclesiastico, Jemolo era un uomo profondamente laico, anche se credente. Non era anticlericale, come lui stesso teneva a sottolineare, ma vicino al cattolicesimo sofferente di Ernesto Buonaiuti e aveva apprezzato il rinnovamento conciliare di Giovanni XXIII e di Paolo VI. Laico, liberale, cattolico, progressista, teso a difendere gli spazi di libertà e al tempo stesso il culto religioso: il suo è il messaggio di una laicità non intollerante ma intelligente. Non quindi, secondo il principio cavouriano, libera Chiesa *in* libero Stato, ma entrambi, Chiesa e Stato, nel loro ordine *liberi e sovrani*. Credo che tutti si possano riconoscere nelle sue parole: «la nostra laicità non ha nulla di antireligioso, può essere praticata anche da una popolazione interamente cattolica alla sola condizione che essa accetti l'idea di una distinzione tra funzioni dello Stato e quelle della Chiesa» (*La laicità*, Nizza, 1960). L'attualità è il segno della forza del suo pensiero.

Non c'è settore dell'ordinamento giuridico nel quale Arturo Carlo Jemolo non abbia impresso la sua orma: dal diritto ecclesiastico e canonico – le sue materie di elezione – alla storia del diritto, dal diritto pubblico al diritto civile, dalla teoria generale all'ordinamento forense. E al di fuori del diritto, la ricostruzione storica dell'Europa del Novecento, attraverso le figure dei suoi protagonisti, e la storia dei rapporti tra Stato e Chiesa, un monumento alla laicità. Non c'è giurista che abbia ricevuto manifestazioni di stima così sincere, attraverso gli studi offerti in occasione del compimento del suo percorso di docente, con i cinque tomi pubblicati dalla casa editrice Giuffrè, in occasione del suo pensionamento e per la commemorazione della sua scomparsa. Non c'è giurista che abbia suscitato tanto interesse nella organizzazione di seminari e dibattiti e nella elaborazione di monografie dedicate ad approfondire il suo pensiero. Non c'è giurista che abbia come lui intrecciato pensiero ed opere, rapporti personali e iniziative culturali, sì da suscitare interesse per l'epistolario vastissimo e ricco di notazioni, di riferimenti, di riflessioni. Jemolo attraversa da protagonista tutto il Novecento e, grazie alla sua vibrante intelligenza, alla sua vita longeva e al dono di una scrittura avvincente, continua a sopravvivere alla sua

epoca. Ormai a distanza di quaranta anni dalla morte, ancora oggi costituisce un punto di riferimento per i giuristi, per gli storici, per i politici, per gli uomini di cultura. A differenza dei Maestri che si ricordano perché espressione della loro epoca, Jemolo si sottrae alle periodizzazioni, sopravanza i contemporanei, proietta la sua ombra sul futuro. Lo sentiamo come nostro compagno di strada, e gli riconosciamo capacità profetiche.

I civilisti associano il suo nome al diritto di famiglia, al diritto matrimoniale, ai rapporti tra Stato e Chiesa, e alle notazioni periodicamente affidate alla *Rivista di diritto civile*. Solo ragioni di ripartizione di competenze – ma non di natura sistematica – possono separare queste opere dalle altre sopra richiamate, posto che il suo pensiero, anche se scandito dalle epoche storiche che ha valicato, appare compatto e organico da qualunque punto di osservazione e in qualsiasi momento venga in considerazione.

Del diritto di famiglia – a parte la formula celeberrima che ne dà l'impronta («la famiglia è un'isola che il mare del diritto deve solo lambire») – sono particolarmente rilevanti i saggi che si occupano dei rapporti tra diritto civile e diritto canonico. Ma ciò che stupisce è la concezione non solo laica ma 'progressiva' di un complesso di rapporti che per lungo tempo è stato abbandonato ai modelli vetusti della codificazione del 1942. A differenza degli altri libri del Codice, il libro primo aveva fotografato la concezione di famiglia condivisa dalla maggior parte degli italiani, ordinata con criterio piramidale, poco disposta a riconoscere dentro le pareti domestiche un ruolo paritetico ai coniugi e un ruolo non subalterno ai figli, e ancor meno l'affermazione di diritti piuttosto che non di obblighi.

A differenza della maggior parte dei giuristi della sua epoca Jemolo contesta la concezione pubblicistica propria di Antonio Cicu e, proprio la frase che lo ha reso celebre, testimonia la sua laicità e l'ansia per le libertà: il diritto inteso come lo intendeva Antonio Cicu, espressione dell'autorità statale, non avrebbe dovuto ingerirsi nei rapporti familiari se non per lo stretto necessario, lasciando ai privati il compito di ordinarli secondo le loro libertà personali, culturali, religiose e politiche. Di qui la critica di Jemolo alle regole ac-

colte dallo Stato nel Concordato, e quindi nel riconoscere al matrimonio canonico effetti civili, e alle disposizioni della Costituzione in cui vengono richiamati i Patti lateranensi.

All'interno della famiglia l'eguaglianza dei coniugi non è solo giuridica ma anche morale. Nella disputa sullo *ius in corpus*, a differenza di colleghi autorevoli ma conservatori, Jemolo è l'unico che si schiera per un rapporto fondato non solo sul diritto-dovere di mutua assistenza ma soprattutto sui sentimenti, sull'affetto sincero e duraturo.

Non ritiene *extra ordinem* la convivenza *more uxorio* neppure nell'epoca in cui se ne parlava comunemente in termini di concubinato.

Ai figli riserva garanzie senza limitazioni determinate dalla loro nascita fuori dal matrimonio, neppure se essi fossero il frutto dell'incesto. Affermazione questa formulata nel 1976 e attuata dal legislatore solo con la riforma della filiazione del 2012.

Le due monografie sul matrimonio sono tra i libri più belli che un Professore e avvocato che conosceva le due dimensioni del diritto – civile e canonico – poteva scrivere.

A vent'anni dalla promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1917, e nell'immediatezza della redazione del libro I del Codice civile, uno dei maggiori studiosi di diritto canonico e di diritto ecclesiastico, Arturo Carlo Jemolo, dà alle stampe un'opera preziosa, *Il matrimonio*, destinato al *Trattato* diretto da Filippo Vassalli¹, seguito di lì a poco dal libro su *Il matrimonio nel diritto canonico*².

Jemolo si interroga, tra i molti punti problematici, su un aspetto particolare che riguarda il consenso dei nubendi e i valori che si esprimono nell'atto matrimoniale, considerato dal punto di vista del diritto civile (laico) e nel sacramento dal punto di vista della religione cattolica. Ebbene, per diverse ragioni, né l'uno né l'altro or-

¹ A.C. JEMOLO, *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile italiano*, dir. da F. VASSALLI, III, 1, Utet, Torino, 1937¹.

² A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Vallardi, Milano, 1941 (rist. inalt. con prefazione di J. GAUDEMET, il Mulino, Bologna, 1993, p. 122 ss.).

dinamento danno ingresso ai sentimenti: il diritto civile, perché la celebrazione è un atto amministrativo; il diritto canonico, perché tra gli aspetti che determinano il consenso e possono essere considerati rilevanti ai fini della dichiarazione di nullità, non si tiene conto dell'amore, della stima, dell'affetto, del riconoscersi in un progetto di vita comune.

«Persino nel caso estremo, di colui che con un intento di vendetta familiare sposasse una donna con la precisa intenzione di farla soffrire, di rendere la sua vita un martirio, e di fare soffrire ed umiliare i suoi parenti, si avrebbe un peccato mortale da parte sua, ma sol che egli non avesse con positivo atto di volontà escluso la *traditio-acceptatio* dello *ius in corpus*, né alcuno dei tre elementi, della prole, della fedeltà, della indissolubilità, il matrimonio resterebbe valido [...]»³.

Né l'uno né l'altro ordinamento richiedevano che il matrimonio, per essere valido, dovesse essere consumato⁴. A differenza del matrimonio civile oggi⁵, il matrimonio religioso continuava (co-

³ *Ivi*, p. 123.

⁴ Nell'ordinamento canonico, il matrimonio *rato*, ma non consumato, è per definizione un matrimonio *valido*. Cfr. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, I, ed. nova ad mentem Codicis iuris canonici, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1932, p. 38, n. 41. Nell'ordinamento civile odierno la non consumazione, in sé, è (*rectius*, può essere) semplicemente causa di divorzio: art. 3, comma 2, lett. f) legge 1° dicembre 1970, n. 898. Però, nella stesura originaria dell'art. 123 cod. civ. 1942 si dava un certo riconoscimento all'impotenza sia *coeundi* che *generandi*. Cfr. G. FERRANDO, *Del matrimonio*, in *Comm. Scialoja-Branca-Galgano, Matrimonio: artt. 79-158*, a cura di G. FERRANDO, Zanichelli, Bologna, 2017, p. 18, che così annota: «Per la donna il matrimonio costituiva pressoché l'unica prospettiva di vita degna; una volta sposata, la donna era tenuta all'obbedienza, e ad un obbligo di fedeltà, per lei sola, incondizionato, né poteva rifiutare i rapporti sessuali – dato che al marito spettava nei suoi confronti il *ius in corpus* – o impedire che fossero fecondi, essendo le pratiche contrarie penalmente sanzionate».

⁵ Certamente, la politica demografica del fascismo vedeva con favore le famiglie con prole numerosa: cfr. M. MIELE, sub *art. 82*, in *Comm. Scialoja-Branca-Galgano, Matrimonio: artt. 79-158*, cit., pp. 172-173, nt. 297. Sulla mussoliniana «frustata demografica alla Nazione», e sul discorso del 26 maggio 1927 del capo del Governo, v. CAMERA DEI DEPUTATI, *La legislazione fascista, 1922-1928*, I, Tip. della Camera dei Deputati, Roma, 1929, pp. 571-573. La stessa introduzione, nel

me continua) a vedere la prole come uno dei *bona* del patto-sacramento⁶.

Alcuni studiosi, in modo per così dire più prosaico, e comunque da una prospettiva eminentemente canonistica, si interrogavano dunque sul diritto del marito a pretendere di avere rapporti sessuali con la moglie. E intrecciavano le spade sulla configurazione di questo che si viene definendo come un *potere di soggezione della moglie rispetto al marito*.

Fantasio e determinato come sempre, Francesco Carnelutti sostiene addirittura che si tratti di un diritto reale, una servitù esercitata dal marito sul corpo della moglie⁷. Pio Fedele, più discreto, lo configura come un diritto di credito (!)⁸. Replicando a Carnelutti, tra l'altro.

Certo anche dal contratto di lavoro nasce uno *ius in corpore* dell'imprenditore verso il lavoratore; e poiché questo è, indubbiamente, un diritto di credito, egli non dovrebbe ammettere nella struttura alcuna differenza tra il diritto d'un coniuge verso l'altro e codesto *ius*. Ma come, allora, se, mancando all'obbligo verso il padrone un servitore lavora per altri, illecito vi è solamente da parte

Codice civile del 1942, dell'*impotentia generandi* come motivo di nullità, veniva talvolta giustificata dalla politica di incremento demografico perseguita dal regime (S. DAZZETTI, *Chiesa cattolica e diritto di famiglia. La revisione del Codice civile nelle relazioni tra Italia e Santa Sede dopo il Concordato del 1929*, University Press, Napoli, 2015, p. 65). Questa novità, che faceva divergere la disciplina civile dell'impotenza da quella tradizionale canonica, fu oggetto di aspre critiche da parte della Santa Sede (*ivi*, pp. 27-28, p. 35, pp. 41-44, sopr. p. 83 ss.).

⁶ Cfr., nel *Codex Iuris Canonici* del 1983, i cann. 1055, § 1 e 1096, § 1. L'*impotentia coeundi* rimane configurata come impedimento dirimente (can. 1084, § 1) mentre la sterilità può rilevare nella fattispecie dell'errore provocato da dolo (can. 1084, § 3) o nell'errore-vizio sulla qualità della persona (can. 1097, § 2). Il *bonum proliis*, inoltre, rileva nell'invalidità per simulazione parziale (can. 1101, § 2) e per l'apposizione di una condizione propria (can. 1102, § 1).

⁷ F. CARNELUTTI, *Accertamento del matrimonio*, in *Il foro italiano*, 1942, IV, coll. 41-42. Carnelutti interviene in una discussione sul matrimonio tra Cicu e Cappello.

⁸ P. FEDELE, *Postilla a una nota di Francesco Carnelutti*, in *Archivio di diritto ecclesiastico*, 1943, p. 64 ss. Si veda la risposta: F. CARNELUTTI, *Replica intorno al matrimonio*, in *Il foro italiano*, 1943, IV, col. 1 ss.

sua e se, invece, una moglie consente a un terzo il godimento del suo corpo, anche il terzo lede il diritto del marito⁹?

Il diritto civile ha sempre avuto problemi nel definire gli aspetti giuridici del corpo¹⁰, che non si può considerare una cosa, né ovviamente un oggetto sacrale, e neppure, di per sé, una persona. Ed anche a definire il rapporto dell'individuo con il proprio corpo, come è emerso dal dibattito, sorto alla fine dell'Ottocento, sui diritti da esercitare sulla propria persona¹¹. Così come ha finito per bandire l'idea di un diritto di proprietà che un soggetto può esercitare su un altro soggetto: mai, nella modernità giuridica, un soggetto può essere degradato a mezzo¹².

A sua volta, il diritto costituzionale non ha mancato di approfondire il fondamento che, al principio di autodeterminazione sul proprio corpo (non su quello altrui!), fornisce la Carta costituzionale repubblicana¹³; principio sviluppato e inteso anche come libertà di disporre del proprio corpo¹⁴.

Le incursioni nel diritto civile fatte in modo sporadico con gli elzeviri intitolati *Gli occhiali del giurista* non sono soltanto una lezione di metodo (e sarebbe già un grande insegnamento) ma anche il modo di saggiare il suo acume nella soluzione dei casi esaminati alla luce di esperienza e saggezza. Scorrono così sotto gli occhiali gustose questioni relative alla proprietà e alla sua tutela costituzionale, all'avviamento commerciale come valore locatizio, alla responsabilità del datore di lavoro per il danno arrecato dai suoi dipendenti – che Jemolo ritiene oggettiva, superando anni luce l'orientamento

⁹ *Ivi*, col. 5.

¹⁰ S. RODOTÀ, *Il corpo* "giuridificato", in *Trattato di Biodiritto*, dir. da S. RODOTÀ, P. ZATTI, *Il governo del corpo*, I, Giuffrè, Milano, 2011, p. 51 ss.

¹¹ E. LECALDANO, *Bioetica. Le scelte morali*, Laterza, Bari, 2005, par. *Siamo proprietari dei nostri organi*.

¹² P. ZUDDAS, *La pari dignità sociale a tre dimensioni*, Cedam, Padova, 2020, sopr. p. 103 ss.

¹³ A. SANTOSUOSSO, *Diritto, scienza, nuove tecnologie*, Cedam, Padova, 2016², p. 64 ss.

¹⁴ P. D'ONOFRIO, *Libertà di cura e autodeterminazione*, Cedam, Padova, 2015, p. 25 ss.

della Corte di Cassazione –, enti privati, obbligazioni, contratti speciali e così via. Una miriade di problemi di volta in volta esaminati alla luce di recenti sentenze o di orientamenti consolidati oppure tra loro contrastanti. Un'attenta osservazione del diritto vivente che Jemolo assicurava alla *Rivista di diritto civile*, per affettuosa sollecitazione di Walter Bigiavi.

Altrettanto rimarchevoli sono gli interventi in materia di esercizio della professione forense. Ciò che colpisce non è tanto la convincente argomentazione sulla legittimità del principio di inderogabilità delle tariffe forensi (tema oggi non più evocabile per effetto dell'affidamento al mercato di ogni decisione al riguardo) quanto piuttosto la professione di realismo giuridico che Jemolo fa nel suggerire agli avvocati – quale 'consiglio' dato ai giovani – di studiare il comportamento del giudice relatore della causa che stanno trattando. Qui si possono riscontrare alcune curiose e significative coincidenze con quanto scriveva negli anni Trenta Jerome Frank a proposito di *Law and the Modern Mind*.

Jemolo giusrealista, ecco una dimensione del Maestro, che, nelle pagine de *Gli occhiali del giurista*, è scolpita con nettezza. E realismo non significa solo apprezzamento dei fatti, ma fare tesoro dell'esperienza.

BEATRICE SERRA

JEMOLO E IL DIRITTO CANONICO

1. *Premessa. L'insegnamento di un Maestro per un problema del presente: la ridefinizione della formazione universitaria del giurista*

«Il dottor Jemolo [è] una promettentissima recluta canonistica»¹.

Queste le parole con le quali Francesco Ruffini presenta un giovanissimo Jemolo all'amico e collega Francesco Scaduto².

¹ Cfr. Biglietto di Francesco Ruffini a Francesco Scaduto, datato 2 aprile 1912, in ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Fondo Arturo Carlo Jemolo*, busta n. 58, fascicolo Francesco Ruffini.

² Sulle figure, fondamentali per la nascita e l'affermazione del diritto ecclesiastico italiano, di Francesco Ruffini e Francesco Scaduto, esiste una ampia bibliografia. Ancor più estesa la bibliografia su Arturo Carlo Jemolo. Ciò premesso, per un primissimo orientamento al riguardo si veda F. MARGIOTTA BROGLIO, *Jemolo, Arturo Carlo (Roma, 17 gennaio 1891 - ivi, 12 maggio 1981)*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. NICOLAI MILETTI, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 1121-1125; Id., *Ruffini, Francesco (Lessolo, 10 aprile 1863 - Torino, 29 marzo 1934)*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, II, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. NICOLAI MILETTI, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 1753-1755; S. BORDONALI, *Scaduto, Francesco (Bagheria, 28 luglio 1858 - Favara, 29 giugno 1942)*, *ivi*, pp. 1814-1816; C. FANTAPPIÈ, *Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, in *Law and the Christian Tradition in Italy. The Legacy of the Great Jurists*, a cura di O. CONDORELLI, R. DOMINGO, Routledge, London - New York, 2021, pp. 420-432.

Parimenti, è ampiamente documentato il profondo rapporto che legò Jemolo al suo maestro, Francesco Ruffini. Sulle declinazioni di tale rapporto, che non fu solo scientifico ed accademico ma, anche, amicale, si veda ciò che emerge da: *Un ventennio di corrispondenza Ruffini-Jemolo: libertà religiosa e valori civili fra il 1912 e il 1932*, a cura di G. ZANFARINO, in *Nuova Antologia*, 1990, pp. 427-445.

Specificatamente, per l'influenza esercitata dal magistero di Ruffini sulla attività di ricerca e di insegnamento di Jemolo è utile il quadro di sintesi di F. FINOCCHIARO, *Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, in *Giurisprudenza italiana*, 1981, IV, p. 4. Ancora, l'affinità morale e scientifica tra Ruffini e il suo allievo è particolarmente tangibile sia nel necrologio scritto da Jemolo per il suo maestro (cfr. A.C. JEMOLO, *Francesco Ruffini* (necrologio), in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 1934,

In effetti, se si guarda alla produzione scientifica di Jemolo troviamo contributi di diritto canonico che, sia sotto il profilo contenutistico, sia sotto il profilo metodologico, costituiscono imprescindibili punti di riferimento nell'ambito della disciplina³.

Penso alla monografia *Il matrimonio nel diritto canonico*, pubblicata da Jemolo nel 1941 con il preciso intento di rendere comprensibile a chi non ha una formazione canonistica l'assetto complessivo e l'intrinseca *ratio* della dimensione giuridica del matrimonio nella Chiesa⁴.

L'opera – opportunamente ristampata nel 1993 in ragione del suo perdurante valore scientifico⁵ – discostandosi dalla manualistica tradizionale ricostruisce, criticamente, il sistema matrimoniale ca-

pp. 110-114), sia, e soprattutto, nella introduzione di Jemolo alla ristampa di F. RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Feltrinelli, Milano, 1967, pp. XIX-XLI, ove la descrizione del contenuto del volume e della sua efficacia è preceduta da affettuose e devote note su Francesco Ruffini e sul suo orientamento spirituale.

³ Una bibliografia puntuale, aggiornata ed estesa di Arturo Carlo Jemolo si rinviene in *Arturo Carlo Jemolo: vita ed opera di un italiano illustre. Un professore dell'Università di Roma*, a cura di G. CASSANDRO, A. LEONI, F. VECCHI, Jovene, Napoli, 2007, pp. 53-190.

⁴ «Mi sono proposto di scrivere il manuale che potesse tornare più accessibile e così più utile ai giuristi laici, agli avvocati e ai magistrati anzitutto; che potesse rendere loro il sistema e con questo la soluzione delle questioni concrete»: A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Casa editrice dottor Francesco Vallardi, Milano, 1941, p. XIX.

L'istituto del matrimonio, considerato nell'ordinamento canonico, nell'ordinamento statale e nelle relazioni tra i due ordinamenti, è uno dei temi centrali della vastissima ed articolata produzione scientifica di Jemolo il quale, esercitando la professione forense e nel foro civile e nel foro canonico quale avvocato rotale, ebbe modo di saggiare gli effettivi margini di corrispondenza fra la configurazione astratta dell'istituto e la sua realizzazione nella vita reale. Segnatamente – oltre la monografia appena citata e numerosi lavori minori –, è essenziale l'opera: A.C. JEMOLO, *Il Matrimonio*, in *Trattato di diritto civile italiano*, redatto da diversi giuriconsulti sotto la direzione di F. VASSALLI, III, t. I, fasc.1°, Utet, Torino, 1937, pp. 1-679, che include una analisi del matrimonio canonico ai fini di una migliore comprensione del matrimonio civile. Ancora, e sempre in chiave comparativa, il tema del matrimonio è trattato a fini didattici in ID., *Corso di diritto ecclesiastico. Il matrimonio nel diritto canonico e nelle disposizioni concordatarie*, Edizioni Universitarie, Roma, 1940, pp. 1-623.

⁵ Cfr. A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Prefazione di J. GAUDEMET, il Mulino, Bologna, 1993.

nonico evidenziandone incoerenze ed anacronismi: le contraddizioni insite nella consolidata configurazione dell'impedimento di impotenza; l'eccessivo attaccamento dei giudici ecclesiastici agli schemi tradizionali; la distanza tra la concezione canonistica dei vizi della incapacità di intendere e di volere e gli esiti della psichiatria moderna⁶.

Un approccio critico e innovativo che consente a Jemolo di cogliere profili del matrimonio destinati, di poi, ad affermarsi nella dottrina della Chiesa con il Concilio Vaticano II⁷: dalla rappresentazione del coniugio quale «partecipazione di una persona all'atto di vita dell'altra, [...] compenetrazione reciproca di due vite»⁸; al superamento della distinzione tra fini primari e fini secondari del matrimonio per poter «[...] parlare più realisticamente di fini personali immanenti al matrimonio e alla procreazione»⁹.

Penso, ancora, agli scritti giovanili di storia del diritto canonico. L'acuta ricostruzione del rapporto tra unzione e potere temporale del re presente in *Il carattere quasi sacerdotale dell'Imperatore attraverso alcuni commenti alle Decretali "Venerabilem" e "Quum venisset"*¹⁰; i due saggi sui profili giuridici della povertà minoritica: *Saggio su l'ordinamento patrimoniale dei minori osservanti nei seco-*

Sull'impatto dell'opera, tradotta anche all'estero, nella comunità scientifica si veda in particolare L. DE LUCA, *Jemolo «canonista»* in ID., *Scritti vari di diritto ecclesiastico e canonico*, II, *Scritti di diritto canonico*, Cedam, Padova, 1997, pp. 506-507; S. BERLINGÒ, *Jemolo e il diritto canonico*, in *La lezione di un maestro. Atti del Convegno in memoria di Arturo Carlo Jemolo (Torino 8 giugno 2001)*, a cura di R. BERTOLINO, I. ZUANAZZI, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 115-137.

⁶ Cfr. A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, cit., pp. 107-115, 158-161, 178-187, 457-467.

⁷ Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 48.

⁸ A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, cit., p. 133.

⁹ A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, cit., p. 132.

Sulla capacità di Jemolo di anticipare gli sviluppi della dottrina matrimoniale canonica si veda in particolare J. GAUDEMET, Prefazione a *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, cit., pp. 17 e 22.

¹⁰ Cfr. A.C. JEMOLO, *Il carattere quasi sacerdotale dell'Imperatore attraverso alcuni commenti alle Decretali "Venerabilem" e "Quum venisset"*, in *Il Filangieri*,

li XVI-XVIII¹¹ e Il «*Liber minoritarum*» di Bartolo e la povertà minoritica nei giuristi del XII e del XIV secolo¹², per citarne solo alcuni. Trattasi di opere nelle quali Jemolo – da subito sensibile alle interazioni tra potere spirituale e potere temporale e al tema della povertà¹³ –, dimostra dominio delle fonti e piena conoscenza della letteratura canonistica, dando vita a veri e propri modelli di indagine storica.

Penso, altresì, al lavoro minore *Esiste un diritto dei fedeli al Sacramento?*¹⁴ che, nel soffermarsi sul diritto del cattolico ad ottenere dai funzionari della Chiesa prestazioni di culto¹⁴, anticipa elementi del dibattito, antecedente e successivo al Concilio Vaticano II, sul fedele e i suoi diritti nell'ordine ecclesiale¹⁵.

Ma se, inserendoci nella prospettiva del Convegno, guardiamo a Jemolo canonista in termini di *eredità*, intesa come *compito* che egli ci ha lasciato, due aspetti – sui quali in questa sede fermerò la mia e la vostra attenzione –, appaiono particolarmente rilevanti: il pensiero di Jemolo sulla funzione dello studio del diritto canonico nelle

1919, pp. 449-469. Anche in *Scritti vari di storia religiosa e civile*, scelti ed ordinati da F. MARGIOTTA BROGLIO, Giuffrè, Milano, 1965, pp. 1-30.

¹¹ Cfr. A.C. JEMOLO, *Saggio su l'ordinamento patrimoniale dei minori osservanti nei secoli XVI-XVIII*, Tipografia del Senato, Roma, 1919, pp. 1-69 (anche in *Scritti vari di storia religiosa e civile*, cit., pp. 77-134).

¹² Cfr. A.C. JEMOLO, *Il «Liber minoritarum» di Bartolo e la povertà minoritica nei giuristi del XII e del XIV secolo*, in *Studi Sassaresi*, serie seconda, volume secondo, 1921, pp. 1-54 (anche in *Scritti vari di storia religiosa e civile*, cit., pp. 31-74).

¹³ Jemolo riteneva la povertà francescana il costume morale delle persone oneste che traevano da essa la loro libertà. Sul punto cfr. M.C. AVALLE, *Una coscienza: Arturo Carlo Jemolo*, in A. GALANTE GARRONE, M.C. AVALLE, *Arturo Carlo Jemolo: da lettere inedite (1913-1981)*, La Stampa, Torino, 1994, pp. 116-118.

¹⁴ Cfr. A.C. JEMOLO, *Esiste un diritto dei fedeli al Sacramento?*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1915, 2, pp. 133-147.

Al tema della realizzazione degli interessi religiosi del fedele nell'ordinamento statale ed in quello canonico sono dedicati anche altri contributi, fra i quali: A.C. JEMOLO, *La tutela dei diritti dei fedeli nell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1915, 2, pp. 449-469; ID., *L'interesse dei fedeli alla venerazione di una immagine sacra*, *ivi*, 1919, 1, pp. 146-169.

¹⁵ Tale dibattito è documentato da moltissimi scritti. Per una visione di sintesi si rinvia a M. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Edusc, Roma, 2018, pp. 43-71 e bibliografia *ivi* citata.

Facoltà giuridiche delle Università statali e il metodo di ricerca che egli propone per il diritto della Chiesa, certamente, ma, ancor oltre, per il diritto *tout court*.

Credo si tratti dei profili più attuali e pienamente fruibili del rapporto tra Jemolo ed il diritto canonico. E ciò perché dalla considerazione di tali profili emergono utili spunti di riflessione per rispondere ad una esigenza del nostro presente: l'esigenza di ripensare la formazione universitaria del giurista¹⁶.

Si considerino, al riguardo, due dati. Il primo è che il problema di individuare il miglior percorso formativo per i futuri operatori del diritto, pur se oggetto di ricorrenti riflessioni, come attesta l'ampia bibliografia sul punto¹⁷, appare, oggi, particolarmente tangibile per una serie di elementi convergenti: dalla diminuzione degli iscritti alle Facoltà di Giurisprudenza alla distanza tra la preparazione giuridica tradizionale e le nuove figure professionali richieste da una società in continua trasformazione. Distanza che rischia di porre il giurista non solo ai margini del mercato del lavoro ma, anche, ai margini dei processi decisionali e dei cambiamenti culturali che riguardano la società¹⁸.

¹⁶ Condivido, al riguardo, quanto osservato da T. GRECO, *L'orizzonte del giurista moderno tra autonomia ed eteronomia*, in *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, a cura di B. PASCUTA, L. LOSCHIAVO, RomaTre-Press, Roma, 2018, p. 66: «[...] se riteniamo i grandi Maestri del diritto assolutamente credibili e degni di ogni menzione quando affrontiamo i nostri studi di settore, [...] tanto è vero che riserviamo loro le nostre citazioni più importanti, perché non dar loro credito quando ci parlano della [...] formazione giuridica?».

¹⁷ Cfr. a titolo indicativo i sei volumi della collana *L'educazione giuridica*, diretta da A. GIULIANI, N. PICARDI, Libreria Editrice Universitaria, Perugia, pubblicati tra il 1974 ed il 1995 e gli undici volumi della collana *L'Osservatorio sulla formazione giuridica*, a cura di V. CERULLI, O. ROSELLI, ESI, Napoli, pubblicati tra il 2005 ed il 2007.

¹⁸ Per una ricostruzione recente sui problemi posti dalla formazione che gli attuali corsi universitari di Giurisprudenza offrono ai futuri operatori del diritto si veda: *Pratique(s) et enseignement du droit. L'épreuve du réel. Actes du colloque organisé les 22 et 23 avril 2015 à Toulon*, sous la direction de J.J. SUEUR, S. FARHI, LGDJ, Paris, 2016; M. VOGLIOTTI, *Per una nuova educazione giuridica*, in *Diritto e Questioni Pubbliche*, 2020, pp. 229-259.

Il secondo dato, conseguenziale al primo, è che una ridefinizione della formazione giuridica è oggi (ri)messa a tema dalle proposte di riforma della Tabella relativa alla Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. Proposte, elaborate dal Consiglio Universitario Nazionale e discusse dagli organi rappresentativi della comunità scientifica nel campo degli studi giuridici¹⁹, che – è bene annotarlo –, sembrano ruotare intorno a un punto fermo: la selezione dei saperi che possono dirsi irrinunciabili per una preparazione giuridica di base.

2. *Sull'attribuzione al diritto canonico dello statuto di materia facoltativa. Jemolo e le funzioni della presenza del diritto della Chiesa nelle Università statali: a) la funzione didattica: rendere possibile la comprensione della disciplina statale sul fenomeno religioso; b) la funzione scientifica: costituire un campo di indagine vasto e fecondo, capace di condurre a risultati di ricerca innovativi*

Ciò premesso, guardiamo al magistero di Jemolo sulla funzione svolta dal diritto canonico nella formazione del giurista.

Un doveroso punto di partenza è in questo senso costituito da ciò che egli scrive a proposito dell'elenco degli insegnamenti per la laurea in Giurisprudenza contenuto nella Tabella III allegata al R.D. 7 maggio 1936, n. 882. Tale Tabella, nel rivedere l'ordinamento universitario, inseriva il diritto ecclesiastico tra gli insegnamenti fondamentali ed il diritto canonico tra gli insegnamenti complementari²⁰.

¹⁹ Cfr. sul punto ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE (AIPDP), *Documento del Direttivo sulla proposta di revisione della Laurea Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza*, Archivio documenti divulgativi, in www.aipdp.it; P. CONSORTI, *Conoscere per deliberare. Riflessioni sulla formazione giuridica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe.chiese.it), n. 16 del 2021, pp. 1-35.

²⁰ Cfr. Regio Decreto 7 maggio 1936-XV, n. 882. Sostituzione delle tabelle allegata al R. Decreto 28 novembre 1935-XIV, numero 2044, relative agli in-

Ebbene, l'attribuzione al diritto ecclesiastico dello statuto di materia obbligatoria e, al contempo, la qualificazione del diritto canonico quale materia facoltativa «seguita, in fatto, solo da una minoranza di studenti»²¹, lascia Jemolo perplesso. Perché? Perché egli – scettico verso ogni riforma estrinseca e formale del sistema universitario²² –, ritiene che da questa scelta didattica derivino o possano derivare (almeno) due conseguenze negative.

La prima è quella di separare lo studio della normativa statale del fenomeno religioso dalla conoscenza del diritto canonico. Separazione che Jemolo esclude, non ritenendo «possibile studiare, anche elementarmente il diritto dello Stato se s'ignori quello della Chiesa»²³. E ciò soprattutto dopo che, con i Patti lateranensi, gli spazi di disciplina esclusiva del legislatore statale sulla dimensione religiosa si erano ridotti a favore del diritto canonico.

segnamenti propri alle Lauree ed ai Diplomi che sono rilasciati dalle Università e dagli Istituti superiori, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 1936, n. 121, pp. 1707-1719.

Sulle ragioni che portarono ad inserire nell'ordinamento universitario un insegnamento opzionale di diritto canonico accanto a quello obbligatorio di diritto ecclesiastico nelle Facoltà di Giurisprudenza si veda O. CONDORELLI, *Tra storia e dogmatica: momenti e tendenze dello studio e dell'insegnamento del Diritto Canonico in Italia (secoli XIX-XX)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2004, pp. 923-924.

²¹ A.C. JEMOLO, *Insegnamento del "diritto ecclesiastico" e del "diritto canonico"*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1937, p. 178.

²² Il pensiero di Jemolo al riguardo si rinviene, in particolare, nel volume autobiografico *Anni di prova*, Prefazione di F. MARGIOTTA BROGLIO, Passigli Editori, Firenze, 1991, pp. 215 e 229, ove l'Autore afferma che nessuna riforma governativa del sistema universitario può condurre ad esiti positivi e innovativi se tale riforma non cambia le persone, se cioè coloro che lavorano per l'Università non vivono la loro attività per quello che deve essere: un servizio alla collettività.

²³ A.C. JEMOLO, *Insegnamento del "diritto ecclesiastico" e del "diritto canonico"*, cit., p. 178.

L'idea che la conoscenza del diritto canonico sia una premessa necessaria per comprendere, in tutto o in parte, il diritto ecclesiastico civile, quale disciplina sorta in necessaria relazione dialettica con il diritto canonico, è ricorrente nella dottrina. Al riguardo si veda per tutti la lucida analisi di I.C. IBÁN, *Diritto ecclesiastico e Diritto canonico*, in *Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico*, Istituto italiano per gli Studi filosofici, Napoli, 1986, pp. 277-281.

La seconda conseguenza negativa che deriva dalla classificazione del diritto canonico come materia complementare è quella di poter indurre gli studiosi ad abbandonare il «largo, ricco e fecondo campo del diritto canonico, dove tanto è possibile scoprire e costruire, per raggrupparli dinanzi al ben più povero campo del diritto ecclesiastico»²⁴.

Di certo, da tali conseguenze negative emergono, in modo speculare, due delle funzioni che Jemolo attribuisce alla presenza del diritto canonico nelle Università statali: la funzione, prevalentemente didattica, di rendere possibile la comprensione del diritto dello Stato sul fenomeno religioso e la funzione, scientifica, di mostrare alla scienza giuridica un ambito di indagine vasto ed originale, 'altro' rispetto al diritto statale e, per questo, capace di contribuire al raggiungimento di risultati di ricerca innovativi.

Ma non solo. Jemolo trae da questa sua visione del diritto canonico un effetto pratico: posta la configurazione del diritto ecclesiastico come materia fondamentale, egli propone che il programma

²⁴ A.C. JEMOLO, *Insegnamento del "diritto ecclesiastico" e del "diritto canonico"*, cit., pp. 178-179.

Analoga valutazione del diritto ecclesiastico come ramo del diritto meno vivo di altri si rinviene in A.C. JEMOLO, *Considerazioni sulla giurisprudenza dell'ultimo decennio in materia di decime con particolare riguardo a quella della Corte di Venezia e dei Tribunali Veneti*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, II, Casa editrice del dottor Cya, Firenze, 1936, pp. 4-5. Anche sotto questo profilo, peraltro, Jemolo fa proprio il pensiero di F. RUFFINI, *L'indirizzo odierno del diritto ecclesiastico in Italia*, in *Il Filangeri*, 1896, p. 434, il quale ritiene il diritto canonico più importante del diritto ecclesiastico dello Stato «per l'influenza esercitata in ogni tempo e per la sua impronta di universalità [...]».

In generale, sui rapporti tra insegnamento del diritto canonico e insegnamento del diritto ecclesiastico nel sistema universitario italiano si veda tra i contributi più recenti: *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, a cura di M. MIELE, il Mulino, Bologna, 2015.

Oltre l'esperienza italiana utili elementi ricostruttivi sull'insegnamento del diritto canonico nelle Università statali si rinvergono in J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *La experiencia canónica en España a los diez años del Concilio*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1978, pp. 106-124.

di tale materia includa «una esposizione sistematica e dogmatica del diritto della Chiesa [oltre che...] di quello dello Stato»²⁵.

Col che lo statuto di insegnamento fondamentale del diritto ecclesiastico diveniva lo strumento attraverso il quale garantire a tutti gli studenti delle Facoltà di Giurisprudenza la possibilità di avvalersi, comunque, degli apporti provenienti dalla conoscenza del diritto canonico²⁶.

Jemolo, del resto – influenzato dalla concezione unitaria delle fonti del diritto ecclesiastico di Francesco Ruffini²⁷ – portava avanti questo indirizzo didattico da tempo, come è palese dalla struttura del suo primo manuale, del 1927, *Elementi di diritto ecclesiastico*, diviso in tre parti: il diritto della Chiesa; lineamenti delle relazioni fra Stato e Chiesa in Italia dalla fine del Settecento ai giorni nostri; il diritto dello Stato italiano²⁸.

²⁵ A.C. JEMOLO, *Insegnamento del “diritto ecclesiastico” e del “diritto canonico”*, cit., p. 179.

²⁶ Proponendo questo contenuto per il corso di diritto ecclesiastico, Jemolo mirava a contemperare, in modo pragmatico e coerente, la salvaguardia del valore del diritto canonico, quale materia irrinunciabile per la formazione del giurista, con il dato oggettivo della qualifica del solo diritto ecclesiastico come materia obbligatoria.

La sua proposta, inserendosi nell'ampio dibattito sullo statuto disciplinare del diritto canonico suscitato dal R.D. n. 882 del 1936 (dibattito sul quale si veda, per una visione di sintesi, M. VISMARA MISSIROLI, *Diritto canonico e scienze giuridiche. L'insegnamento del diritto della Chiesa nelle università italiane dall'unità al Vaticano II*, Cedam, Padova, 1998, pp. 89-96) trovò pochi consensi, soprattutto perché, come esplicitato da P.A. D'AVACK, *L'insegnamento del diritto canonico nelle università di Stato*, in *Rivista italiana per le Scienze Giuridiche*, 1955-1956, pp. 72-76, oltre a rischiare di ridurre la conoscenza del diritto della Chiesa alle sole norme ed istituti connessi con il diritto ecclesiastico italiano, non appariva funzionale alla affermazione del diritto canonico quale insegnamento scientificamente e didatticamente autonomo ed obbligatorio nel sistema universitario statale.

²⁷ Cfr. al riguardo L. DE LUCA, *Il concetto del diritto ecclesiastico nel suo sviluppo storico*, Cedam, Padova, 1946, p. 115, il quale così ricostruisce e definisce l'indirizzo di Ruffini; indirizzo teso a includere tra le fonti del diritto ecclesiastico norme canoniche, altre norme di matrice religiosa e norme statuali.

²⁸ Cfr. A.C. JEMOLO, *Elementi di diritto ecclesiastico*, Vallecchi, Firenze, 1927, *Indice*, pp. 471-477.

A ben guardare, anzi, la stessa struttura che Jemolo dà al suo primo manuale di diritto ecclesiastico rende ancora più evidente la prospettiva dalla quale egli considera lo studio del diritto canonico.

Da una parte, infatti, l'esposizione del diritto della Chiesa è separata dalla esposizione del diritto dello Stato. E ciò perché Jemolo ritiene che questa separazione sia nella natura delle cose e pensa impossibile ricondurre a sistema due ordinamenti considerati contestualmente per ragioni didattiche ma diversi per origine, per scopi, per mezzi²⁹. Una diversità dalla quale Jemolo trae conseguenze pratiche, come la disapprovazione del progetto di riforma del Codice civile nella parte in cui, al fine di evitare disparità di trattamento tra i cittadini in base al credo religioso, prevedeva una assimilazione della disciplina del matrimonio civile alla disciplina del matrimonio canonico³⁰.

Dall'altra parte, nel manuale *Elementi di diritto ecclesiastico*, pur se narrati separatamente, in considerazione della individualità di ciascuno di essi, il diritto canonico e il diritto statale tendono poi a convergere, idealmente e pragmaticamente, nella trattazione delle relazioni tra Stato e Chiesa; interagiscono necessariamente con riferimento ai rapporti, storici e giuridici, tra società civile e società religiosa.

Detto altrimenti, Jemolo guarda al diritto canonico non come alle regole di una istituzione o società confessionale chiusa in sé stessa, ma come a una esperienza giuridica in continua interazione con

²⁹ Cfr. A.C. JEMOLO, *Elementi di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 8 e 14. Questa precisazione di Jemolo supera in parte l'obiezione di quella dottrina (fra i cui esponenti si veda ad esempio P.A. D'AVACK, *L'insegnamento del diritto canonico nelle università di Stato*, cit., pp. 75-76; V. DEL GIUDICE, *Per lo studio del diritto canonico nelle università italiane*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, I, cit., pp. 212-224) che rigettava la concezione ruffiniana del diritto ecclesiastico ritenendo non ammissibile una disciplina costituita dalla mescolanza di norme ed istituti di ordinamenti eterogenei quali quello della Chiesa e quello dello Stato.

³⁰ Cfr. A.C. JEMOLO, *Relazione*, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del Codice civile, Osservazioni e proposte sul progetto del libro primo*, Tipografie delle Mantellate, Roma, 1933, pp. 300-303; ID., *La disciplina del matrimonio civile nella riforma del codice*, in *Giurisprudenza italiana*, 1934, IV, coll. 69-78.

il diritto dello Stato. Il che trova conferma nella stessa prefazione al manuale *Elementi di diritto ecclesiastico*, ove egli individua il problema centrale dell'ambito disciplinare da lui curato nella comprensione dei reciproci rapporti tra diritto canonico e diritto statale³¹.

3. *La prolusione bolognese del 1923 e quella romana del 1933: il problema della natura del diritto canonico e della posizione della Chiesa e delle sue norme nell'ordinamento statale. La giuridicità originaria dell'ordinamento canonico e il dato, peculiare ed oggettivo, della comunanza di soggetti e territorio tra Stato e Chiesa. La terza funzione dello studio del diritto canonico nelle Università statali: essere un momento privilegiato di verifica della tenuta e della validità teorica delle categorie generali sulle quali si fonda la preparazione del giurista*

Non è un caso, pertanto, che Jemolo dedichi ai rapporti tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato sia la prolusione al corso ufficiale di diritto ecclesiastico della Regia Università di Bologna, letta il 18 gennaio 1923³²; sia la prolusione al corso ufficiale di diritto ecclesiastico della Università di Roma *Sapienza*, letta il 9 novembre 1933³³.

³¹ Cfr. A.C. JEMOLO, *Elementi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 9.

³² Cfr. A.C. JEMOLO, *Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 1923, pp. 3-51.

In risposta ad alcuni rilievi critici di F. SCADUTO, *Efficacia civile delle norme canoniche*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 1924, pp. 129-168, il contenuto della prolusione bolognese sarà poi ripreso ed esplicitato in A.C. JEMOLO, *La Chiesa ed il suo diritto*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 1925, pp. 245-266.

³³ Cfr. A.C. JEMOLO, *Prolusione alla lezione inaugurale del corso di diritto ecclesiastico nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma* (anno accademico 1933-34), in *Arturo Carlo Jemolo: vita ed opere di un italiano illustre. Un professore all'Università di Roma*, cit., pp. 229-254. Il testo, sebbene in una versione parziale, è pubblicato con il titolo *Diritto dello Stato e Diritti stranieri*, anche in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 1934, pp. 22-36.

Jemolo dedicherà alle relazioni tra ordinamento statale ed ordinamento canonico altri scritti, fra i quali si veda ad esempio A.C. JEMOLO, *La classificazione dei*

Da una analisi congiunta delle due prolusioni emergono passaggi particolarmente esplicativi del pensiero di Jemolo sulla natura del diritto canonico e, conseguentemente, sulla *ratio* dell'insegnamento di tale disciplina nelle Università dello Stato³⁴.

Segnatamente, nella prolusione bolognese, Jemolo – appurato che a sessanta anni dalla unità d'Italia le norme canoniche erano quotidianamente applicate dai giudici statali per la soluzione di controversie riguardanti i cittadini cattolici o la Chiesa istituzione – pone un problema non avvertito dalla stragrande maggioranza dei pubblicisti dell'epoca: e cioè si chiede a quale titolo la Chiesa crea norme vigenti nell'ordinamento giuridico dello Stato³⁵.

Ed egli risponde a questo interrogativo affermando che lo *ius Ecclesiae* ha vigore in Italia in virtù di un rinvio non ricettizio contenuto nel diritto positivo statale³⁶.

Si tratta di una delle soluzioni più ponderate del problema della rilevanza del diritto canonico nell'ordinamento italiano; problema che, da quel momento, attirerà l'attenzione della dottrina³⁷.

rapporti tra Stato e Chiesa (a proposito di un libro), in *Archivio Giuridico "Filippo Serafini"*, 1938, pp. 3-31; ID., *Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato*, Giuffrè, Milano, 1965. Parimenti, il problema dei rapporti tra Stato e fedi sarà costantemente trattato nei suoi manuali, dal citato *Elementi di diritto ecclesiastico* del 1927 all'ultima edizione del suo *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1979⁵.

³⁴ Difatti, come riconosce P. FEDELE, *Contributi di Arturo Carlo Jemolo allo studio del diritto canonico*, in *Ephemerides iuris canonici*, 1963, p. 346, Jemolo, pur senza intervenire direttamente nelle dispute dottrinali del ventennio 1940-1960 sulla teoria generale del diritto canonico, ha saputo dire meglio di chiunque altro in cosa consiste l'essenza del diritto della Chiesa cattolica in numerosi luoghi, sparsi qua e là nei suoi scritti.

³⁵ «Nessuno ha fin qui saputo trovare la norma generale di tale diritto positivo (dello Stato) suscettibile di adattarsi ad una entità come la Chiesa, non persona giuridica, non associazione, non potestà territoriale, non creazione statale, non compresa nel territorio di alcuno Stato, non riconoscente da alcuna sovranità statale la sua autorità, il suo potere di dettare norme»: A.C. JEMOLO, *Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 25, ma si veda anche, *ivi*, pp. 5-7.

³⁶ Cfr. A.C. JEMOLO, *Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., pp. 50-51.

³⁷ Al tema dei rapporti ordinamentali tra Stato italiano e Chiesa cattolica saranno di poi dedicati numerosissimi contributi, fra i quali si veda a titolo indicativo

Ma, ad avere particolare rilievo ai fini delle presenti riflessioni, sono le argomentazioni utilizzate da Jemolo per giungere a questa soluzione. Egli, nell'affermare che il diritto canonico vige nell'ordinamento statale in virtù di un rinvio non recettizio, da una parte prende atto del fatto che nessuna fonte del diritto può avere valore sul territorio nazionale contro la volontà dello Stato; dall'altra parte, però, evidenzia la scelta liberale e laica del legislatore italiano³⁸.

Liberale perché è rispettato il potere normativo che i credenti riconoscono alla Chiesa; laica perché, posto che il diritto canonico vige in virtù di un rinvio non recettizio, per materie che il legislatore non vuole regolare né direttamente, né indirettamente, ciò significa che lo Stato non ha fatto proprio il diritto della Chiesa, ha rifiutato «di dare la propria impronta [...] a quel diritto»³⁹; cosicché il diritto canonico diventa diritto vigente *nello* Stato, ma non diritto *dello* Stato, non muta la sua natura, né la sua giuridicità dipende o deriva dal suggello statale⁴⁰.

Jemolo, pertanto, anche quando guarda al diritto della Chiesa in una prospettiva dinamica – e, dunque, nella interazione con il diritto statale –, ritiene che il diritto canonico debba essere considerato in sé, nella sua identità e nel suo irriducibile valore e non come mero supporto del diritto dello Stato⁴¹.

e per limitarsi alle opere a carattere monografico: O. GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1937; L. DE LUCA, *Rilevanza dell'ordinamento canonico nel diritto italiano*, Cedam, Padova, 1943.

Per una sintesi delle diverse posizioni dottrinali sul tema cfr. altresì P.A. D'AVACK, *La posizione giuridica del Diritto canonico nell'ordinamento italiano*, in *Archivio di diritto ecclesiastico*, 1939, pp. 205-245; F. MARGIOTTA BROGLIO, *La qualificazione giuridica delle relazioni tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Rassegna degli orientamenti della dottrina e spunti ricostruttivi*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 1963, pp. 53-110.

³⁸ Cfr. A.C. JEMOLO, *Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., pp. 12, 39, 41 e 51.

³⁹ A.C. JEMOLO, *Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 51.

⁴⁰ Cfr. A.C. JEMOLO, *Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 43; ID., *La Chiesa e il suo diritto*, cit., pp. 247 e 255.

⁴¹ Anche sotto questo profilo la posizione di Jemolo stempera i timori di P.A. D'AVACK, *L'insegnamento del diritto canonico nelle università di Stato*, cit., p. 75, per

Ma non solo.

Egli, nel momento in cui sostiene che il diritto canonico vige nell'ordinamento statale in virtù di un rinvio non recettizio, configura il rapporto tra diritto dello Stato e diritto della Chiesa come il rapporto tra due ordinamenti giuridici «indipendenti nelle origini materiali e formali»⁴² e definisce la posizione della Chiesa nell'ordinamento italiano come quella di una organizzazione priva della personalità giuridica di diritto privato ma munita di pubblici poteri⁴³.

Col che Jemolo respinge sia la percezione, non esplicitamente teorizzata ma diffusa, del diritto della Chiesa quale statuto qualitativamente analogo allo statuto di un ente pubblico e, dunque, inferiore al diritto dello Stato; sia la teoria di Francesco Scaduto, secondo il quale la Chiesa è, per lo Stato, una mera associazione privata, cosicché il diritto canonico è lo statuto di questa associazione con valore di norma contrattuale per gli associati⁴⁴.

A pochi anni dalla pubblicazione dell'opera *L'ordinamento giuridico* di Santi Romano⁴⁵, Jemolo aderisce dunque apertamente alla nuova concezione istituzionalistica e pluralistica del diritto e dimostra che, se non si parte dalla idea preconcepita per la quale la giuridicità coincide con la statualità, si deve riconoscere che le norme della Chiesa non posseggono caratteristiche tali da farle apparire come qualcosa di eterogeneo o di inferiore rispetto al diritto positivo

il quale la considerazione all'interno di un corso di diritto ecclesiastico del diritto della Chiesa riconduceva la giuridicità di tale diritto solo alla volontà sovrana del legislatore statale.

⁴² A.C. JEMOLO, *Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 25.

⁴³ Cfr. A.C. JEMOLO, *La Chiesa e il suo diritto*, cit., p. 264.

⁴⁴ Cfr. A.C. JEMOLO, *Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., pp. 20-21. Per ulteriori riferimenti al confronto scientifico tra Jemolo e Scaduto sul valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano si veda C.-M. FABRIS, *Diritto della Chiesa e diritto dello Stato in un dibattito tra Jemolo e Scaduto sulle pagine di Archivio giuridico*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 2019, pp. 143-167.

⁴⁵ Cfr. S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico: studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto. Parte I*, Enrico Spoeri editore, Pisa, 1918.

degli Stati, si deve riconoscere, cioè, che il diritto della Chiesa è un vero ordinamento giuridico⁴⁶.

Oggi il carattere giuridico dello *ius Ecclesiae* è un dato acquisito nell'ambito della teoria generale del diritto; parimenti è acquisita – e cristallizzata nell'art. 7, comma 1 della Costituzione italiana –, la configurazione delle relazioni tra ordine dello Stato e ordine della Chiesa quali relazioni tra ordinamenti primari. Di queste acquisizioni, tuttavia, Jemolo è stato il vero antesignano, elaborandole in un momento nel quale la dottrina pubblicistica non percepiva nemmeno il problema⁴⁷.

La definizione della natura del diritto canonico che Jemolo tratteggia nella prolusione bolognese è poi confermata e completata, a dieci anni di distanza, nella prolusione romana, tenuta riferendosi a un contesto ordinamentale parzialmente diverso: nel 1923 i rapporti tra Stato e Chiesa si reggevano sulle coordinate fondamentali date dalla legge delle guarentigie pontificie del 1871; nel 1933 tali rapporti erano stati definiti dal Concordato del Laterano del 1929.

Eppure, anche nella prolusione romana Jemolo si chiede che cosa è il diritto della Chiesa, quale è l'essenza di tale diritto; e pone questo interrogativo in un momento storico nel quale, in ragione dei Patti lateranensi, l'autonomia normativa della Chiesa – quella autonomia che Jemolo aveva sempre evidenziato –, era declinata assimilando il diritto canonico al diritto degli Stati stranieri⁴⁸.

⁴⁶ Cfr. A.C. JEMOLO, *Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., pp. 22-23.

⁴⁷ In generale, sulla capacità di Jemolo di cogliere prima di altri i profili critici della disciplina giuridica del fenomeno religioso e di elaborare soluzioni originali e decisive si vedano i sentiti rilievi di P.A. D'AVACK, *Onoranze al Prof. Arturo Carlo Jemolo*, in *Ephemerides iuris canonici*, 1963, pp. 318-320.

⁴⁸ A.C. JEMOLO, *Prolusione alla lezione inaugurale del corso di diritto ecclesiastico nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma*, cit., p. 232.

Difatti, la definizione dei rapporti tra Stato e Chiesa secondo schemi interpretativi propri del diritto internazionale, affermatasi dopo i Patti lateranensi ed evidenziata da Jemolo, era motivata anche dalla volontà di parte della dottrina di consolidare le libertà che il Concordato del 1929 aveva riconosciuto alla Chiesa cattolica, rappresentando tali libertà non come concessioni dello Stato alla Chiesa ma

Ebbene, Jemolo rigetta, con decisione, questa chiave di lettura, che ritiene impraticabile teoricamente e praticamente; e ciò sia perché gli atti degli Stati stranieri e gli atti della Chiesa hanno natura diversa ed effetti diversi nell'ordinamento italiano; sia e, soprattutto, perché mentre il diritto straniero solo eccezionalmente riguarda i cittadini italiani, Stato e Chiesa hanno in comune territorio e soggetti⁴⁹.

Ora, è a partire da queste coordinate concettuali – la giuridicità originaria dell'ordinamento canonico e il dato, peculiare ed oggettivo, della comunanza di soggetti e territorio tra Stato e Chiesa –, che Jemolo giunge ad individuare ed esplicitare la terza funzione, rilevante e specifica, dello studio del diritto canonico: costituire una esperienza privilegiata dalla quale il giurista in formazione può attingere elementi utili ad una costruzione e comprensione critica dei singoli istituti giuridici e, ancor oltre, dello stesso concetto di diritto.

E ciò perché per Jemolo la conoscenza del diritto canonico, consentendo di vagliare i principi primi e le categorie generali sui quali si fonda la preparazione del giurista alla luce di un ordinamento giuridico peculiare, permette di ripensare quei principi e quelle categorie che sono alla base di tutte le branche del diritto da nuovi angoli visuali, offrendo preziosi spunti di riflessione alla teoria generale del diritto, in genere, e al diritto pubblico in specie⁵⁰.

Significativamente, nel suo manuale *Elementi di diritto ecclesiastico* Jemolo scrive: «[...] per saggiare la bontà delle varie definizioni che si tenta di dare del diritto [occorre verificare] se la definizione si adatti o meno anche al diritto della Chiesa»⁵¹.

come obblighi derivanti dal principio *pacta sunt servanda*. Sul punto si veda I.C. IBÁN, *Diritto ecclesiastico e Diritto canonico*, cit., pp. 249-268.

⁴⁹ Cfr. A.C. JEMOLO, *Prolusione alla lezione inaugurale del corso di diritto ecclesiastico nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma*, cit., pp. 237-247.

⁵⁰ Cfr. A.C. JEMOLO, *Prolusione alla lezione inaugurale del corso di diritto ecclesiastico nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma*, cit., p. 235; ID., *Insegnamento del diritto ecclesiastico e del diritto canonico*, cit., p. 180; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, secondo aggiornamento alla terza edizione, Giuffrè, Milano, 1962, p. VI; ID., *Elementi di diritti ecclesiastico*, cit., pp. 8-9.

⁵¹ A.C. JEMOLO, *Elementi di diritti ecclesiastico*, cit., p. 16. Questa prospettiva comparativa, da adottare per lo studio del diritto canonico ai fini di una defini-

Per Jemolo, pertanto, lo studio del diritto canonico, la considerazione del problema della essenza di tale diritto e della sua vigenza nel territorio dello Stato, non sono fini a sé stessi, o funzionali solo ad una migliore comprensione ed applicazione delle norme statali sul fenomeno religioso, ma rappresentano un momento proficuo, per non dire necessario, per la formazione di una mentalità e sensibilità giuridica.

Ma non solo. L'analisi del diritto canonico in chiave comparativa e da parte dei giuristi di una Università dello Stato ha per Jemolo un'ulteriore valenza positiva: costituire un punto di vista esterno all'ordine canonico che consente di «immettere nella trattazione tradizionale del diritto della Chiesa elementi nuovi, nuove idee, impulsi a revisioni critiche; che è sempre stato il processo attraverso cui i diritti mantengono la loro vitalità [...]»⁵².

4. *La questione metodologica. Direttive sul diritto canonico quale oggetto di insegnamento e ricerca: a) l'attenzione privilegiata per i temi congruenti con la formazione del giurista statale; b) l'indirizzo storico-dogmatico*

Ma se sono queste le ragioni che fondano la presenza del diritto della Chiesa nelle Facoltà giuridiche dello Stato, come deve essere studiato in tali Facoltà il diritto canonico?

Veniamo alla questione metodologica.

Al riguardo, la posizione di Jemolo è chiara.

Egli, premesso che il diritto canonico deve essere insegnato «da un giurista libero da schemi tradizionali, formatosi nelle Università statali, ferrato nella teoria generale del diritto»⁵³, ritiene che la ricer-

zione delle questioni di teoria generale del diritto, è ribadita in Id., *La Chiesa e il suo diritto*, cit., p. 245.

⁵² A.C. JEMOLO, *Insegnamento del diritto ecclesiastico e del diritto canonico*, cit., p. 180.

⁵³ A.C. JEMOLO, *Insegnamento del diritto ecclesiastico e del diritto canonico*, cit., p. 180.

ca e l'insegnamento del diritto della Chiesa debbano svolgersi lungo due direttive.

In primo luogo, l'esposizione del diritto canonico deve essere fatta «tenendo sempre presente la forma mentale, la cultura, le esigenze di quelli cui è destinata»⁵⁴; in una Università dello Stato, pertanto, il diritto canonico deve essere insegnato dando attenzione privilegiata ai temi congrui con la formazione del giurista statale e in modo sistematico. Significativamente, Jemolo prende le distanze dall'approccio esegetico alla norma canonica che, in quel momento storico, era proprio delle Università pontificie; approccio che riduceva il canonista ad un mero compilatore il cui «[...] senso di ossequio alla autorità costituita, gli preclude ogni critica al legislatore, gli rende difficile ed ardua quella ai tribunali»⁵⁵.

Piuttosto (anche) lo studio delle leggi della Chiesa per Jemolo deve essere funzionale alla formazione di un giurista autonomo dal dato positivo, non determinato meccanicamente ed unilateralmente dalla norma scritta.

In secondo luogo, e conseguentemente, Jemolo pensa che ogni istituto dell'ordinamento canonico deve essere oggetto di una ricerca che non considera solo i profili dogmatici dell'istituto stesso ma, anche e soprattutto, le tappe della sua formazione storica.

Con riguardo alla istituzione di una Cattedra di diritto canonico nelle Università statali come insegnamento complementare, egli ritiene che questa Cattedra debba avere «carattere eminentemente storico: storia della formazione e della evoluzione del diritto della Chiesa, esegesi delle sue fonti, storia dell'apporto che il diritto canonico e i canonisti hanno recato alla formazione del diritto comune e del diritto codificato nei vari Paesi, storia dei rapporti tra Stato e Chiesa»⁵⁶.

Nel 1939 Jemolo scrive un notissimo contributo, *Direttive di ricerche canonistiche*, nel quale, constatato che i giovani studiosi del

⁵⁴ A.C. JEMOLO, *Elementi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 8.

⁵⁵ A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., p. XVI.

⁵⁶ A.C. JEMOLO, *Insegnamento del diritto ecclesiastico e del diritto canonico*, cit., p. 179.

diritto canonico avevano adottato un approccio di ricerca teorico-dogmatico, pur giudicando ottimo questo approccio, capace di evidenziare gli apporti del diritto della Chiesa alla teoria generale del diritto, suggerisce tuttavia proprio ai giovani canonisti alcuni inesplorati filoni di indagine storica⁵⁷.

E ciò perché per Jemolo non è possibile possedere la norma – qualsiasi norma, sia quella canonica, sia quella statale –, senza sapere come e per quali fini quella norma è nata, come è stata attuata, senza cogliere l'incidenza dei fattori storici e politici sui problemi giuridici, riuscendo, così, a comprendere il terreno pregiudiziale delle costruzioni formali e a verificare se tali costruzioni rispondono alla realtà della vita⁵⁸. La prospettiva storica, dunque, come antidoto ad ogni rappresentazione del diritto quale insieme di costruzioni artificiali e astratte e, pertanto, effimere, perché prive di valenza concreta.

Scriva Jemolo: «senza la storia il diritto resta un libro chiuso»⁵⁹.

⁵⁷ Cfr. A.C. JEMOLO, *Direttive di ricerche canonistiche*, in *Archivio di diritto ecclesiastico*, 1939, pp. 341-346. Il contributo è uno degli interventi sul tema dell'insegnamento del diritto canonico ed ecclesiastico in Italia pubblicati nella *Rivista Archivio di diritto ecclesiastico* dal 1939 al 1941 e ristampati in *Lo studio del diritto canonico e del diritto ecclesiastico in Italia*, Cedam, Padova, 2012.

⁵⁸ Cfr. A.C. JEMOLO, *Prolusione alla lezione inaugurale del corso di diritto ecclesiastico nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma*, cit., p. 235; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, secondo aggiornamento alla terza edizione, cit., pp. V-VII.

Significativamente, Jemolo riafferma questa sua direttiva di ricerca, che consta seguita dai giovani studiosi, nel discorso tenuto in occasione delle sue onoranze l'8 giugno 1963 nell'Università degli Studi di Roma *Sapienza*: cfr. in *Ephemerides iuris canonici*, 1963, p. 329.

⁵⁹ A.C. JEMOLO, *Prolusione alla lezione inaugurale del corso di diritto ecclesiastico nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma*, cit., p. 229.

Su Jemolo quale studioso che più di ogni altro ha saputo comprendere il legame inscindibile tra storia e dogmatica si veda con specifico riferimento alle ricerche canonistiche G. FORCHIELLI, *Storia e dogmatica del diritto canonico*, in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, I, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 585-614.

In generale, sul rapporto tra storia e diritto nella intera produzione scientifica di Jemolo cfr. G. DALLA TORRE, *Arturo Carlo Jemolo giurista e storico*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1984, pp. 1-18; A. GALANTE GARRONE, *Tra storia e diritto*, in *La Stampa*, 28 maggio 1958, p. 3.

Eppure, anche se Jemolo ha una consapevolezza storica del diritto, del diritto passato e del diritto vigente; anche se storia e diritto sono i due elementi costitutivi della sua personalità di studioso, egli ritiene che nel momento specifico della ricerca scientifica e dell'insegnamento, storia e diritto non devono mai confondersi ma, piuttosto, *integrarsi* ai fini di una migliore comprensione della realtà⁶⁰.

5. *Un esito concreto: l'istituzione di una Cattedra autonoma di diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Sapienza. Le linee di indirizzo per lo studio del diritto della Chiesa proposte da Jemolo quali parti integranti del progetto culturale e scientifico della scuola laica italiana del diritto canonico*

Le convinzioni di Jemolo sulle ragioni della necessaria presenza di un insegnamento di diritto canonico nelle Università dello Stato non sono rimaste infeconde.

È anche grazie a Jemolo se, nel 1943, la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma *Sapienza* istituisce una Cattedra autonoma di diritto canonico ricoperta poi da Vincenzo Del Giudice⁶¹. In quel momento storico è l'unica Cattedra dedicata alla ma-

⁶⁰ Cfr. A.C. JEMOLO, *Insegnamento del diritto ecclesiastico e del diritto canonico*, cit., p. 180; ID., *Elementi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 7.

Anche sotto questo profilo, peraltro, Jemolo sembra esprimere una posizione mediana tra due diverse tendenze del suo tempo: l'indirizzo propugnato da U. STUTZ, *Die Kirchliche Rechtsgeschichte: Rede zur Feier des 27 Januar 1905 gehalten in der Aula der Universität zu Bonn, 1905*, Kessinger Publishing, Whitefish, 2010, volto ad una separazione radicale tra storia del diritto e dogmatica; e l'indirizzo di F. RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Fratelli Bocca, Torino, 1924, spec. pp. VIII-IX, teso ad una fusione tra storia e dogmatica ai fini di una comprensione della *ratio* degli istituti vigenti.

⁶¹ Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Arturo Carlo Jemolo e Vincenzo Del Giudice*, in *Jus*, 1992, p. 252. Lo stesso Del Giudice nel 1927 aveva ricoperto la Cattedra di diritto canonico della Facoltà di Giurisprudenza della Cattolica di Milano, prima Cattedra della materia istituita nel Novecento in una Università italiana non statale. Sul punto cfr. G. FELICIANI, *Conclusioni*, in *Jus*, 1992, pp. 299-303.

teria in una Università dello Stato e resterà tale sino alla fine degli anni Sessanta⁶².

Parimenti, le linee di indirizzo per lo studio del diritto della Chiesa proposte da Jemolo non restano isolate; e ciò sia perché, specialmente durante il magistero romano, Jemolo riunisce intorno a sé un nutrito gruppo di allievi, formando almeno tre generazioni di studiosi del diritto canonico ed ecclesiastico⁶³; sia e, soprattutto, perché quelle direttive sono parte determinante di un progetto culturale e scientifico più ampio: il progetto della scuola laica italiana del diritto canonico.

Tale scuola, assunta, per il suo elevato livello scientifico, a dialettico punto di riferimento per gli studiosi di tutto il mondo, è caratterizzata da quattro profili: a) la volontà di palesare il diritto della Chiesa come un elemento omogeneo e non estraneo alla modernità giuridica; b) la capacità di approcciarsi ad un diritto di matrice religiosa, che ha radici teologiche, in un'ottica comparativa ed interdisciplinare, all'interno della quale la necessaria attenzione al dato teologico avviene secondo le modalità proprie della scienza giuridica; c) l'indipendenza metodologica e psicologica dal modo di concepire il diritto canonico proprio della tradizione curiale e delle Universi-

Sul rapporto tra Jemolo e Del Giudice si veda altresì F. MARGIOTTA BROGLIO, *Fascismo, antifascismo e concordato in una lettera di Vincenzo Del Giudice ad A.C. Jemolo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1988, pp. 129-133.

⁶² In questo senso e per una ricostruzione delle vicende che hanno condotto alla configurazione del diritto canonico quale insegnamento autonomo dal diritto ecclesiastico nel sistema universitario italiano si veda M. VISMARA MISSIROLI, *Diritto canonico e scienze giuridiche. L'insegnamento del diritto della Chiesa nelle università italiane dall'unità al Vaticano II*, cit., pp. 86-89.

⁶³ È significativo al riguardo ciò che Jemolo afferma in *Anni di prova*, cit., p. 216: «Nell'insegnamento la maggior soddisfazione mi è stata data da venir su (non oso dire dalla formazione, che sarebbe vanto ed illusione credere di avere "formato") di qualche allievo, che sulla cattedra ha dato più che io non abbia dato [...]».

Sulla scuola romana del diritto canonico ed ecclesiastico riunitasi intorno ad Arturo Carlo Jemolo si veda in particolare P. GISMONTI, *Jemolo, Del Giudice e d'Avack nel cinquantenario della facoltà giuridica romana (1935-1985)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1987, pp. 557 e 565.

tà pontificie; d) il fatto che gli esponenti di questa scuola non sono tutti cattolici o tutti credenti, o tutti osservanti⁶⁴.

In sintesi, la scuola canonistica italiana è laica perché per i fini, il metodo, gli studiosi che ne fanno parte supera, decisamente, ogni prospettiva curiale nello studio del diritto canonico e, anzi, attraverso questo studio contribuisce all'abbandono del paradigma della statualità del diritto e alla percezione e valorizzazione di una dimensione culturale quale matrice sottesa a tutti i sistemi normativi⁶⁵.

6. *I profili che contraddistinguono la figura di Jemolo all'interno della scuola laica italiana del diritto canonico: a) l'esposizione del diritto canonico quale frutto dell'equilibrio tra la necessità di non alterare la natura del diritto della Chiesa e il bisogno di tradurre tale diritto in un linguaggio comprensibile al giurista statale; b) il distacco da ogni fattore ideologico o confessionale. Jemolo cristiano esigente e profeta ascoltato dai laici*

All'interno di questa scuola Jemolo occupa una posizione peculiare per almeno due aspetti.

In primo luogo, Jemolo, pur ritenendo che nelle Università statali il diritto canonico deve essere esposto tenendo presente le esi-

⁶⁴ Per le caratteristiche della scuola laica italiana e sulla sua genesi cfr. G. FELICIANI, *La scuola canonistica italiana dal dogmatismo giuridico al post-concilio*, in *Scienza giuridica e Diritto canonico*, a cura di R. BERTOLINO, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 63-80; S. BERLINGÒ, *Il concetto di diritto canonico nella scuola laica italiana*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di C.J. ERRÁZURIZ M., L. NAVARRO, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 47-69; G. BONI, G. DALLA TORRE, *Conoscere il diritto canonico*, Studium, Roma, 2006, pp. 110-119.

⁶⁵ Sulla capacità della canonistica italiana di cogliere il nesso tra cultura e diritto si veda R. NAVARRO VALLS, *La función del Derecho Canónico como hecho cultural*, in *Funciones Y Fines del derecho. Estudios en homenaje al Profesor Mariano Hurtado Bautista*, Universidad de Murcia, Murcia, 1992, pp. 237-246.

Per lo smantellamento del paradigma della statualità del diritto realizzato dai canonisti italiani dimostrando come, analizzato in prospettiva dogmatica, il diritto canonico presenti tutte le caratteristiche della giuridicità statale si vedano le osservazioni di E. CORECCO, *Orio Giacchi*, in *Jus*, 1992, pp. 285-298.

genze formative e le categorie mentali del giurista laico, traducendolo in un linguaggio comprensibile a tale giurista, ritiene, parimenti, che questa opera di traduzione non deve mai intaccare la natura del diritto della Chiesa, che deve essere presentato per quello che è, senza alterazioni⁶⁶. Il diritto canonico, cioè, deve essere conosciuto e compreso dai giuristi e, soprattutto, dai giuristi in formazione, nella sua tipicità, senza mimetismi con il modello statale.

In questo modo all'interno della scuola laica italiana Jemolo assume una posizione intermedia tra chi, come Pietro Agostino d'Avack – facendo leva sull'equivalenza tra il concetto di ordinamento giuridico primario di Santi Romano e la realtà della Chiesa come società perfetta –, sostiene l'uso delle categorie giuridiche moderne nello studio e nella sistematica scientifica del diritto canonico⁶⁷; e chi, come Pio Fedele, ritiene che la salvaguardia della peculiare essenza teologico-morale del diritto canonico esclude, in radice, ogni immissione in tale diritto di concetti e schemi provenienti da altre esperienze giuridiche⁶⁸.

Il secondo profilo che, all'interno della scuola canonistica italiana, caratterizza la figura di Jemolo è il suo essere uno studioso del

⁶⁶ Cfr. A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., p. XIX. Questa convinzione di Jemolo stempera la preoccupazione di chi, come E. CORECCO, *Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Aspetti metodologici*, in *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella Società*. Atti del IV Congresso internazionale di diritto canonico (Fribourg, Suisse, 6-11 ottobre 1980) a cura di E. CORECCO, N. HERZOG, A. SCOLA, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 1207-1208 e 1210, ritiene che l'attenzione al significato della presenza del diritto canonico nelle Università laiche possa indurre il canonista ad adeguarsi al modello culturale del diritto secolare, trascurando l'esigenza di elaborare un approccio scientifico al diritto della Chiesa conforme alla natura della Chiesa stessa delineata dal Concilio Vaticano II.

⁶⁷ Cfr. P.A. D'AVACK, *L'insegnamento del diritto canonico nelle università di Stato*, cit., pp. 66-69; ID., *Considerazioni sulla questione metodologica nello studio del diritto canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1943, pp. 157-173.

⁶⁸ Cfr. P. FEDELE, *Il problema dello studio e dell'insegnamento del Diritto canonico e del Diritto ecclesiastico in Italia*, in *Archivio di diritto ecclesiastico*, 1939, pp. 50-74; ID., *Ancora sullo studio e sull'insegnamento del Diritto canonico e del Diritto ecclesiastico in Italia*, *ibidem*, pp. 390-410.

diritto canonico non determinato o condizionato da fattori ideologici o filo confessionali⁶⁹.

Alla fine degli anni Trenta del Novecento ci si era chiesti se il ‘*sentire cum Ecclesia*’, cioè il fatto di essere cattolici, fosse un requisito per poter comprendere rettamente o meglio di altri il diritto canonico⁷⁰.

Ebbene, Jemolo esclude decisamente questa ipotesi, e cioè l’idea che solo chi aderisce alla fede cattolica è in grado di assumere il diritto canonico come proficuo oggetto di studio⁷¹.

Tale posizione – pienamente coerente con la visione della Università come cuore del sapere laico di Francesco Ruffini –, evidenzia l’autonomia *tout court* di Jemolo giurista, il suo distacco da tutto ciò che poteva condizionarne l’operato, asservendolo a interessi di parte⁷².

⁶⁹ Al riguardo basti il giudizio che Scaduto dà su Jemolo studioso, riconoscendogli di essere estraneo sia «[...] alla categoria dei costruttori aerei, poiché padroneggia la storia ed il diritto» sia «alla categoria dei giuristi-teologi»: F. SCADUTO, *Efficacia civile delle norme canoniche*, cit., p. 168.

⁷⁰ Tale posizione era sostenuta, in particolare, da V. DEL GIUDICE, *Note conclusive circa la questione del metodo nello studio del diritto canonico*, in *Archivio di diritto ecclesiastico*, 1940, pp. 3-20, per il quale al fine di penetrare l’essenza del diritto canonico e far rivivere negli altri il *sensus Ecclesiae* occorreva sentire *cum Ecclesia*.

Su questo orientamento – ribadito anche in V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 28, e accolto esplicitamente da R. BACCARI, *Il sentimento religioso nella interpretazione del diritto canonico*, in *Studi in onore di Vincenzo Del Giudice*, I, Milano, 1953, pp. 1-22 – e sulla sua contestazione, ad opera di chi, come P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Cedam, Padova, 1962, pp. 12-15, sosteneva il mantenimento di una necessaria distinzione tra scienza e sentimento religioso si veda altresì S. BERLINGÒ, *L’insegnamento del diritto canonico nelle Università Statali italiane. Lo statuto epistemologico di una canonistica laica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1997, pp. 50-52.

⁷¹ Per questa posizione di Jemolo cfr. in particolare C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico codificato*, in *Dizionario del sapere storico-religioso del Novecento*, I, a cura di A. MELLONI, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 684-685.

⁷² È lo stesso Jemolo a costatare che lui e gli altri due allievi torinesi di Ruffini ascisi alla Cattedra (Mario Falco e Arnaldo Bertola) «[...] presero dal maestro il senso della devozione al proprio compito che deve essere nell’uomo di studio; nessun affetto di parte, nemmeno l’attaccamento alla propria religione, la devozione ai ministri di questa, può fare mai deviare lo studioso, l’insegnante, portandolo ad accettare l’interpretazione della legge o la ricostruzione storica in cui non creda; in-

Ma non solo. Tale posizione riflette in ambito scientifico il modo in cui Jemolo vive la sua fede cattolica.

Jemolo ha genitori di religione diversa: la madre è ebrea, il padre è cattolico. Riceve il battesimo solo all'età di otto anni, dopo la morte della nonna materna, e la sua formazione avviene in ambienti non clericali. Egli stesso, nel volume autobiografico *Anni di prova*, scrive di non aver mai fatto parte di associazioni confessionali o congregazioni cattoliche e, pertanto, di aver conosciuto pochi sacerdoti⁷³; tra questi l'amico Ernesto Buonaiuti sacerdote sì, ma sconosciuto⁷⁴.

Nel 1919 Jemolo non aderisce al Partito Popolare di Sturzo, né nel 1944 aderisce alla Democrazia Cristiana; parimenti, nel 1948 assume un atteggiamento distaccato di fronte all'istituzione dell'Unione Giuristi Cattolici⁷⁵. Collabora, invece, senza alcuna forma di preclusione, a riviste espressione della cultura liberale e laica, come *Il Mondo* di Mario Pannunzio o *Il Ponte* di Piero Calamandrei⁷⁶.

compatibile per l'uomo di studio l'appartenenza ad associazioni o partiti che gli impongano di patrocinare date tesi nell'ambito dello *ius conditum* (è lo *ius condendum* il campo proprio alle libere aspirazioni) [...]»: A.C. JEMOLO, *Introduzione* a F. RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, cit., p. XXXVII.

⁷³ Cfr. A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, cit., p. 221.

⁷⁴ Sul rapporto personale tra Jemolo ed Ernesto Buonaiuti, maggiore esponente italiano del movimento modernista, e per la posizione di Jemolo rispetto a tale movimento si veda C. FANTAPPIÈ, *Arturo Carlo Jemolo. Riforma religiosa e laicità dello Stato*, Morcelliana, Brescia, 2011, pp. 11-59.

⁷⁵ Come sottolinea G. SPADOLINI, *Per Arturo Carlo Jemolo*, in *Nuova Antologia*, 1981, p. 26, è lo stesso Jemolo a dichiarare di non aver mai votato per la Democrazia Cristiana. Sul rapporto tra Jemolo e il Partito Popolare cattolico cfr. altresì F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il lungo viaggio di Arturo Carlo Jemolo*, in *Arturo Carlo Jemolo. Giurista, Storico, Scrittore, Giornalista*, Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", Roma, 1993, p. 62; G. DALLA TORRE, *Un altro Jemolo*, Studium, Roma, 2013, p. 8.

Quanto all'atteggiamento di Jemolo rispetto alla Unione dei Giuristi Cattolici, si veda il ricordo di F. SANTORO PASSARELLI, *Intervento sulla relazione di Arrigo Levi*, in *Giornata Lincea nel centenario della nascita di Arturo Carlo Jemolo (Roma, 18 dicembre 1991)*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1993, p. 60.

⁷⁶ Jemolo scrive su *Il Mondo*, settimanale nato per offrire una alternativa al blocco marxista e a quello democristiano, dal 1952 al 1964: cfr. in www.centropannunzio.it (sezione *archivio*). La collaborazione con *Il Ponte*, Rivista di ispirazione

Significativamente, Sergio Quinzio definisce Jemolo «il profeta ascoltato dai laici»⁷⁷; ascoltato perché credente aperto e problematico, che dialoga con tutti e, in particolare, con «ogni uomo desideroso di bene»⁷⁸; che non si chiude nella propria fede religiosa, né la impone; che ritiene, anzi, che credenti e non credenti possono e devono operare insieme quale «fermento di una società migliore di quella che abbiamo conosciuto»⁷⁹.

Ma attenzione: Jemolo, non si discosta, mai, dal deposito della fede cattolica; non cerca pretesti per vivere senza coerenza il suo credo; ciò che fa è rifuggire da ogni forma di integralismo religioso o da quello che egli definisce il «clericalismo ottuso»⁸⁰.

Jemolo, come afferma il Cardinal Achille Silvestrini, era un cristiano esigente che «seppe porsi con indipendenza di fronte anche alle istituzioni più venerate»⁸¹.

Questa indipendenza è tangibile quando Jemolo, alla fine della seconda guerra mondiale, auspica l'adozione di un regime separati-

liberalsocialista, indipendente sia dalla Democrazia Cristiana sia dal Partito Comunista, si esplica invece dal 1945 al 1979: cfr. *Arturo Carlo Jemolo: vita ed opera di un italiano illustre. Un professore dell'Università di Roma*, cit., pp. 128-132.

⁷⁷ Cfr. S. QUINZIO, *Jemolo il profeta ascoltato dai laici*, in *La Stampa*, 17 luglio 1984, p. 3.

⁷⁸ A.C. JEMOLO, *Introduzione*, in F. RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, cit., p. XXV.

⁷⁹ A.C. JEMOLO, *C'è un risveglio cristiano? Drappelli di fedeli per sfidare il tunnel*, in *La Stampa*, 27 gennaio 1981, p. 3.

Un esempio significativo della capacità di Jemolo di dialogare con i non credenti è costituito dal suo rapporto con il poeta laico Biagio Marini. Al riguardo si veda G. TORLONTANO, *Arturo Carlo Jemolo e Biagio Marini: dialogo nella solitudine. Carteggio inedito 1971-1979*, in *Nuova Antologia*, 1991, pp. 264-287.

⁸⁰ A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, cit., p. 211. L'insofferenza di Jemolo verso il clericalismo è tangibile nella equiparazione fra clericali, conservatori e fascisti che si rinviene in una lettera da lui scritta all'amico Galante Garrone. Sul punto si veda M.C. AVALLE, *Una coscienza: Arturo Carlo Jemolo*, cit., p. 32.

⁸¹ A. SILVESTRINI, *La coscienza di un cristiano esigente*, in *Arturo Carlo Jemolo. Giurista, Storico, Scrittore, Giornalista*, cit., p. 70; ID., *Ricordo di Arturo Carlo Jemolo*, in A.C. JEMOLO, *Figli e padri*, Studium, Roma, 1984, p. X.

Sul peculiare atteggiamento di Jemolo cattolico, capace di guardare ai problemi della Chiesa nell'obbedienza della fede si veda C. BO, *La lezione di un cristiano*, in *Nuova Antologia*, 1981, pp. 65-67.

sta per la disciplina dei rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica⁸²; quando ritiene ingiustificato il riconoscimento agli effetti civili di tutte le sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario⁸³; quando sostiene che il reato di vilipendio della religione di Stato lo offende, perché protegge il sentire dei soli cattolici⁸⁴.

7. *L'eredità di Jemolo canonista: il paradigma epistemologico da lui elaborato per il diritto della Chiesa e l'atteggiamento spirituale ed intellettuale con il quale si è accostato a una realtà giuridica che nasce da un vissuto di fede. La persistente attualità di tale lascito*

Quattro, dunque, sono i pilastri sui quali Jemolo con il suo magistero fonda la presenza del diritto canonico in una Università statale: 1) aconfessionalità; 2) storicità; 3) comparazione; 4) attenzione ai profili e problemi di teoria generale del diritto.

Quattro pilastri che esplicitano le ragioni di senso del diritto canonico nella formazione del giurista della modernità, in un contesto nel quale il diritto coincideva con la legge dello Stato e la disciplina giuridica del fenomeno religioso concerneva, prevalentemente, anche se non esclusivamente, la Chiesa cattolica.

Resta da stabilire se tali ragioni fondano la presenza del diritto canonico anche nell'attuale percorso formativo del giurista, chia-

⁸² Sui convincimenti separatisti di Jemolo cfr. L. SPINELLI, *I rapporti tra Stato e Chiesa nella dottrina di Jemolo*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1982, p. 34; G. SPADOLINI, *Per Arturo Carlo Jemolo*, in *Arturo Carlo Jemolo. Giurista, Storico, Scrittore, Giornalista*, cit., p. 29.

⁸³ Su questa convinzione di Jemolo, specularmente alla sua interpretazione dell'art. 12 della legge matrimoniale (l. n. 847/1929) quale norma che non esaurisce tutti i casi di non trascrivibilità del matrimonio canonico, cfr. A.C. JEMOLO, *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile italiano*, cit., Utet, Torino, 1957³, p. 267; *Id.*, *ibidem*, ristampa della terza edizione, Utet, Torino, 1961, pp. 10-20; *Id.*, *A proposito di matrimonio religioso e poteri del giudice civile*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1966, pp. 994-1004.

⁸⁴ Cfr. A.C. JEMOLO, *Posizione particolare della Chiesa cattolica*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1969, p. 202.

mato a confrontarsi, per un verso, con la definitiva dissoluzione del paradigma della statualità del diritto e, per l'altro verso, con la necessità di disciplinare la pluralità di sfaccettature assunte oggi dal fenomeno religioso.

Al riguardo è necessario chiarire un presupposto di fondo, e cioè la funzione che si attribuisce alla formazione giuridica. Funzione che è strettamente connessa alla percezione del compito dei giuristi e dello statuto della *scientia iuris*.

Se, infatti, come sovente accade, si ritiene che l'obiettivo del percorso formativo del giurista sia quello di preparare all'esercizio di una determinata professione, fornendo specifiche nozioni direttamente ed immediatamente spendibili per lo svolgimento di una attività professionale, il modello per lo studio del diritto canonico elaborato da Jemolo è fruibile solo parzialmente⁸⁵. Resta, in sostanza, la funzione propedeutica svolta dal diritto canonico per la comprensione del diritto ecclesiastico dello Stato avente ad oggetto la Chiesa cattolica e l'utilità della conoscenza tecnica del vigente diritto positivo canonico per l'operatore giuridico chiamato ad occuparsi di controversie che, soprattutto nei Paesi a regime concordatario, implicano l'applicazione dello *ius Ecclesiae*. Quanto al giurista secolare che aspira a lavorare (anche o solo) nei Tribunali ecclesiastici, un insegnamento canonistico nelle Università di Stato può soltanto indirizzare all'unico percorso di studi al tal fine completo ed abilitante: quello offerto dalle Università pontificie⁸⁶.

⁸⁵ La definizione in senso professionalizzante del percorso di studi giuridici è sovente indicata come l'unica risposta possibile a fronte di dati empirici quali il calo delle iscrizioni alle Facoltà di Giurisprudenza o la crisi occupazionale. Per una analisi critica del dibattito sul punto si veda M. ROSARIA MARELLA, *Per una introduzione allo studio del diritto: costruire le competenze di base*, in *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, cit., pp. 76-79; nonché con riferimento all'esperienza statunitense: D. SEGAL, *What they don't teach law students: lawyering*, in *New York Times*, 19 novembre 2011, in <https://www.nytimes.com/2011/11/20/business/after-law-school-associates-learn-to-be-lawyers.html>.

⁸⁶ Sull'insegnamento del diritto canonico nelle Università pontificie cfr. B. ESPOSITO, *Le facoltà del diritto canonico ecclesiastico tra passato, presente e futuro*, in *Angelicum*, 2002, pp. 909-968; V. DE PAOLIS, *Formazione giuridica civilistica e canonistica*, in *Seminarium*, 2003, pp. 153-196.

Se, invece, come io credo, si ritiene che l'obiettivo della educazione universitaria del giurista sia quello di formare persone scientificamente strutturate, capaci di ragionamento giuridico, e di trasmettere una metodologia di apprendimento che rende, di poi, capaci di acquisire le peculiari e imprevedibili abilità professionali che saranno richieste dal mercato del lavoro⁸⁷, l'intero magistero di Jemolo sull'insegnamento del diritto canonico in una Università statale risulta di estrema attualità.

Il che appare evidente se si guarda al contesto nel quale si muove oggi la *scientia iuris*; contesto che detta le esigenze formative del giurista del Terzo millennio.

È, invero, innegabile che il mondo del diritto vive oggi una fase di trasformazione o transizione, dovuta al compimento del passaggio dall'ordine giuridico proprio del secolo XIX e di buona parte del secolo XX, quale ordine chiuso sulla prevalenza della legge statale e vissuto come una realtà autosufficiente e autoreferenziale che regola un gruppo sociale tendenzialmente stabile; all'ordine giuridico del secolo XXI, quale ordine aperto, articolato in una pluralità di fonti concorrenti e percepito come una variabile dipendente di una società frammentata in una molteplicità di identità religiose e culturali⁸⁸.

Ebbene, in questa fase di transizione, di uscita dalla modernità giuridica verso la 'post-modernità' – per usare una espressione ca-

Quanto al riconoscimento da parte dello Stato italiano dei titoli accademici conseguiti nelle Università pontificie si veda P. CAVANA, *La nuova Intesa per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici in discipline ecclesiastiche*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2020, pp. 463-479.

⁸⁷ Fra i tanti che insistono sulla vocazione scientifica dell'Università, chiamata a dare agli studenti qualcosa di più e di diverso da un 'saper fare' professionale, cfr. U. SCARPELLI, *L'educazione del giurista*, in *Rivista di diritto processuale*, 1968, pp. 1-33; P. RESCIGNO, in P. RESCIGNO, R. RESTA, A. ZOPPINI, *Diritto privato. Una conversazione*, il Mulino, Bologna, 2017, p. 195.

⁸⁸ Per una ricostruzione di questo passaggio, analizzato sia nei suoi tratti generali sia nei suoi esiti sulla attività di ricerca e di insegnamento dei vari rami del diritto si veda *Percorsi giuridici della postmodernità*, a cura di R.E. KOSTORIS, il Mulino, Bologna, 2016.

ra a Paolo Grossi⁸⁹ –, nella quale le coordinate ricevute dal passato non appaiono più efficaci né su un piano reale, né su un piano ideale, il giurista, per poter mettere a sistema questo cambiamento anziché esserne travolto, deve possedere un abito mentale adeguato e specifiche capacità. Segnatamente, è necessario che il giurista sappia porsi in modo critico rispetto alle diverse norme scritte; che sia in grado di cogliere le mutevoli dinamiche sociali sottese a tali norme; che abbia consapevolezza della dimensione storica delle categorie giuridiche delle quali si avvale⁹⁰.

Ancora nell'era, attuale, della globalizzazione, nella quale nuovi soggetti si sovrappongono alla sovranità degli Stati-nazione con il conseguente formarsi di una «arena giuridica globale»⁹¹, è necessario che il giurista sia preparato a relazionarsi con le regole globali e con il loro sostrato economico, geopolitico e culturale.

Detto altrimenti, è necessario che il giurista sia educato ad andare oltre la norma positiva statale, cosciente della unitarietà e globalità del diritto e della trasversalità delle sue molteplici dimensioni.

Ebbene, dato tale obiettivo formativo, lo studio del diritto canonico, con le finalità e sui presupposti metodologici indicati da Jemolo, può essere, tutt'ora, un momento privilegiato della educazione giuridica.

Al riguardo, appaiono sufficienti tre considerazioni:

⁸⁹ Cfr. P. GROSSI, *Verso il domani. La difficile strada della transizione*, in *Percorsi giuridici della modernità*, cit., pp. 25-42.

⁹⁰ Per riflessioni, condotte da una varietà di prospettive ma convergenti sulla necessità che il giurista contemporaneo sia autonomo dalla norma e, pertanto, in grado di capirne l'origine e il contesto nel quale la norma è immersa, anche al fine di prevederne i possibili sviluppi applicativi ed interpretativi, si veda S. AMATO, *La filosofia del diritto è inutile, perché è indispensabile?*, in *Filosofia del diritto. Il senso di un insegnamento*, a cura di B. MONTANARI, in *Teoria e Critica della Regolazione Sociale*, 2016, pp. 19-25; M. CARAVALE, *Le discipline storico-giuridiche*, in *La formazione del giurista*. Atti del Convegno (Roma, 2 luglio 2004), a cura di C. ANGELICI, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 15-26.

⁹¹ S. CASSESE, *Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 30.

Sulla globalizzazione del diritto si veda, altresì, la lucida analisi di N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, Bari, 2006.

a) la presenza, nel percorso di studi, di un diritto religioso, non può che indirizzare il giurista in formazione verso l'auspicata «fuoriuscita dal cerchio del diritto statale»⁹², giacché tale presenza dà una rappresentazione aperta della realtà giuridica. Lo studio del diritto canonico, di poi, agevola, particolarmente, la maturazione di un atteggiamento di autonomia dalla norma scritta (statale e non statale), giacché il diritto della Chiesa, innestato su una razionalità materiale prevalente sulla razionalità formale, educa alla consapevolezza dei limiti di una impostazione positivista e abitua a valutare ogni norma alla luce delle essenziali esigenze di giustizia dell'uomo⁹³; esigenze che, non a caso, acquistano dimensione giuridica anche se manifestate dalla comunità ecclesiale, a riprova della esistenza di un nesso dinamico e produttivo tra tecnica giuridica e società⁹⁴;

b) l'insegnamento del diritto canonico quale diritto religioso è funzionale a quell'approccio comparativo, prospettato da Jemolo,

⁹² T. GRECO, *L'orizzonte del giurista moderno tra autonomia ed eteronomia*, cit., p. 56.

⁹³ Sulla giustizia quale punto di riferimento del diritto della Chiesa si veda per tutti G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto*, I, *Del diritto e della sua conoscenza*, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 1-16.

⁹⁴ Al riguardo è sufficiente ricordare la consuetudine canonica, fonte di rango primario attraverso la quale fatti, interessi, valori, emergono dalle trame del tessuto sociale e intridono la dimensione giuridica ecclesiale. Sul tema esiste una abbondantissima letteratura. Per una visione di sintesi ed ulteriori riferimenti bibliografici si veda: A. RAVÀ, *Consuetudine. b) Diritto canonico*, in *Enciclopedia del diritto*, IX, Giuffrè, Milano, 1961, pp. 442-456; P. PICOZZA, *Consuetudine. IV) Diritto canonico*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, VIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1988, pp. 1-10; J. OTADUY, *La costrumbre (ad cann. 23-28)*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, I, a cura di À. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, Eunsa, Pamplona, 1996, pp. 417-470; G. COMOTTI, *Costumbre*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, II, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 804-808.

In particolare, sulla interazione tra legge e consuetudine nel diritto canonico quale manifestazione della realizzazione nell'assetto ecclesiale di un sistema di validazione della norma reticolare e dialogico, nel quale i criteri formali coesistono con quelli fattuali ed assiologici mi permetto di rinviare a B. SERRA, *Ad Normam Iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 150-164.

che sembra oggi destinato a far parte dell'operare ordinario del giurista anche nel momento di produzione del diritto⁹⁵.

Ciò posto, adottato come elemento di comparazione per la comprensione del diritto esistente e l'elaborazione di nuove categorie ordinanti, il diritto canonico, sia nella sua dimensione storica, sia come diritto vigente e cogente, ha una specifica e peculiare valenza formativa per almeno due ragioni. In primo luogo, perché, in quanto sistema nel quale i canoni dei Codici vivono nella interpretazione ed applicazione di dottrina e giurisprudenza, sono inseriti nel contesto di una visione sostanzialmente empirica della giuridicità⁹⁶, l'esperienza della Chiesa rappresenta un modello intermedio tra i sistemi di *civil law* e i sistemi di *common law*, è un esempio di coesistenza dei tratti tipici di tali sistemi. In secondo luogo, perché il diritto canonico è alle origini di molti istituti degli ordinamenti statuali. Si pensi alle radici canonistiche della procedura scritta, inquisitoria, adottata, di poi, dal diritto processuale penale dei sistemi giuridici continentali⁹⁷; si pensi, ancora, alla incidenza del diritto canonico sullo sviluppo di

⁹⁵ Per il ricorso alla comparazione nel momento di elaborazione della norma giuridica cfr. la ricostruzione di T.E. FROSINI, *Legislazione e comparazione*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2015, pp. 63-88. In generale, sulla stagione della comparazione che caratterizza oggi il mondo del diritto si veda S. CASSESE, *Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo*, cit., pp. 87-90.

⁹⁶ Sulla peculiare permeabilità della esperienza giuridica canonica alla azione di dottrina e giurisprudenza cfr. il classico contributo di CH. LEFEBVRE, *Les pouvoirs du juge en droit canonique: contribution historique et doctrinale à l'étude du can 20 sur la méthode et les sources en droit positif*, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1938; nonché J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Dottrina, giurisprudenza e prassi nella costruzione del sistema canonico*, in *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico*, a cura di J.I. ARRIETA, G.P. MILANO, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1999, pp. 391-415.

⁹⁷ Cfr. sul punto J. GAUDEMET, *Il diritto canonico nella storia della cultura giuridica europea*, in *Scienza giuridica e diritto canonico*, a cura di R. BERTOLINO, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 26-28.

Per una riflessione collettiva sul diritto canonico quale oggetto di comparazione e sull'apporto dato dallo *ius Ecclesiae* al diritto pubblico e privato europeo si vedano gli scritti raccolti in *Diritto Canonico e Comparazione*, a cura di R. BERTOLINO, S. GHERRO, L. MUSSELLI, Giappichelli, Torino, 1991.

Uno studio capillare dell'influenza del diritto canonico su ogni ramo del diritto europeo è attualmente oggetto della poderosa opera *Der Einfluss der Kanonistik*

un asse portante della tradizione giuridica angloamericana: la giurisdizione di *equity* della *Court of Chancery*⁹⁸.

Il confronto con l'esperienza giuridica della Chiesa è, pertanto, confronto con una delle matrici e dei sistemi di *civil law* e dei sistemi di *common law*, cosicché tale confronto è un momento di formazione che pone nella condizione di comprendere non solo il come ed il perché di singoli istituti o ordinamenti, acquisendo chiavi di lettura che «possono accompagnare il giurista per tutta la sua vita»⁹⁹; ma, anche, il come ed il perché di tratti della identità giuridica occidentale, quale primo presupposto per l'interazione, ormai necessaria, dell'operatore del diritto con i modelli giuridici orientali¹⁰⁰;

c) ferma la capacità formativa di una conoscenza del diritto canonico in prospettiva storico-comparativa, l'idea di Jemolo di avvalersi dello *ius Ecclesiae* come banco di prova della solidità o plausibilità teorica delle acquisizioni della scienza giuridica può essere oggi

auf die europäische Rechtskultur, 6 voll., a cura di O. CONDORELLI, M. SCHMOECKEL, F. ROUMY, Wien-Köln-Weimar, 2008-2020.

⁹⁸ Si veda al riguardo J. MÁRTINEZ-TORRÓN, *Diritto canonico e 'common law'*, in *Diritto Canonico e Comparazione*, cit., pp. 234-245; V. VARANO, *Equità. I) Teoria generale*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XII, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1989, pp. 4-6.

⁹⁹ V. ZENO-ZENCOVICH, *Una diversa idea del corso di laurea in giurisprudenza*, in *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, cit., p. 183.

¹⁰⁰ Sulla piena consapevolezza di sé e delle proprie radici quale condizione affinché il giurista occidentale possa dialogare con giuristi formati all'interno di sistemi giuridici di altra matrice si veda G. DILCHER, *La pluralità della tradizione giuridica europea*, in *Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento*, il Mulino, Bologna 2005, pp. 11-29.

Quanto alla origine religiosa della tradizione giuridica occidentale e alla incidenza storica del diritto canonico sul costituirsi di tale tradizione si rinvia al classico contributo di H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione*, I, *Le origini della tradizione giuridica occidentale*, il Mulino, Bologna, 1998, spec. pp. 83-131, 175-271. Ancora fra le riflessioni fondamentali che, pur muovendosi su diversi ambiti disciplinari, convergono nell'individuare il volto giuridico della Chiesa come un indispensabile polo dialettico per l'edificazione del diritto e della scienza giuridica europea si veda P. PRODI, *La sovranità indivisa: uno sguardo storico sulla genesi del Jus publicum europaeum*, Prolusione del Prof. P. PRODI, in *www.unibo.it/annuario*; C. SCHMITT, *Ex Captivitate Salus*, Adelphi, Milano, 1987, pp. 71-72; M. WEBER, *Economia e Società*, III, *Sociologia del diritto*, Edizioni di comunità, Milano, 1980, pp. 137, 149-151.

particolarmente feconda. Se, infatti, per Jemolo lo *ius Ecclesiae* offriva inediti spunti di riflessione alla teoria generale del diritto e alla definizione delle sue fonti per il fatto stesso di essere una realtà giuridica ‘altra’ rispetto a quella statale; attualmente questa ‘alterità’ – frutto della decantazione bimillenaria del più antico fra i diritti vigenti¹⁰¹ –, offre elementi utili alla elaborazione di una prospettiva teorica in grado di ricomporre i tratti dell’odierno diritto globale.

Sul punto, un dato appare particolarmente esemplificativo: uno dei profili che caratterizzano la globalizzazione giuridica è la fine del rapporto, stretto ed esclusivo, tra territorio e diritto. L’affermarsi di un diritto sovranazionale, come quello della Unione europea che vincola per alcune materie la sovranità nazionale, e di un diritto transnazionale prodotto dai privati, come l’insieme delle regole giuridiche poste in essere dalle imprese che operano in più Nazioni, ha attenuato o dissolto il tradizionale carattere territoriale del diritto, cosicché il territorio non è più uno spazio neutro che si limita a contenere la sola norma dello Stato¹⁰². Piuttosto, sono emersi modi di essere del diritto non misurabili con criteri o confini territoriali che, rispetto alla precedente coincidenza tra diritto e territorio statale, richiedono al giurista la capacità di gestire più contraddizioni che coerenze, più tensioni particolaristiche che unità¹⁰³.

Ebbene, a fronte di ciò, la considerazione dell’esperienza canonistica offre un angolo visuale funzionale alla concettualizzazione di una giuridicità delocalizzata.

¹⁰¹ Al riguardo si veda C. FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico: una creazione giuridica superata?* in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2017, p. 242, il quale evidenzia, altresì, l’ampiezza delle riflessioni della scienza giuridica canonica, avente ad oggetto molti aspetti della vita interiore ed esteriore dell’uomo, quale esito del nesso tra diritto canonico e teologia morale istauratosi nel XVI secolo.

¹⁰² Per una analisi della delocalizzazione del diritto quale espressione del processo di globalizzazione del diritto stesso si veda in particolare M.R. FERRARESE, *La globalizzazione del diritto: dalla “teologia politica” al diritto “utile”*, in *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, a cura di M. VOGLIOTTI, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 49-65.

¹⁰³ Una compiuta analisi delle contraddittorietà del diritto contemporaneo si rinviene in G. ZACCARIA, *Nuove fonti, nuove categorie per il «post-diritto»*, in *Percorsi giuridici della postmodernità*, cit., pp. 47-69.

Perché? Perché il diritto canonico, in quanto non costruito su confini territoriali, potenzialmente aperto a tutti gli uomini che vogliono entrare nella Chiesa quale realtà a vocazione universale è, sin dalle sue origini, un laboratorio concreto di una giuridicità globale che si caratterizza per due aspetti. Per un verso, il diritto canonico si articola, al suo interno, in una normativa generale, che riguarda tutti i cattolici in qualunque luogo del mondo si trovino, e in una normativa particolare, che ha come ambito di applicazione una parte dei fedeli, delimitata per criteri personali o territoriali. Il diritto della Chiesa, pertanto, non è contraddistinto solo da una dimensione universale ma dalla compresenza fra universalità e particolarità, dalla tensione alla unità nel rispetto della varietà¹⁰⁴. Per l'altro verso, la vocazione e missione universale della Chiesa, «[...] realtà soprannazionale per sua stessa essenza»¹⁰⁵, ha fatto sì che le regole giuridiche canoniche si siano costituite e si costituiscano nella positiva interazione con una pluralità di culture e approcci giuridici differenti, cosicché lo *ius Ecclesiae* si è determinato e si determina all'interno di una grammatica universalista del diritto¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Sulla dimensione universale e particolare della giuridicità canonica cfr. per un primo orientamento e per una diversità di chiavi di lettura: J. BEYER, *Droit commun et législations particulières*, in *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, Officium Libri Catholici - Catholic Book Agency, Roma, 1974, pp. 33-80; J. OTADUY, *La relación entre el derecho universal y el derecho particular*, in *Ius Canonicum*, 1990, pp. 467-492; E. CORECCO, *Ius universale-Ius particolare*, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta Symposii internationalis iuris canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici (diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati)*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1994, pp. 551-574, nonché l'opera collettiva *Il diritto della Chiesa tra universale e particolare*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, Glossa editrice, Milano, 2013.

¹⁰⁵ PIO XII, *Discorso alla Vigilia di Natale del 1945*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1946, p. 18.

¹⁰⁶ Difatti, mentre le prime forme di esercizio del potere legislativo nella Chiesa si sono realizzate a livello locale, ad opera dei singoli Vescovi che hanno elaborato norme mediate dalle categorie culturali dei propri fedeli (cfr. sul punto CH. MUNNER, *Autorità nella Chiesa*, in *Nuovo dizionario Patristico e di Antichità cristiane*, diretto da A. DI BERNARDINO, Marietti, Casale Monferrato, 1983, col. 454), la crescente estensione dell'attività missionaria della Chiesa, nel determinare una diversificazione dei modelli di evangelizzazione, ha determinato anche un'intensifi-

Ciò posto, l'attuale fruibilità del magistero di Jemolo emerge, anche, sotto altro profilo.

Si è osservato che la globalizzazione, scardinando presupposti teorici quali la territorialità, nazionalità e statualità del diritto, ha creato le condizioni concettuali e pratiche per l'affermarsi di una più concreta operatività dei diritti religiosi nella vita delle comunità civili¹⁰⁷. Se così è, i quattro elementi costitutivi dello schema di analisi elaborato da Jemolo per il diritto canonico, adeguatamente adattati, possono fungere da premessa per la definizione di un metodo didattico e scientifico idoneo a rispondere alla esigenza di conoscere e comprendere ogni ordine etico-religioso che trova spazio nell'assetto giuridico contemporaneo.

In sintesi: l'*eredità* di Jemolo canonista, il *patrimonio* che siamo tenuti a conservare per continuarne l'opera, risiede nel paradigma epistemologico da lui elaborato per il diritto della Chiesa e, ancor oltre, nell'atteggiamento spirituale ed intellettuale con il quale egli si è accostato a una realtà giuridica che nasce da un vissuto di fede.

Ed è alla luce di tale patrimonio ideale che vanno intese le parole con le quali Jemolo chiude la sua prolusione romana: «spero di riuscire da questa cattedra a far conoscere ed amare [...] come disciplina con salde radici nella nostra tradizione, come cosa viva, [...] il diritto canonico»¹⁰⁸.

cazione e diversificazione del nesso tra i valori e le forme del vivere umano proprie di ogni comunità e la corrispondente disciplina giuridica. Sul rapporto tra culture e diritto canonico si veda l'opera collettiva *Inculturazione, Diritto Canonico e Missione*, a cura di L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Roma, 2004, nonché i contributi di G. BONI, *Il «Codex iuris canonici» e le culture. Parte prima. Il diritto canonico di fronte all'inculturazione: dalla teoria alla prassi in una prospettiva evolutiva*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2009, pp. 135-182; EAD., *Il «Codex iuris canonici» e le culture. Parte seconda. Occidente, culture 'altre', secolarizzazione: le risposte del diritto canonico*, *ivi*, pp. 541-588; V. MOSCA, *Per una inculturazione del diritto ecclesiale*, in *Concilium*, 2016, pp. 127-139.

¹⁰⁷ Si veda in questo senso G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Giapichelli, Torino, 2018⁵, p. 9.

¹⁰⁸ A.C. JEMOLO, *Prolusione alla lezione inaugurale del corso di diritto ecclesiastico nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma*, cit., p. 253.

SERGIO LARICCIA

JEMOLO E IL DIRITTO ECCLESIASTICO

1. *Premessa. Il periodo della mia conoscenza di Jemolo nei quattro anni (1953-1957) dei miei studi nella Facoltà di Giurisprudenza a Roma*

Nel periodo in cui concludevo la preparazione del testo di questa mia relazione ho avuto due brutte notizie: il 1° e il 3 dicembre del 2020 sono scomparsi Luciano Guerzoni e Giuseppe Dalla Torre, due carissimi amici e colleghi. Io, Luciano e Giuseppe siamo stati allievi del Professor Lorenzo Spinelli, a sua volta allievo prediletto del Professor Arturo Carlo Jemolo; in tante occasioni e circostanze abbiamo discusso con passione temi e problemi del diritto ecclesiastico e, ciascuno con le proprie sensibilità personali e tendenze culturali, abbiamo contribuito allo studio e alla valutazione delle opere di Jemolo. Ora, della scuola di Lorenzo Spinelli, rimango solo io, in una condizione che mi provoca grande dolore.

Mi è stato assegnato il compito di parlare, con riferimento alla disciplina e alle ricerche di diritto ecclesiastico, di Arturo Carlo Jemolo, che, nell'Italia, prima liberale, poi fascista e infine democratica del secolo scorso, non è stato soltanto uno dei personaggi più rappresentativi della cultura ma anche un protagonista della vita politica e sociale del nostro Paese nei tre periodi della sua vita; la sua produzione scientifica e la sua attività di docente si svolsero, nei primi anni di formazione e di insegnamento, in periodo liberale, durante l'intera durata del ventennio di regime fascista (il 4 novembre del 1922 è la data della sua chiamata nella Facoltà di Giurisprudenza di Bologna) e, per quasi quarant'anni, nel periodo di vita democratica in Italia (Jemolo concluse l'insegnamento universitario nel 1961 e morì nel 1981).

Vorrei innanzi tutto ricordare una circostanza che mi riguarda: al contrario di alcuni bravi colleghi che hanno parlato e parleranno

in questo convegno, io ho conosciuto e a lungo frequentato il Professor Jemolo (Professore di diritto ecclesiastico a Roma dal 1933): prima, nei quattro anni del mio corso di laurea in Giurisprudenza (1953-1957): Jemolo è stato mio Professore di diritto ecclesiastico nel corso dell'anno accademico 1954-1955. Natalino Irti, con riferimento a quegli anni, ha ricordato «lo stile singolarissimo di Jemolo, quel suo procedere per scorci e digressioni, quella prosa ripiegata e sofferta (era anche il tono delle lezioni pomeridiane, lì, a metà degli anni Cinquanta, nell'aula seconda della Facoltà giuridica di Roma), quel moralismo venato di amarezza e di rimpianto¹.

Poi, ho avuto occasione di frequentare a lungo Jemolo nei primi sei mesi del 1969, quando, su proposta del Professor Pio Ciprotti, con il quale, nella sessione estiva dell'anno accademico 1961-1962, mi ero laureato in diritto canonico nell'Università Lateranense, e al quale sono succeduto, dal 1° novembre 1984, sulla Cattedra di diritto ecclesiastico italiano e comparato nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università *Sapienza* di Roma, venni designato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione ministeriale per la riforma del Concordato lateranense, presieduta dal Ministro di Grazia e Giustizia, l'onorevole Professore Guido Gonella: conservo tuttora un vivo e piacevole ricordo dell'insegnamento e dei tratti salienti della personalità di Jemolo e parlare e scrivere con riferimento alla sua attività di docente e di studioso è un privilegio che assume per me un particolare e importante significato.

Occorre ricordare in proposito che, nella sua lunga vita, Jemolo ha pubblicato, senza interruzione, libri, saggi e articoli sui giornali. Con riferimento ai testi non giuridici, oltre a quelli ricordati nei vari paragrafi di questo scritto, ricordo i seguenti quotidiani, settimanali e mensili: *La Stampa* di Torino (sulla quale Jemolo pubblicò oltre 1200 articoli), *Il Mondo* di Mario Pannunzio, *L'Espresso*, *Il Ponte* di Calamandrei (complessivamente 114 articoli: il primo suo articolo venne pubblicato nella prima annata del 1945, l'ultimo nell'annata

¹ N. IRTI, *Prefazione* a A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno* (1954), ristampa, Einaudi, Torino, 1991, pp. IX-XV, specialmente p. IX.

1981, l'anno della sua morte), *L'Astrolabio* di Ferruccio Parri, *Bel-fagor* di Luigi Russo, *La Cultura* di Guido Calogero, la *Nuova Antologia* di Giovanni Spadolini, *Il Politecnico* di Elio Vittorini, *Ulisse* di Maria Luisa Astaldi, *Meridiano*, *Realtà politica*, *la Nuova Europa*.

La riflessione sulla figura di Jemolo e sulla sua eredità nella cultura italiana sarà qui considerata con speciale riguardo ai tre aspetti – *libertà, dubbio, coscienza morale* – che sono stati espressamente indicati da chi ha organizzato questo Convegno: mi riferisco in particolare alla Professoressa Beatrice Serra, che ringrazio per avermi affidato questo gradito e impegnativo compito.

Con riferimento al periodo dei miei anni universitari ritengo opportuno sottolineare il forte rapporto di amicizia fra Jemolo e Calasso, un autentico sodalizio, che, nonostante i quindici anni di differenza di età, si venne consolidando negli anni nei quali Jemolo e Calasso insegnavano nella stessa Facoltà dell'Università romana. Jemolo e Calasso svolsero le funzioni, rispettivamente, di direttore dell'Istituto di diritto pubblico (ininterrottamente, dal 1937 al 1956, anno della chiamata di Carlo Esposito e del suo inizio di direzione del medesimo Istituto²) e di preside della Facoltà di Giurisprudenza (dal 1955 al 1965).

Dal loro insegnamento ho appreso tanto: non ho dimenticato le gite con i miei colleghi di corso universitario³, in particolare, ho potuto comprendere che cosa significhino la 'passione per l'Università' e il senso e la storicità del diritto, la consapevolezza della dimensione temporale del diritto che aiuta l'interprete ad ancorarsi alle esigenze della società; ho appreso soprattutto l'importanza della

² A.C. JEMOLO, *Francesco Calasso politico*, in *La rassegna pugliese*, 1966, aprile, ristampato, con qualche modifica, come *Prefazione* a F. CALASSO, *Cronache politiche di uno storico (1944-1948)*, La Nuova Italia, Firenze, 1975, pp. VII-XV.

³ Ho tuttora una viva memoria delle gite domenicali che Calasso, mio Professore di storia del diritto italiano, organizzava per i numerosissimi studenti che frequentavano le sue lezioni, in silenziosa e appassionata ammirazione per le sue capacità didattiche e la sua professione dell'arte oratoria, oltre che per la sua sconfitta cultura.

storia nella valutazione del diritto dell'Italia democratica⁴: esperienze e insegnamenti che tuttora ritengo fondamentali nella formazione della mia personalità.

2. Considerazioni generali sulla vita e le opere di Jemolo

Jemolo nacque a Roma il 17 gennaio 1891; dopo la morte del padre, nel 1905, si trasferì con la madre a Torino dove frequentò prima il Liceo Alfieri e poi la Facoltà giuridica, presso la quale si laureò nel 1911 discutendo la tesi di laurea con il Professor Francesco Ruffini su *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia (1848-1888)*.

Nel suo bellissimo libro autobiografico *Anni di prova* Jemolo rievcherà gli anni dei suoi studi scolastici e universitari, ricordando le ragioni del suo debito di gratitudine nei confronti di coloro che, come Luigi Einaudi e Francesco Ruffini, rappresentarono sempre i suoi modelli di rigore morale, coerenza e sobrietà. Tornato a Roma il 29 dicembre 1911, lavorò presso il Fondo per il culto del Ministero della Giustizia e al Ministero dei Lavori Pubblici fino al 1920, quando iniziò la sua attività di avvocato e la sua carriera universitaria che si svolse nelle sedi di Torino, Roma, Sassari, Bologna, Milano e poi di nuovo Bologna, infine, dal 1933, Università di Roma: 1° luglio 1916, libera docenza in diritto ecclesiastico; 2 maggio 1919, decreto di trasferimento della libera docenza da Torino a Roma; 16 dicembre 1920, decreto di nomina a Professore straordinario di diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari; dal novembre del 1922, insegnò a Bologna diritto ecclesiastico e diritto amministrativo e, come incaricato, dal 1930 al 1934,

⁴ Quando ho letto, su *la Repubblica* di domenica 20 settembre 2015, alle pp. 54-55, le parole del mio caro amico Stefano Rodotà dedicate al ricordo del suo Professore Jemolo («infine ci fu Arturo Carlo Jemolo che insegnava diritto ecclesiastico. Con lui compresi cos'era la dottrina del diritto»), mi sono rallegrato di avere pubblicato il mio libretto *Arturo Carlo Jemolo. Un giurista nell'Italia del Novecento*, Carocci, Roma, 2015.

istituzioni di diritto pubblico, dal 1925 al 1927, a Milano, nell'Università Cattolica del S. Cuore, diritto pubblico ed ecclesiastico e diritto ecclesiastico, dal 1927 al 1933, di nuovo a Bologna e infine a Roma nella Facoltà di Giurisprudenza, diritto ecclesiastico, dal 1933 all'anno della pensione.

Negli stessi anni svolse con impegno e grandi risultati la professione di avvocato: come dichiarò Jemolo, due attività, quelle di avvocato e di professore universitario, «non felici per chi è di temperamento angosciato, tutt'altro che sicuro di sé. Il lavoro a me confacevole è sempre stato soltanto quello di scrivere, nell'isolamento e nel silenzio»⁵.

Riprendendo una valutazione contenuta in un ottimo volume di Paolo Valbusa al quale rinvio⁶, le direttrici lungo le quali si muove il pensiero di Jemolo sono in particolare le seguenti: riforma dello Stato⁷, realizzazione di una società democratica e liberale⁸; instaurazione, nel solco della migliore tradizione risorgimentale, di una rigida separazione fra Stato e Chiese⁹, capace di eliminare quelle mortificanti commistioni tra potere civile e potere ecclesiastico iniziate nel ventennio del regime fascista, soprattutto dopo la stipulazione dei Patti lateranensi, ma rimaste inalterate anche negli anni dell'Italia democratica; direttrici originate da discussioni di

⁵ A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, Neri Pozza, Vicenza, 1969, p. 199.

⁶ P. VALBUSA, *I pensieri di un malpensante. Arturo Carlo Jemolo e trentacinque anni di storia repubblicana*, Marsilio, Venezia, 2008.

⁷ Cfr. in particolare il volume di A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, Laterza, Roma-Bari, 1954; ID., ristampa, 1991, con *Prefazione* di N. IRTI e *Introduzione* di F. MARGIOTTA BROGLIO.

⁸ Cfr. in particolare il volume di A.C. JEMOLO, *Società civile e società religiosa (1955-1958)*, Einaudi, Torino, 1959.

⁹ Sin dal 1913 Jemolo cominciò a dedicare attenzione al tema della separazione tra Stato e Chiesa cattolica, in occasione di una sua recensione al libro su questo argomento di Mario Falco, pubblicato lo stesso anno presso la casa editrice Bocca di Torino: la recensione è pubblicata in *Rivista di diritto pubblico*, 1913, p. 447 ss. Molti anni dopo, Jemolo scriverà: «Non mi sembra di essermi allontanato da quella che è la direttiva in cui mi formai ventenne, sotto la guida dei grandi maestri» (*Beneficienza ecclesiastica e laica*, in *Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack*, II, Giuffrè, Milano, 1976, p. 805 ss.).

temi di carattere politico, giuridico, storico, religioso, economico e sociale, esaminati con una tendenza di accentuato moralismo e con la particolare sensibilità di uno studioso cattolico e liberale, liberale e cattolico sempre impegnato nell'esprimere la dicotomia tra fede e politica e con un orientamento politico assai vicino a quello di Norberto Bobbio, Piero Calamandrei, Guido Calogero, Tristano Codignola, Alessandro Galante Garrone, Augusto Monti, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini: uomini la cui assenza si avverte sempre più in una società, come l'attuale, caratterizzata dalla indifferenza per la realizzazione di obiettivi al cui raggiungimento essi dedicano ogni loro energia.

3. *L'attività didattica e scientifica di Jemolo nel ventennio fascista*

Per valutare la complessiva opera di Arturo Carlo Jemolo è necessario considerare, sia pure sinteticamente, la sua produzione scientifica e la sua attività didattica negli anni precedenti la chiamata nella sede romana.

Il 4 novembre 1922 la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna accoglie la domanda di trasferimento dall'Università di Sassari di Arturo Carlo Jemolo, che il 1° gennaio 1923 prende servizio come Professore di diritto ecclesiastico; il 21 marzo trasferisce la residenza da Roma a Bologna e inizia a praticare l'attività forense presso lo studio dell'avvocato Enrico Redenti, con decorrenza dal 17 luglio dell'iscrizione all'Albo degli avvocati di Bologna. Nel 1924 Jemolo ottiene la promozione a Professore ordinario di diritto ecclesiastico, con decorrenza dal 1° luglio; il 12 dicembre dello stesso anno la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna delibera il conferimento dell'incarico di diritto ecclesiastico, dopo averlo chiamato a ricoprire la Cattedra di diritto amministrativo (con decorrenza dal 16 gennaio 1925).

Arturo Carlo Jemolo è stato direttore dell'*Archivio giuridico "Filippo Serafini"* dal 1964 al 1981, ma sin dal 1922 egli svolse un intenso lavoro di collaborazione e di redazione per la gloriosa Rivista:

sessant'anni di impegnativa e appassionata attività culturale e scientifica¹⁰.

Oltre che con lo scambio dei propri scritti e il confronto sui vari temi in essi considerati, la collaborazione scientifica fra Giorgio Del Vecchio e Arturo Carlo Jemolo si concretizzò per molti anni nel comune impegno per la Rivista *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*; e infatti, per specifico e costante impulso di Del Vecchio, direttore dell'*Archivio giuridico* dal 1921 al 1938¹¹, Jemolo cooperò alla Rivista nella triplice veste di Autore di saggi, di recensioni¹² e di referenze¹³.

Nel carteggio dell'epistolario fra Jemolo e Del Vecchio sono numerose le lettere nelle quali Del Vecchio chiede a Jemolo di recensire i volumi arrivati all'*Archivio*, come pure lettere nelle quali è lo

¹⁰ Cfr. B. SERRA, *Giorgio Del Vecchio e Arturo Carlo Jemolo. Frammenti di un carteggio. Crisi della legge e aporie della scienza del diritto positivo: il dialogo fra Giorgio Del Vecchio e Arturo Carlo Jemolo tra le due Guerre*, relazione presentata al Convegno sul tema *I Filosofi del diritto alla Sapienza tra le due Guerre*, organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Sapienza (Roma, 21-22 ottobre 2014), pubblicato negli Atti del Convegno e in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 30 del 2014: cfr. in particolare il § 3.b - (segue): b) *Il lavoro per l'Archivio Giuridico "Filippo Serafini"*. È grazie alla preziosa ricerca della Professoressa Serra che è possibile individuare alcuni importanti elementi di valutazione del lavoro di Jemolo collaboratore dell'antica Rivista modenese.

¹¹ Dal 1910 al 1920 era stata interrotta la pubblicazione della Rivista. Nel 1938 Giorgio Del Vecchio fu costretto a lasciare la direzione della Rivista per effetto delle leggi razziali.

¹² Cfr. tra le tante recensioni A.C. JEMOLO, *Recensione a Mario Falco. Introduzione allo studio del Codex Iuris Canonici*, Fratelli Bocca, Torino, 1925, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 1925, pp. 158-64; ID., *Intorno ad un manuale di diritto ecclesiastico*, *ivi*, 1931, pp. 131-48.

¹³ Dalle numerose bibliografie degli scritti di Jemolo – cfr., tra le altre, *Bibliografia*, a cura di F. VECCHI, in *Arturo Carlo Jemolo: vita ed opere di un italiano illustre. Un professore dell'Università di Roma*, a cura di G. CASSANDRO, A. LEONI, F. VECCHI, Napoli, Jovene, 2007, pp. 54-190 e, più di recente, S. LARICIA, *Arturo Carlo Jemolo. Un giurista nell'Italia del Novecento*, cit., *Bibliografia*, pp. 177-202 –, risulta che, nel periodo degli anni 1922-1975, Jemolo pubblicò sull'*Archivio giuridico "Filippo Serafini"* quaranta contributi fra saggi, recensioni, referenze e scritti vari.

stesso Jemolo che, di propria iniziativa, invia alla redazione della Rivista recensioni su opere che ritiene meritevoli di essere recensite; per iniziativa di Del Vecchio, nel 1932, morto Pietro Bonfante, Jemolo fu chiamato a integrare il Consiglio direttivo dell'*Archivio giuridico*¹⁴, del quale diventerà direttore nel 1964¹⁵.

L'8 gennaio 1925 accetta il trasferimento dalla cattedra di diritto ecclesiastico a quella di diritto amministrativo (con parere favorevole emesso il giorno successivo dal Ministero della Pubblica Istruzione). Dal 16 gennaio inizia l'insegnamento del diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, mantenendo l'incarico di diritto ecclesiastico. Il 26 settembre la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano delibera la chiamata a Professore stabile di diritto pubblico ed ecclesiastico, sottolineando nel verbale l'opportunità di conferire l'incarico in materie affini.

¹⁴ Nel carteggio si rinviene sia la lettera, del 18 dicembre 1932, con la quale Del Vecchio propone a Jemolo di entrare nel Consiglio direttivo dell'*Archivio giuridico*, sia la lettera di risposta, su carta intestata dell'Università di Bologna, con la quale Jemolo, il 19 dicembre 1932, accetta, riconoscente, l'invito.

¹⁵ Sulla complessa vicenda della successione di Jemolo a Vincenzo Arangio Ruiz nella direzione dell'*Archivio giuridico* "Filippo Serafini", cfr. F. VECCHI, *Dalla cattedra di Roma al suo epilogo personale: gli anni della maturità e del pessimismo*, in *Arturo Carlo Jemolo: vita ed opere di un italiano illustre. Un professore dell'Università di Roma*, cit., pp. 26-39, specialmente p. 36. Nel carteggio pubblicato da B. SERRA, *Giorgio Del Vecchio e Arturo Carlo Jemolo Frammenti di un carteggio*, cit., vi sono due lettere: una, datata 9 gennaio 1965, di Del Vecchio a Jemolo, che, nel congratularsi con Jemolo per la nomina a direttore dell'*Archivio giuridico*, gli augura lo stesso successo da lui avuto nei diciotto anni nei quali diresse la Rivista, e l'altra di Jemolo a Del Vecchio, dell'11 gennaio dello stesso anno, nella quale Jemolo, nel ringraziare per le congratulazioni, dichiara di avere accettato solo per fare arrivare l'*Archivio giuridico* al secolo di vita: di fatto, la direzione sarà nella mani del condirettore e suo allievo Lorenzo Spinelli. In quel periodo io collaboravo come assistente del Professor Spinelli e ricordo bene l'impegno del mio Maestro per le esigenze di stampa della casa editrice Mucchi, dove spesso mi recavo per adempimenti di vario genere. Nel 1971, quando Domenico Barillaro insegnava a Modena e io insegnavo nella Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, la direzione era affidata ai Professori Arturo Carlo Jemolo, Roberto Ago, Antonio Amorth, Francesco Messineo, Carlo Guido Mor e Lorenzo Spinelli e la redazione era composta da me e dai miei amici carissimi Giorgio Berti, Francesco Cavazzuti, Renzo Costi, Luciano Guerzoni e Giovanni Marani.

Il 1° maggio dello stesso anno è pubblicato su *Il Mondo* il Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce: tra le altre firme¹⁶ figura quella di Jemolo¹⁷. Il 28 novembre 1925 il Ministero

¹⁶ Tra gli altri giuristi che, oltre a Jemolo, sottoscrissero il Manifesto ricordo Piero Calamandrei, Giuseppe Chiovenda, Vincenzo Del Giudice, Mario Falco, Enrico Finzi, Francesco Ruffini, Silvio Trentin.

¹⁷ Il 21 marzo 1948, nella Rivista *Risorgimento liberale*, Benedetto Croce, con riferimento a un trafiletto di Umberto Morra, pubblicato in *Il Nuovo Corriere* dell'11 marzo 1948, nel quale si ricordava che anche Croce, in un momento drammatico della storia italiana, nel 1925 aveva lanciato il famoso Manifesto degli intellettuali antifascisti, aveva osservato che il suo era in realtà la confutazione di un Manifesto degli intellettuali fascisti dovuto alla penna, come egli si esprime in quell'occasione, di un «professore di filosofia» e pubblicato il 21 aprile 1925: una dichiarazione *politica*, dunque, di «uomini raccolti in una stessa fede politica; e se fra essi abbondavano gli uomini di cultura, ciò veniva dal fatto che i partiti liberali sono sempre ricchi di gente colta»: B. CROCE, *Gli intellettuali e il "manifesto" del 1925*, lettera da Napoli del 19 marzo 1948 al direttore di *Il Giornale* (di Napoli), che la pubblicò il 21 marzo, così come il *Risorgimento liberale*, con il titolo *Il marito deplorabile. Una lettera di Benedetto Croce sull'indebita ingerenza di certi intellettuali in cose politiche*; tale lettera può anche leggersi in B. CROCE, *Nuove pagine sparse*, I, Laterza, Bari, 1966, pp. 356-57. Con riferimento a tale questione interessante è l'osservazione di Francesco Calasso che in un articolo (*Lo scandalo degli intellettuali*) pubblicato su *Il Nuovo Corriere* (Firenze), 1° aprile 1948, ripubblicato in Id., *Cronache politiche di uno storico (1944-1948)*, Prefazione di A.C. JEMOLO, Avvertenza di R. ABBONDANZA, M. CAPRIOLI PICCIALUTI, La Nuova Italia, Firenze, 1975, pp. 261-265, osserva: «Non so quali vicinanze e contatti possa avere lo stato d'animo dei firmatari del 1925 (le situazioni storiche non si ripetono mai, e il Croce medesimo, ripubblicando nel 1944 quegli scritti occasionali, fra cui il *Manifesto*, dichiarava di sentirli "qua e là" inattuali); so soltanto – perché il Croce mi ha insegnato a pensarlo con tutta l'opera sua e con tutta la testimonianza altissima della sua vita – che, quando l'intellettuale ritiene che il suo patrimonio spirituale venga insidiato da forme politiche o economiche oppressive o aggressive, e insorge a difenderlo, impegna tutta quanta la sua umanità: perché egli sa che la sua protesta è valida non in quanto resta racchiusa e covata nell'orto angusto della sua casta, ma solo in quanto abbia risonanza in tutti gli spiriti liberi – che possono anche essere quelli del più umile dei contadini o dei minatori – e anche unicamente in ragione diretta di quella umanità che egli ha impegnata e commossa. Sconsiderato, vanesio od ingenuo; ma uomo». Calasso si riferiva all'osservazione di Croce, critica nei confronti dei sottoscrittori di un noto Manifesto, sottoscritto anche da Calasso, nel quale, prima delle elezioni del 18 aprile 1948, si esortava a non votare per il Fronte, raffigurando l'effigie di Garibaldi (simbolo elettorale dei socialcomunisti); Croce si chiese come dovessero interpretarsi «codesti interventi collettivi» e rispose senza ombra di dubbi con una triplice classificazione: «o un atto inconsiderato;

della Pubblica Istruzione emette parere favorevole al trasferimento da Bologna a Milano per l'insegnamento di diritto pubblico ed ecclesiastico. Tale insegnamento prosegue fino al 15 ottobre del 1927; il 16 ottobre 1927 viene redatto il verbale della delibera di trasferimento a Professore stabile in diritto ecclesiastico dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano all'Università di Bologna, dove insegnò, come Professore ordinario, fino al 1933.

Nel periodo di insegnamento nell'Università Cattolica di Milano viene pubblicato il volume, *Elementi di diritto ecclesiastico*¹⁸, impostato, dopo l'*Introduzione*, sulla distinzione fra la parte dedicata a *Il diritto della Chiesa* (pp. 21-254) e la parte riguardante *Il diritto dello Stato italiano* (pp. 255-479): un volume di grande importanza e tuttora prezioso per la ricchezza dei dati bibliografici e per la valutazione complessiva dello studio e dell'insegnamento del diritto canonico e del diritto ecclesiastico nell'Italia dei primi decenni del Novecento.

Per quanto riguarda la valutazione delle prime scelte di politica ecclesiastica nei primi cinque anni dopo l'avvento del fascismo in Italia, Jemolo scrive: «Sotto il governo fascista si è realizzato ciò che

o un lasciarsi andare alla vanità di richiamare sopra di sé l'attenzione; o un partecipare, consapevole e inconsapevole, a coperti maneggi; e inganni di partiti politici»: cfr. B. CROCE, *Gli intellettuali e la politica*, nel *Risorgimento liberale* e nel *Giornale* di Napoli del 6 marzo 1948, ripubblicato in *Nuove pagine sparse*, cit., in *loc. cit.*

¹⁸ A.C. JEMOLO, *Elementi di diritto ecclesiastico*, Vallecchi, Firenze, 1927, pp. 479: *ivi*, p. 5, la dedica *Al mio maestro Francesco Ruffini con devota gratitudine e profondo affetto*. Nella Premessa (*ivi*, pp. 7-9) Jemolo osserva: «Ho scritto in testa al libro con affetto e gratitudine infinite il nome del maestro che mi indirizzò a questi studi. Non posso non associargli il nome di Mario Falco, amico fraterno prima che collega. Questo, come tutti i miei scritti è un po' anche suo: frutto di lunghe discussioni, dove non di rado ci siamo trovati e siamo rimasti discordi, ma dove ho approfittato non poco dell'acutissimo suo senso critico, della sua ammissima cultura, della sua conoscenza perfetta del vigente diritto della Chiesa e della letteratura canonistica contemporanea. Anche a lui, la cui amicizia sicura annovero tra le mie ricchezze, offro dunque questo libro: con l'augurio che il trovarci riuniti nella stessa città, in due Facoltà che sono tra loro in nobile e generosa gara, possa essere per entrambi sprone a più intenso lavoro». Utile, molto utile, la lettura della recensione al volume di Jemolo, di A. GEMELLI, *Nuovi studi di dottrine religiose*, in *Rivista di filosofia neoscolastica*, 1928, p. 329 ss.

era sempre apparso impossibile: relazioni cordialissime tra Chiesa e Stato pur senza instaurazione di relazioni ufficiali tra S. Sede e Governo italiano, senza risoluzione della questione romana»¹⁹.

E con specifico riferimento alla legislazione fascista in tema di diritto ecclesiastico vigente nello Stato italiano, Jemolo si limita a ricordare come

«siasi posto mano alla revisione della legislazione formatasi negli anni del Risorgimento per rescinderne quanto è frutto di un periodo di lotta tra Stato e Chiesa ormai superato; come siasi abbandonata la tendenza ad affermare sempre più la laicità dello Stato, la sua identità di posizione di fronte ad ogni fede religiosa; come siasi riaffermato, particolarmente nelle nuove direttive tracciate dall'insegnamento primario e secondario, il valore grande che lo Stato riconosce alla religione come elemento per la formazione morale del cittadino ed al cattolicesimo come fede e dottrina sì strettamente connessa a tutta la storia ed alla formazione del nostro popolo, a tutta la sua cultura, da costituire un elemento essenziale ed incancellabile della italianità»²⁰.

Nell'ultima parte del brano sopra citato, Jemolo si riferisce agli effetti della riforma Gentile in materia scolastica del 1923. Un ignoto lettore del volume, che tanti anni fa ho acquistato a Bologna su una bancarella di libri usati, ha aggiunto a margine della pagina sopra ricordata, scrivendo con la matita, la seguente annotazione critica: «e tu che ne pensi? Nulla!».

Colpisce in effetti il silenzio di Jemolo, non soltanto con riferimento alla fase iniziale del fascismo e alle sue tendenze particolarmente significative in quel periodo ma anche riguardo al tema delle libertà. Manca qualunque cenno alle libertà dei cittadini, otto righe sono dedicate al processo di laicizzazione degli istituti statali, rapido e sommario è il rilievo riconosciuto alla disciplina normativa riguardante le confessioni religiose diverse dalla cattolica, con riferimento alla quale, dopo avere ricordato che la Chiesa cattolica ha conserva-

¹⁹ A.C. JEMOLO, *Elementi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 249.

²⁰ A.C. JEMOLO, *Elementi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 249.

to nella legislazione italiana una posizione di ‘confessione dominante’, «che si è rinsaldata nell’ultimo decennio», Jemolo osserva che «Gli altri culti non sono considerati dal legislatore se non in quanto [...] esso assicura loro una posizione, che peraltro nei suoi fini ultimi non è se non una protezione accordata ai cittadini in quel delicatissimo elemento della loro personalità morale che è il rispetto alle credenze religiose professate [...]»²¹.

Le diciannove pagine (435-456), in un volume di 479 pagine, sono le uniche pagine riguardanti l’argomento de *Le confessioni diverse dalla Cattolica*.

Nel 1930 Jemolo, come già ricordato, assume servizio come Professore incaricato di istituzioni di diritto pubblico presso il Libero Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali di Bologna²²; l’incarico durerà fino all’anno accademico 1933-1934.

Il 31 ottobre 1931 presta il giuramento di fedeltà al Re e al regime fascista presso la Regia Università di Bologna. Anche Jemolo, come altri 1224 Professori dell’Università italiana di allora, giurò «di essere fedele [...] al Regime fascista, di osservare lealmente lo Statuto, di esercitare l’ufficio di insegnante ed adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria e al Regime fascista»²³.

Nel luglio del 1933 la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma lo chiama con voti unanimi a succedere (dal 1° novembre successivo) a Francesco Scaduto sulla Cattedra di diritto ecclesiastico, che avrebbe ricoperto fino al 30 ottobre 1961. Una recente ri-

²¹ A.C. JEMOLO, *Elementi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 268.

²² A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto costituzionale tenute nella R. Università di Bologna*, pubblicate a cura dello studente G. RABAGLIETTI, “La Grafolito” Editrice Universitaria, Bologna, s.d., pp. 117-118 e 170. Queste dispense dovrebbero risalire al periodo tra gli anni 1927 e 1928.

²³ Per affrontare il problema delle ragioni che potessero allora avere indotto Jemolo a giurare fedeltà al fascismo, soluzione scelta anche, fra i tanti che si potrebbero citare, da Norberto Bobbio, Piero Calamandrei, Guido Calogero, occorre ricordare quanto Jemolo scrisse nel suo libro di memorie scritto e pubblicato alla fine degli anni Sessanta, nel 1969.

cerca, di grande interesse, di Beatrice Serra²⁴, con la pubblicazione e la valutazione delle tante lettere di Jemolo con i colleghi Mario Falco e Giorgio Del Vecchio, ha consentito di precisare che nelle more della chiamata romana Jemolo presentò domanda di iscrizione alle Associazioni nazionali fasciste degli insegnanti e dei Professori universitari e che, dopo avere accettato il trasferimento all'Università di Roma, presentò domanda di iscrizione al Partito Fascista. Di questa seconda domanda egli parla anche a Giorgio Del Vecchio²⁵. Occorre ricordare che Giorgio Del Vecchio aderì subito, con entusiasmo e convinzione, al regime fascista²⁶.

Il 29 marzo 1934 muore Francesco Ruffini, il Maestro di Jemolo nell'Università di Torino, che nei suoi studi sulla libertà religiosa²⁷, aveva sostenuto il diritto all'irreligione, alla miscredenza e all'acconfessionalismo e che, in Parlamento, nel 1929, si era coraggiosamente opposto alla stipulazione del Concordato lateranense, in difesa non soltanto del diritto di libertà religiosa ma di tutti i diritti di libertà, e nell'ottobre del 1931 aveva rinunciato all'insegnamento, rifiutandosi di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista; ai suoi funerali, a Borgofranco di Ivrea, avevano partecipato Croce, Albertini, Einaudi, Salvatorelli, Solari, Jemolo: come, di recente, ha

²⁴ B. SERRA, *Giorgio Del Vecchio e Arturo Carlo Jemolo, Frammenti di un carteggio*, cit.

²⁵ Lettera autografa del 29 luglio 1933 su carta intestata (R. Università degli Studi di Bologna. Seminario di Applicazione Forense), datata Bologna 29 luglio 1933, indirizzata all'Illustre Gr. Uff. prof. avv. Giorgio Del Vecchio, via Appennini 52, Roma. Al riguardo, ricordo che nel carteggio pubblicato a cura di Beatrice Serra sono riportate numerose lettere fra Jemolo e il Professore di filosofia del diritto Giorgio Del Vecchio, con frequenza quasi quotidiana, che consentono di ricostruire, da particolare prospettiva, la storia della copertura della Cattedra di diritto ecclesiastico nella Facoltà giuridica di Roma.

²⁶ Cfr. B. MONTANARI, *Del Vecchio, Giorgio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, I, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONI, M. NICOLAI MILETTI, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 744-747, specialmente p. 746.

²⁷ F. RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano*, Fratelli Bocca, Torino, 1924; ID., *Il nuovo diritto ecclesiastico italiano. Lezioni*, Giappichelli, Torino, 1931; ID., *Diritti di libertà*, introduzione e note di P. CALAMANDREI, La Nuova Italia, Firenze, 1946.

scritto Giovanni De Luna: «Non lo sapevano, ma avevano definitivamente sepolto la tradizione liberale italiana»²⁸.

In proposito è significativo ricordare che Jemolo, quando, nel 1934, rievcherà la figura di Francesco Ruffini, sulle pagine dell'*Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, non dedicherà neppure un cenno alla coraggiosa decisione del suo rifiuto di giurare fedeltà al regime fascista²⁹. Jemolo scrisse il necrologio per il suo Maestro dopo aver partecipato alle esequie a Borgofranco di Ivrea, ma eludendo, per esplicita indicazione di Del Vecchio³⁰, ogni riferimento al vissuto politico del Ruffini, privato della Cattedra universitaria per essersi rifiutato di giurare fedeltà al regime fascista.

Nello stesso anno della sua chiamata all'Università di Roma viene pubblicata la prima edizione (a stampa) delle sue *Lezioni di diritto ecclesiastico*, seguita l'anno successivo da una seconda edizione (con poche e marginali modifiche apportate al terzo e quinto capitolo): un volume più volte oggetto di nuove edizioni fino all'undicesima edizione del 1982. Una volta pubblicate le *Lezioni* del 1934, Jemolo si dedica per alcuni anni a trattazioni monografiche, ritornando a dare una esposizione completa del diritto ecclesiastico ita-

²⁸ G. DE LUNA, *La Repubblica inquieta. L'Italia della Costituzione. 1946-1948*, Feltrinelli, Milano, 2017, p. 98.

²⁹ A.C. JEMOLO, *Francesco Ruffini (necrologio)*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 1934, pp. 110-114, specialmente p. 110.

³⁰ Tale indicazione è contenuta nella lettera con la quale Giorgio Del Vecchio, anticipando la richiesta di Jemolo, lo invita a scrivere il necrologio di Ruffini per l'*Archivio giuridico*, del quale il Professor Del Vecchio era direttore: cfr. lettera dattiloscritta datata Roma, 4 aprile 1934, indirizzata a Ch.mo Sig. Prof. Avv. Arturo Carlo Jemolo, Via Zamboni 6, Bologna. Come scrive Beatrice Serra, nell'accettare il desiderato invito, Jemolo condivide l'idea di escludere nel necrologio ogni riferimento di natura politica: cfr. lettera in parte dattiloscritta e in parte autografa su carta intestata (Avv. Arturo Carlo Jemolo – Professore ordinario nella R. Università di Roma), datata Bologna, 5 aprile 1934, indirizzata all'Illustre Prof. Gr. Uff. Giorgio Del Vecchio, via Appennini, 53, Roma. Notizie su questo necrologio si rinvengono anche in A.C. JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, II (1928-1943), a cura di M. VISMARA MISSIROLI, premessa di F. MARGIOTTA BROGLIO, Giuffrè, Milano, 2010, p. 269.

liano soltanto verso la metà degli anni Quaranta³¹. Di grande interesse la *Prefazione* e l'*Introduzione* dei due Autori del *Codice di diritto ecclesiastico* (pubblicato nel 1937), Bertola e Jemolo³².

Le peculiarità del manuale pubblicato da Jemolo nel 1933 emergono fin dalle prime pagine, nelle quali manca qualsiasi definizione del diritto ecclesiastico, presente in tutti gli altri manuali dell'epoca precedente, e vi sono invece alcuni paragrafi nei quali l'origine della materia, come ramo dell'ordinamento giuridico, viene collegata all'esigenza di disciplinare i rapporti tra Stato e confessioni religiose, viene esposta una dura critica al valore meta-empirico dei concetti e, anziché indicare quali siano i tipi di relazioni astrattamente configurabili tra i poteri dello Stato e quelli della Chiesa cattolica, si descrivono le 'possibili posizioni' (disconoscimento, riconoscimento nelle forme del diritto comune, riconoscimento nelle forme del

³¹ A.C. JEMOLO, *Elementi di diritto ecclesiastico*, 1927, cit.; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico. Anno accademico 1930-1931*, litografato, Bologna, 1931; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico dello Stato italiano*, Leonardo da Vinci, Città di Castello, 1933; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico, Il diritto ecclesiastico dello Stato italiano*, Leonardo da Vinci, Città di Castello, 1934; ID., *Il diritto ecclesiastico italiano e le onoranze a un Maestro*, in *Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia*, 1936, 1, p. 243 ss.; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico. Anno accademico 1940-1941* (a cura degli assistenti), Edizioni universitarie, Roma, 1941; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico. Anno accademico 1942-1943* (a cura degli assistenti), La Supergrafica, Roma, 1943; ID., *Corso di diritto ecclesiastico. Anno accademico 1944-1945*, Tipografia dell'Università, Roma, 1945; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, a cura di P. GISMONDI, R. PIODA, Tipografia dell'Università, Roma, 1946; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico. Anno accademico 1949-1950* (raccolte a cura degli assistenti), R. Pioda, Roma, 1950; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico. Anno accademico 1951-1952* (raccolte a cura degli assistenti), R. Pioda, Roma, 1952; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico. Anno accademico 1952-1953* (raccolte a cura degli assistenti), R. Pioda, Roma, 1953; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1954; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1957; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1959; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico* (ristampa integrata), Giuffrè, Milano, 1961³; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico* (secondo aggiornamento alla terza edizione), Giuffrè, Milano, 1962³; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1975⁴; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1979⁵; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1982¹¹.

³² A. BERTOLA, A.C. JEMOLO, *Codice di diritto ecclesiastico*, Cedam, Padova, 1937: *Prefazione*, pp. I-VII, *Introduzione*, pp. IX-XIX.

diritto pubblico) che l'ordinamento dello Stato può assumere nei confronti degli organismi religiosi³³. Fin dalla prima edizione delle sue *Lezioni* risulta evidente l'intento dell'Autore di evidenziare le tensioni dialettiche descritte in ogni capitolo del diritto ecclesiastico, anche a scapito della completezza espositiva che caratterizzava i *Corsi e Manuali* di diritto ecclesiastico di Mario Falco e Vincenzo Del Giudice. Nelle successive edizioni delle sue *Lezioni* assumeranno particolare rilievo le pagine dedicate al tema de *Il cittadino e il fattore religioso*.

Nel 1938 Jemolo ritenne opportuno non partecipare al consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma che deliberò l'espulsione e il divieto di insegnamento del Professore Giorgio Del Vecchio e l'espulsione e il divieto di apprendimento di molti studenti di razza ebraica: i Professori assenti alla seduta di quel Consiglio furono tre; in ordine alfabetico Pietro De Francisci, Arturo Carlo Jemolo e Guido Zanobini: «eloquente», ha osservato di recente il preside della Facoltà Giuridica della *Sapienza*, Professor Oliviero Diliberto, l'assenza di Jemolo, «per il prosieguo della sua attività politica, istituzionale e culturale»³⁴.

A Jemolo spetta il merito di avere avviato il dibattito sui concetti giuridici, al quale parteciparono tra gli altri il filosofo Guido Calogero, i civilisti Salvatore Pugliatti e Gino Gorla, il romanista Giovanni Pugliese, il filosofo del diritto Widar Cesarini Sforza: con un saggio, pubblicato nel 1940³⁵, Jemolo non affronta soltanto la questione del significato e della funzione del 'concetto', di quello che

³³ S. FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 182 ss.

³⁴ Cfr. la registrazione dell'intervento introduttivo del Professor Oliviero Diliberto al convegno *La Sapienza chiede scusa. Leggi Razziali, la scuola e l'accademia: riflessioni e testimonianze*, svoltosi a Roma, nell'Aula Calasso della Facoltà di Giurisprudenza il 30 gennaio 2020.

³⁵ A.C. JEMOLO, *I concetti giuridici*, in *Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino. Classe scienze morali*, 1939-1940, II, Vincenzo Bona, Torino, pp. 246-264, e in ID., *Pagine sparse di diritto e storiografia*, scelte e ordinate da L. SCAVO LOMBARDO, Giuffrè, Milano, 1957, pp. 100-116.

Paolo Grossi definirà, in un suo libro del 2000³⁶, «lo strumento più caro al giurista, innamorato dei cristalli logici», ma imposta un discorso sul metodo, sul ruolo del giurista, sulla sua insensibilità al divenire storico e alle incarnazioni del potere, sulla sua «impassibilità» – come la chiamerà sette anni più tardi lo stesso Jemolo – di fronte al regime autoritario³⁷.

È un' *impassibilità*, scriverà Jemolo nel 1947, che deriva dalla convinzione della natura squisitamente formale della scienza giuridica. «Talvolta – sottolinea Jemolo – l'impassibilità fu una difesa. Non fu la posizione più eroica, ma fu ancora una posizione di resistenza»³⁸.

Nel periodo fascista il così detto 'metodo giuridico' assume in Italia il ruolo di un «muro protettivo», come lo ha definito Mario Galizia, che permette ai giuristi di «lavorare con sufficiente distacco dalla realtà politica del momento: in molti studiosi di questo periodo un tale atteggiamento contribuisce ad accentuare la astrattezza e la staticità della tecnica di ricerca, spingendola verso un lavoro che si potrebbe dire archeologico»³⁹.

Certamente pesante fu l'autoritarismo del fascismo e deleteria fu la sua influenza sulla cultura italiana del ventennio; e ci furono parecchi giuristi «intruppati» – come scrive Paolo Grossi –, non importa se per convinzione o servilismo o opportunismo; e ci furono tanti giuristi «impassibili»⁴⁰.

Nei suoi due libri autobiografici pubblicati a distanza di ventidue anni l'uno dall'altro – *Confessioni di un giurista*, del 1947, e *Anni di prova*, del 1969 –, vi sono al riguardo pagine che anche oggi occorrerebbe leggere e meditare, per comprendere meglio le linee, le tendenze e le ragioni degli orientamenti e dei concreti atteggiamenti

³⁶ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 138, ma vedi anche pp. 154, 181, 267, 268 e 275.

³⁷ A.C. JEMOLO, *Confessioni di un giurista*, Giuffrè, Milano, 1947.

³⁸ A.C. JEMOLO, *Confessioni di un giurista*, cit.

³⁹ M. GALIZIA, *Diritto costituzionale. Profili storici*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 975 ss.

⁴⁰ P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., p. 139.

ti assunti nel ventennio fascista da Jemolo e dagli altri studiosi che giurarono fedeltà al regime fascista⁴¹.

Sono sempre stato lettore assiduo e appassionato di giornali (quotidiani e settimanali) e Riviste e ricordo ancora quanto mi colpì, nel 1969, la lettura delle pagine nelle quali Jemolo ricordava, con riferimento al periodo degli anni 1919-1922, gli anni della sua prima collaborazione a quotidiani: «[...] comincio col *Resto del Carlino* di Missiroli, poi Buonaiuti fa accogliere miei articoli sul *Tempo* di Naldi e quindi sul *Mondo* di Cianca che esprime il pensiero del gruppo di Amendola. Ma giunge il 28 ottobre e cala la tela. Noi ch'eravamo vissuti in regimi liberi [...] non potevamo avere una idea sia pur vaga di ciò che significhi vivere in un regime come quello fascista»⁴².

L'argomento degli orientamenti degli intellettuali negli anni Trenta tra fascismo e antifascismo e delle ragioni che possono spiegare le scelte di tanti giovani intellettuali in quegli anni è un tema sul quale si è scritto moltissimo. Come ha osservato Roberto Vivarelli, «anche coloro che al fascismo si mantennero sempre estranei, ma che con esso pur convivevano operando in Italia come cittadini, con la realtà varia e cangiante di quel regime, dovettero in qualche modo mantenere dei rapporti: non era possibile altrimenti e non è affetto materia di scandalo. Semmai può lasciare perplessi che talvolta, più tardi, quei rapporti siano stati dimenticati o volutamente messi in ombra»⁴³.

In una recente, approfondita ricerca sul tema dello Stato 'fascista', Guido Melis, della sterminata bibliografia degli scritti di Jemolo, cita soltanto una sua lettera a Ernesto Buonaiuti del 3 gennaio

⁴¹ Sulla tormentata posizione di Jemolo negli anni dell'avvento del fascismo cfr. C. FANTAPPIÈ, *Il conflitto delle fedeltà. Arturo Carlo Jemolo e il fascismo, in I giuristi e il fascino del regime 1918-1925*, a cura di I. BIROCCHI, L. LO SCHIAVO, Tr Express, Roma, 2015, pp. 159-190.

⁴² A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, cit., p. 150.

⁴³ R. VIVARELLI, *La generazione di Mario Bracci*, in *Mario Bracci nel centenario della nascita 1900-2000*, a cura di A. CARDINI, G. GROTANELLI DE' SANTI, il Mulino, Bologna, 2001, p. 24 ss., specialmente p. 25.

1925⁴⁴ e una sua nota critica a una decisione della Corte dei Conti del 1° marzo 1941, in materia di applicazione delle leggi razziali⁴⁵ e descrive il senso di sconfitta e di isolamento di Jemolo negli anni del fascismo⁴⁶.

L'osservazione di Melis coglie nel segno considerando che 'isolamento' è una parola che Jemolo ha spesso occasione di usare per descrivere le sue sensazioni, nei vari momenti della sua vita: ricordo, in particolare, alcuni passi nel suo libro *Anni di prova*⁴⁷:

«E dopo il '53 sono di nuovo solo, senza più persone o fogli con cui in tema di politica, d'interessi generali, abbia un *in idem sentire*; [...] vorrei poter sentire con quelli che mi sono stati vicini in quegli anni»⁴⁸;

«[...] e soffro ancora una volta di questa mia incapacità ad abbandonarmi, a far tacere questo bisogno di guardare in faccia la realtà, di riscontrare le idee con i fatti, che è stata un veleno nella mia vita»⁴⁹;

«Il lavoro a me confacente è sempre stato quello di scrivere nell'isolamento e nel silenzio [...] Ogni rapporto impegnato con altri, per chi sia del nostro temperamento genera preoccupazioni, toglie la serenità: la professione avrei potuto amarla a patto che fosse senza contatti con i clienti né con i giudici»⁵⁰.

E ricordo, sempre a proposito della condizione di isolamento, il testo di una lettera inviata da Jemolo a Ernesto Rossi. Da una lettera di Rossi del 2 agosto 1955 del carteggio con Gaetano Salvemini degli anni 1944-1957, avevo appreso che, nelle intenzioni di Rossi, Jemolo avrebbe dovuto essere relatore di un tema specifico su *La libertà religiosa*, nella mattina del 5 novembre 1955, prima seduta

⁴⁴ G. MELIS, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, il Mulino, Bologna, 2018, p. 282.

⁴⁵ A.C. JEMOLO, *Su una pretesa privazione di giurisdizione*, in *Il foro italiano*, 1941, III, coll. 92-96.

⁴⁶ G. MELIS, *La macchina imperfetta*, cit., p. 561.

⁴⁷ A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, cit., p. 195.

⁴⁸ A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, cit., p. 196.

⁴⁹ A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, cit., p. 199.

⁵⁰ A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, cit., p. 313.

programmata per il Convegno a cura degli *Amici del Mondo*⁵¹, ma dai miei ricordi personali dello svolgimento di quel Convegno, che ebbe poi luogo soltanto nei giorni 6 e 7 aprile 1957⁵² (dopo la morte di Piero Calamandrei, il 27 settembre 1956) e dalla consultazione del volume di Laterza che raccoglie gli Atti delle relazioni e degli interventi, si deduce che Jemolo⁵³ non figura fra i partecipanti a quel Convegno (fu invece Paolo Barile a presentare una relazione, di ben 44 pagine, su *Concordato e Costituzione*⁵⁴); più volte mi ero doman-

⁵¹ La lettera è riportata in E. ROSSI, G. SALVEMINI, *Ernesto Rossi Gaetano Salvemini. Dall'esilio alla Repubblica. Lettere 1944-1957*, a cura di M. FRANZINELLI, Bollati Boringhieri, Torino, 2004, pp. 813-815: «Per il nostro convegno su "Stato e Chiesa" è meglio che tu faccia la relazione sulla libertà della scuola. Vedi però se riesci a pubblicare subito il libretto sulla libertà religiosa, con la raccolta dei fatti. Potrebbe riuscire molto utile al relatore sul primo tema (forse Jemolo o Calamandrei)» (*ivi*, p. 813). Salvemini non partecipò al Convegno e inviò una lettera aperta di tre pagine («Cari Amici del "Mondo" l'età avanzata e la malferma salute mi vietano di venire a Roma [...]. La nostra salvezza è nelle nostre mani»): cfr. G. SALVEMINI, in L. SALVATORELLI, R. PETTAZZONI, P. BARILE, C. FALCONI, L. BORGHI, *Stato e Chiesa*, a cura di V. GORRESIO, Laterza, Bari, 1957. La relazione di Salvemini sulla libertà della scuola non venne dunque presentata, come aveva sperato Ernesto Rossi, e sul tema de *Lo Stato, la Chiesa e la scuola* intervenne Luigi Rodelli (*ivi*, pp. 181-188).

⁵² S. LARICCIA, *La garanzia delle libertà di religione: il contributo di Paolo Barile*, in *Nuove dimensioni dei diritti di libertà. Scritti in onore di Paolo Barile*, Cedam, Padova, 1990, pp. 2102-2118.

⁵³ Il tema della terza relazione del Convegno svoltosi nei due giorni del 6 e 7 aprile 1957 su *Stato e Chiesa – Costituzione e Concordato* – era stato affidato a Piero Calamandrei, dal gruppo di lavoro degli *Amici del "Mondo"* costituitosi nel 1956 per l'organizzazione del Convegno (Pannunzio, Piccardi, Visentini, Carandini, La Malfa, Rossi), ma Calamandrei morì il 27 settembre 1956 e la sua scomparsa indusse gli organizzatori a rivolgersi a un suo degno discepolo, il Professore di diritto costituzionale Paolo Barile. In una lettera di Rossi a Salvemini, datata 7 marzo 1957, si legge: «Abbiamo sostituito Battaglia con Barile perché Battaglia è a letto di nuovo per il mal di cuore. Ma anche Barile va benissimo e potrà meglio rappresentare il pensiero di Calamandrei, che avrebbe dovuto essere relatore sullo stesso tema»: cfr. *Ernesto Rossi Gaetano Salvemini. Dall'esilio alla Repubblica*, cit., p. 947.

⁵⁴ P. BARILE, *Concordato e Costituzione*, in L. SALVATORELLI, R. PETTAZZONI, P. BARILE, C. FALCONI, L. BORGHI, *Stato e Chiesa*, cit., pp. 50-94. Sugli scritti di Barile collegati al suo rapporto, anche professionale, con Jemolo cfr. S. LARICCIA, *I miei ricordi di Paolo Barile. La sua voce sulle libertà costituzionali nella società italiana è stata musica... per le mie orecchie*, in *Il potere e le libertà. Il percorso di*

dato quali potessero essere state le ragioni di questa assenza, considerando che Jemolo, com'è noto, è stato uno dei principali collaboratori del settimanale *Il Mondo*, con particolare riferimento ai temi del rapporto fra Stato e Chiesa cattolica.

L'amico Andrea Becherucci, che ha pubblicato un importante carteggio delle lettere fra Rossi e Jemolo⁵⁵, mi ha gentilmente consentito di rispondere alle mie domande, inviandomi il testo di una lettera di Jemolo a Rossi, che non figura tra le lettere da lui pubblicate e penso dunque sia inedita. Il 24 ottobre 1956, su carta intestata dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza a Roma, negli ultimi giorni della sua direzione dell'Istituto medesimo, pregava 'caldamente' Rossi di dispensarlo dalla presentazione di una relazione nel Convegno su *Stato e Chiesa* e scriveva: «Ella sa la mia riluttanza a partecipare al convegno. Sono credente e praticante, ed i miei ardimenti verso la Chiesa sono quelli che sono, ma vanno bene – per me – fino a che scrivo e parlo da solo, impegnando soltanto me stesso e non portando la responsabilità che di ciò che io scrivo e dico; e rischiano di andare dove non desidero andare allorché mi trovo in manifestazioni collettive [...]. Ma proprio non vorrei premere per spegnere coloriture e manifestazioni altrui, bensì piuttosto per chiedere di essere lasciato nel mio isolamento»⁵⁶.

Guido Melis, a proposito del tema dello Stato 'fascista' e del comportamento dei giuristi durante il periodo del ventennio, osserva che i 'Maestri del diritto' «in realtà fecero tutti, più o meno, i conti con quel tema, ma spesso lo fecero in un foro interiore nel quale sarebbe problematico penetrare. Talvolta in un non facile dialogo con la propria coscienza. Mantenero le proprie cattedre, gestirono i concorsi dei propri allievi⁵⁷, scrissero sulle loro riviste spe-

un costituzionalista, a cura di S. MERLINI, Firenze University Press, Firenze, 2019, pp. 137-145.

⁵⁵ A. BACHERUCCI, *Le lettere di Arturo Carlo Jemolo a Ernesto Rossi*, in *Nuova Antologia*, 2013, aprile-giugno, pp. 138-150.

⁵⁶ Cfr. ARCHIVIO STORICO DELL'UE, cit.

⁵⁷ A. SANDULLI, *Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 148.

cialistiche, pubblicarono i loro libri. Per il resto si sforzarono di rinvenire nella tradizione del diritto che avevano alle spalle (quello appreso dalla generazione posttrisorgimentale) i fili da tessere, in continuità, nell'intento tacito di ricomporre così l'ordito vulnerato dalla nuova legislazione fascista»⁵⁸.

Può ritenersi che anche Jemolo, di fronte a una realtà consolidata (o che tale appariva ai contemporanei), negli 'anni del consenso', come li ha definiti Renzo De Felice⁵⁹, «abbia scelto di alzare bandiera bianca venendo a patti con la propria coscienza. Una resa senza discrezione destinata a lasciare tracce durevoli nel successivo percorso morale e intellettuale del giurista romano»⁶⁰.

La conferma di questo atteggiamento di Jemolo negli anni del fascismo può trovarsi nella lettura di molte delle sue pubblicazioni di quel periodo e delle numerose voci enciclopediche (ben 72 voci!) che gli erano state affidate per la pubblicazione nel *Dizionario di politica*, tra le quali ricordo le più lunghe e importanti: *Chiesa e Stato*, *Concordato*, *Ecclesiastico (Diritto)*, *Laterano (Accordi del)*.

Nella voce *Chiesa e Stato*, Jemolo commenta la soluzione accolta con la stipulazione dei Patti lateranensi con queste parole: «[...] Soluzione contingente: ottima là dove di fronte alla Santa Sede sta il regime fascista, "regime leale, schietto, preciso, che dà la mano aperta, ma che non dà il braccio a nessuno". Regime fortissimo, regime circondato di enorme prestigio. [...] (discorso del Duce in Senato). "La pace durerà": disse il Duce; e pure a questo proposito la storia avallerà ch'Egli guardò lontano con occhio sicuro»⁶¹.

⁵⁸ G. MELIS, *La macchina imperfetta*, cit., pp. 283-284.

⁵⁹ R. DE FELICE, *Mussolini il duce il 1° dicembre 2020. 1929-1936. Gli anni del consenso*, Einaudi, Torino, 1974.

⁶⁰ P. VALBUSA, *I pensieri di un malpensante*, cit., p. 50: rinvio all'approfondita valutazione di Paolo Valbusa (pp. 24-57), sulla posizione e le scelte di Jemolo durante gli anni del primo dopoguerra e il ventennio fascista. L'Autore considera in particolare la collaborazione di Jemolo al *Dizionario di politica* del Partito Nazionale Fascista. Con specifico riferimento al periodo degli anni 1918-1925, cfr. anche l'importante contributo di C. FANTAPPIÈ, *Il conflitto delle fedeltà*, cit., in *loc. cit.*

⁶¹ Significativa è la considerazione esposta in una lettera inviata a Mario Falco il 3 febbraio del 1929: «Io penso che l'affare [il Concordato tra il Regno d'Ita-

Quindici anni dopo la pubblicazione delle voci enciclopediche sopra citate, il 24 settembre 1953, Ernesto Rossi, in una lettera inviata a Gaetano Salvemini, scriverà: «Nelle mie ricerche per lo studio su *Confindustria e fascismo* ho trovato anche un grosso dizionario politico, in quattro volumi, edito dal PNF. Con molto dispiacere ho visto che diverse voci sono scritte da Jemolo. Ti estraggo dalla voce *Chiesa e Stato* il brano più significativo, perché mi pare bene che anche tu lo conosca. Porca miseria! Il fascismo in venti anni ha infettato proprio tutto e tutti»⁶².

Significativo, a titolo d'esempio, quanto Jemolo scriveva, nel volume *La questione romana*, edito nel 1938:

«Occorreva da parte dell'Italia la stabilità politica, il Governo non alla mercé delle maggioranze parlamentari, non costretto a fare i conti con le insurrezioni di stampa, con le reazioni dei partiti. E, come sempre nella storia, le circostanze da sole non sarebbero bastate, sarebbero state anzi come il frutto a lungo pendente sull'albero per poi disfarsi ivi; occorreva venisse l'Uomo capace di comprendere che il momento era giunto, capace di superare le residue difficoltà, tale da ispirare completa fiducia dall'altra parte, tale da fugare, col proprio prestigio, con la fede profonda che aveva saputo incutere agli Italiani, ogni residua ombra di dubbio sulla opportunità della conciliazione, ombra che in certi ceti delle classi colte, dove più poteva la tradizione giuridica e politica del liberalismo, ancora sussisteva. Nel 1929 quest'Uomo dominava ormai da sette anni la vita italiana, e la sua figura già si levava poderosa sul cielo d'Europa: mercé sua, e mercé il profondo senno politico di un

lia e la Santa Sede] sarebbe ottimo per lo Stato, in quanto guadagnerebbe simpatie ed appoggi mondiali concedendo cose che o in sé o in questo peculiare momento della vita italiana non hanno alcun valore (una ingerenza ecclesiastica nelle scuole nel 1929 non è assolutamente confrontabile con quel che sarebbe stata vent'anni or sono) e che d'altrove assumerebbe impegni sicuramente caduchi entro un breve periodo di tempo [...]»: A.C. JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, cit., p. 92.

⁶² La lettera, del 24 settembre 1953, è riportata in E. ROSSI, G. SALVEMINI, *Ernesto Rossi Gaetano Salvemini. Dall'esilio alla Repubblica. Lettere 1944-1957*, cit., pp. 698-699. FRANZINELLI osserva in nota: «Il disappunto di E.R. si spiega anche col fatto che Arturo Carlo Jemolo [...] era stato tra i firmatari del manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da Benedetto Croce» (*ivi*, p. 698).

Papa, desideroso di convertire la rivendicazione temporalistica nel regime più favorevole alla Chiesa che gli fosse dato ottenere, la questione romana fu definitivamente consegnata agli archivi della storia»⁶³.

Eugenio Di Rienzo ha scritto che Jemolo, Carlo Curcio, Carlo Costamagna e Delio Cantimori furono i redattori del *Dizionario di politica* che delinearono compiutamente la filosofia totalitaria del fascismo nel suo inverarsi nelle istituzioni politiche, economiche e giudiziarie del regime⁶⁴.

Come spesso avviene in casi del genere, considerazioni in parte diverse si possono esprimere con riferimento all'attività didattica di Jemolo, se si tengono presenti le testimonianze di chi, come Paolo Bufalini, ha ricordato, il giorno successivo alla sua morte: «Di Arturo Carlo Jemolo, nella Facoltà di Legge di Roma, fra il '35 e il '40, io sentii la prima volta parlare come del professore più apertamente antifascista. Fu per questo che alcuni studenti, tra cui Pietro Amendola e io, frequentammo il corso – che risultò interessantissimo – di *Diritto ecclesiastico* allora tenuto da Jemolo. Restammo impressionati dalla sua personalità: per il rigore culturale, per la concretezza [la] lucida conoscenza delle cose, per lo spirito di verità e libertà che sostenevano e animavano il suo insegnamento»⁶⁵.

4. *I primi anni del secondo dopoguerra. Confessioni, esami di coscienza, ricerca di responsabilità, dubbi, perplessità e interrogativi*

Non vi è dubbio che gli anni del fascismo e della guerra furono vissuti da Jemolo all'insegna del pessimismo e della sofferenza e che le leggi razziali, in particolare, con la persecuzione degli ebrei,

⁶³ R. VIVARELLI, *Fascismo e storia d'Italia*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 170, nota 21.

⁶⁴ E. DE RIENZO, *Un dopoguerra storiografico. Storici italiani tra guerra civile e Repubblica*, Le Lettere, Firenze, 2004.

⁶⁵ P. BUFALINI, *All'Università. Testimonianze su un maestro di generazioni*, in *La Stampa*, 13 maggio 1981, p. 3.

lo spinsero a una decisa svolta metodologica: «allorché ho visto di che lacrime grondasse e di che sangue la *voluntas legis*, ho avuto solo la preoccupazione di cercare, per quel pochissimo che l'opera del giurista poteva, d'impiegarla a stornare un po' dei frutti amari della legge. E dopo il tragico 9 sett. 1943 anche il precetto kantiano che escludeva la menzogna a fin di bene non ha frenato alcuni di noi: abbiamo fatto atti falsi, giurato per la formazione di atti notori spuri, senza avere alcuna crisi di coscienza, senza neppure temere di cadere in peccato»⁶⁶.

E nel suo bellissimo libro di memorie pubblicato nel 1969, l'anno nel quale, nei primi sei mesi, ho frequentato Jemolo, in molte ore di ciascuna settimana, per adempiere il mio compito di segretario della Commissione presieduta dal Professor Guido Gonella sulla revisione del Concordato⁶⁷, l'opinione di Jemolo riferita alla drammatica esperienza di vita nel ventennio fascista emerge con tragica evidenza:

«[...] Un regime totalitario è fonte di infinite tristezze [...]. Nel fascismo tutto era falso, tutto menzogna [...]»⁶⁸. «Ai professori che nel '31 non rifiutammo il giuramento, si è poi cercato pietosamente di trovare una giustificazione; avremmo salvato la possibilità di educare dei giovani, di mantenere l'università a quel livello che fece sì che poi dai littorali venisse fuori una leva di antifascisti.

Potemmo senza rischiare nulla, educare i giovani svegli [...]. Potemmo gettare negli altri qualche immagine, qualche caposaldo, che più tardi forse fruttificò. Credo che insegnare il colloquio, in qualsiasi ambito, evocare il principio di contraddizione, fugare il dogmatismo, imprimere nella mente che di tutto si può discutere e ridiscutere, che non si danno tabù, sia il modo più sicuro di scalzare lentamente ogni regime autoritario»⁶⁹.

⁶⁶ A.C. JEMOLO, *Attività intellettuale e vita morale*, in *Archivio di filosofia*, 1945, 15, p. 119.

⁶⁷ S. LARICIA, *Arturo Carlo Jemolo*, cit., pp. 173-175.

⁶⁸ A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, cit., p. 140.

⁶⁹ A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, cit., p. 145.

«Ma ricordato tutto questo, soggiungo che la giustificazione trovata vale poco.

Chi scelse la via buona furono quelli che, consci anche di ciò che significava il loro atteggiamento, nel Paese, fuori d'Italia, tra gli esuli, rinunciarono alla cattedra e testimoniarono [...]»⁷⁰.

«Tutto placa il tempo, tutto placa l'avvicinarsi della morte»⁷¹.

Al contrario di tanti altri, Jemolo, già nel 1944 affronta senza esitazione il problema di una approfondita valutazione del proprio operato durante il fascismo, sottoponendosi a un severo esame di coscienza. La grandezza umana di Jemolo, si è in proposito osservato, si misura osservando «la precocità del suo esame di coscienza [...]». A partire dal 1944 il timbro autocritico di Jemolo divenne inconfondibile. Questa severità di giudizio nei confronti di se stesso è quanto differenzia Jemolo da molti altri intellettuali della sua generazione, passati attraverso il fascismo, ma dopo il 1945 poco disposti ad un riscatto personale»⁷².

Se è vero, come sono convinto, che c'è un'identificazione fra i due termini e i due concetti di laicità e di democrazia (una società o è laica o non è democratica), penso che sia giusto affermare che dopo il 1944 Jemolo esercitò un fondamentale contributo per lo sviluppo della vita democratica in Italia.

Per la pace religiosa d'Italia: con questo titolo venne pubblicato, nell'ottobre 1944, edito da La Nuova Italia, un opuscolo nel quale Jemolo si chiedeva, a Liberazione non ancora ultimata, quale avrebbe dovuto essere la politica ecclesiastica dell'Italia unita e proponeva un compiuto programma, che giustamente è stato definito un vero e proprio manifesto anticoncordatario, coraggioso e realistico insieme.

Da credente cattolico, Jemolo si augurava che la Santa Sede avesse «colto dall'esperienza storica gli ammaestramenti che a noi

⁷⁰ A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, cit., p. 146.

⁷¹ A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, cit., p. 151.

⁷² A. CAVAGLION, *Lettera sul fascismo di Arturo Carlo Jemolo*, in *lo Straniero*, 2008, 100, ottobre.

pare ne siano scaturiti», «e si presentasse all'Italia migliore di domani», «[...] non desiderosa di concordati, ma solo di libertà».

Come cittadino, Jemolo proponeva che, qualora la Chiesa «esigesse il mantenimento degli accordi lateranensi, lo Stato si adoperasse per una revisione del Concordato che eliminasse le menomazioni più gravi del principio dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge».

Infine, se la Chiesa a nulla volesse rinunciare, «converrebbe cedere e piegarsi», ma impegnandosi a «far sentire il sacrificio compiuto», in attesa che la Santa Sede si rendesse conto che «l'interesse religioso in Italia sarebbe non di conservare alla Chiesa i pochi privilegi che il concordato le ha concessi e che ripugnano alla coscienza nazionale, bensì di venire incontro a questa coscienza, che augura alla Chiesa un sempre più ampio dominio sulle anime, che le augura di dire in materia morale una parola sempre più ricevuta ed accolta, ma di dirla in regime di libertà»⁷³.

Su questa posizione Jemolo rimarrà durante tutta la sua lunga vita, con un orientamento che ha caratterizzato la sua ininterrotta azione politica nella società: sempre ha continuato a ribadire con tenacia la sua ferma richiesta che la Chiesa cattolica rinunciasse spontaneamente al Concordato e ad ammonire laici e cattolici sulla perdurante prevalenza, nel campo ecclesiastico, degli «intransigenti che nulla vorrebbero cedere»⁷⁴.

«Il Parlamento non è stato capace di emanare le leggi necessarie per l'attuazione della Costituzione e ciò ha portato alla conseguenza che per molti anni, dopo il 1948, sono state applicate nella materia ecclesiastica le norme restrittive dei culti ammessi previste nel 1929-1930, con il sacrificio delle libertà di questi culti di aprire templi, di tenere riunioni senza previa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, di svolgere opera di propaganda. Nei primi anni del secondo dopoguerra si realizza in Italia una pesantissima situazione di intolleranza religiosa e

⁷³ A.C. JEMOLO, *Per la pace religiosa d'Italia*, La Nuova Italia, Firenze, 1944.

⁷⁴ G. SPADOLINI, *La questione del Concordato con i documenti della Commissione Gonella*, Vallecchi, Firenze, 1976, p. XVIII.

di vera e propria persecuzione nei confronti delle confessioni di minoranza e dei loro fedeli. Fu la lunga notte clericale, l'epoca delle persecuzioni scelbiane contro gli acattolici, il periodo di tempo in cui ogni riunione dei protestanti era sovversiva ed era consentito ai vescovi di ingiuriare i non credenti. L'art. 7 della Costituzione e la cancellazione del 20 settembre dalle festività nazionali [decisa in una seduta alla Camera del 25 maggio 1949] sono residui di quell'epoca e di quella mentalità»⁷⁵.

«Arturo Carlo Jemolo è stato tra i primi, insieme a Gaetano Salvemini e Giorgio Spini a esprimere la sua chiara opposizione nei confronti di questa tendenza del potere statale»⁷⁶.

La situazione di fatto italiana è assai semplice, scriveva Jemolo nel 1952:

«non sono mai entrati in vigore l'art. 19 della Costituzione [...]; non è mai entrato in vigore l'art. 8 [...]; mai, almeno in questa materia, l'art. 17 [...]. Per il Ministero dell'Interno [...] non esistono che gli articoli 1° e 2° del r.d. 28 febbraio 1930 n. 289 [...] e l'art. 18 del t.u. della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 [...]. Noi pensiamo che queste norme siano chiaramente abrogate dalla Costituzione; il Ministero degli Interni ritiene che no, che le riunioni per scopo religioso non possano fruire della libertà di cui fruiscono tutte le altre riunioni [...]. Non c'è cioè in Italia neppure quella libertà di *devotio domestica*, che era largamente accordata alle minoranze religiose già prima della Rivoluzione francese, e di cui almeno gli stranieri fruivano pure nella Roma dei Papi. È questo per molti di noi un argomento penoso, perché non possiamo non considerare che ciò che si verifica in Italia sarebbe impensabile in ogni Paese al di là delle Alpi [...]»⁷⁷.

⁷⁵ L. BASSO, *Perché chiedo l'abrogazione del Concordato*, in *L'Astrolabio*, 27 settembre 1970, 38, pp. 12-13, specialmente p. 12.

⁷⁶ S. LARICCIA, *Battaglie di libertà. Democrazia e diritti civili in Italia 1943-2011*, Carocci, Roma, 2011, p. 93.

⁷⁷ A.C. JEMOLO, *Libertà religiosa*, in *Il Mondo*, 4 ottobre 1952, 40, p. 4.

L'attività di Jemolo scrittore si realizzò, come già si è ricordato⁷⁸, in una amplissima produzione scientifica di giurista e di storico in un numero sterminato di contributi (periodicamente ripubblicati in volumi) a giornali e riviste come *La Stampa*, *Il Ponte* di Piero Calamandrei, *Il Mondo* di Mario Pannunzio, *l'Astrolabio* di Ferruccio Parri, la *Nuova Antologia*, diretta da Giovanni Spadolini, Riviste a proposito delle quali, per i primi anni del secondo dopoguerra, merita di essere qui ricordato il giudizio espresso da Norberto Bobbio:

«Nel nostro clima di prudente conformismo quale è rappresentato dalla maggior parte dei giornali quotidiani, queste riviste si staccano per uno spirito spiccatamente anticonformistico, che rasenta, per i benpensanti, l'insolenza se non addirittura una condannevole irriverenza verso i sacri miti. Clericali hanno non solo negli affari dello Stato ma anche e più nella società civile, influenza ognora crescente; esse, invece, sono laiche, di un laicismo talora aggressivo (e laici sono pure i cattolici che vi scrivono). Il governo va a destra; ed esse sono irrimovibilmente, con maggiore o minore accentuazione, a sinistra. La classe dirigente è reazionaria ed amica dei reazionari, ed esse sono progressiste. E si potrebbe continuare parlando di cultura illuministica contro politica oscurantistica: di agilità, mobilità, quasi irrequietezza delle idee ed immobilismo della situazione di fatto; di una qualificazione e riquilificazione continua delle posizioni culturali di una società "non qualificata" (cioè qualunque)»⁷⁹.

Non vi è dubbio che Jemolo riuscì negli anni del secondo dopoguerra a ottenere stima e fiducia, e che, nonostante le responsabilità assunte durante gli anni del fascismo, fece parte di quella generazione definita «un'Italia civile che non esiste più»⁸⁰. Quando Mar-

⁷⁸ Cfr. *retro*, § 1.

⁷⁹ N. BOBBIO, *Intellettuale e vita politica in Italia*, in *Nuovi argomenti*, 1954, pp. 103-104.

⁸⁰ In uno dei primi fascicoli della prima annata de *Il Ponte* (1945, 4, pp. 285-286), Piero Calamandrei, come postilla a un articolo di Jemolo, *Le sanzioni contro il fascismo e la legalità*, *ivi*, pp. 277-285, scrisse: «Il prof. Jemolo è non soltanto uno studioso così eminente, ma anche una coscienza morale così coerente e netta,

cello Rossi, nei primi anni del nuovo secolo si propose di riflettere su quali riserve di energie il fascismo non era riuscito a distruggere e poteva contare l'Italia alla Liberazione, viene ricordata «una generazione straordinaria di “anziani”; con i vecchi maestri come Salvemini bisogna ricordare la generazione di mezzo: Calamandrei ([...] ma anche Ernesto Rossi, Jemolo, i Galante Garrone, Rossi Doria) ed inoltre anche una pattuglia di più giovani, da L. Valiani a Codignola, a Enriques Agnoletti, a Bobbio e Barile e Predieri»⁸¹.

Non è facile precisare una data precisa a partire dalla quale il ‘paradigma antifascista’⁸² cede il passo a una più meditata e approfondita valutazione della storia d'Italia. Già nel 1952, con una lettera del 28 luglio di risposta a Piero Calamandrei, che gli proponeva la partecipazione alla pubblicazione di un numero monografico de *Il Ponte* dedicato alla storia del ‘costume fascista’⁸³, Jemolo, scusandosi per avere speso «troppe parole per una non partecipazione», in una lettera pubblicata nel fascicolo 10/1952 della Rivista⁸⁴, ave-

che una sua opinione, anche quando se ne dissenta, merita sempre meditazione e rispetto» (*ivi*, p. 285).

⁸¹ *Il Ponte di Piero Calamandrei. 1945-1956*, 2 voll., a cura di M. Rossi, Il Ponte Editore, Firenze, 2005-2007.

⁸² G. RINALDI, *Costituzione e identità nazionale nel recente dibattito storiografico*, relazione presentata in occasione di un Convegno su *50 anni di Costituzione. Dalla democrazia alla democrazia* tenuto a Casale Monferrato il 21 e 22 aprile 1998, pubblicata in *Quaderni di storia contemporanea* (Rivista dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea della provincia di Alessandria), 1999 e in *Storia 2.0*.

⁸³ Con riferimento ai contenuti del fascicolo del quale proponeva la pubblicazione, Calamandrei ricordava l'atmosfera «di prepotenza e di viltà, di compromesso e di corruzione» in cui confluivano «i riti fascisti (testi e camicie nere), le beffe punitive, le uniformi, lo stile marziano e romano, l'atletismo, le adunanze oceaniche, la cultura del gruppo dirigente, la stampa, i giornali, il teatro, la scuola, la propaganda (EIAR, scritte murali), la fascistizzazione della lingua, l'università, la campagna demografica, il clero, la musica fascista, l'urbanesimo, gli scrittori, l'esercito, le barzellette, il buon costume, il razzismo, la burocrazia».

⁸⁴ Cfr. pp. 1350-52: a p. 1353 è pubblicata un'immagine di Benito Mussolini, all'interno delle sbarre di una gabbia, accovacciato, vestito con eleganza, con bombetta inglese, camicia da *smoking* con colletto ad alette, cravatta e guanti e fotografato nell'atto di accarezzare un meraviglioso leone, docile e accosciato. La didascalia della fotografia è MASSIME ED ESEMPI: “*Vivere pericolosamente*”. La lette-

va sollecitato un sistematico lavoro di raccolta documentaria e di riflessione storica destinate a togliere ai ‘fascisti nostalgici’ il monopolio, che essi si erano arrogati nel decennio precedente, di scrivere la storia del fascismo. E aveva scritto:

«Caro Calamandrei, no, non collaborerò al numero del *Ponte* destinato al trentennale del fascismo, perché non avrei nulla di nuovo a dire, e perché mi pare che non centri il problema essenziale. /È inutile che tra noi “intellettuali” cogliamo il ridicolo delle manifestazioni dei regimi totalitari [...]; bisognerebbe invece che tutti gli antifascisti di formazione liberale e borghese si decidessero, sia pure con molto ritardo, a guardare quello che per me è l’aspetto più saliente del fascismo, come di altri regimi totalitari [...] di essere stato, e di continuare ad essere, “il sole dei poveri”.

Ciò che per i poveri, soprattutto i poveri intellettuali, i piccoli borghesi dalla mezza cultura, siano stati i miti dell’Impero, del Mediterraneo sbarrato e da liberare, del corporativismo, della civiltà italica e cattolica, dell’Urbe, dell’eredità imperiale romana; ciò che abbia costituito il distintivo di caponucleo nel fascio rionale per il piccolo impiegato d’ordine, brutto, riformato alla leva, che ha trovato in quello scudetto e nella croce di cavaliere della Corona d’Italia il suo solo compenso al mondo; ciò che sia stato per la maestra cinquantenne e per l’impiegata alle poste l’orbace di fiduciaria [...].

La cosa interessante è questa. Ed è la cosa più grave e più seria, perché appurare questo è fare il processo a tutte le autorità spirituali, da quelle che portano l’abito talare a quelle che indossano la toga accademica, a coloro che non indossano alcuna toga, ma giustamente sono considerati maestri di una o più generazioni, e chiedersi che pastori siano, siamo stati [...], dove abbiamo mancato, quali colpe abbiamo avuto, soprattutto tra il 1915 ed il 1925, davanti a Dio»⁸⁵.

ra di Jemolo è stata di nuovo pubblicata nel 2008 (A. CAVAGLION, *Lettera sul fascismo*, cit.).

⁸⁵ A.C. JEMOLO, *Lettera di Arturo Carlo Jemolo a Piero Calamandrei* (Roma, 28 luglio 1952), in *Il Ponte*, 1952, 10, pp. 1350-1352 e in A. CAVAGLION, *Lettera sul fascismo*, cit.: «Tutto questo poi mi sembra importante non solo per la storia, e per il calcolo delle responsabilità passate, bensì per la comprensione del presente. [...] Perché dopo la caduta del fascismo, molti che ieri erano stati vicini a noi, hanno sentito il pericolo non del comunismo, ma di un rinnovamento profondo, di

Le opinioni espresse da Jemolo nel 1952, in una delle sue tante lettere, meritano, a distanza di quasi settant'anni, un sia pur breve commento.

Non aveva ragione Jemolo a premettere, nelle prime righe della sua lettera, la dichiarazione di non aver «nulla di nuovo a dire», a proposito del fascismo⁸⁶: è sufficiente ricordare le numerose e importanti circostanze nelle quali lo stesso Jemolo ebbe occasione di tornare sull'argomento nei trent'anni successivi, esaminando con straordinaria efficacia temi e problemi dell'Italia 'tormentata' e 'scombinata'⁸⁷.

un sovvertimento di classi, di non essere più dei borghesi: sia pure borghesi poveri, ma borghesi. [...] La genialità del fascismo fu di creare a difesa dell'assetto borghese, della società borghese di cui il capitalismo è un aspetto saliente, ma non unico, e neppure essenziale, svariate schiere di poveri entusiasti, orgogliosi, ammirati. Le imprese militari, l'esaltazione militare del fascismo, nell'ambito sociale sono questo: creare a difesa dell'ordine, della società costituita schiere di poveri che restano tali, pur se possano avere per un breve periodo della Loro vita qualche conforto, ma che sono orgogliosi di sé, e sono disposti a tutto dare per il mantenimento di quell'ordine da cui traggono omaggi e platoniche soddisfazioni. /Analogamente, il fascismo riuscì a convertire i complessi di inferiorità in ragioni d'orgoglio. [...]. Questi erano gli spunti di strapaese, del "siamo cafonì", della voluta ignoranza delle lingue straniere, del disprezzo per tutto ciò ch'era straniero; ed anche delle "madrì prolifiche". /Per questa nuova sorta di oppio, un oppio che non fa vedere ciò che chi lo propina non vuole sia visto, ma che esalta, il fascismo ha guadagnato la riconoscenza postuma anche di quelli che a suo tempo lo avversarono, ma che oggi sentono ciò che conti per loro che le classi non siano sovvertite. /Guardiamo quindi con spirito di storici a questi lati che ci paiono eminentemente risibili, ma che sono stati e sono forze vive: sia pure chiedendoci perché nel mondo inglese non attecchirebbero, e non avendo paura di chiamare i non fascisti d'oggi, a riflettere se in tutto ciò che dicono e scrivono non ci sia, fosse pure inconscia, la nostalgia di quel tale oppio. [...]».

⁸⁶ E infatti, dopo sessantacinque anni, uno storico esperto della materia come Giovanni De Luna, cita proprio la lettera di Jemolo, come testo significativo per comprendere meglio l'iniziativa di Calamandrei di proporre e pubblicare un fascicolo speciale della Rivista *Il Ponte* sul tema del fascismo negli anni Cinquanta: G. DE LUNA, *La Repubblica inquieta. L'Italia della Costituzione. 1946-1948*, Feltrinelli, Milano, 2017, p. 31; vedi anche ID., *Benito Mussolini. Soggettività e pratica di una dittatura*, Feltrinelli, Milano, 1978.

⁸⁷ Cfr. in primis A.C. JEMOLO, *Italia tormentata (1946-1951)*, Laterza, Bari, 1951; ID., *Anni di prova*, cit.; vedi anche S. LARICCIA, *Arturo Carlo Jemolo*, cit., e bibliografia ivi citata.

Sulla necessità di affrontare con coraggio e determinazione il tema della valutazione critica del comportamento, negli anni del fascismo, di tutte le 'autorità spirituali', considerati 'Maestri di una o più generazioni', numerosi e di grande interesse sono stati, nei decenni successivi, gli studi e le ricerche degli storici più sensibili e attenti: ed è noto che il problema è tuttora di grande attualità.

Significativa, nella frase sopra riportata, è l'espressione 'pastori' utilizzata da Jemolo, con implicito riferimento all'esperienza ecclesiale di guida di un gregge di 'pecore', secondo la concezione prevalente del rapporto fra gerarchia e fedeli negli anni che precedono il Concilio Vaticano II (1962-1965), quando, nella Chiesa cattolica, ha inizio un periodo nel quale ha invece assunto sempre maggiore importanza il conferimento di ampi poteri nei confronti dei fedeli, considerati individualmente e quali membri della società ecclesiastica⁸⁸.

Meriterebbe un'attenta considerazione, qui non consentita, la domanda sulle ragioni che, nel 1952, possano avere indotto Jemolo a specificare il periodo della ricerca di colpe, e cioè il riferimento soltanto al decennio 1915-1925⁸⁹. Come sanno tutti gli italiani che hanno vissuto in quegli anni o hanno studiato la storia del nostro Paese, anche dopo il 1925, in particolare dopo la marcia su Roma del 1922 e dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti del 10 giugno 1924⁹⁰, eventi drammatici come la stipulazione del Concordato lateranense, con la previsione soprattutto delle norme con-

⁸⁸ S. LARICCIA, *Considerazioni sull'elemento personale dell'ordinamento giuridico canonico*, Giuffrè, Milano, 1971, specialmente p. 1 ss.

⁸⁹ Diciassette anni dopo Jemolo scriverà: «Il fascismo era stato [...] un cattivo regime, almeno dal 1925 in poi, ma non poi così detestabile come ad altri appariva [...]» (A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, cit., p. 187).

⁹⁰ Il 30 maggio 1924 Giacomo Matteotti prese la parola alla Camera dei Deputati per contestare i risultati delle elezioni tenutesi il precedente 6 aprile. Mentre dai banchi fascisti si levavano contestazioni e rumori che lo interrompevano più volte, Matteotti, denunciando una nuova serie di violenze, illegalità e abusi commessi dai fascisti per riuscire a vincere le elezioni, pronunciava un discorso che sarebbe rimasto famoso. Terminato il discorso disse ai suoi compagni di partito: «Io, il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me»: E. LUSSU, *Marcia su Roma e dintorni*, Einaudi, Torino, 1976.

tenute negli artt. 1, 2, 5, 34, 36 e 38, e la conseguente ipoteca del Concordato sull'istruzione pubblica (1929), la legislazione sui culti ammessi (1929), l'approvazione del Codice penale e la soppressione delle garanzie di libertà dei cittadini (1930), il giuramento dei Professori universitari di fedeltà al regime fascista (1931)⁹¹, la prigionia di Gramsci fino alla morte, le ingiustizie riguardanti le minoranze religiose in Italia (1935), l'assassinio dei fratelli Rosselli, le condanne al confino per i dissidenti politici, la persecuzione nei confronti degli ebrei (1938), l'entrata in guerra (1940), per tacer d'altro, giustificano una pesante condanna morale, storica e giuridica per le colpe delle così dette 'autorità spirituali', come le definiva giustamente Jemolo, che avrebbero potuto e dovuto parlare e preferirono tacere.

Perplessità, dubbi e interrogativi suscita infine l'affermazione che limita l'individuazione di responsabilità alla sola ricerca delle colpe «davanti a Dio»: e le responsabilità per le colpe davanti alle donne e agli uomini che hanno subito le conseguenze e i danni di quei comportamenti?

Dispiace dirlo, ma molte delle opinioni espresse nella lettera di Jemolo a Calamandrei, destinata a essere pubblicata sulla sua Rivista prediletta, provocano un sentimento di forte delusione, giustificata dalle considerazioni che molto si può chiedere a chi molto può dare e che Jemolo ha abituato i suoi lettori, e ancor di più i suoi ex studenti, a essere giustamente esigenti nei suoi confronti!

5. *Inizio di una nuova storia: il contributo di Jemolo alla vita democratica in Italia*

La parte della cultura giuridica italiana non irrimediabilmente compromessa con il fascismo contribuì alla progettazione costituzionale dell'Italia democratica con grande impegno e importanti

⁹¹ G. BOATTI, *Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini* (2001), Einaudi, Torino, 2010².

risultati, rivelando notevoli capacità di collaborazione con l'attività della Costituente e dei partiti politici, con varie iniziative differenziate ed efficaci, la pubblicazione di libri e Riviste, la promozione di Convegni e dibattiti⁹².

Mario Galizia, in un intervento tenuto presso il circolo di cultura politica *Fratelli Rosselli* di Firenze, e successivamente pubblicato su *Il Ponte*, aveva sostenuto che doveva riconoscersi la più ampia libertà d'azione alla Costituente, senza la previsione di alcun limite: «il diritto e la storia ci portano ad affermare che l'assemblea costituente, che si erge libera da ogni vincolo sul crollo del precedente ordinamento come espressione della sovrana volontà del popolo deve necessariamente assumere in sé tutti i poteri. Sarà bene però che, immediatamente dopo la sua riunione, per rientrare nella legalità e per evitare la troppo prolungata concentrazione di tutti i poteri di una numerosa assemblea (il che potrebbe presentare il pericolo di una dittatura d'assemblea, preludio sicuro di una dittatura personale), l'assemblea costituente emani una carta provvisoria, che regoli provvisoriamente il funzionamento degli organi costituzionali, sicché questi possano cominciare subito a funzionare a fianco dell'assemblea. Si attuerà in tal modo [...], la distinzione tra potere costituente e poteri costituiti e l'assemblea potrà con maggiore tranquillità dedicarsi al suo gravoso compito, liberata dal peso della normale amministrazione»⁹³.

Piero Calamandrei, nel fascicolo successivo della Rivista, condivise le posizioni di Galizia, sostenendo che fosse la Costituente a dover nominare un esecutivo *pro tempore* a cui assegnare compiti legislativi⁹⁴.

Uno straordinario lavoro di mobilitazione culturale fu svolto in quegli anni dal Ministero per la Costituente, la cui istituzione rappresentò uno dei punti qualificanti del programma del Governo

⁹² A. BURATTI, M. FIORAVANTI, *Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-48)*, Carocci, Roma, 2011.

⁹³ M. GALIZIA, *Chi governerà durante la Costituente?*, in *Il Ponte*, 1945, 6, p. 847 ss.

⁹⁴ P. CALAMANDREI, *Governo e Costituente*, in *Il Ponte*, 1945, 7, p. 837 ss.

Parri, costituito all'indomani della Liberazione⁹⁵. Come scrisse Pietro Nenni, presentando il principale organo di propaganda del ministero (il *Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituente*), «Il Ministero per la Costituente può [...] fare una cosa: far sì che i suggerimenti, le indicazioni di rotta, le proposte di via, vengano conosciuti dal maggior numero possibile di cittadini»⁹⁶.

Anche per Jemolo il 1945 è l'inizio di una nuova storia ed è ben giustificata l'opinione che Jemolo abbia contribuito in maniera sostanziale all'«apprendistato politico ed elettorale» degli italiani nel biennio 1945-1946⁹⁷. In un'Italia nella quale la «fame» di passione civile conviveva con il distacco e l'apatia, un Paese che rivelava con evidenza i sintomi di una tenace diffidenza nei confronti della politica⁹⁸, Jemolo riassunse con queste parole lo «spirito» del 1945-1946: «L'Italia ebbe un anno circa in cui conobbe quella che dev'essere stata l'atmosfera francese del 1789 e che fu certo quella del 1846-48, con ciò in più: che questo soffio vivificatore, questo fluire di speranze era comune anche ai ceti più umili che da quei motivi lontani erano rimasti estranei»⁹⁹. «Uno dei rari momenti di ottimismo nella mia vita lo rammento in quel 4 giugno 1944 in cui gli al-

⁹⁵ C. GIANNUZZI, *L'istituzione e l'attività del Ministero per la Costituente*, in *Il Ministero per la Costituente*, a cura di FONDAZIONE PIETRO NENNI, Firenze, 1995, p. 3 ss.; P. NENNI, *Intervista sul socialismo*, a cura di G. TAMBURRANO, Laterza, Roma-Bari, 1977, p. 60 ss.

⁹⁶ P. NENNI, *Questo Bollettino*, in *Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituente*, 1945, 1, p. 3 ss.

⁹⁷ E. DI NOLFO, *Le paure e le speranze degli italiani (1943-1953)*, Mondadori, Milano, 1986; A. CLERICI, *Arturo Carlo Jemolo e il ministero per la Costituente e l'educazione costituzionale del popolo*, in A. BURATTI, M. FIORAVANTI, *Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-48)*, Carocci, Roma, 2011, pp. 268-280, specialmente p. 274.

⁹⁸ G. CAPOGRASSI, *Dubbi sulla Costituzione*, in *Meridiano*, 1945; F. CALASSO, *Discorso sul metodo. La Costituente*, 5 ottobre 1946, *ivi*, pp. 191-193; C. MORTATI, *Ombre sulla Costituente*, in *Lo Stato Moderno*, 20 novembre 1946.

⁹⁹ A.C. JEMOLO, *Crisi della resistenza e crisi del paese*, in *Id.*, *Italia tormentata (1946-1951)*, Laterza, Bari, 1951, pp. 118-119.

leati entrarono in Roma. [...] Nei miei ricordi chiamo questi i giorni del “rovetto ardente”¹⁰⁰.

Dal 20 gennaio 1945 al 9 agosto 1946 fu il primo presidente della RAI (Radio Audizioni Italia); nel settembre 1945 pubblicò un articolo su *Il Problema della radio*¹⁰¹.

Il 21 gennaio 1946 Jemolo, nell'ambito del ciclo dedicato ai *Problemi della Costituente*, tenne la prima radioconferenza sul tema *Costituenti 1946*, dopo quella introduttiva dell'ex presidente del Consiglio Bonomi¹⁰². Nella sua conferenza, Jemolo, in coerenza con una tendenza prevalente nei suoi scritti di ogni tempo, aveva colto l'occasione per esprimere la sua diffidenza nei confronti di formule giuridiche astratte non collegate al senso morale degli individui e al loro comportamento concreto: «Costituzione rigida, tribunale costituzionale, controllo della costituzionalità delle leggi; e, in seno alla Costituzione, formule che consacrino le libertà dei cittadini. Tutte ottime cose. Ma coloro cui la storia qualcosa ha insegnato sanno che questi sono strumenti, che possono valere in quanto vi siano uomini decisi a bene adoperarli. Vana speranza quella di porre le libertà al sicuro solo con formule e con strumenti costituzionali. La libertà interna, come la pace dei popoli, come la sicurezza delle nazioni, non si può difendere con una formula scritta. Solo i cuori degli uomini e, quando occorre, i loro petti, possono realizzare tale difesa»¹⁰³.

Il 31 dello stesso mese di gennaio 1946 Jemolo venne nominato esperto presso il Ministero per la Costituente ed ebbe così la possibilità di svolgere un ruolo di particolare rilievo all'interno del gruppo di collaboratori di via Panisperna; in proposito può condividersi il giudizio di chi, a conclusione di un'analisi approfondita ed esauriente della figura di Jemolo e della sua opera a metà degli an-

¹⁰⁰ A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, cit., pp. 181-182.

¹⁰¹ A.C. JEMOLO, *Attività intellettuale e vita morale*, cit., p. 14.

¹⁰² Sui suoi rapporti con Bonomi, vedi A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, cit., p. 162.

¹⁰³ A.C. JEMOLO, *Costituenti 1946*, in *Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituente*, 1946, 3, pp. 17-18.

ni Quaranta, ha osservato che il Ministero ritenne opportuno affidargli il difficile incarico di principale 'educatore costituzionale' del popolo¹⁰⁴, considerando il profondo interesse di Jemolo per il diritto costituzionale, che risulta evidente nella produzione scientifica degli anni 1911-1945¹⁰⁵, il sodalizio umano fra Jemolo e Vittorio Emanuele Orlando, che rappresentava anche un legame professionale¹⁰⁶, la partecipazione di Jemolo alla Commissione Forti, nella quale Jemolo aveva assunto una posizione eminente e la sua spiccata qualità di divulgatore e di giornalista efficace e amato dai lettori.

Un criterio ritenuto giustamente rilevante per valutare la fiducia che nel 1946 si riteneva di poter riporre a favore di Jemolo e della sua idoneità a svolgere un compito delicato come quello di perseguire il risultato di una... 'educazione del popolo' consisteva nell'apprezzamento che meritava la sua capacità di usare un linguaggio semplice e facilmente comprensibile, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili, compreso quello radiofonico: Jemolo infatti, oltre a essere stato, come già ricordato, presidente della RAI, era molto noto agli ascoltatori della radio per la sua prolungata partecipazione, a partire dal 1940, alla trasmissione radiofonica *Il Convegno dei Cinque*, moderata da Silvio D'Amico¹⁰⁷.

A Jemolo venne affidata la cura dei titoli più rilevanti per il cittadino che avesse voluto orientarsi prima di votare, nel 1946¹⁰⁸, gli venne chiesto di riflettere in maniera organica sui due argomenti che riassumevano il passato e il futuro costituzionale d'Italia: lo Statuto albertino¹⁰⁹ e la nuova Costituzione. Ne vennero fuori i due

¹⁰⁴ Cfr. A. CLERICI, *Arturo Carlo Jemolo*, cit.

¹⁰⁵ Cfr. S. LARICCIA, *Arturo Carlo Jemolo*, cit., pp. 183-186.

¹⁰⁶ «Rapporti professionali: ma dato il calore umano che emanava dall'uomo, non poteva alcuna relazione restare limitata ad un solo campo»: A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, cit., pp. 159-161.

¹⁰⁷ P. VALBUSA, *I pensieri di un malpensante*, cit.

¹⁰⁸ *Il triplice voto del 1946. Agli esordi della storia elettorale dell'Italia repubblicana*, a cura di G. D'AGOSTINO, Liguori, Napoli, 1989.

¹⁰⁹ Cfr. A.C. JEMOLO, *Considerazioni sulle Costituzioni e sul problema costituzionale italiano*, in A.C. JEMOLO, M.S. GIANNINI, *Lo Statuto albertino*, Sansoni, Firenze, 1946,

contributi più 'delicati' tra quelli promossi dal Ministero (*Lo Statuto Albertino*, pubblicato nella collana dei *Testi e documenti costituzionali*¹¹⁰, e la prima delle *Guide alla Costituente*, dal significativo titolo *Che cos'è la Costituzione*): due testi che costituirono un quadro ben definito della storia costituzionale occidentale¹¹¹ e consentirono a Jemolo di affermare l'importanza «delle energie e delle volontà umane» dei cittadini e, nello stesso tempo, di ribadire la sua diffidenza verso gli istituti congelati in una formula astratta¹¹².

Jemolo ritenne opportuno ricordare che, agli albori del costituzionalismo occidentale, i documenti che scaturirono dalle lotte tra i ceti e le classi sociali erano testi, come la *Magna Charta* inglese, che non nascevano per essere applicati a tutti i cittadini, non conoscevano la nozione di diritti individuali, né quella di bene comune, e non avevano alcuna pretesa di disciplinare l'intera architettura istituzionale, economica e amministrativa di un Paese: il loro significato risiedeva invece nel desiderio «con cui un vincitore [...] vuole fissare la sua vittoria, sperando d'immobilizzare così la storia»¹¹³.

Pretesa vana dato che una Costituzione non può che vivere e crescere autonomamente, a volte anche contro le aspirazioni e gli obiettivi di chi l'ha creata: «Peraltro, in massima, scorgiamo che non solo gli uomini non possono arrestare la storia su una posizione che sia loro favorevole, ma nemmeno è loro dato di indirizzare l'evoluzione di un regime costituzionale secondo le direttive che preferiscono. Tutte le Costituzioni hanno ricevuto applicazioni, inter-

¹¹⁰ Volume n. 3 della Collana *Testi e documenti costituzionali* promossa dal Ministero per la Costituente, Roma, 1946.

¹¹¹ A. CLERICI, *Arturo Carlo Jemolo*, cit., p. 268 ss.

¹¹² Jemolo tornerà sulle critiche alla Costituente e alla Costituzione, specialmente nello scritto *La Costituzione. Difetti, modifiche, integrazioni*, Relazione alla seduta ordinaria dell'11 dicembre 1965, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1966, pp. 25, ripubblicato in *Tra diritto e storia (1960-1980)*, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 91-109 e, parzialmente, in A.C. JEMOLO, *Che cos'è la Costituzione*, Introduzione di G. ZAGREBELSKY, Prefazione di A. CAVAGLION, Donzelli, Roma, 1966, pp. 61-81, più volte pubblicato nelle raccolte dei suoi scritti.

¹¹³ Cfr. A.C. JEMOLO, *Considerazioni sulle Costituzioni*, cit., p. 7.

pretazioni, sviluppi, che i lor autori non avevano previsto, che non avrebbero probabilmente desiderato»¹¹⁴.

Oltre ad affermare che lo Statuto albertino era ormai superato ed era dunque necessario dare vita a una nuova Costituzione, Jemolo intendeva esprimere la sua convinzione che, al di sopra delle interpretazioni dei giuristi, e del loro riverente rispetto verso i documenti, occorreva sempre riscontrare il comune sentire del popolo, che sempre, prima o poi, «avvertirà, avrà l'intuito, che la vita costituzionale non è più conforme alle previsioni della Carta costituzionale, che le cose non procedono più secondo il ritmo che gli autori della Costituzione avevano previsto»¹¹⁵.

Con particolare riferimento alla 'frattura' fra l'Italia prefascista, quella del periodo 1860-1915, e l'Italia uscita dal fascismo e dalle guerre mondiali, l'Italia appunto del 1945-1946, Jemolo sottolineava che la ben nota 'parlamentarizzazione' dello Statuto albertino era avvenuta sullo sfondo di un Paese conservatore e non ancora segnato dalla società di massa, sostanzialmente impreparato a reggere gli urti della politica nazionalista, prima, e fascista, poi.

«Nessuno pensava [...] ad una sostituzione dello Statuto con una diversa Carta costituzionale [...]. Era opinione diffusa [...] che tra un re ed un presidente di Repubblica si desse solo la differenza che l'uno portava divisa militare e sciabola, l'altro palandrana e cappello a cilindro [...]. Alla concessione dell'elettorato alle donne pochi si interessavano: i partiti di estrema sinistra la patrocinavano; ma in Italia, allora come poi, a grattare bene dietro a un garofano rosso ed una cravatta svolazzante troppo spesso si trovava un conservatore [...]. Chi non trovava nelle eredità familiari o nella famiglia della moglie o nell'attaccamento al paese nativo un collegio, era fatalmente escluso dalla vita politica [...]. Non si prospettava affatto agli italiani dei primi quindici anni del secolo la possibilità o di colpi di Stato o di un tumulto di popolo che sommergesse il paese legale o lo costringesse ad una repentina con-

¹¹⁴ A.C. JEMOLO, *Considerazioni sulle Costituzioni*, cit., p. 8.

¹¹⁵ A.C. JEMOLO, *Considerazioni sulle Costituzioni*, cit., pp. 10-11.

versione [...]. Qui, come in molti altri punti, la nostra fantasia faceva proprio difetto: non abbiamo saputo vaticinare le cose più semplici»¹¹⁶.

Nel testo mancano considerazioni riguardanti esplicitamente il regime fascista e le deviazioni normative delle disposizioni contenute nello Statuto, e Jemolo preferisce soffermarsi sulle nuove tematiche sociali, delle quali Jemolo auspicava una nuova disciplina costituzionale: il diritto del povero alla vita, la salvaguardia del lavoro, il riconoscimento delle categorie professionali, la protezione della donna e dei minori, il regolamento di un diritto all'assistenza pubblica, la garanzia del diritto all'istruzione, la necessità di un ordinamento che faciliti il rinnovamento delle classi sociali¹¹⁷. E Jemolo conclude osservando che, sebbene sia inconcepibile risolvere le preoccupazioni del dopoguerra ricorrendo alle «prescrizioni dello Statuto, o comunque su quel piano», a esso gli italiani dovranno pur sempre guardare «con rispetto e gratitudine», dato che «sotto il suo impero si ebbero quegli anni di rapida elevazione degli strati più umili del nostro popolo, di rapida diffusione della cultura, di attuazione dei principi di solidarietà e di penetrazione negli animi delle esigenze della giustizia sociale»¹¹⁸.

Affermata pertanto la necessità di una 'nuova' Costituzione, Jemolo affrontò con grande impegno il difficile compito di indicare alla cittadinanza i punti essenziali che il nuovo testo costituzionale avrebbe dovuto toccare e le principali alternative disponibili per ciascuno di essi, con la scrittura del testo – *Che cos'è la Costituzione* – definito da Gustavo Zagrebelsky «un serio quadro, straordinario per la sua concisione e la sua precisione»¹¹⁹, con la sola eccezione, sottolineata da Jemolo, della Costituzione della Repubblica romana del 1849¹²⁰.

¹¹⁶ A.C. JEMOLO, *Considerazioni sulle Costituzioni*, cit., p. 28.

¹¹⁷ A.C. JEMOLO, *Considerazioni sulle Costituzioni*, cit., p. 39.

¹¹⁸ A.C. JEMOLO, *Considerazioni sulle Costituzioni*, cit., p. 40.

¹¹⁹ G. ZAGREBELSKY, *Introduzione* ad A.C. JEMOLO, *Che cos'è la Costituzione*, cit., p. 12.

¹²⁰ A.C. JEMOLO, *Considerazioni sulle Costituzioni*, cit., p. 29.

Premessa l'avvertenza che l'opuscolo rappresenta soltanto uno schema, cioè una guida formale all'esame e al dibattito del problema che ne è oggetto, che esso «non costituisce, né vuole costituire, nulla di diverso da una indicazione di tema e da una facilitazione alla comprensione e all'indagine, e che l'uso ne è completamente libero», Jemolo precisa, nella prima pagina del testo, che «Per Costituzione s'intende l'insieme delle leggi fondamentali dello Stato, leggi che stabiliscono quali sono i diritti e i doveri dei cittadini, quali i poteri dello Stato, quale la sua forma», ed esamina con grande chiarezza, in sintesi, i seguenti punti, aspetti e problemi, talora indicati con un interrogativo, per sottolineare la necessità e il valore delle questioni che avrebbero dovuto essere affrontate e risolte nell'elaborazione e nell'approvazione del testo costituzionale: l'importanza della Costituzione; Costituzioni americane, francesi e italiane, il fascismo, verso una nuova Costituzione, Costituzione rigida o elastica?, monarchia o Repubblica?, una o due Camere?, il Governo, la burocrazia, i prefetti, la magistratura, i Partiti politici, le libertà dei cittadini, la protezione degli umili, le autonomie locali, la religione, direttive e principi generali.

Nella conclusione del suo volume *Che cos'è la Costituzione*, introdotta dall'ammonimento espresso con le parole «pensare; studiare; avere idee chiare», Jemolo dichiara: «È bene che gli italiani tutti, nel tempo che ancora ci separa dalle elezioni della Costituente, discutano appassionatamente i problemi costituzionali, ciascuno quelli che più sente, ciascuno quelli rispetto a cui ha una particolare esperienza. Bisogna, per quanto è possibile, che *ciascuno cerchi di precisare le sue idee*. Aver fiducia negli uomini che saranno eletti a far parte della Costituente è bene; ma non sarebbe saggio rimettersi completamente al loro valore, senza aver prima considerato e studiato ogni singolo problema perché ogni legislatore dev'esser guidato, sorretto, confortato dalla coscienza del suo popolo. [...] Tutti questi problemi occorre gli italiani li pensino in termini chiari, concreti, chiedendo, quando occorre, l'aiuto degli esperti»¹²¹.

¹²¹ A.C. JEMOLO, *Che cos'è la Costituzione*, cit., p. 60.

Occorre che il popolo non dimentichi la semplice verità che «la libertà, come tutti i beni della vita, come tutti i valori, non basta averla conquistata una volta, ma occorre conservarla con uno sforzo di ogni giorno, rendendosene degni, avendo l'animo abbastanza forte per affrontare la lotta il giorno in cui fosse in pericolo»¹²².

Le ultime parole del testo esprimono ancora una volta la convinzione di Jemolo che condizione indispensabile per la realizzazione di un'ideale 'educazione costituzionale' del popolo fosse la consapevolezza del dovere di ogni uomo, e dunque di ogni generazione, di essere all'altezza del loro compito.

Ritengo opportuno ribadire qui l'osservazione che ho fatto il 22 aprile, con riferimento all'intervento del mio amico Gaetano Azzariti, autore di un contributo dedicato al tema, di grande importanza nel convegno, su *Jemolo e la Costituzione*.

Conosco per esperienza personale la scarsa attenzione dei costituzionalisti nei confronti degli scritti dei così detti ecclesiasticisti e pertanto non mi sorprende mai, e non mi ha sorpreso ieri, la constatazione di quanto poco si leggano i contributi, talora di grande interesse, degli studiosi delle discipline del diritto ecclesiastico.

Significativa ritengo sia stata la scelta di Gaetano, che ha ritenuto di potere esaurire il suo compito, molto complesso, lo riconosco, limitando la sua valutazione a due scritti di Jemolo, l'uno del 1946, due anni prima dell'entrata in vigore della Costituzione dell'Italia repubblicana, l'altra di circa due anni dopo.

Questa mia relazione l'ho riveduta e corretta e la invio per la stampa negli Atti del Convegno oggi 23 aprile 2021, il giorno dopo lo svolgimento del Convegno nell'Aula Calasso della Facoltà di Giurisprudenza della *Sapienza* di Roma.

Non posso leggere il testo scritto di Azzariti e posso dunque sbagliarmi nel giudizio, ma ritengo di dovere riferire la sensazione che ho provato ieri: una condivisione di aspetti importanti contenuti nella relazione ma anche una sensazione di grande delusione, quan-

¹²² A.C. JEMOLO, *Che cos'è la Costituzione*, cit., p. 63.

do ho ascoltato il suo intervento orale, limitato alla considerazione dei soli due contributi di Jemolo sopra ricordati.

E le 122 citazioni delle sue *Lezioni di diritto ecclesiastico* riferite a temi e problemi riguardanti gli artt. 2, 3, 7, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 38, 39, 41, 51, 54, 68, 80, 101, 102, 113, 115, 117, 118 e 138 della Carta costituzionale?

E gli interventi nelle aule giudiziarie, specialmente della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti per ottenere decisioni rispettose della Costituzione democratica? Chi può dimenticare la ricchezza e la sottigliezza degli argomenti addotti da Jemolo davanti ai giudici nei processi del caso del Vescovo di Prato nel 1958, nelle cause giudiziarie attinenti al matrimonio concordatario nel lungo periodo degli anni 1948-1981, nel caso Cordero nel 1979?

E i 123 scritti di Jemolo negli anni 1947-1981, citati nel mio volume del 2015 su Jemolo giurista negli anni 1947-1981, moltissimi dei quali contenenti importanti valutazioni di questioni attinenti all'interpretazione delle norme e dei principi costituzionali?

Quando ho proposto per la pubblicazione il titolo del mio libro pubblicato dalla casa editrice Carocci a proposito di *Arturo Carlo Jemolo. Un giurista nell'Italia del Novecento*, qualcuno mi aveva proposto il titolo di 'Arturo Carlo Jemolo. Un *professore* nell'Italia del Novecento': no, avevo obiettato, *Un giurista*, non un *professore*.

Jemolo ha contribuito, con efficacia assai superiore a quella di tanti altri, all'attuazione della Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948: è necessario prenderne atto!

6. *Il modello del Concordato per la disciplina dei rapporti fra Stato italiano e Chiesa cattolica*

Un problema che negli anni Quaranta assume ben presto importanza, dal punto di vista politico, istituzionale e culturale, è quello della definizione dei rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica: la necessità di affrontare in modo approfondito tale questione è avver-

tita sia da quanti propongono un'immediata abrogazione del Concordato stipulato nel 1929, sia tra quanti propendono per una semplice revisione del Concordato, da conseguirsi mediante una trattativa bilaterale con la Santa Sede.

Gaetano Salvemini, scrivendo nel 1943 su un giornale di Boston, *Controcorrente*, osserva: «Una sola parola, separazione. In conseguenza il Concordato del '29 sarebbe annullato dalla prima all'ultima parola senza negoziati di alcun genere». «Spetta al popolo italiano – scrive nel 1944 Luigi Sturzo – esprimere il proprio volere circa la revisione del Concordato o al governo fare passi presso il Vaticano per una amichevole soluzione dei problemi controversi»¹²³.

Tra i Partiti politici, i dirigenti della Democrazia Cristiana si mostrano sin dai primi mesi dopo la caduta del fascismo favorevoli a una politica tendente a ribadire e rispettare 'lo spirito e la sostanza' dei Patti del 1929, come può dedursi dalla lettura di un documento approvato, a conclusione della XIX Settimana Sociale dei cattolici italiani, tenutasi a Firenze dal 22 al 29 ottobre 1945, per discutere l'elaborazione di una nuova Costituzione: in tale documento viene sottolineata la necessità che nella nuova Costituzione venga riconosciuto «il pieno valore di quanto è contenuto nella stipulazione concordataria e cioè il valore civile del matrimonio religioso, l'istruzione religiosa nella scuola, la personalità giuridica degli enti e delle associazioni religiose: in una parola lo spirito e la sostanza dei Patti Lateranensi»¹²⁴.

Il programma della Democrazia Cristiana, pur assicurando la piena tutela della libertà di coscienza e di religione, vincola l'azione dello Stato all'osservanza di un'etica confessionale cattolica: politi-

¹²³ L. STURZO, M. EINAUDI, *Corrispondenza americana (1940-1944)*, a cura di C. MALANDRINO, Olschki, Firenze, 1998.

¹²⁴ Rinvio al documento approvato a conclusione della XIX Settimana Sociale dei cattolici italiani, tenutasi a Firenze dal 22 al 29 ottobre 1945 per discutere l'elaborazione di una nuova Costituzione: questo testo, alla cui stesura parteciparono molti politici (ricordo tra gli altri Amintore Fanfani, Guido Gonella, Giorgio La Pira, Egidio Tosato), rappresentò un punto di riferimento importante per i cattolici eletti alla Costituente e molti suoi contenuti sono poi rifluiti in talune disposizioni della stessa Costituzione.

camente questa trova la sua espressione nell'intento di riconfermare l'intangibilità dei Patti lateranensi stipulati nel 1929.

I Partiti politici diversi da quello cattolico, con il passare del tempo, attribuiscono sempre minore importanza al problema dei rapporti fra Stato italiano e Chiesa cattolica: in più di un'occasione, esponenti del Partito Socialista e Comunista dichiarano che in Italia vi sono questioni di importanza ben maggiore rispetto a quella delle relazioni con la Chiesa cattolica: «Non abbiamo finora sollevato la questione del Concordato – dichiara Togliatti al comitato centrale del PCI, riunito a Roma da 7 al 10 aprile 1945 – e non abbiamo intenzione di sollevarla. È questo un problema che il popolo italiano solleverà a suo tempo».

Un anno dopo Pietro Nenni, al XXIV Congresso del PSI, tenutosi a Firenze dall'11 al 16 aprile 1946, tenta di attenuare la polemica sul Concordato e afferma: «Nessuno di noi pensa di rimettere in discussione il Trattato del Laterano né di promuovere una denuncia unilaterale del Concordato. Ma questa è una ragione di più per riaffermare il carattere laico dello Stato democratico, equidistante dallo Stato etico dei nazionalisti e dallo Stato confessionale dei cattolici».

Lo stesso Nenni nel marzo 1947, in occasione del dibattito all'Assemblea costituente sui rapporti tra Stato e Chiesa cattolica dichiarerà: «La più piccola delle riforme agrarie mi interessa, e ci interessa, più della revisione del Concordato anche se questa apparisse utile».

Soltanto il Partito d'Azione sostiene in quegli anni una politica innovatrice in tema di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica: nel documento programmatico elaborato dal Partito nel 1944 si dichiara incompatibile con la libertà religiosa e l'eguaglianza dei culti ogni regime di religione o di Chiesa di Stato; e si attribuisce allo Stato il compito di riconoscere alla Chiesa cattolica, come alle altre Chiese, indipendenza di organizzazione e di azione entro i limiti della legge comune.

Se dunque si considera la posizione assunta sul problema religioso in Italia dai Partiti più rappresentativi, non può meravigliare se, con il passare del tempo, l'orientamento espresso genericamen-

te a favore di un processo di laicizzazione dello Stato e la polemica sull'esigenza di abrogare il Concordato stipulato nel 1929 si vanno sempre più attenuando, favorendo l'intento di coloro che tendono a rinnegare ogni rottura con il passato e ad ottenere una ricostruzione del nostro Paese che sostanzialmente ricalchi le fondamentali strutture del periodo precedente, in contrasto con il clima di tensione morale e di passione civile espresso da larga parte della società civile.

In quegli anni Jemolo avrebbe potuto compiere un'azione decisiva a proposito del tema de *La religione*, come viene definito, nel suo opuscolo *La Costituzione*, il tema dei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica. Dopo avere ricordato che l'art. 1 dello Statuto albertino aveva dichiarato la religione cattolica «la sola religione dello Stato» e che tale dichiarazione era stata ribadita dagli Accordi lateranensi nel 1929, Jemolo non ritiene opportuno auspicare una soluzione da lui preferita e si limita a ipotizzare alcune possibili disposizioni normative della nuova Costituzione, sottolineando però le possibili conseguenze, positive e negative: «Le soluzioni possibili sono molteplici. Una soluzione estrema sarebbe quella di includere il Concordato nella Costituzione, dicendo che ne fa parte integrante (ciò che sarebbe inconsueto, perché in genere gli autori di una Costituzione pensano che questa possa avere durata superiore a quella di qualsiasi patto internazionale o con la Chiesa)».

La lettura di queste parole lascia perplessi perché era giustificato attendersi da Jemolo parole che facessero comprendere quanto inaccettabile fosse l'inserimento nella futura Costituzione dell'Italia democratica di un complesso di disposizioni normative (ricordo soprattutto gli articoli 1, 5, 34, 36, 38 del Concordato lateranense).

«La soluzione opposta sarebbe quella di non far parola nella Costituzione della materia religiosa, senza intendere, con ciò, di abrogare il Concordato, ma pensando soltanto che la materia dei rapporti con la Chiesa non abbia importanza così essenziale da giustificare norme della Costituzione in proposito».

«Si potrebbe ripetere la formula dello Statuto [ma pensiamo che nessuno vorrebbe più parlare di tolleranza degli altri culti, termine che ha in sé valore di riprovazione (si tollera un male)]; o, al contra-

rio, si potrebbe affermare che, di fronte allo Stato, tutti i culti hanno uguale posizione e promettere che lo Stato e gli altri enti pubblici non chiederanno mai ai cittadini dichiarazioni relative alla loro religione e che i proventi dello Stato non potranno mai venire impiegati, neppure in piccola parte, per spese relative al culto».

7. *La voce della coscienza: la coscienza laica. Laicità e separazione tra Stato e Chiese*

Nella vita di Jemolo un dato fondamentale è rappresentato da «quel lungo colloquio con la storia italiana, che per Jemolo, cattolico e liberale insieme, non si è mai separato da un colloquio con se stesso, con la sua coscienza»¹²⁵.

Dopo la sofferenza provata nell'aver dovuto ripetutamente constatare il fallimento delle sue speranze, Jemolo non manca occasione per ribadire la sensazione provata da altri che, come lui, avevano vissuto la sua stessa esperienza.

«Uno dei migliori della generazione nata nel secondo decennio del secolo, uno dei più acuti tra i nostri universitari – Norberto Bobbio – scriveva di recente: “Non mi nascondo che il bilancio della nostra generazione è stato disastroso: Inseguimmo le ‘alcinesche seduzioni’ della giustizia e della libertà: abbiamo realizzato ben poco giustizia e forse stiamo perdendo la libertà. [...] Occorre avere bene appreso quanto sia difficile e ingannevole e talora inutile, il mestiere di uomini liberi”»¹²⁶.

In una conferenza tenuta nella Facoltà di Giurisprudenza di Catania il 1° marzo 1947, Jemolo svolse un'approfondita analisi sul significato da attribuire all'espressione 'coscienza giuridica'¹²⁷. Do-

¹²⁵ G. SPADOLINI, *Introduzione* a A.C. JEMOLO, *Questa Repubblica. Dal '68 alla crisi morale*, Le Monnier, Firenze, 1978, p. X.

¹²⁶ A.C. JEMOLO, *I problemi pratici della libertà*, Giuffrè, Milano, 1961, p. XVIII.

¹²⁷ A.C. JEMOLO, *La coscienza giuridica*, Conferenza tenuta per iniziativa della Facoltà giuridica della Università degli studi di Catania (1° marzo 1947), in *Annali*

po avere premesso che è sul sostantivo ‘coscienza’ che occorre cominciare a fermarsi, prima di insistere sulla specificazione che viene a dargli l’aggettivo ‘giuridica’, Jemolo ricorda: «Coscienza: il vocabolo ci riporta al primo richiamo che udimmo nell’infanzia [...]. La mamma, il sacerdote che ci preparò alla prima comunione. Il maestro, ci parlavano sempre di “voce della coscienza” [...]. Molto più tardi avremmo sentito dare tante diverse definizioni della coscienza»¹²⁸.

Nella conferenza vengono espone considerazioni di grande interesse, tuttora di attualità, sulle espressioni, e le nozioni di coscienza psicologica e di coscienza morale, di coscienza morale nella concezione civile e in quella religiosa e cattolica, di coscienza nazionale, professionale, di coscienza di classe, di coscienza individuale e sociale e, in particolare – era l’oggetto della conferenza – di ‘coscienza giuridica’.

L’anno successivo alla conferenza di Jemolo tenuta a Catania, venne approvato il testo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo di New York del 10 dicembre 1948, nella quale è stabilito che «Tutti gli esseri umani [...] sono dotati di ragione e di coscienza».

Nel variegato panorama degli studi riguardanti il problema della relazione fra religione, ragione e laicità nel corso del ’900, il tema del riconoscimento della ‘coscienza laica’, che riguarda tutti i cittadini, ma in particolare i credenti di una confessione religiosa, ha trovato, e trova tuttora, nel pensiero e nell’attività didattica, scientifica e pubblicistica di Jemolo un essenziale punto di riferimento.

In proposito va tenuto presente il rapporto con la posizione che è stata definita quella del ‘secondo’ Buonaiuti: come si è osservato, «assumendo la *separazione tra i valori religiosi e i valori politici* come il *postulato storico centrale del cristianesimo*, il *secondo* Buonaiuti

del Seminario giuridico, 1947, 1, pp. 1-271.

¹²⁸ A.C. JEMOLO, *Pagine sparse di diritto e storiografia*, scelte e ordinate da L. SCAVO LOMBARDO, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma, Giuffrè, Milano, 1957, p. 193 ss.

ti fornì a Jemolo, pur con una serie importante di distinguo, gli argomenti più efficaci per la maturazione della sua *coscienza laica*¹²⁹.

Uno dei contributi che consentono di comprendere in modo più approfondito il suo pensiero è quello contenuto nell'articolo *Coscienza laica* pubblicato, nella rubrica *Il tempo e le idee*, sul fascicolo del 24 gennaio 1956 della rivista *Il Mondo* diretta da Mario Pannunzio, un saggio che è stato definito come il suo testamento di credente e di cittadino¹³⁰. La data del 1956 (l'anno dell'inizio di attività della Corte costituzionale in Italia) ne fa un documento eccezionale. Ma la sua tesi centrale, come hanno dimostrato le vicende di quasi sei decenni di storia politica in Italia, non è affatto pacificamente accettata: «La vera coscienza laica» – si legge nell'articolo, che fa riferimento a un articolo di Raffaele Morghen pubblicato su *Il Mondo* del 3 gennaio 1956 con il titolo *Neoguelphi e laici* –

«si ha nel credente solo allorché egli accetta lo stato di fatto della diversità di concezioni che si riscontrano in un dato momento, e che ritiene lo Stato debba ispirare le sue leggi e le sue opere a quelle visuali di bene che sono comuni a tutte le concezioni [...] e che pertanto lo Stato debba ammettere nella sua legislazione, consentire attraverso la sua legislazione, quello che per lui credente è peccato, e la propaganda di che per lui è tale: lasciando alla libera gara tra uomini religiosi ed uomini non tali, il compito di fuggare il peccato, di fare sì che il peccato, pur consentito dalla norma di legge, non abbia mai a venire commesso. Il dato che vi siano cattolici, ed estremamente numerosi, per cui il partito aconfessionale, come il sindacato aconfessionale, è inaccettabile, che in ogni manifestazione, in ogni votazione, aspirano a stare tra di loro ed a conquistare suffragi ai loro, che non nutrono ammirazione né devozione per chi non sia dei loro e che non concepiscono vita politica se non per assicurare il maggior numero di successi alla Chiesa [...]. L'essere laico significa semplicemente questo: accettare il presupposto di uno Stato che debba accogliere credenti e non credenti e riconoscere a tutti eguali diritti ed eguale dignità.

¹²⁹ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Arturo Carlo Jemolo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 62, Treccani, Roma, 2004, p. 197.

¹³⁰ A.C. JEMOLO, *Coscienza laica*, in *Il Mondo*, 24 gennaio 1956, 4, p. 9.

La legge della confessione religiosa ben può essere per questi “laici” quella che più gli interessa, che più preme su loro. Possono, in un Paese che ammetta il divorzio e il matrimonio civile, non considerare neppure la possibilità che il divorzio si applichi nella loro famiglia, non pensare neppure a matrimoni non benedetti dalla Chiesa; [...] possono osservare, nelle piccole e nelle grandi cose, tutti i Precetti della Chiesa. Ma hanno accettato una premessa: che quei precetti non debbano avere altra sanzione all’infuori di quella ecclesiastica, le censure, le scomuniche; siano obbligatori soltanto per chi appartenga al corpo dei fedeli, sicché il vedersene escluso rappresenti per lui una mutilazione; che mai invece si possa pretendere dallo Stato un qualsiasi appoggio a quelle prescrizioni; che la legge dello Stato debba essere tale da potersi imporre a credenti e non credenti, senza offendere i sentimenti né degli uni né degli altri: liberale, in quanto non possa mai imporre ad alcuno di operare od agire contro le sue convinzioni, sotto la pressione, anche indiretta, della perdita di una utilità¹³¹.

Il punto veramente decisivo è l’aver posto come propria coscienza politica l’idea di uno Stato, o di una società, che sia cosa non solo ‘distinta’ dalla Chiesa e dalla società religiosa, ma ‘indipendente’ (lo stesso aggettivo che i costituenti dell’Italia democratica porranno a base del primo comma dell’art. 7 Cost.: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani»): che cioè accolga chi della società religiosa non fa parte, e per quanto possibile ignori i convincimenti religiosi dei cittadini, guardando solo a ciò, ch’essi siano buoni cittadini; Jemolo è tuttavia ben consapevole che, se appare ‘facile e piana’ la distinzione, sopra esposta, tra partecipi ed estranei a una coscienza laica, vi è tuttavia un’infinità di problemi contingenti da considerare e che, prima di questi, occorre affrontare due imprescindibili problemi di impostazione.

«Chi accetta questa idea dello Stato e della società laica, può vederli in due modi diversi. Come una comunità con compiti determinati e limitati, che si riferiscano soprattutto alle funzioni inseparabili dallo Stato

¹³¹ A.C. JEMOLO, *Coscienza laica*, loc. cit.

[...] lasciandosi fuori dal novero di questi compiti tutto ciò che tocca la vita dello spirito, la formazione dell'uomo interiore (la scuola anzitutto), anche quanto concerne la beneficenza, la tutela della salute, la previdenza, ed ancora l'organizzazione di ogni forma associativa [...]. Od, invece, chi accetta questa separazione tra quelle due società può concepire lo Stato come siamo soliti vederlo noi latini o germani, con mansioni che si riferiscono ad ogni aspetto della vita, che tocca la formazione dei cittadini».

La conclusione di Jemolo, che conserva tuttora una grande rilevanza, è che se spetta alla coscienza religiosa evitare il peccato, nell'esercizio di una libertà di coscienza che gli ordinamenti civili devono rispettare, d'altra parte il cristianesimo non si applica come legge di Stato e «si estrinseca con ben altre armi che non la protezione statale, i concordati, i fori privilegiati, il braccio secolare»¹³².

Alla fine degli anni Cinquanta, il Centro di Scienze Politiche di Nizza scelse come tema per la sua sesta sessione l'argomento de *La laicità*, con l'intervento di autorevoli studiosi di molti Paesi. In particolare, per l'Europa, vennero scelti quattro casi emblematici: Belgio, Italia, Polonia e Svizzera. Il compito di illustrare il problema della laicità in Italia venne affidato a Jemolo, Autore, nel 1960, di un minuzioso e articolato intervento, che, più di vent'anni dopo, venne pubblicato nel primo fascicolo dell'annata 1982 della Rivista *Nuova Antologia*¹³³. Il saggio è diviso in sei paragrafi: 1. *Premesse*. 2. *La crisi della laicità*. 3. *Certi caratteri confessionali della società italiana*. 4. *La nozione di Stato laico nel separatismo liberale*. 5. *Qualche insegnamento dell'esperienza italiana*. 6. *Pensieri sulla scuola*.

Non posso ricordare nei particolari questo lungo e approfondito contributo di Jemolo sui temi della laicità in Italia nel 1960. Nel saggio si afferma che la teoria dello Stato laico è una costruzione,

¹³² Cfr. G. PICCIOLI, *Jemolo, il cittadino che non confondeva il peccato e il reato. Trent'anni fa scompariva lo storico e il giurista che sempre sostenne la netta separazione fra Chiesa e Stato*, in *TuttoLibri*, 3 settembre 2011, p. IX.

¹³³ A.C. JEMOLO, *Geografia della laicità in Italia*, in *Nuova Antologia*, 1982, 548, p. 313 ss.

e non rivelazione di verità naturale dimostrabile con procedimenti logici, e che è stata presentata una nozione di Stato laico che si ricollega a ciò che viene definito il separatismo liberale e si conclude con la seguente precisazione: «la nostra laicità non ha nulla di anti-religioso, può essere praticata anche da una popolazione interamente cattolica alla sola condizione che essa accetti l'idea di una distinzione tra funzioni dello Stato e quelle della Chiesa. /[...] I problemi possibili sono innumerevoli. Ma se si accetta questa idea liberale della laicità, fondata sul culto del dialogo, sulla diffidenza, e sul timore del dogmatismo e di colui che, credendosi possessore della verità, pretende d'imporla, sarà relativamente facile, grazie a tale filo conduttore, trovare la soluzione più adatta ai diversi problemi che travagliano il nostro tempo».

L'esigenza di costruire una socialità fondata su valori etici non è un problema di esclusiva competenza delle Chiese istituzioni: le quali hanno sì il potere, in una società pluralista, di influire, quali gruppi di pressione, sull'evoluzione della società in senso favorevole ai rispettivi principi ideologici e religiosi; ma devono operare nella consapevolezza che la società civile può e deve perseguire l'obiettivo di diffondere tra i cittadini sentimenti di coscienza civile, proponendosi di individuare un complesso di valori per la cui realizzazione una società può responsabilmente riconoscersi e impegnarsi.

L'attenzione di Jemolo per il principio di separazione fra Stato e Chiese si rivela sin dall'anno 1913, con la pubblicazione del secondo scritto della sterminata bibliografia di Jemolo: in quell'anno viene infatti pubblicata la sua recensione al libro di Mario Falco, *Il concetto giuridico di separazione della Chiesa dallo Stato*. Un'attenzione e una passione assai durevoli considerando che esse durarono tutta la sua vita.

Il 21 ottobre 1961, Jemolo, pochi giorni prima della conclusione della sua carriera di Professore universitario, presentò una relazione su *Cavour e i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica*¹³⁴, nel Mu-

¹³⁴ C. FANTAPPIÈ, *Arturo Carlo Jemolo. Riforma religiosa e laicità dello Stato*, Morcelliana, Brescia, 2011, p. 107. Nel volume sono pubblicate 123 lettere scrit-

seo Cavouriano di Santena¹³⁵: parlando di Cavour e dei rapporti tra Stato e Chiesa, sottolineò come il motto 'Libera Chiesa in libero Stato' fosse stato accolto con generale favore, e da un secolo fosse stato sempre ripetuto, nei campi più diversi.

Ma ognuno vi annette un significato differente, osserva Jemolo, ne fa l'epigramma di propositi diversi. Per Jemolo, Cavour ebbe chiara l'idea del programma che quella locuzione designava: non più leggi dello Stato in materia ecclesiastica, non più un diritto speciale per le manifestazioni della vita religiosa: il dominio delle Chiese è nelle coscienze. Auspicabile una società di uomini religiosi, dalle severe coscienze dominate dal pensiero di Dio; ma lo Stato non chiederà mai ad alcuno se abbia una religione. Quella visione di Cavour non fu però accolta né da cattolici né da liberali; restò sostanzialmente estranea allo spirito del popolo italiano.

te da Ernesto Buonaiuti, figura centrale del modernismo italiano, ad Arturo Carlo Jemolo, che del primo fu discepolo spirituale e amico fraterno e ne condivise le aspirazioni di cristiano e gli interessi di studioso. La corrispondenza è conservata nel fondo *Arturo Carlo Jemolo*, donato all'Archivio Centrale dello Stato dagli eredi di quest'ultimo nel 1981 e ha inizio nel gennaio 1921, quando Buonaiuti, ordinario di storia del cristianesimo all'Università di Roma, è colpito dal decreto di scomunica, e si conclude nel dicembre 1941, a pochi anni dalla morte del sacerdote, avvenuta nel 1946. Accanto alle tante notizie su personaggi e vicende della storia religiosa e culturale italiana nella prima metà del Novecento, di cui sia Buonaiuti sia Jemolo furono protagonisti, le lettere forniscono una miniera di informazioni per la ricostruzione del travagliato rapporto di Buonaiuti con la Chiesa, che rese il sacerdote oggetto di una persecuzione culminata nelle ripetute scomuniche e poi nell'allontanamento dalla Cattedra universitaria e proseguita anche dopo la caduta del fascismo. Vengono anche riprodotti nel volume alcuni scritti di Fantappiè su Buonaiuti e su altre figure collegate con le vicende di quest'ultimo.

¹³⁵ A.C. JEMOLO, *Libera Chiesa in libero Stato*, Conferenza tenuta il 21 ottobre 1961 nella Sala del Nuovo Museo Cavouriano di Santena, in *La Stampa*, 22 ottobre 1961, p. 4, e in *Cavour 1861-1961*, Ciclo di conferenze di EINAUDI, GROSSO, PEYROT, JEMOLO, PELLA, Bottega d'Erasmus, Einaudi, Torino, 1962.

8. *Partecipazione di Jemolo alla Commissione per la revisione del Concordato*

Con riferimento alla posizione di Jemolo favorevole alla concezione separatista nei rapporti tra Stato e Chiese e contraria alla soluzione concordataria per la disciplina delle loro relazioni, vorrei ricordare un episodio che ritengo significativo.

In un Convegno svoltosi a Roma dal 17 al 19 novembre 1982, poco più di un anno dopo la morte di Jemolo, sul tema *Società civile, scuola laica e insegnamento della religione*, in una mia relazione dedicata all'argomento de *L'insegnamento della religione tra Concordato e legislazione unilaterale dello Stato*, avevo avuto occasione di ricordare la posizione critica di Jemolo sulla soluzione concordataria adottata nel 1929 e confermata negli anni dell'Italia democratica¹³⁶. Pietro Scoppola, con il quale mi sarei poi trovato a insegnare per quasi un ventennio nella stessa Facoltà di Scienze politiche dell'Università *Sapienza* di Roma, parlando subito prima di me, aveva svolto una relazione su *Società civile, società religiosa e Concordato nell'Italia contemporanea*¹³⁷ e nel dibattito seguito alle nostre relazioni fece la seguente affermazione: «Sono perfettamente d'accordo con Lariccia sugli orientamenti di Jemolo al momento dell'accettazione del compito che gli fu dato di membro della commissione per la revisione del concordato. Ma siamo appunto nel '69. Il mio accenno si riferiva agli ultimi anni: ci sono testimonianze che mi sembrano attendibili che dimostrerebbero nell'ultima fase in Jemolo un interesse al concordato legato proprio alla preoccupazione per gli esiti della crisi italiana. Credo che una qualche evoluzione ci sia stata in Jemolo negli ultimi anni, che lo portava a considerare il concordato con minor disinteresse e distacco di come avesse fat-

¹³⁶ S. LARICCIA, *Società civile, scuola laica e insegnamento della religione*, in *Società civile, scuola laica e insegnamento della religione*, Atti del Convegno nazionale della Rivista *Religione e scuola* (Roma, 17-19 novembre 1982), Queriniana, Brescia, 1983, pp. 43-78 e in *Il diritto ecclesiastico*, 1983, I, pp. 3-37.

¹³⁷ P. SCOPPOLA, *Società civile, scuola laica e insegnamento della religione*, in *Società civile, scuola laica e insegnamento della religione*, cit., pp. 19-42.

to al momento in cui il processo di revisione fu avviato. Ma, naturalmente, la misura di questa attenzione è difficile da precisare»¹³⁸.

Ritenni opportuno intervenire a mia volta nel dibattito, precisando, con queste parole, il mio pensiero al riguardo:

«[...] vorrei esporre un'osservazione che riguarda la posizione assunta da Jemolo, uno studioso che mi è particolarmente caro, a proposito del sistema di relazioni tra Stato e Chiesa cattolica. Negli ultimi anni Jemolo aveva effettivamente espresso preoccupazione per taluni atteggiamenti di anticlericalismo che aveva ritenuto di cogliere negli orientamenti assunti da alcuni partiti politici: ricordo in particolare un articolo, pubblicato su *La Stampa* del febbraio 1975, intitolato *La fiammata anticlericale*. Non sarei però d'accordo con Scoppola nel ritenere che Jemolo, negli anni che precedono la sua morte avvenuta nel maggio 1981, abbia modificato le sue opinioni sul concordato e sull'esigenza di un suo superamento. La continuità del pensiero di Jemolo sul punto mi sembra emerga con sufficiente chiarezza nelle tesi esposte dall'illustre giurista e storico tra il 1969 e il 1979: precisamente, nella relazione della commissione Gonella sulla revisione del concordato (giugno 1969), nella recensione-intervista a cura di Arturo Colombo pubblicata sul *Corriere della sera* nel novembre 1974 e nell'ultima edizione delle sue *Lezioni di diritto ecclesiastico* (1979)»¹³⁹.

Dopo gli anni del periodo universitario ho avuto frequenti occasioni di incontri personali con Jemolo, che hanno assunto per me particolare significato durante la mia esperienza, nei mesi compresi tra il 27 febbraio e il 23 luglio del 1969, di segretario della Commissione ministeriale di studio per la revisione del Concordato, composta dal presidente Gonella, da sei Professori universitari, che cito in ordine di anzianità: Gaspare Ambrosini, Arturo Carlo Jemolo, Franco Valsecchi, Roberto Ago, Pio Fedele e Paolo Rossi, e da quattro segretari, oltre a me, Vito Librando, Giuseppe Rossini e Ar-

¹³⁸ Per il resoconto del dibattito qui ricordato, cfr. S. LARICCIA, *Società civile, scuola laica e insegnamento della religione*, cit., pp. 79-81.

¹³⁹ Cfr. S. LARICCIA, *Società civile, scuola laica e insegnamento della religione*, cit., pp. 81-82.

naldo Squillante. Dopo la morte di quest'ultimo, nel 2002, sono l'unico superstite di quanti parteciparono ai lavori di quella Commissione, nella quale Jemolo, entrato con forte diffidenza, dette un fondamentale contributo, essendone senza dubbio il più autorevole componente; dopo la conclusione delle riunioni di lavoro, che si svolgevano il giovedì di ogni settimana, Jemolo ha avuto due volte la cortesia di accompagnarmi in auto sulla sua seicento, nel tragitto fra il Ministero di Grazia e Giustizia in via Arenula e la sede del suo studio di avvocato, in Via Paolucci de Calboli 9, nel quartiere Prati: in tali circostanze ho avuto così occasione di riprendere argomenti discussi dai commissari durante le lunghe e appassionanti sedute tenutesi al Ministero.

Non è esatto quel che ho letto, in una nota del libro curato da Bruno Quaranta nel 2011, nella quale si riferisce l'opinione di Francesco Margiotta Broglio, che la posizione anticoncordataria di Jemolo sarebbe stata mantenuta (soltanto) fino al 1974, «allorché – cito tra virgolette – accetterà di partecipare al processo di revisione bilaterale dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica»¹⁴⁰.

Il problema si era già posto, per Jemolo, sei anni prima, nel 1968, quando Guido Gonella, nella qualità di Ministro di Grazia e Giustizia, gli propose di partecipare ai lavori per quello che Jemolo ha più volte definito un «tentativo di revisione del concordato»: il decreto istitutivo della Commissione e di nomina dei suoi componenti, firmato dal Ministro on. Guido Gonella, è del 4 novembre 1968, venne poi modificato con d.m. 28 dicembre 1968 con la firma del Ministro successore di Gonella, sen. Silvio Gava.

Sono molte le occasioni nelle quali Jemolo ricordava la grande rilevanza che avrebbe dovuto assumere per ogni cittadino il significato di un impegno, insieme morale, civile e religioso, che si riassumeva nel motto 'fa quel che devi, avvenga quel che può'; un impegno che tutti, e soprattutto gli uomini politici, avrebbero dovuto avvertire come doveroso, come osserva Jemolo, nell'ultima pagina

¹⁴⁰ A.C. JEMOLO, *Il Malpensante*, a cura di B. QUARANTA, Nino Aragno Editore, Torino, 2011, p. 18, nt. 30.

del suo libro *Cent'anni di rapporti tra Chiesa e Stato in Italia*, nella quale auspicava una società «dove gli uomini di governo per primi apparissero eredi della miglior tradizione dei pastori cristiani che ebbero a motto “fa quel che devi, avvenga quel che può”; convinti che il rispetto per il popolo consiste nel dirgli sempre la verità»¹⁴¹.

Quando gli venne proposto di partecipare alla Commissione Gonella, Jemolo aveva 77 anni, e ho motivo di ritenere, per il ricordo di sue dichiarazioni ascoltate in più occasioni, che il Maestro abbia avvertito la *doverosità* di accettare il delicato impegno dei lavori di una Commissione governativa: «In un regime democratico, non si può rifiutare una proposta del proprio ministro!».

La Commissione era composta tutta di Professori universitari, e in proposito Jemolo ignorava completamente, al momento dell'accettazione, i metodi di lavoro e gli obiettivi della Commissione della quale aveva accettato di far parte, anche se certamente prevedeva le polemiche che la sua accettazione avrebbe provocato negli ambienti degli anticlericali e dei cattolici anticoncordatari: come dimenticare l'eco che, negli anni precedenti, aveva avuto il principio della Costituzione conciliare *Gaudium et spes*: la Chiesa rinuncerà all'esercizio dei diritti legittimamente acquisiti ove la loro presenza possa far dubitare della sincerità della sua testimonianza nel mondo?

Significativa appare in proposito la dichiarazione rilasciata da Jemolo nella seduta del 28 marzo 1969, quando egli osservò con... 'candore' che partecipando ai lavori della Commissione riteneva dovesse escludersi l'ipotesi di «un nuovo testo del Concordato»: «JEMOLO. Osserva che nel momento in cui è stato chiamato a far parte della Commissione riteneva che il compito di questa fosse limitato a porre in rilievo gli inconvenienti ch'erano apparsi emergere dall'attuale normativa e tutto al più potesse consistere nel proporre suggerimenti in proposito. Riteneva pertanto che dovesse escludersi l'elaborazione di un nuovo testo del Concordato»¹⁴².

¹⁴¹ A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., 1962³, p. 564.

¹⁴² Verbale n. 6: cfr. S. LARICCIA, *Arturo Carlo Jemolo*, cit., p. 98.

Una prospettiva dunque, quella ipotizzata da Jemolo completamente diversa rispetto a quella che egli si trovò ad affrontare in concreto. Anche perché sembra giusto ritenere che se Jemolo, contrario alla soluzione di una stipulazione di un nuovo Concordato, si era convinto della validità di questa prospettiva, la sua convinzione era fondata sulla base di quanto aveva appreso da parte di chi gli aveva proposto di partecipare alla Commissione Gonella e cioè da parte dello stesso Ministro Gonella; e può dubitarsi che Jemolo avrebbe accettato se gli fosse stato detto che c'era l'intenzione di elaborare un nuovo testo del Concordato lateranense.

Teniamo infatti presente che Jemolo, convinto fautore del principio di separazione fra Stato e Chiesa, a proposito del Concordato stipulato tra l'Italia e la Santa Sede l'11 febbraio 1929 e della sua vigenza nell'Italia repubblicana e democratica, sosteneva la tesi delle così dette 'foglie secche'¹⁴³, come se si trattasse di foglie destinate a cadere una per una con l'arrivo dell'autunno¹⁴⁴: l'11 febbraio 1969, pochi giorni prima della riunione inaugurale della commissione presieduta da Guido Gonella, che ebbe luogo il 27 febbraio 1969, scriveva su *La Stampa* di Torino: «Io sono tra quelli che non hanno creduto nel '29, e non credono oggi, che il Concordato abbia recato e rechi beneficio vuoi alla Chiesa, vuoi all'Italia: resto fedele all'ideale dei vescovi che non domandano mai aiuto al braccio secolare, dei cattolici che obbediscono *propter amorem*, che si fanno un vanto ed un onore di sopperire con i loro mezzi economici i bisogni della Chiesa (ciò che i cattolici di altri paesi realizzano, talora anche generosamente). Ma non vorrei una denuncia unilaterale: giustificabile quando si formò la Costituzione per incompatibilità con questa, sarebbe oggi atto di ostilità; e rispetto chi è di diverso avvi-

¹⁴³ A.C. JEMOLO, *Divorzio e validità del matrimonio (Gli occhiali del giurista)*, in *Rivista di diritto civile*, 1975, II, p. 104 ss.

¹⁴⁴ Per una valutazione del lavoro di Giulio Andreotti, come 'giardiniere' e raccogliitore delle 'foglie secche', cfr. G. SPADOLINI, *Foglie secche e idee nuove*, in *La Stampa*, 26 novembre 1975, p. 1, e A.C. JEMOLO, in *L'autunno del Concordato. Chiesa cattolica e Stato in Italia: i documenti del dibattito politico (1929-1977)*, a cura di M. CORDERO, *Introduzione* di F. TRANIELLO, con il titolo *Il Concordato e la libertà*, Claudiana, Torino, 1977, pp. 281-284.

so, crede nella virtù dei concordati. Proprio questi, però, dovrebbero curarsi che il tempo operasse quella levigazione delle asprezze, che qui è il miglior modo per conservare»¹⁴⁵.

Ero il più giovane dei segretari della Commissione e a me spettava il compito, molto impegnativo, di redigere il testo dei verbali delle singole riunioni e della relazione approvata alla conclusione dei lavori; soltanto la relazione, e solo dopo sette anni, è stata successivamente pubblicata (a cura di Giovanni Spadolini, nel 1976); ma il testo dei verbali, che venivano regolarmente approvati in ogni riunione successiva a quella nella quale erano state assunte le varie decisioni, si presenta tuttora di grande interesse e utilità per la conoscenza e l'interpretazione dei vari punti di vista espressi dai singoli componenti (copia dei verbali è presso l'Autore di questa relazione).

Jemolo, che continuò a ribadire in numerose circostanze, negli anni seguenti, la sua posizione riguardo al Concordato e alla sua ingombrante presenza nel sistema democratico, nei primi sei mesi del 1969, partecipò con grande impegno e alto senso di responsabilità a tutte le sedute della Commissione, nelle quali ebbe spesso occasione di fare emergere, più volte di fare anche prevalere, il proprio punto di vista, sempre rispettoso per le esigenze di parte statale ma anche per le garanzie da assicurare alla Santa Sede e alle autorità ecclesiastiche.

Guido Gonella come ho già ricordato era il presidente di quella Commissione: nel libro *Anni di prova* Jemolo lo ricorda rammentando «negli ultimi anni del regime i begli *Acta diurna* di Gonella»¹⁴⁶.

Gonella è stato giornalista, docente universitario (incaricato di filosofia del diritto), uomo politico, parlamentare, segretario della

¹⁴⁵ A.C. JEMOLO, *Dibattito sui Patti Lateranensi. Il Concordato: revisione o denuncia unilaterale?*, in *La Stampa*, 12 febbraio 1969, p. 3; cfr. anche ID., *Denunciare il Concordato è soluzione inopportuna*, in *La Stampa*, 18 febbraio 1969, e, con il titolo *La polemica sui Patti lateranensi*, in ID., *Questa Repubblica*, cit., 1978, pp. 191-194; P. BARILE, *La polemica sui Patti Lateranensi. Paolo Barile risponde ad A.C. Jemolo*, in *La Stampa*, 20 febbraio 1969, p. 3.

¹⁴⁶ A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, cit., p. 167.

Democrazia Cristiana e Ministro della Repubblica italiana; fino al 12 dicembre 1968, cioè fino a due mesi prima dell'inizio dei lavori della Commissione, era stato Ministro di Grazia e Giustizia: un politico di grande esperienza e capacità, doti che gli consentivano di presiedere i lavori della Commissione di studio nominata nel 1968 con notevole efficacia e determinazione e di valutare le possibili conseguenze che sarebbero derivate dall'accoglimento di ogni proposta dei commissari per le prospettive di tutela degli interessi dello Stato italiano e della Chiesa cattolica: negli anni Cinquanta, negli ambienti politici, era vivo il ricordo del giudizio tagliente espresso nei suoi confronti da Piero Calamandrei che, nel discorso pronunciato al III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale (Roma, 11 febbraio 1950), aveva detto: «Il ministro Gonella ha un cattivo avvocato che lo consiglia, perché tutte le volte che parla di cose giuridiche dice cose che non hanno alcun fondamento»¹⁴⁷.

Come aveva scritto Jemolo nel 1946, con un giudizio, che espressamente o implicitamente, avrebbe sempre tenuto fermo negli anni seguenti, «gli uomini politici hanno purtroppo le loro esigenze»; posso naturalmente sbagliarmi, ma a me è rimasta l'impressione che, nel corso dei lavori della Commissione, Gonella abbia manifestato, con costanza e coerenza, l'intento di favorire l'elaborazione di un progetto di revisione nel quale si tenesse quanto più possibile presente la necessità, sostenuta dai dirigenti della Democrazia Cristiana sin dai primi mesi dopo la caduta del fascismo, di realizzare una politica tendente a ribadire e rispettare 'lo spirito e la sostanza' dei Patti lateranensi del 1929.

¹⁴⁷ P. CALAMANDREI, *Difendiamo la scuola democratica*, Discorso pronunciato al III Congresso dell'Associazione a Difesa della Scuola Nazionale (ASDN), Roma 11 febbraio 1950, in *Scuola democratica*, 4, suppl. al n. 2 del 20 marzo 1950, pp. 1-5; ID., *Prefazione* a G. FERRETTI, *Scuola e democrazia*, Einaudi, Torino, 1956; ID., *Scritti e discorsi politici. Storia di dodici anni*, 2 voll., a cura di N. BOBBIO, La Nuova Italia, Firenze, 1966, p. 180; ID., *Per la scuola*, Sellerio, Palermo, 2008, p. 102.

Del resto, come dieci anni dopo, nel 1978, dichiareranno Lelio Basso¹⁴⁸ e Giuseppe Alberigo, l'intento politico allora prevalente era quello di ottenere il risultato che poi venne realizzato nel 1984, di prevedere una «restaurazione camuffata da revisione».

Fu Jemolo comunque che, nella seconda seduta, propose che, pur esulando «dai compiti della Commissione affrontare l'esame del Trattato», in sede di revisione del Concordato fosse tuttavia «chiarito che l'affermazione "religione dello Stato" non può mai alterare l'eguaglianza assoluta tra i cittadini e la garanzia dei diritti di questi»¹⁴⁹.

Nella seduta del 12 giugno 1969, Jemolo, evidentemente consapevole dell'importanza che avrebbe avuto, dopo la conclusione dei lavori, la conoscenza delle sue opinioni via via espresse sui singoli problemi e nel timore dell'uso che, in sede politica, si sarebbe fatto delle conclusioni della Commissione, chiese espressamente che nella relazione fossero «precisate le diverse vedute dei Componenti della Commissione».

Un'opinione e una richiesta formale che Jemolo ribadì nella seduta della Commissione del 25 giugno 1969, nel cui verbale si legge: «JEMOLO. Esprime ancora una volta l'avviso che nella relazione sia opportuno rendere il pensiero di ciascuno dei Componenti anche con le modifiche successivamente formulate»¹⁵⁰.

Non posso naturalmente dilungarmi nell'espone i moltissimi interventi di Jemolo nella Commissione; a titolo di esempio, mi limito a ricordare soltanto i seguenti.

A proposito dell'art. 1, secondo comma, relativo al così detto 'carattere sacro' di Roma, che aveva rappresentato l'occasione che

¹⁴⁸ Lelio Basso morì il 16 dicembre 1978: in una lettera inviata il giorno precedente a Giuseppe Alberigo, in risposta a un telegramma di solidarietà per un suo discorso di opposizione alla revisione del Concordato, Basso ricordava la sua attenzione per problemi dei rapporti tra Chiese e società e dichiarava la sua convinzione di «essere stato su qualche problema un po' il precursore».

¹⁴⁹ Seduta del 13 marzo 1969, p. 42 dei Verbali; A.C. JEMOLO, *Prefazione* a G. FERRETTI, *Scuola e democrazia*, cit.; ID., *Scritti e discorsi politici Storia di dodici anni*, cit., p. 180.

¹⁵⁰ Verbale n. 14, p. 8.

aveva indotto l'on. Lelio Basso a presentare una proposta di revisione costituzionale degli artt. 7, 8 e 19 della Costituzione (mi riferisco al divieto del prefetto di Roma di rappresentazione dell'opera di Rulf Hochuth, decreto emesso in applicazione della norma concordataria), Jemolo suggerì che la norma fosse formulata come segue: «Il Governo italiano avrà cura di impedire tutto ciò che possa essere offensivo del sentimento religioso o della Santa Sede, o oltraggioso per il dogma cattolico, con particolare intensità nelle vicinanze della Città del Vaticano, dei monumenti più cari al sentimento cattolico e nel centro tradizionale di Roma».

Jemolo, nella seduta del 27 marzo 1969, osservò che «le polemiche sul divorzio per ciò che concerne il matrimonio canonico concordatario muovono anche dalla presenza della parola "sacramento" nell'art. 34 primo comma»¹⁵¹.

A proposito dell'art. 36 del Concordato, in tema di insegnamento della religione nelle scuole dello Stato, Jemolo convenne con il Professor Ambrosini sull'opportunità che l'insegnamento religioso venisse conservato, pur essendo «scettico sui risultati che esso potesse dare quando le famiglie non coltivino il sentimento della religione».

Nella seduta del 12 giugno 1969, il presidente Gonella, «in accoglimento di alcune pertinenti osservazioni del prof. Jemolo», propose che, alla fine dell'art. 36 del Concordato revisionato, fosse aggiunto un nuovo comma che egli stesso formulò nei seguenti termini: «Le Parti Contraenti concordano che venga esclusa ogni discriminazione in ragione della frequenza dell'insegnamento religioso o delle pratiche di culto»¹⁵².

Nella seduta della Commissione del 25 giugno 1969, il presidente Gonella aveva proposto che a chiusura del Concordato venisse aggiunto un nuovo articolo (art. 45 *bis*, *Libertà religiosa*), composto di tre commi, così formulati:

¹⁵¹ Verbale n. 5, p. 84.

¹⁵² Verbale n. 12, p. 12; cfr. G. SPADOLINI, *La questione del concordato con i documenti della Commissione Gonella*, Vallecchi, Firenze, 1978, p. 349.

«Le Parti contraenti concordano nel riconoscere che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa e quindi deve essere immune da ogni coazione in materia religiosa.

Nessuno deve essere forzato ad agire contro la propria coscienza, né deve essere impedito ad agire in conformità ad essa.

Il presente Concordato non può pregiudicare intese dello Stato con confessioni diverse dalla cattolica, in armonia con l'art. 8 della Costituzione».

Commentando tale proposta Jemolo osservò tuttavia che il secondo e il terzo comma dell'articolo suggerito dal presidente Gonella avrebbero potuto «apparire poco riguardosi verso la Santa Sede, quasi che in passato essa abbia attuato persecuzioni religiose»¹⁵³.

Ricordo che la dichiarazione di Jemolo mi parve in contraddizione con le opinioni espresse da Jemolo in precedenti occasioni. Come dimenticare in proposito le polemiche sollevate dal così detto 'caso Buonaiuti', il contenuto dell'art. 5 del Concordato a proposito dei così detti 'sacerdoti spretati' (una disposizione definita una «norma mostruosa» da un giurista cattolico come Costantino Mortati¹⁵⁴), e la difesa, da parte ecclesiastica, di tale disposizione normativa? E sarà lo stesso Jemolo, nel 1976, a dichiarare essenziale la libertà della Chiesa cattolica di organizzarsi come creda, e, al pari di ogni Partito, considerare uscito dal suo seno chi sconfessi date certe sue dottrine, ma con una pronuncia senza effetto alcuno rispetto allo Stato.

Il testo definitivamente approvato dalla commissione, dopo un'ampia e approfondita discussione e con il voto contrario di Pio Fedele limitatamente al secondo comma, era il seguente:

«Le parti contraenti nel procedere alla revisione del Concordato, riaffermano il diritto alla libertà religiosa spettante alla persona umana,

¹⁵³ Verbale n. 14, p. 15.

¹⁵⁴ S. LARICCIA, *Il contributo di Costantino Mortati per l'attuazione delle libertà di religione in Italia*, in *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, a cura di M. GALIZIA, P. GROSSI, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 491-510.

come è positivamente riconosciuto nella Costituzione della Repubblica italiana e nelle Costituzioni e documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II.

Alla Chiesa cattolica, come alle altre confessioni religiose ed ai singoli individui, restano garantiti i diritti di libertà riconosciuti dalla Costituzione italiana.

Gli accordi fra la Santa Sede e lo Stato italiano non pregiudicano in alcun modo le intese dello Stato con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, secondo quanto prevede l'art. 8 della Costituzione italiana»¹⁵⁵.

Nella stessa seduta del 25 giugno 1969 Jemolo fece un'altra dichiarazione che suscitò la mia sorpresa: vi era stato un dissenso tra i componenti della Commissione sulla migliore proposta da formulare a proposito della revisione della disposizione normativa ritenuta in quegli anni di maggiore importanza, quella dell'art. 34 del Concordato in materia matrimoniale; in particolare, il Professor Pio Fedele aveva ritenuto necessario «sostituire alla disposizione dell'art. 34 una disposizione che non postulasse o implicasse il riconoscimento integrale, da parte dello Stato, della disciplina canonistica del matrimonio, una disposizione che facesse salvi i principi fondamentali del diritto matrimoniale italiano, che ledesse il meno possibile il principio della sovranità dello Stato in una materia così importante come quella matrimoniale, che non consentisse di ritenere – come la disposizione attuale ha consentito di ritenere ad una larghissima parte della dottrina ed a quasi tutta la giurisprudenza, soprattutto a quella della Cassazione – che lo Stato abbia accolto il principio secondo il quale è il diritto canonico che da solo regola il matrimonio di coloro che lo celebrano *in facie Ecclesiae*»¹⁵⁶.

Nel verbale della seduta del 25 giugno 1969 risulta questa dichiarazione di Jemolo: «JEMOLO. Afferma che le idee espresse dal collega Fedele rispondono pienamente alle sue aspirazioni: peraltro egli pensa che occorra qui porre da parte le aspirazioni persona-

¹⁵⁵ Verbale n. 14, p. 15.

¹⁵⁶ Verbale n. 14, p. 3.

li e concordare su un testo che abbia probabilità di venire accettato dalla Santa Sede [...]. Poiché non crede possa essere accettata dalla Santa Sede la formula Fedele, ritiene che sia già un bene porre limiti al pieno effetto del diritto canonico [...]»¹⁵⁷.

Sul significato da attribuire a queste e ad altre dichiarazioni di Jemolo ci si potrebbe soffermare per valutare quale sia il migliore atteggiamento da seguire in occasione della partecipazione a una Commissione di studio istituita dal Governo italiano al fine di perseguire l'obiettivo di garantire il rispetto di tre criteri stabiliti dal parlamento sin dal 1967 ('evoluzione dei tempi', 'sviluppo della vita democratica' e 'armonizzazione costituzionale').

9. *Gli anni Settanta del Novecento*

Come ha giustamente ricordato Francesco Margiotta Broglio, la vita non fu generosa con Jemolo specialmente negli ultimi dieci anni: «Le sue profonde e persistenti angosce, il suo inguaribile pessimismo soffocarono spesso le gioie. La perdita dei due figli maggiori all'inizio degli anni '70, i rapporti affettuosi ma complessi con i giovani nipoti, la salute della moglie amatissima, scandirono quel decennio che fu anche quello della "crisi morale" del paese della quale disegnò un tormentato profilo nelle due edizioni dell'opera *Questa Repubblica*»¹⁵⁸.

Alla fine dell'estate 1976, quando il presidente del Consiglio Andreotti decise di riprendere le trattative dirette con la Santa Sede e incaricò una 'delegazione', presieduta dall'on. Gonella, di negoziare con i rappresentanti della Santa Sede il testo del nuovo Accordo, Jemolo accettò di farne parte.

Nelle sedute 25-26 novembre e 1-2-3 dicembre 1976 si svolse alla Camera dei Deputati un nuovo dibattito sui Patti lateranensi,

¹⁵⁷ Verbale n. 14, p. 6.

¹⁵⁸ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Profilo biografico*, in A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, cit., pp. XXIX-XXXII, specialmente p. XXXII.

che si concluse con la risoluzione con la quale il Governo italiano venne invitato a proseguire la trattativa con la Santa Sede, «sulla base delle posizioni, degli orientamenti e dei rilievi emersi nel dibattito alla Camera al fine di garantire una puntuale rispondenza del testo alle esigenze di armonizzazione costituzionale e allo sviluppo della vita democratica, mantenendo nel corso della trattativa gli opportuni contatti con i gruppi parlamentari e riferendo al Parlamento prima della stipulazione del protocollo di revisione».

Le espressioni contenute nella risoluzione sono importanti, perché da esse si desume l'impegno per il Governo non di presentare un testo revisionato, bensì di *riferire* al Parlamento prima della stipulazione dell'Accordo.

In proposito va ricordato il giudizio espresso da Andreotti il 13 maggio 1981, in un ricordo di Jemolo nel quale osservò «[...] serbo gratitudine a Jemolo perché accettò – con Guido Gonella e Riccardo Monaco – di rappresentare l'Italia nella trattativa con la S. Sede per l'aggiornamento del Concordato, secondo le due novità, della Repubblica e del Concilio Vaticano secondo. Il lavoro svolto è stato perfetto e mi auguro che nessuna obiezione di parte ne impedisca il pieno coronamento»¹⁵⁹.

La delegazione incaricata della trattativa con la Santa Sede era in realtà composta da Gonella, Jemolo e Roberto Ago (non Riccardo Monaco), ma, a parte questo errore, va sottolineata l'attenzione che un politico come Andreotti attribuiva alla collaborazione di Jemolo per una questione di grande rilievo politico qual era allora la questione del Concordato. La trattativa fra le due delegazioni (Guido Gonella, Arturo Carlo Jemolo e Roberto Ago, da una parte, Agostino Casaroli, Salvatore Lener e Achille Silvestrini, dall'altra), fu avviata nell'autunno 1976 per iniziativa del presidente Andreotti; dal 1978 la stessa delegazione governativa lavorò per la trattativa con la delegazione dell'Unione delle Comunità Ebraiche, per la stipula dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost.

¹⁵⁹ G. ANDREOTTI, *Quel giorno, a un matrimonio. Testimonianze su un maestro di generazioni*, in *La Stampa*, 13 maggio 1981, p. 3.

Pochi giorni dopo il dibattito in Parlamento del novembre 1976, in un articolo pubblicato su *La Stampa* il 14 dicembre 1976, Jemolo, a proposito dell'esperienza della sua partecipazione alle due Commissioni presiedute dall'on. Gonella, osserva:

«Qualche amico mi ha rimproverato, come se avessi abiurato il principio separatista, di aver fatto parte delle due commissioni presiedute dall'on. Gonella (nella relazione alla prima riaffermavo ancora la mia vecchia fede separatista, di allievo di Francesco Ruffini). Non sono mutato. [...] Ritengo che abbia agito saggiamente la Camera votando con 412 voti contro 31 la mozione per la continuazione di una trattativa mirante ad una revisione del Concordato anziché la denuncia: questa, specie dopo le intemperanze dei radicali, sarebbe apparsa atto di ostilità. E memore sempre del discorso inaugurale della sua presidenza della Repubblica pronunciato dall'altro mio grande maestro Luigi Einaudi, che non chiedeva venia delle memorie sabaude evocate in suoi articoli dell'ultimo anno né di certo attaccamento alla monarchia, ma riteneva il buon cittadino debba sempre piegarsi al volere manifestato dalla maggioranza e, se non si tratti di cosa che ripugni alla sua coscienza morale, porre a disposizione dell'organo espresso da questa maggioranza la propria esperienza e le proprie capacità, non vedo perché mai avrei dovuto rifiutare di far parte di organi di studio o di trattativa, volti a togliere dal Concordato quel che poteva suonare offesa alla coscienza morale. Contro ogni traccia di giurisdizionalismo, d'ingerenza dello Stato nella struttura della Chiesa; per la libertà della Chiesa di organizzarsi come creda, e, al pari di ogni partito considerare uscito dal suo seno chi sconfessi date certe sue dottrine, ma con una pronuncia senza effetto alcuno rispetto allo Stato; per la libertà di ogni sacerdote, come di ogni altro cittadino, di esprimere le proprie idee, di farne propaganda (e personalmente potrò pur credere che quel prete interpreti male il Vangelo; ma ricordo l'insegnamento di Croce: "Battiti perché il tuo avversario possa esprimere liberamente quelle dottrine, che tu poi, come difensore di quella che per te è la verità, avrai il dovere di confutare". Non mi pare di essermi allontanato da quella che è la direttiva in cui mi formai ventenne, sotto la guida dei grandi maestri [...])»¹⁶⁰.

¹⁶⁰ A.C. JEMOLO, *Ancora sul Concordato*, in *La Stampa*, 14 dicembre 1976, e in *Id.*, *Questa Repubblica*, cit., pp. 202-206, specialmente p. 206.

In un altro articolo, pubblicato su *La Stampa* del 29 dicembre 1976, *Sui rapporti Chiesa-Stato*, con specifico riferimento a un'opinione espressa da Raniero La Valle¹⁶¹, Jemolo osserva che la concezione di uno Stato che disconosca Chiesa e religione, che sia loro sostanzialmente ostile, con divieto di esistere delle associazioni religiose non coincide certamente con il separatismo del pensiero cavourriano, né di quello di Ruffini che insegnava darsi un'autonomia primaria alla Chiesa.

«Né scorgo perché, tolto l'art. 7 capoverso 2° della Costituzione ed anche abrogato il Concordato, l'Italia non sarebbe un Paese separatista. [...] Non ho mai taciuto quanto mi addolorò il Concordato del '29, per quel che dava di autorità allo Stato fascista.

E se quel ramoscello del vecchio anticlericalismo, ch'era poi materialismo, diniego di ogni trascendenza, di ogni religione, non fosse rifiorito nel peggiore dei modi ad opera dei radicali, si sarebbe potuto pensare che meglio fosse non parlare più del Concordato, lasciarne cadere le foglie secche, col silenzio o con platoniche proteste della Chiesa, ma conservando relazioni di pace. Così mi ero espresso pur io, che sono poi stato messo allerta non solo dalle intemperanze radicali ma dal ricordare [...] che il comunismo, verso cui ci stiamo avviando (molti chiudendo gli occhi per non vedere), può essere cortese e garbato, accettare accordi legali con la Chiesa, ma è per sua essenza, non per volontà di singoli uomini, antireligioso.

È contrario ai principi del nostro ordinamento il Concordato dove assicura alla Chiesa il diritto di fare ascoltare la sua voce, almeno a chi espressamente non rifiuti l'ascolto? Nel mio intimo dubito che certi grandi mutamenti sociali possano essere frenati vuoi da un trattato internazionale, vuoi da una costituzione rigida. Ma trovo naturale che la Chiesa, [...] si attacchi al Concordato per quelle clausole che le consentono di far sentire la sua dottrina: libera gara di proselitismo: ma che ogni ragazzo, ogni adolescente, ogni errante che sconta la sua pena, senta almeno le due voci»¹⁶².

¹⁶¹ R. LA VALLE, *Il Concordato e la concordia*, in *La Stampa*, 16 dicembre 1976, p. 3.

¹⁶² A.C. JEMOLO, *Jemolo risponde a Pannella*, in *La Stampa*, 31 dicembre 1976, e in *Id.*, *Questa Repubblica*, cit., p. 206.

In un editoriale sul *Corriere della sera*, Michele Ainis ha ricordato che nel 1976 «il parlamento venne sequestrato da una pattuglia di quattro radicali»¹⁶³.

Nel 1973 il Partito Radicale, all'interno dell'Assemblea nazionale anticoncordataria, che nel 1971 aveva fondato la LIAC (Lega Italiana per Abrogazione del Concordato), aveva provato a indire un referendum anticoncordatario. E fu proprio nel 1976 che ebbe luogo la dura opposizione dei radicali che aveva fatto arenare un progetto per la revisione dei Patti lateranensi sostenuto dall'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Solo l'anno dopo, nel 1977, raccolte le firme necessarie, l'iniziativa referendaria venne avviata¹⁶⁴.

Ritornando alla posizione anticoncordataria di Jemolo, dopo che la segreteria del Partito Radicale aveva approvato un documento nel quale si affermava che, a seguito della pubblicazione dell'articolo sopra citato, avrebbe dovuto ritenersi incompatibile la sua permanenza tra coloro che avevano il compito di trattare per una revisione del Concordato, Jemolo, il 31 dicembre 1976, invia al direttore de *La Stampa* una lettera, che venne pubblicata con il titolo *Jemolo risponde a Pannella*, nella quale egli contesta l'opera demolitrice del Partito Radicale e afferma:

«Signor Direttore, [...] penso che la frase del mio articolo che abbia urtato sia quella del “ramoscello del vecchio anticlericalismo, ch'era poi materialismo, diniego di ogni trascendenza, di ogni religione [...] rinfiorito nel peggiore dei modi ad opera dei radicali”; constatazione storica di quel che fu il vecchio anticlericalismo; ed altra constatazione, cui credo difficile contrastare, che nei guai in cui si trova l'Italia non ci sono che i radicali a dare il primo posto al problema dei rapporti con la Chiesa. Ma poiché non taccio mai tutto il mio pensiero, dirò – ciò che non ho scritto nell'articolo – di credere anche che se non si equi-

¹⁶³ M. AINIS, *Il regno di Amleto*, in *Corriere della Sera*, 16 febbraio 2013, p. 1.

¹⁶⁴ Nel 1978 però la Corte costituzionale, con la sentenza n. 16, aveva dichiarato inammissibile il quesito referendario, considerando il Concordato come trattato con uno Stato estero, ed estendendo quanto previsto dall'art. 75 della Costituzione, che vieta di abrogare per via referendaria leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

voca intorno al termine di religione, parlando di religione della libertà o della scienza, bensì gli si dà il suo significato storico, per cui in tutte le religioni è inclusa la necessità di un elemento sovranaturale, possa ben dirsi che per i radicali questo elemento è escluso. [...] Nel discorso di Pannella si evocano molti preti condannati dalla Chiesa, ma è nell'ordine delle cose che il nemico del mio nemico sia mio amico, od almeno mi sia comodo esaltarli. Non sento mai parlare del bene compiuto da sacerdoti o suore che furono obbedienti ai loro superiori; non si difende se non il cattolico del dissenso, quasi fosse ancora in atto una inquisizione statale. [...] non scorgo che un'opera demolitrice, niente che possa chiamarsi a buon diritto religione, nell'opera svolta dai radicali; che non è poi quella di suscitare dei cattolici del dissenso (ma che restino credenti, come restò Murri), ma semplicemente di esaltarli ed appoggiarli, salvo a disinteressarsene il giorno che si sottomettessero. Questo il mio pensiero: che potrà essere erroneo (chi non erra?) ma che non vedo perché debba impedirmi di portare un po' di esperienza di giurista in un tentativo di revisione del Concordato»¹⁶⁵.

Ancora una volta dunque, come già nel 1969, pochi giorni prima dell'inizio dei lavori della Commissione per la revisione concordataria, nel dicembre 1976 Jemolo dichiara un fermo no alla denuncia unilaterale (che, soprattutto dopo le intemperanze dei radicali, sarebbe apparsa atto di ostilità), dichiarando tuttavia la consapevolezza che la maggioranza del Parlamento era favorevole alla revisione concordataria ed esprimendo la convinzione della necessità di rispettare la maggioranza in un regime democratico, giacché il buon cittadino deve «sempre piegarsi al volere manifestato dalla maggioranza».

Sette anni erano trascorsi dal 1969, quando aveva avuto inizio per Jemolo il compito di componente della prima Commissione Gonella per la revisione del Concordato; un compito non richiesto, accettato anzi con ritrosia superata in nome di un senso dello Sta-

¹⁶⁵ A.C. JEMOLO, *Ancora sul Concordato*, in *La Stampa*, 14 dicembre 1976; ID., *Questa Repubblica*, cit., pp. 202-206; e in M. CORDERO, *L'autunno del Concordato. Chiesa cattolica e Stato in Italia: i documenti del dibattito politico (1929-1977)*, cit., p. 271.

to, meglio di un senso del dovere sempre avvertito da Jemolo come espressione di un inderogabile obbligo morale e civile: si tratta comunque di un compito che è stato spesso oggetto di fraintendimenti e di polemiche e ha costituito tuttavia un capitolo importante nella storia civile e intellettuale di un cattolico intimamente e coerentemente anticoncordatario quale Jemolo è rimasto in ogni momento della sua vita successiva alla caduta del fascismo¹⁶⁶. Anni di grande rilevanza nella storia del nostro Paese, considerando che nel frattempo molti e importanti eventi avevano caratterizzato l'evoluzione della politica ecclesiastica in Italia: proposte di legge di revisione costituzionale tendenti a modificare gli artt. 7, 8 e 19 della Costituzione, approvazione della legge sul divorzio del 1° dicembre 1970, sentenze della Corte costituzionale nn. 30, 31 e 32 del 1971 sui rapporti fra norme di derivazione concordataria e norme costituzionali, referendum del 12 maggio 1974, approvazione della legge di riforma del diritto di famiglia¹⁶⁷: ma Jemolo non aveva cambiato opinione sulla questione del Concordato. Significativa è l'espressione, ricordata sopra, di assoluta conferma della sua convinzione: «Non mi pare di essermi allontanato da quella che è la direttiva in cui mi formai ventenne, sotto la guida dei grandi maestri»¹⁶⁸.

Sono trascorsi quasi quarant'anni da quando, come ho ricordato, ebbi modo di discutere con Scoppola, sono quattordici anni dalla scomparsa del caro Pietro e di nuovo ho occasione di esaminare oggi il problema degli orientamenti di Jemolo negli ultimi anni della sua vita, con specifico riferimento alla questione concordataria, che assume tuttora importanza nella politica italiana, anche a causa dell'attualità che assume il tema del condizionamento della società italiana rappresentata dalla presenza, nell'ordinamento costituzionale italiano, del Concordato del 1929 e della disposizione costitu-

¹⁶⁶ G. SPADOLINI, *Introduzione* ad A.C. JEMOLO, *Questa Repubblica*, cit., pp. V-XXV, specialmente pp. XVI-XVII.

¹⁶⁷ S. LARICCIA, *Battaglie di libertà*, cit., p. 149 ss.

¹⁶⁸ A.C. JEMOLO, *La questione del Concordato con i documenti della Commissione Gonella*, Vallecchi, Firenze, 1976.

zionale, l'art. 7 della Costituzione, che lo richiama per la disciplina dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

Certamente il pessimismo di Jemolo¹⁶⁹, sulle sorti dell'Italia si era largamente accentuato dopo la morte violenta di Aldo Moro nel 1978 e sicuramente di questa reazione emotiva più che comprensibile sono una significativa testimonianza tutti gli scritti di Jemolo degli ultimi tre anni della sua vita e dunque anche quelli relativi ai rapporti tra Stato e Chiesa cattolica.

L'ombra della violenza sul decennio 1968-'78 è il titolo della parte nona del volume *Questa Repubblica*, edito nel 1978, a cura di Giovanni Spadolini¹⁷⁰. E chi, tra coloro che lo hanno ascoltato, può dimenticare «il grido, il pianto di dolore» nel discorso di Paolo VI durante i funerali di Aldo Moro: io l'ascoltai quel discorso, il 13 maggio 1978, e non potrò dimenticarlo.

Aveva dunque qualche ragione Pietro Scoppola nel rilevare che, negli ultimi anni di vita, Jemolo, individuando il sopravvenire di problemi da lui stesso definiti di vita o di morte, potesse essere stato indotto a ritenere sussistenti motivi che potessero giustificare nuove prospettive di possibili soluzioni in tema di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, soprattutto per favorire l'obiettivo della pace religiosa in Italia, un tema caro a Jemolo sin dal 1944, quando aveva pubblicato uno dei suoi libri più importanti¹⁷¹.

¹⁶⁹ A.C. JEMOLO, *Gli anni tragici della nostra Repubblica*, in *TuttoLibri*, 4 novembre 1978; «'Pessimista incorreggibile' lo definì una volta Edoardo Ruffini», citato in G. SPADOLINI, *La forza della ragione. Scompare con Jemolo un protagonista di 70 anni di cultura italiana*, in *La Stampa*, 13 maggio 1981, p. 3.

¹⁷⁰ G. SPADOLINI, *Introduzione* a A.C. JEMOLO, *Questa Repubblica*, cit., pp. 191-194.

¹⁷¹ A.C. JEMOLO, *Per la pace religiosa d'Italia*, cit. Sul significato via via attribuito, nel corso degli anni, al riferimento alla *pace religiosa* in Italia, cfr. G. ALBERIGO, *La pace religiosa nell'evoluzione dei tempi e nello sviluppo della vita democratica della Repubblica italiana*, in *La revisione del Concordato alla prova*, Atti del Convegno nazionale sulla revisione del Concordato (Bologna 3-5 febbraio 1977), il Mulino, Bologna, 1977, pp. 25-42; vedi anche A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Einaudi, Torino, 1963, p. 534 ss., sull'insistenza degli interventi sulla pace religiosa nel dibattito costituente. Un articolo, di grande interesse, di re-

Scrivendo nel secondo semestre del 1978, Jemolo, constatando con amarezza «il venir meno dei valori cristiani, la permissività sociale, lo svanire nei più dell'idea di sopravvivenza, l'irrisione come a tabù di primitivi a tutti i comportamenti che distinguono l'uomo dall'animale», dichiara d'inchinarsi cristianamente agli impenetrabili disegni di Dio e di prevedere un drammatico futuro e conclude: «[...] Ma può darsi che ogni previsione sia errata, che vi siano inversioni di marcia, il sopravvenire di fattori impensabili ed impensati. /Sono svanite le grandi speranze che nutrivamo alla fine della seconda guerra mondiale [...]. Dico solo: quando rievoco i molti che divisero con me le grandi speranze del 1945 e degli anni immediatamente seguenti, penso che sono stati amati da Dio quelli che hanno chiuso gli occhi in tempo per non vedere l'Italia del 1978»¹⁷².

Ma l'opinione, sempre sostenuta, che occorra ribadire l'esigenza di rispetto dei diritti di libertà in tema di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, a prescindere dalla valutazione dei problemi riguardanti le disposizioni concordatarie e l'art. 7 della Costituzione, continua a costituire l'aspetto centrale della sua riflessione. Ricordo in proposito due scritti di Jemolo: un articolo pubblicato su *La Stampa* nel 1979 e alcune pagine dell'ultima edizione delle sue *Lezioni di diritto ecclesiastico*, dello stesso anno.

In un articolo pubblicato nel 1979, *Politica, religione e libertà*, constatato che in un secolo e mezzo di ammaestramento liberale non è mai penetrata nel profondo del costume sociale italiano la regola del liberalismo, per cui si deve lottare perché l'avversario possa esporre le proprie idee, salva la nostra libertà di passare subito alla loro confutazione, Jemolo osserva che proprio da questa mancata penetrazione deriva l'accusa al Papa e ai Vescovi d'intromettersi negli affari interni italiani col criticare la legge sul divorzio e quella sull'aborto; ricorda di avere votato no al referendum per l'abrogazione alla legge sul divorzio: in quanto gli pareva una menomazio-

cente ripubblicato: A.C. JEMOLO, *Scuola "di Stato" e scuola privata*, in *La Stampa*, 7 settembre 1962, p. 1; *ivi*, 7 settembre 2012, p. 1.

¹⁷² A.C. JEMOLO, *Epilogo. Un bilancio: trent'anni di Repubblica*, in *Id.*, *Questa Repubblica*, cit., p. 301.

ne dello Stato quel voler mantenere una indissolubilità che nella sua assolutezza non era più nella coscienza comune e poco saggio dare vita, col rifiuto del divorzio in qualsiasi caso, a famiglie illegittime, ma che l'opinione pubblica riteneva rispettabili.

«Mentre voterei no a un referendum per la completa liberalizzazione dell'aborto; e voterei sì a un referendum che eliminasse ogni sanzione (ancora sospesa in aria) al medico che operi la sterilizzazione del cittadino che la richieda, purché capace mentalmente e che abbia superato i ventuno anni (non i diciotto) che per me sono sempre il ragionevole varco alla maggiore età.

Non voglio menzionare il Concordato con la sua garanzia di libertà di magistero alla Chiesa, né l'art. 7 della Costituzione; vorrei parlare come se fossimo ancora al 1914, o, più indietro, a Crispi, con la sua ossessione che la Chiesa mirasse a distruggere l'unità italiana.

Vogliamo [...] mettere il bavaglio a Papa e vescovi, che non sia loro lecito di giovarsi del potere-dovere di ricordare ai fedeli quelli che sono i precetti della Chiesa in materia di morale e di peccato, esortandoli a non giovarsi di alcune facoltà che una legge dello Stato accordi loro? Perché, si badi, la Chiesa non ha esortato alcuno a disobbedire a leggi statali; non ha prescritto ai giudici cattolici di ricorrere a ogni cavillo pur di non pronunciare una sentenza di divorzio, non ha invitato le famiglie cattoliche a togliere la loro clientela ai medici che non si siano giovati della facoltà di sollevare l'obiezione di coscienza ammessa dalla legge sull'aborto. La Chiesa, [...] ha semplicemente deplorato due leggi, con l'implicita speranza che un futuro Parlamento, sorto da libere elezioni, le modificasse o le abrogasse. Non scorgo alcuna probabilità che questo avvenga; ma ciò non ha alcun rilievo. Quel che mi preme – osservava Jemolo nella sua conclusione – è di dire una parola, purtroppo non autorevole, che non avrà eco, per indurre i miei concittadini a riconsiderare un po' questo tema della libertà. La libertà di esprimere le proprie opinioni, religiose o ateistiche, di diffonderle, di esortare chi ascolta a conformare ad esse il suo agire, costituisce ad un tempo l'ABC e il fondamento della libertà politica. Se cominciamo a negarla in un caso, non potremo pretendere di vederla rispettata in un altro»¹⁷³.

¹⁷³ A.C. JEMOLO, *Lo Stato non deve fare il sacrestano. Politica, religione e libertà*, in *La Stampa*, 113, 18 gennaio 1979.

A proposito del divorzio è opportuno ricordare che, di fronte all'opinione prevalente tra i politici e i giuristi che, dopo il Concordato del 1929, il matrimonio concordatario, per lo Stato italiano, fosse necessariamente un matrimonio indissolubile, la tesi contraria ha rappresentato per molto tempo una posizione isolata di Arturo Carlo Jemolo, il quale ha sempre sostenuto, con la sua autorità, avvalorata dalla sua qualità di cattolico seriamente impegnato, che lo Stato dopo il Concordato aveva conservato piena libertà di regolare, come meglio credesse, tali effetti.

Nella quinta edizione delle sue *Lezioni di diritto ecclesiastico* del 1979, il titolo del primo capitolo non è più, come nelle edizioni precedenti, *Società civile e società religiosa*, ma *Stato e religioni*, in quanto, osserva Jemolo, quelle immagini di società caratterizzate dalle espressioni civile e religiosa, «ci paiono sfocate»: «Ci pare quindi più esatto parlare oggi di Stato, realtà concreta, piuttosto che di società civile, e di religioni e di fedi, piuttosto che di società religiosa. /Questo per dare una visione approssimativa, ma che crediamo rispondente alla realtà dell'ambiente italiano (ma potremmo pur dire occidentale), in cui nascono e si attuano i precetti che formano oggetto della disciplina "diritto ecclesiastico"»¹⁷⁴.

Nel terzo capitolo, dedicato all'esame dei principi fondamentali dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica in Italia, Jemolo riesamina le questioni relative al possibile superamento dei Patti stipulati nel 1929 e, considerando le difficoltà pratiche di avviare un procedimento di revisione costituzionale dell'art. 7 Cost., conclude osservando, con specifico riferimento alle proposte di revisione concordataria formulate nella quarta bozza del 1979:

«Ci sembra ben comprensibile che queste modifiche non apparissero sufficienti né soddisfacenti a quanti desiderano una legislazione statale la quale ignori la Chiesa (lasciandola pur libera di organizzarsi negli schemi offerti dal diritto comune), ma non concedendo né sussidi né

¹⁷⁴ A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., 1979³, p. 6.

esoneri di sorta ai sacerdoti, non parificando il fine di religione a quelli di beneficenza e d'istruzione, non ammettendo che il diritto civile. [...] non c'è altra alternativa fuori di quella di lasciare in vita integralmente il Concordato del 1929, od addivenire a una revisione pattizia; ma per questa non si può pretendere che una sola parte imponga il suo punto di vista, bensì occorre, come in tutte le transazioni, concedere qualcosa all'altra»¹⁷⁵.

10. Conclusione

Arturo Carlo Jemolo è stato per me un *compagno di strada*. Negli anni del mio insegnamento nelle scuole medie e nelle cinque Università di Modena, Cagliari, Urbino, Perugia e Roma *Sapienza* ho spesso detto ai miei studenti: attenzione ragazzi, *il dubbio è la condizione naturale dell'uomo che non voglia rinunciare alla ragione*.

Come, a proposito di Jemolo, ebbe occasione di affermare Giovanni Spadolini nel 1981, il suo spirito critico gli vietava di fare scelte categoriche: coerentemente con questa impostazione, Jemolo si teneva lontano dalle dottrine politiche che dispensavano certezze e inducevano all'uniformità di giudizio.

In coerenza con quello che riteneva un obbligo morale, il suo invito costante era quello di coltivare il dubbio, la ricerca, il dialogo: dove c'è posto per la ragione non si può mai considerare chiusa l'indagine, chiuso il dialogo con i dissenzienti¹⁷⁶.

A distanza di quarant'anni dalla morte di Jemolo, pur tenendo conto delle tante novità che in questo lungo periodo hanno caratterizzato la vita politica e l'evoluzione della società italiana, molti sono ancora i motivi che inducono a continuare ad ascoltare la sua voce e a riferirsi al suo pensiero per una valutazione dei problemi civili, politici, giuridici e religiosi dell'ora presente, in un'Italia forse ancora più tormentata rispetto a quella del secolo scorso.

¹⁷⁵ A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., 1979⁵, p. 89.

¹⁷⁶ G. SPADOLINI, *La forza della ragione. Scompare con Jemolo un protagonista di 70 anni di cultura italiana*, cit., p. 3.

FILIPPO REGANATI

JEMOLO E L'ECONOMIA: TRENTA ANNI DOPO

1. *Premessa*

Jemolo e l'economia è il titolo di un saggio scritto dal Professor Sergio Steve nel 1991 in occasione del convegno svoltosi all'Accademia Nazionale dei Lincei per il centenario della nascita di Arturo Carlo Jemolo. Ho voluto dare al mio contributo lo stesso titolo di quello che trent'anni fa aveva dato il Professor Steve per provare a raccogliere idealmente una raccomandazione che, all'inizio del suo saggio, l'Autore suggeriva quando scriveva che a «dare un quadro più completo e approfondito dei pensieri di Jemolo sull'economia sarebbe un'impresa alla quale si potrebbero dedicare utilmente forze più fresche delle mie»¹.

Al fine di sciogliere, dandone tuttavia al tempo stesso un contenuto, il binomio 'Jemolo e l'economia' ho seguito due strade, in qualche modo, tra loro complementari.

La prima è stata quella di ricostruire la rete dei rapporti personali che, nei diversi momenti della sua vita, Jemolo ebbe con economisti di professione. A tale proposito, una figura centrale fu sicuramente quella di Luigi Einaudi, conosciuto a Torino negli anni della sua formazione universitaria e con il quale rimase in contatto fino alla scomparsa dell'economista torinese. Un altro economista, incontrato probabilmente all'Accademia dei Lincei e con il quale Jemolo instaurò un intenso rapporto di amicizia, testimoniato da un carteggio recentemente pubblicato, fu il Governatore della Banca d'Italia Paolo Baffi. A completamento del nostro puzzle, è possibile ag-

¹ S. STEVE, *Jemolo e l'economia*, in *Arturo Carlo Jemolo tra diritto e cultura. Giornata lincea nel centenario della nascita di Arturo Carlo Jemolo (Roma, 18 dicembre 1991)*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1993, p. 6.

giungere altre tessere che provengono dai legami che Jemolo ebbe con Piero Calamandrei e con diverse personalità di matrice azionista che, tra la fine degli anni '50 e l'inizio dei '60, vivificarono la vita politica e culturale italiana. Fu infatti attraverso l'adesione al gruppo degli Amici del Mondo² e al Movimento Salvemini³, che Jemolo ebbe occasione di entrare in contatto con economisti quali Ernesto Rossi, Paolo Sylos Labini e Ugo La Malfa.

La seconda strada è stata quella di provare a delineare, all'interno delle sue opere, della sua vasta e diversificata attività pubblicistica e della corrispondenza intercorsa, soprattutto con Luigi Einaudi e Paolo Baffi, una sorta di *fil rouge* capace di fare emergere i tratti principali del suo 'pensiero' economico.

2. *Il ruolo dello Stato nell'economia*

Come punto di partenza della nostra analisi, possiamo prendere le mosse dal volume *La crisi dello Stato moderno*, che rappresenta l'opera dalla quale si evince in modo più sistematico la visione che Jemolo aveva dell'economia. In particolare, nel capitolo intitolato *La Crisi dell'economia e della finanza*, Jemolo faceva una precisa scelta di campo dichiarandosi favorevole all'intervento dello Stato nell'economia in quanto riconosceva come il mercato andasse regolato considerata l'assenza di spontanee ed endogene forze riequilibratrici. In particolare, egli osservava come «se operassero le leggi dell'economia libera, molte industrie dovrebbero cessare, molta parte della

² *Il Mondo*, settimanale di politica e cultura diretto da Mario Pannunzio, rappresentò nel periodo compreso tra gli inizi degli anni '50 e la prima metà dei '60 un importante punto di riferimento della cultura laica italiana. Nato con lo scopo di unire il socialismo liberale con la tradizione crociana, tra i suoi principali collaboratori ebbe, tra gli altri, Gaetano Salvemini, Luigi Einaudi, Ernesto Rossi, Luigi Salvatorelli, Ugo La Malfa, Giovanni Spadolini e Alberto Moravia.

³ Il Movimento Salvemini, istituito a Roma il 16 ottobre 1962, annoverava tra i fondatori, oltre a Jemolo, personalità come Ernesto Rossi, Alessandro Galante Garrone, Ferruccio Parri, Massimo Salvadori, Paolo Sylos Labini, Norberto Bobbio, Alberto Moravia e Piero Calamandrei.

popolazione restare disoccupata, o ridurre assai il suo tenore di vita. Gli economisti liberali descrivono come avverrebbe il superamento della crisi, ma il loro ragionamento [...] trascura l'incapacità della più gran parte degli uomini di cambiare mestiere: un soffiatore di vetro non si trasforma in muratore, né un tornitore meccanico in innestatore di piante»⁴.

L'intervento dello Stato nell'economia veniva da Jemolo giustificato per perseguire sia politiche di stabilizzazione del ciclo economico, ovvero «quando e dove una economia libera conoscerebbe periodi calamitosi»⁵, sia obiettivi di politica sociale in quanto riteneva «inaccettabile che vi siano migliaia di famiglie cui manchi il necessario, che non abbiano casa, non assistenza per i malati, non scuole per i figli che siano costrette a far lavorare, contro ogni norma di legge ragazzi di dodici, tredici anni»⁶. In un articolo del 1977, sembra quasi che Jemolo parafrasi Keynes⁷ auspicando, come politica di contrasto alla disoccupazione, un ritorno «a lavori non costosi, anche se inutili quali i trasporti di terra da un posto all'altro e dopo un paio d'anni ritorno alla località di origine»⁸.

Tuttavia, se, da un lato, egli fu un fermo sostenitore dell'intervento dello Stato nell'economia, dall'altro si rese conto e stigmatizzò, nell'intero arco della sua vita, i rischi e le distorsioni che tale intervento, se mal gestito, poteva arrecare. In particolare, la sua prin-

⁴ A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, Laterza, Bari, 1954, pp. 82-83.

⁵ A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, cit., p. 82.

⁶ A.C. JEMOLO, *Problemi concreti e problemi connessi (1972)*, in *Questa Repubblica*, Le Monnier, Firenze, 1987, p. 138.

⁷ A proposito degli effetti espansivi sul reddito derivanti da aumenti della spesa pubblica, Keynes nel capitolo X della *Teoria generale* (J.M. KEYNES, *La teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta* [1936], a cura di A. CAMPOLONGO, Utet, Torino, 1971, pp. 289-290) scriveva: se «il Tesoro si mettesse a riempire di biglietti di banca vecchie bottiglie, le sotterrasse ad una profondità adatta in miniere di carbone abbandonate, e queste fossero riempite poi fino alla superficie con i rifiuti delle città, e si lasciasse all'iniziativa privata [...] di scavare fuori di nuovo i biglietti [...] non dovrebbe più esistere la disoccupazione; e tenendo conto degli effetti secondari, il reddito reale e anche la ricchezza capitale della collettività diverrebbero probabilmente assai maggiori di quanto sono attualmente».

⁸ A.C. JEMOLO, *Sulla disoccupazione (1977)*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 155.

cipale preoccupazione fu quella di un intervento pubblico che si realizzava senza una netta «separazione tra compiti statali ed iniziative private». Egli, infatti, riteneva che lo Stato dovesse svolgere «la propria azione sociale nell'ambito dell'economia attraverso propri enti, che potranno anche assumere veste di società per azioni, ma senza commistione di denaro statale e di denaro privato»⁹.

In queste parole troviamo un'eco dell'acceso dibattito, sviluppatosi in Italia tra il 1951 e il 1957, sul tipo di modello di intervento pubblico da seguire. A tale proposito occorre ricordare come, nell'immediato dopoguerra, la struttura industriale italiana fosse caratterizzata da una forte presenza pubblica, eredità della grande crisi bancaria degli anni '30 che aveva condotto sotto la sfera pubblica non solo i principali istituti bancari ma anche buona parte del capitale industriale che questi controllavano. L'industria pubblica era, pertanto, nata come una operazione di salvataggio delle banche e delle grandi imprese private senza alcun tipo di disegno unitario *ex ante*.

Jemolo nelle sue riflessioni sembra richiamarsi alle tesi sostenute, tra gli altri, da Ernesto Rossi secondo cui sarebbe stato un grave errore per lo Stato entrare in settori nei quali la concorrenza si esplica tra imprese pubbliche e imprese private. Compito dello Stato doveva essere quello di intervenire interamente in un settore, nazionalizzandolo e gestendolo direttamente oppure di cedere le quote azionarie ai privati, limitandosi a promulgare regole entro le quali si svolgeva la libera concorrenza¹⁰.

⁹ A.C. JEMOLO, *Società con capitale dello Stato* (1972), in *Gli occhiali del giurista*, Cedam, Padova, 1985, p. 347.

¹⁰ Nel libro *Lo Stato industriale* (Laterza, Bari, 1953), Ernesto Rossi criticava pesantemente questo modello di intervento evidenziandone i suoi effetti distorsivi sia nel caso in cui lo Stato avesse una quota totalitaria del capitale azionario di un'impresa, sia nel caso che ne avesse una maggioritaria, sia infine nel caso che ne avesse una minoritaria. Nel primo caso, Rossi osservava come «le partecipazioni totalitarie dello Stato mascherano, con vesti privatistiche, i feudi burocratici per consentire ai funzionari privilegiati di fare liberamente quello che meglio credono con i quattrini dei contribuenti». Nel secondo caso «il sistema dell'azionariato misto ha come necessaria conseguenza l'immediato arricchimento degli azionisti privati,

Come è noto, nella politica industriale italiana prevalse il cd. modello IRI, ovvero la creazione di enti di diritto pubblico, autonomi dall'amministrazione centrale, che detenevano quote di imprese con capitale misto, in parte pubblico e in parte privato. Fu poi a partire dal 1957, anno di istituzione del Ministero delle Partecipazioni Statali, che la gestione e lo sviluppo dell'impresa pubblica, fino ad allora determinata da *manager* pubblici, passò al Governo centrale, rispondendo in questo modo ad indirizzi di natura più politica che economica.

Jemolo fu un severo critico di questo modello di intervento pubblico nell'economia e ne evidenziò, in modo anche profetico, una serie di effetti distorsivi di natura sia microeconomica sia macroeconomica.

Dal punto di vista microeconomico, egli fece presente il rischio che una commistione pubblico/privato potesse causare effetti di spiazzamento nei confronti delle imprese private. In altri termini, la presenza di imprese alle quali «è data la sicurezza di non fallire» avrebbe potuto comportare «la scomparsa dei buoni capitani d'industria del periodo dell'industria libera, e la loro sostituzione con un altro tipo di industriale, che fa lunghe soste nei ministeri, opera presso gli uomini politici e i burocrati, sa commuovere la stampa sulla sorte di date industrie, sa anche manovrare i suoi operai, alleati a lui per quel che è la conservazione dell'industria»¹¹.

Questo rischio, già temuto negli anni Cinquanta, diventò purtroppo realtà trenta anni dopo, quando Jemolo osservava come lo Stato era diventato «il grande rifugio; attraverso l'IRI salvate le aziende che non potevano sopravvivere; lo Stato cioè la massa dei contribuenti, direttamente o indirettamente tutti i cittadini, gravati dal compito di mantenere in vita aziende in costante passivo, e che in mani private avrebbero continuato a dare profitti e a creare nuovi

soci dello Stato, tutte le volte che il governo, mosso da ragioni di interesse collettivo, aiuta le società a reggersi in piedi». Nel terzo caso «le partecipazioni statali non di controllo servono agli imprenditori privati per ottenere più facilmente il concorso finanziario dello Stato ai loro fini particolari».

¹¹ A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, cit., p. 82.

posti di lavoro. La macchia ad olio delle partecipazioni statali è oggi la piaga più bruciante dell'economia italiana»¹².

Le modalità di realizzazione dell'intervento pubblico in Italia furono, come purtroppo è ben noto, anche causa di rilevanti distorsioni di natura macroeconomica connesse soprattutto all'aumento della spesa pubblica, di natura essenzialmente corrente e, molto spesso, di bassa qualità.

A tale proposito è utile ricordare come, a partire dalla fine degli anni '60 e per tutto il decennio successivo, la politica economica prese in Italia una decisa direzione espansiva che vide la domanda aggregata sostenuta, non più dalla domanda estera (il cd. modello *export-led* della *golden age*), ma da aumenti della spesa pubblica in conto corrente, passata dal 28,8 per cento nel 1967 al 37,9 per cento nel 1980. Il fabbisogno della Pubblica Amministrazione (in rapporto al PIL) aumentò dal 3 per cento del 1970 al 13 per cento nel 1973, con un livello medio, nel decennio, sempre superiore al 10 per cento. Nel corso degli anni '80, il livello del fabbisogno salì ulteriormente, attestandosi nella media del periodo sopra il 12 per cento. La dinamica della spesa pubblica ebbe fra le sue principali determinanti: i) i rinnovi contrattuali degli anni 1969-1971; ii) la sostituzione del sistema pensionistico contributivo con quello retributivo nel 1968-69; iii) l'istituzione delle Regioni nel 1972; e iv) l'introduzione del sistema sanitario nazionale nel 1978.

In molti dei suoi scritti Jemolo criticò severamente alcune di queste modalità di intervento statale che, non rispondendo spesso in modo appropriato ad esigenze sociali, alimentavano soltanto gravi distorsioni economiche. Un'enfasi particolare fu in primo luogo posta sulla spesa effettuata per mantenere in vita un «ampio, sem-

¹² A.C. JEMOLO, *Epilogo* (1981), in *Questa Repubblica*, cit., p. 297.

Una posizione simile la troviamo nelle parole di Guido Carli quando, in un'intervista ad Eugenio Scalfari, affermava «abbiamo deresponsabilizzato l'imprenditore senza tuttavia eliminarlo, abbiamo aperto il varco all'intervento dello Stato senza tuttavia programmarlo. Abbiamo corrotto al tempo stesso il socialismo e il capitalismo» (G. CARLI, *Intervista sul capitalismo italiano*, a cura di E. SCALFARI, Bollati Boringhieri, Torino, 2008).

pre più ampio, codazzo di enti pubblici»¹³, che, drenando risorse per coprire le perdite di esercizio, finivano con il sottrarre fondi destinati ad assolvere «alle vecchie funzioni»¹⁴ statali.

A ciò si aggiunga che alla fine degli anni '70, la somma della spesa per il personale e quella per le prestazioni sociali raggiunse un'incidenza sul PIL pari al 25 per cento. A tale proposito Jemolo sottolineava come l'estensione delle funzioni dello Stato e della Pubblica Amministrazione, diventata «macchina troppo complessa che finisce di sfuggire di mano all'ingegnere più esperto»¹⁵, avesse determinato una forte crescita dell'apparato burocratico che, a sua volta, aveva prodotto aumenti dei costi dovuti sia all'esistenza di organici sproporzionati – «si vede un eccesso di posti nella carriera direttiva» – sia a «compensi reali senza alcun rapporto con quelli tabellari»¹⁶.

Infine, come scriveva in una lettera a Galante Garrone nel 1961, la crescita della classe burocratica e dirigenziale sembrava essere correlata negativamente alla sua qualità in quanto sempre più caratterizzata da un rilassamento morale tale da differenziarla fortemente dalla «vecchia burocrazia, composta da uomini pensosi più d'altrui che di sé, consci dei doveri prima che dei diritti»¹⁷.

Le riflessioni di Jemolo non si fermano soltanto ad una mera analisi dei fenomeni ma hanno anche delle interessanti implicazioni

¹³ A.C. JEMOLO, *Saper spendere il denaro pubblico (1972)*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 131.

¹⁴ In una lettera del 2 giugno 1978 indirizzata a Paolo Baffi, Jemolo esprimeva il suo entusiastico consenso alle parole espresse dal Governatore nelle sue considerazioni finali: «La spesa pubblica corrente ha raggiunto valori insostenibili, non risponde in modo appropriato alle esigenze sociali e per di più ha in sé fattori di ulteriore deterioramento»: P. BAFFI, A.C. JEMOLO, *Anni del disincanto. Carteggio 1967-1981*, a cura di B.A. PICCONE, Nino Aragno Editore, Torino, 2014, p. 55.

¹⁵ A.C. JEMOLO, *Uno Stato che si occupa di tutto (1972)*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 31.

¹⁶ A.C. JEMOLO, *Saper spendere il denaro pubblico (1972)*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 131.

¹⁷ A.C. JEMOLO, *Lettera a Alessandro Galante Garrone del 4 settembre 1961*, in *Arturo Carlo Jemolo. Da lettere inedite (1913-81)*, a cura di A. GALANTE GARRONE, M.C. AVALLE, La Stampa Edizioni, Torino, 1994, p. 34.

di *policy*. In un articolo pubblicato su *Il Mondo* nel 1946, egli proponeva alcuni interventi per una riforma della Pubblica Amministrazione. Tra questi l'idea di porre un tetto agli organici che «non dovrebbero superare il 40 per cento del numero attuale, di ridurre il numero delle direzioni generali»¹⁸, di stabilire un orario di lavoro diviso in due turni, e, soprattutto, di rivedere i meccanismi delle progressioni di carriera, da realizzare in modo esclusivamente meritocratico, e delle retribuzioni da equiparare «a quelle degli impiegati delle buone società private»¹⁹.

Tuttavia, al tempo stesso, senza smentire la sua fama di 'malpensante congenito', Jemolo concludeva l'articolo affermando: «continuiamo pure a sorridere come di un paradosso a queste proposte, ma nel 1970 l'Italia genererà sempre sotto il peso della sua pletorica burocrazia»²⁰.

Quasi da antesignano delle denunce dei giornalisti Antonio Stella e Sergio Rizzo in un articolo del 1978, Jemolo si domandava come si «possono chiedere sacrifici agli umili e pure ai ceti medi, se chi è al vertice non dà l'esempio»²¹. E nella sua denuncia rientrano, in particolare, «le indennità ai parlamentari e agli assessori regionali, gli altissimi stipendi degli impiegati pubblici privilegiati», tra i quali segnalava gli alti dirigenti dello Stato, «soprattutto gli impiegati dei due rami del parlamento, della Corte costituzionale e di molte regioni»²². Con tono sconcolato alla fine dell'articolo Jemolo affermava che «non se ne farà nulla e continueranno sempre nuove ammissioni di pochi eletti nelle stanze del Tesoro»²³.

A suo parere la spesa pubblica avrebbe dovuto rivolgersi prevalentemente verso spese in infrastrutture ed opere di pubblica utilità,

¹⁸ A.C. JEMOLO, in *Il Mondo*. Firenze, 1° giugno 1946, in *Il Mondo. Lettere scienze, arte e musica 1945-1946. Antologia di una rivista della terza forza*, a cura di C. CECCUTI, Polistampa, Firenze, 2004.

¹⁹ A.C. JEMOLO, in *Il Mondo*, cit.

²⁰ A.C. JEMOLO, in *Il Mondo*, cit.

²¹ A.C. JEMOLO, *Gli stipendi alti*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 34.

²² A.C. JEMOLO, *Uno Stato che si occupa di tutto (1974)*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 32.

²³ A.C. JEMOLO, *Gli stipendi alti (1978)*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 36.

ovvero costruire «case per il popolo, perfezionare le linee ferroviarie, aprire autostrade, integrare fonti di energia idrica con quelle termonucleari, cercare il petrolio»²⁴. Solo la spesa per investimenti risulta infatti essere funzionale alla crescita della produttività dell'intero sistema economico, come d'altra parte traspare osservando «il duro volto dei dirigenti sovietici [...] che se avessero negli ultimi venti anni soggiaciuto ad ogni richiesta di ferrovieri, posteografici, dipendenti dalle infinite aziende statali, oggi la Russia non sarebbe la grande potenza militare, non il numero due delle imprese spaziali, non avrebbe messo in valore la Siberia, non avrebbe una flotta nel Mediterraneo»²⁵.

Una forma di intervento pubblico sottoposta a dura critica per le sue modalità di realizzazione fu quella finalizzata alla riduzione del divario Nord-Sud. La politica seguita dalla Cassa per il Mezzogiorno si basava essenzialmente su elargizioni di contributi a pioggia in totale assenza di un disegno unitario e coerente di sviluppo, capace di tener conto delle specificità locali. In una lettera a Paolo Baffi nel 1979, Jemolo osservava come la politica di sviluppo del Mezzogiorno avesse semplicemente finanziato, con denaro pubblico, la creazione di cattedrali nel deserto ovvero «costruzioni di grandi impianti; qualche centinaio, qualche migliaio di dipendenti»²⁶ dimenticando che «instaurare arbitrariamente senza tener conto delle località, dei trasporti, dell'ambiente, e soprattutto della possibilità – volendo combattere la disoccupazione – di far sorgere industrie private secondarie intorno alla industria principale, sia un palese errore»²⁷. A tale proposito, ironico è il suo riferimento all'idea dell'*helicopter money* di Milton Friedman quando affermava «che si sarebbe operato più fruttuosamente per il Mezzogiorno, facendo spargere in

²⁴ A.C. JEMOLO, *Economia e Libertà* (1972), in *Questa Repubblica*, cit., p. 148.

²⁵ A.C. JEMOLO, *Economia e Libertà* (1972), in *Questa Repubblica*, cit., p. 148.

²⁶ A.C. JEMOLO, *Epilogo*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 298.

²⁷ Lettera a Paolo Baffi del 24 febbraio 1979, in P. BAFFI, A.C. JEMOLO, *Anni del disincanto. Carteggio 1967-1981*, cit., p. 73.

biglietti da diecimila lire da elicotteri quelle somme sulle provincie meridionali»²⁸.

Tuttavia, per spiegare le cause del persistere della questione meridionale non si poteva solo richiamare la scarsa efficacia della politica di intervento straordinario ma era anche necessario stigmatizzare il ruolo predatorio di una parte della classe imprenditoriale settentrionale che «s'impegna approfittando di agevolazioni e sovvenzioni, creando società locali, anche qualche piccolo stabilimento» e, soprattutto, il «disimpegno della borghesia meridionale che è sempre quella nota a Giustino Fortunato e Gaetano Salvemini»²⁹.

Da queste parole emerge la forte sintonia con le tesi di Gaetano Salvemini secondo il quale «l'Italia meridionale soffre di tre malattie. [...] La prima è la malattia dello Stato accentratore, divoratore, distruttore [...], la seconda è l'oppressione economica, in cui l'Italia meridionale è tenuta dall'Italia settentrionale [...] in quanto deve servire da mercato per lo smercio dei prodotti settentrionali. [...] La terza è una struttura semif feudale che mantiene il latifondo con tutte le sue disastrose conseguenze economiche, morali, politiche; che impedisce la formazione di una borghesia con idee ed intendimenti moderni; che permette solo l'esistenza di una nobiltà fondiaria ingorda, violenta, prepotente; di una piccola borghesia affamata desiderosa di imitare le classi superiori [...] spinta al mal fare dalla necessità di guadagnarsi il pane in un paese dove la ricchezza confluisce nelle mani di pochi; e finalmente di un enorme proletariato [...] privo di qualunque diritto, servo nella sostanza se non nella forma»³⁰.

Per finanziare l'intervento pubblico, lo Stato «deve procurarsi i mezzi con l'arma della fiscalità»³¹. A tale proposito Jemolo condivide la preferenza di Einaudi verso le imposte dirette da realizzare

²⁸ A.C. JEMOLO, *Epilogo*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 298.

²⁹ A.C. JEMOLO, *Epilogo*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 298.

³⁰ G. SALVEMINI, *Movimento socialista e questione meridionale*, a cura di G. ARFÉ, Feltrinelli, Milano, 1961, pp.71-76.

³¹ A.C. JEMOLO, *Saper spendere il denaro pubblico (1972)*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 130.

mantenendo «ferma la regola della progressività, ma senza inaridire le fonti da cui si attinge ovvero evitando la visione puerile di uno Stato che possa procurarsi i mezzi occorrenti gravando la mano sino alla spoliazione su diecimila famiglie di grandi ricchi; i mezzi non si ottengono che chiedendo alla massa, a quanti tengono il capo sopra il livello dell'acqua; e guai a tenere troppo alti i limiti di esonero»³².

Del sistema tributario italiano dell'epoca, Jemolo criticava la molteplicità «delle imposte, ed i continui piccoli ritocchi, gli inasprimenti di aliquote e i diritti addizionali»³³, osservando come il «legislatore si preoccupasse sempre meno dell'effettiva incidenza e della circostanza che date attività potrebbero «risultare due o tre volte tassate»³⁴. Pertanto, un suo auspicio era quello di un sistema tributario fortemente semplificato «con poche imposte che colpissero ciascuna un reddito diverso, e di cui fosse facile prevedere l'effettiva incidenza»³⁵.

A dimostrazione di una storia italiana caratterizzata da un'agenda che, su alcuni dei suoi principali nodi-Paese da sciogliere, ha rivelato nel corso dei decenni un elevato grado di vischiosità, Jemolo denunciò in molti suoi scritti il problema dell'evasione fiscale, ovvero «quanto al contribuente italiano ripugni l'idea di una decurtazione di redditi di una certa ampiezza»³⁶. A suo parere l'evasione fiscale riguardava sia le persone fisiche – da qui il riferimento in una lettera del 1951 ad Einaudi verso «alcuni clienti straricchi che non pagano imposte personali e progressive, perché nulla posseggono in proprio, nemmeno l'abitazione né l'automobile»³⁷ – sia il mondo imprenditoriale solito trasferire la sede principale delle società in

³² A.C. JEMOLO, *Saper spendere il denaro pubblico* (1972), in *Questa Repubblica*, cit., p. 130.

³³ A.C. JEMOLO, *Saper spendere il denaro pubblico* (1972), in *Questa Repubblica*, cit., p. 130.

³⁴ A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, cit., p. 91.

³⁵ A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, cit., p. 91.

³⁶ Lettera a Luigi Einaudi del 16 giugno 1953, in *Il carteggio inedito tra Jemolo e Luigi Einaudi (1922-1960)*, in *Nuova Antologia*, gennaio-marzo, 1991, p. 247.

³⁷ Lettera a Luigi Einaudi del 29 maggio 1951, in *Il carteggio inedito tra Jemolo e Luigi Einaudi (1922-1960)*, cit., p. 239.

paradisi fiscali quali la Svizzera o il Liechtenstein oppure costruire complessi gruppi di scatole cinesi al cui vertice collocare società finanziarie non quotate in borsa.

Per una più efficace lotta all'evasione fiscale, Jemolo proponeva alcune interessanti misure quali: i) la nomina da parte dell'amministrazione finanziaria in ogni società di un sindaco avente come scopo quello di vigilare alla sincerità dei bilanci; ii) «una legge che consentisse allo Stato di espropriare, al valore risultante dal bilancio sociale, azioni non quotate in borsa»³⁸. Il non intervento da parte dello Stato rispondeva, a suo avviso, al «desiderio di non urtarsi con i grandi finanziari, con i grandi industriali che sono i sovvenzionatori dei partiti»³⁹.

3. *L'inflazione: cause ed effetti*

Perseguire politiche keynesiane di aumenti della domanda aggregata attraverso incrementi di spesa pubblica per sostenere attività «che tutti sanno essere sempre passive e delle quali dovrà essere ricostruito periodicamente il proprio capitale, perché daranno due-tre mila posti di lavoro»⁴⁰ porterà inesorabilmente ad una svalutazione della moneta che «[...] sarà pagata soprattutto dagli infimi, dai disoccupati, dagli emarginati, delle zone più povere d'Italia, che sono milioni e che saranno spinti ancora un gradino più giù dal rincaro dei prezzi»⁴¹.

Jemolo aveva ben conosciuto gli effetti devastanti del processo inflattivo verificatosi in Italia nel dopoguerra quando l'indice dei prezzi pari a 100 nel 1938, diventò 858 nel 1944 per poi accelerare fino a 5159 nel 1947: in meno di dieci anni i prezzi aumentarono

³⁸ A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, cit., p. 91.

³⁹ A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, cit., p. 92.

⁴⁰ A.C. JEMOLO, *Che ne direbbe Luigi Einaudi (1974)*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 151.

⁴¹ A.C. JEMOLO, *Che ne direbbe Luigi Einaudi (1974)*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 151.

di cinquanta volte⁴². Da qui, pertanto, i timori per la forte crescita del livello dei prezzi registratasi in Italia negli anni '70, quando il tasso di inflazione che, nel 1969 era del 2 per cento, fece registrare, tra il 1970 e il 1980, un valore medio annuo del 13,1 per cento, con punte del 19,4 per cento nel 1974 e del 21,3 per cento nel 1980.

È in totale sintonia con le tesi di Einaudi che Jemolo si soffermò spesso sugli effetti negativi, in termini di aumento del livello generale dei prezzi, che potevano derivare da politiche di bilancio espansive associate ad una politica monetaria accomodante: in un articolo del 1977 infatti scriveva efficacemente che «stampare biglietti per tenere in vita aziende il cui passivo è di miliardi, rappresenta un *motus in fine velocior*»⁴³. Occorre a tale proposito ricordare che siamo nell'Italia degli anni '70 e che, soltanto a partire dal 1981, la Banca d'Italia riuscì finalmente a 'divorziare' dal Tesoro e a non essere pertanto più obbligata ad acquistare tutti i titoli del debito pubblico da quest'ultimo emessi.

Nelle riflessioni di Jemolo sulle cause del processo inflattivo non vi era tuttavia soltanto la politica statale di bilancio ma anche l'incapacità dimostrata dai sindacati italiani nel saper gestire, incanalandola tempestivamente entro piattaforme comprensive e compatibili, la pressante richiesta contributiva che proveniva dai lavoratori dipendenti. A tale proposito, ne *La crisi dello Stato moderno*, Jemolo osservava come «ogni gruppo avanza le sue rivendicazioni non preoccupandosi di ciò che costeranno alla massa della popolazione, an-

⁴² Tra le cause principali del processo inflattivo vi furono: i) la sostenuta creazione di moneta cartacea a corso legale (le *Allied Military Notes*, o 'amlire'), da parte delle autorità militari alleate, utilizzate per il pagamento degli stipendi ai militari e per l'acquisto di beni e servizi nei territori occupati; ii) la fissazione da parte delle forze di occupazione di un tasso di cambio fra lira e dollaro pari a 100 lire per un dollaro che sanciva una svalutazione implicita (di oltre cinque volte) della valuta italiana non coerente con la reale perdita di potere d'acquisto verificatasi fra il 1938 e il 1943; iii) l'abolizione del collocamento forzoso dei titoli pubblici con il conseguente finanziamento monetario del *deficit* pubblico; iv) la liberalizzazione del credito bancario privato che portò forti aumenti della massa liquida in circolazione; e v) l'introduzione della scala mobile.

⁴³ A.C. JEMOLO, *Sulla disoccupazione (1977)*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 155.

che ai poverissimi [...] di solito si nega sfacciatamente che all'aumento dei salari debba corrispondere un aumento dei prezzi»⁴⁴. Da qui, anni dopo la sua decisa critica alle battaglie sindacali in difesa della scala mobile condotte da Luciano Lama, «un segretario generale di confederazione che proclamava lo sciopero generale [...] perché il governo conceda aumenti ed aumenti, scala mobile scattante ad ogni momento, provochi assunzioni di manodopera e adotti misure per fermare l'inflazione; qui la mala fede è palese perché l'uomo non è uno stupido integrale, ma vuole avere il suffragio delle masse e conservare la sua carica»⁴⁵.

Pur riconoscendo che per un Governo il processo inflattivo potesse rappresentare un valido strumento di politica economica in quanto, attraverso la svalutazione del tasso di cambio, consentiva alla valuta nazionale di «allinearsi con le altre monete nella fiducia di favorire con tale mezzo esportazioni di merci»⁴⁶, tuttavia Jemolo ne stigmatizzava una serie di costi soprattutto per i ceti più deboli della popolazione.

In primo luogo, l'inflazione rappresentava «una espropriazione senza indennità che colpisce indiscriminatamente tutte le categorie sia i poveri che i ricchi»⁴⁷. A beneficiarne sarebbero stati non solo i «governi che vedono aprirsi possibilità impensate, come il pratico annullamento dei debiti pubblici»⁴⁸ ma anche tutti coloro, specialmente nel mondo industriale, che dopo aver costruito o rimodernato grandi impianti, «desiderano una svalutazione per vedere ridotti i debiti contratti all'uopo»⁴⁹.

Inoltre, la riduzione del potere di acquisto derivante dalla *inflation tax* agiva in modo subdolo, in quanto penalizzava soprattutto «le classi operaie, che pagano la svalutazione attraverso la lentezza

⁴⁴ A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, cit., p. 87.

⁴⁵ Lettera a Paolo Baffi del 4 gennaio 1980, in P. BAFFI, A.C. JEMOLO, *Anni del disincanto. Carteggio 1967-1981*, cit., p. 126.

⁴⁶ A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, cit., p. 89.

⁴⁷ A.C. JEMOLO, *Sulla disoccupazione (1977)*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 155.

⁴⁸ A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, cit., p. 89.

⁴⁹ A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, cit., pp. 87-88.

dell'adeguamento dei salari, ma non saranno risolutive oppositrici; in periodo di disoccupazione e di crisi, la stampa di biglietti viene considerata come evento favorevole dai disoccupati e da tutti i lavoratori su cui incombe una minaccia di disoccupazione»⁵⁰.

La sostenuta accelerazione dei prezzi generata da politiche di *deficit spending* rischiava anche di compromettere il processo di accumulazione del capitale. Se, come deprecava Einaudi, il risparmio veniva convogliato in sterili investimenti di rendita, quali i titoli di Stato, che fruttano interessi elevati ma non tali da compensare la svalutazione avvenuta, si creava, da un lato, una situazione di piena illusione monetaria e, dall'altro, un utilizzo del risparmio per «ampliare Bagnoli e costruire a Gioia Tauro opere che vengono a costare cinque quando il prezzo sul mercato comune è due; salvare enti inutili, purché non vi sia disoccupazione»⁵¹.

Da queste ultime riflessioni di Jemolo, che sottolineano come «risparmio e capitale sono termini indissolubili e scoraggiare il risparmio significa impedire la formazione di nuovo capitale»⁵², si evidenzia un problema economico di vitale importanza nell'Italia di quegli anni, ovvero quello della mancanza di un adeguato ed efficiente mercato dei capitali. Di fatto gli unici intermediari finanziari erano le aziende di credito che, in ottemperanza alla legge bancaria del 1936, non potevano tenere in portafoglio azioni delle imprese, dovendo pertanto limitarsi al credito ordinario. Il credito a lungo termine era riservato a istituti specializzati, che all'epoca erano Mediobanca e il Mediocredito Centrale istituito nel 1952.

Poiché il livello della domanda aggregata, e quindi quello del prodotto effettivo, dipendono dall'efficacia dei meccanismi che trasferiscono il risparmio dai soggetti presso cui si forma ai soggetti che lo utilizzano, le caratteristiche del sistema finanziario italiano rischiavano di provocare una grave strozzatura e di soffocare sul nascere le possibilità di crescita dell'economia. Illuminanti in tal sen-

⁵⁰ A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, cit., p. 89.

⁵¹ A.C. JEMOLO, *Sulla disoccupazione (1977)*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 153.

⁵² A.C. JEMOLO, *Economia e libertà (1972)*, in *Questa Repubblica*, cit., p. 147.

so sono le parole che l'allora Direttore Generale della Banca d'Italia Baffi scriveva a Jemolo il 31 dicembre 1969, quando in un discorso immaginario tra lo Stato ed un risparmiatore osservava: «se, impedito o dissuaso in ogni altra direzione, affiderai il tuo peculio a una banca [...] io settore pubblico provvederò a dissiparlo, appropriandomene per finanziare disavanzi correnti dei vari enti in cui mi impersono: Stato, comuni, regioni, istituti assistenziali, aziende municipalizzate e di Stato; identico a me stesso solo e sempre nella mala amministrazione»⁵³.

4. *Considerazioni conclusive*

Volendo trarre dalla lettura degli interventi e delle riflessioni di Jemolo un minimo comune multiplo che ci consenta di tracciare sinteticamente i principali tratti del suo 'pensiero economico', possiamo dire che, alla pari di Einaudi, egli riprenda i principi del liberalismo classico che vedono nel mercato una istituzione da difendere ma che, al tempo stesso, richiede un ordinamento ed un ruolo sempre attivi da parte dello Stato.

Un moderno sistema economico nel quale «si è passati a imprese sempre più vaste, a grandissime società in cui non c'è neppure un gruppo che sia detentore della maggioranza delle azioni»⁵⁴ non può infatti fondarsi sulle regole liberistiche del *laissez-faire* ma deve prevedere un costante e considerevole intervento regolatore dello Stato capace di garantire un sistema di libera concorrenza e la realizzazione di politiche sociali.

Al tempo stesso, Jemolo con la sua capacità di '*vedere di ogni questione il bianco e il nero*' è tuttavia profondamente contrario ad uno Stato che si occupi di tutto, schiacciato da un pesante apparato burocratico, nel quale gli interessi pubblici si intrecciano pericolosamente.

⁵³ Lettera di Paolo Baffi a Jemolo del 31 dicembre 1969 in P. BAFFI, A.C. JEMOLO, *Anni del disincanto. Carteggio 1967-1981*, cit., p. 15.

⁵⁴ A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, cit., pp. 151-152.

samente con quelli privati e che, soprattutto, si fondi sul «riposo»⁵⁵ oppure persegua obiettivi di breve termine, ovvero finalizzati esclusivamente alla ricerca del consenso politico o del soddisfacimento di interessi particolari. Al contrario un'azione statale per essere pienamente efficace ed efficiente deve essere orientata verso politiche capaci di assicurare una crescita di lungo periodo equilibrata, finanziariamente sostenibile e che garantisca l'uguaglianza dei punti di partenza.

Va infine sottolineato che, come scrive ad Einaudi nel 1953, Jemolo ritiene «l'elevazione del tenore di vita al di sopra di un certo livello una condizione necessaria, ma non sufficiente: a ciò occorre aggiungervi quell'imperativo etico o religioso che dà il senso della socialità, e che può fare amare lo Stato e farlo sentire come la casa comune»⁵⁶. Pertanto, da queste parole emerge come il suo sia un liberalismo con un'anima profondamente morale; esso, lungi dall'essere il *bellum omnium contra omnes*, rappresenta la definizione di un sistema sociale in cui le competenze possono e devono prevalere e in cui possono e devono, invece, essere sconfitte tutte quelle azioni che non soltanto risultano antieconomiche, ma degradano la stessa persona umana.

⁵⁵ In una lettera del 28 luglio 1972 a Galante Garrone, Jemolo definì l'Italia «una Repubblica fondata sul riposo, con i “santi protettori S. Rinvio, S. Proroga e il loro figlio, S. Slittamento”. [...] Non siamo stati capaci di rispondere agli straordinari cambiamenti geopolitici, tecnologici e demografici degli ultimi venticinque anni. L'aggiustamento richiesto e così a lungo rinviato ha una portata storica; ha implicazioni per le modalità di accumulazione del capitale materiale e immateriale, la specializzazione e l'organizzazione produttiva, il sistema di istruzione, le competenze, i percorsi occupazionali, le caratteristiche del modello di welfare e la distribuzione dei redditi, le rendite incompatibili con il nuovo contesto competitivo, il funzionamento dell'amministrazione pubblica. È un aggiustamento che necessita del contributo decisivo della politica, ma è essenziale la risposta della società e di tutte le forze produttive».

⁵⁶ Lettera a Luigi Einaudi del 16 giugno 1953, in *Il carteggio inedito tra Jemolo e Luigi Einaudi (1922-1960)*, cit., p. 246.

ENRICO DEL PRATO

JEMOLO AVVOCATO

1. *Premessa*

Non ho avuto il privilegio di conoscere Arturo Carlo Jemolo, ma ho letto i suoi scritti e di lui mi ha parlato chi lo ha frequentato. L'impressione che si ricava dalla sua fama è di un Professore che non si è distinto per potere accademico ma per la forza del suo pensiero. Molti autorevolissimi studiosi sono giustamente ricordati da folte schiere di allievi, che, in qualche misura, accreditano il loro insegnamento. Ce ne sono altri – tra i quali spiccano Arturo Carlo Jemolo ed Emilio Betti – che hanno lasciato pochi allievi, eppure il loro pensiero continua ad essere tramandato: non tanto per l'affetto e la venerazione che si può nutrire verso un Maestro, quanto per la forza del pensiero stesso.

Il lascito di Jemolo avvocato ci aiuta a comprendere che l'esercizio della professione forense rappresenta un modo importante di essere giuristi, il banco di prova degli studi; ci mostra la dignità della professione forense quando è esercitata con forza morale e intellettuale.

Con questa premessa, penso sia opportuno, nel narrare di Jemolo avvocato, far parlare lui stesso, attraverso i numerosi contributi che ci sono stati trasmessi, in particolare nel volume *Anni di prova*, pubblicato nel 1969 e riedito nel 1991 con una prefazione di Francesco Margiotta Broglio, nelle brevi riflessioni apparse sulla *Rivista di diritto civile* con la denominazione *Gli occhiali del giurista*, poi raccolte in un paio di volumi, nell'epistolario che Jemolo ha intrattenuto con un altro giurista, Mario Falco. È, forse, il modo migliore per darne un'immagine fedele.

2. Università e professione forense

Jemolo istituisce un collegamento tra l'insegnamento ricevuto all'Università e l'esercizio della professione – il diritto nell'effettività – scrivendo che «il mondo del diritto a chi lo esamina da vicino, e senza idee già formate» appare «molto diverso da come siamo stati ammaestrati a concepirlo fin dai banchi della scuola: mondo d'istituti ben rigidi e ben costruiti, di forme foggiate, sì, non dalla natura bensì dalla civiltà e dalla storia, cioè in definitiva dalla mente umana, ma foggiate come misure cui ogni realtà possa essere saggiata; sicché di ogni fatto commisurato ad un istituto giuridico possa dirsi senza ma e se: rientra o non rientra nello schema dell'istituto». Il bagaglio col quale si esce dalle aule universitarie deve adeguarsi alla complessità delle relazioni umane.

Su questo punto credo sia utile ricordare la posizione che assunse Jemolo nel commentare una sentenza assai nota tra i civilisti in tema di danno ingiusto (art. 2043 c.c.), Cass. 4 luglio 1953 n. 2085, che viene ricordata per averne circoscritto la portata alla lesione dei diritti assoluti (una posizione, poi, superata definitivamente da Cass. SS.UU. 26 gennaio 1971 n. 174, la quale ha dato l'avvio ad un itinerario giurisprudenziale che ha ampliato lo spettro della tutela aquiliana). Jemolo – il quale, da giurista a tutto tondo qual era, commentava anche la giurisprudenza civile – condivise la posizione conservatrice che negava tutela aquiliana al credito, ritenendo che i concetti giuridici debbano essere solidi e rigidi, come scarpioni da montagna (l'immagine è dello stesso Autore), destinati a durare nel tempo. La relazione tra concetti giuridici e realtà nei tempi successivi si è andata foggiando nel senso che è la seconda a plasmare i primi attraverso l'emersione di un novero sempre più esteso di interessi protetti.

Jemolo ha iniziato la professione forense quarantenne, e senza una particolare attenzione al diritto matrimoniale e al diritto di famiglia, del quale ci narra essersi occupato solo in misura limitata e per breve tempo. Nei suoi scritti sull'esperienza professionale egli ci trasmette frammenti di cultura giuridica ricchi di umanità e, al

contempo, di scienza; lontanissimi da qualsiasi conformismo. Sono contributi in cui il diritto si misura con lo storicismo, con l'antropologia e in qualche misura anche con la psicologia, quando si parla degli avvocati, dei giudici, dei clienti.

Circa la sua attività professionale, nello scritto *La scuola e il foro* (in *Anni di prova*, p. 213 ss.), in cui confronta la didattica e la ricerca con l'attività forense, Jemolo ricorda di avere un «temperamento angosciato, tutt'altro che sicuro di sé», e che avrebbe preferito fare il «comparsista di cui resti ignorata l'esistenza, per scrivere ricorsi e comparse, sia pure dietro tenuissimo compenso».

Nel confrontare la pratica e l'esperienza, con espressione efficace, egli afferma che la seconda «richiede una costante capacità di osservazione [...], l'analisi di ogni avvenimento [...], una certa intelligenza», sicché ci sono «vecchi professionisti» che, «per mancanza d'intelligenza non sono mai divenuti esperti». Nella sua prospettiva esperienza significa soprattutto «il dominio di sé, il far tacere le proprie preferenze»: e qui emerge l'aspetto psicologico della relazione tra avvocato e giudice. L'esperienza induce l'avvocato esperto a «rinunciare alla brillante tesi che trionferà perché è fondata, risponde alle esigenze della economia, ma non sarà accolta da quel giudice che tra qualche anno», e a «trattare ogni causa diversamente».

Ciò che meglio esprime Jemolo avvocato è la varietà di approcci nell'analizzare la realtà forense. Egli era un avvocato a tutto tondo, un giurista di elevatissima competenza, ma lontano dalle angustie della specializzazione, il che gli consentiva di occuparsi delle questioni giuridiche più varie, dal diritto civile al diritto pubblico. Ma prima ancora – e lo si coglie anche nei suoi brevi scritti senza pretese – era un uomo di profonda cultura.

3. *Il matrimonialista*

Dicevo che la sua esperienza di avvocato solo in qualche misura si è riferita al diritto di famiglia e al diritto matrimoniale in particolare. La sua posizione al riguardo è nell'espressione, diffusamente

tramandata, secondo cui la famiglia è un'isola che il mare del diritto può solo lambire. Un riflesso di questa immagine si coglie in un breve scritto sul nuovo diritto di famiglia, dove si legge che «la famiglia si regge sull'affetto, la comprensione, il buon senso, tutte cose che non possono scaturire da articoli del codice», i quali possono «riuscire efficaci solo sul terreno economico». In un'epoca in cui l'attenzione del giurista era assai lontana dai sentimenti e dalle situazioni esistenziali – che, a partire dall'ultimo decennio del secolo scorso, sono penetrate con vigore nella dimensione giuridica – egli plasmava la realtà giuridica anche in questa prospettiva.

Sulla patologia del matrimonio Jemolo è dell'avviso che «la quasi totalità dei matrimoni che vanno male – tutti quelli che ho visto terminare in procedure di annullamento – avevano in partenza un guasto intimo, il verme nascosto», e riferisce di un alto prelato, giudice ecclesiastico, che gli «diceva di dubitare se quanti si sposano siano veramente soggetti capaci di sacramento, e così di un matrimonio valido». Questo non vuol dire che il matrimonio canonico sia impegnativo sul piano culturale, perché non occorre essere teologi per contrarlo validamente, ma che esso presuppone una predisposizione interiore, uno spirito che rispecchia i beni sacramentali, sicché non sembra propriamente facile trovare nubendi che ne siano appieno partecipi.

4. *Clienti, avvocati, giudici*

Ma torniamo alle piccole cose della professione forense.

Jemolo ci parla dei clienti tracciando una varia umanità. Descrive persone del tutto prive di formazione, ma dotate di sensibilità giuridica, e persone che, nonostante un elevato livello culturale, ne sono prive: è la differenza tra l'intelligente e l'erudito. Ometto, per esigenze di spazio, di raccontare gli episodi che narra: ma posso attestare che si tratta di una lettura istruttiva e divertente.

Da strenuo sostenitore della dignità della professione egli immaginava un ceto forense di alta levatura, che lo induceva a sentirsi più

a suo agio in «quella ristretta cerchia, di quindici o venti avvocati che si ritrovano quasi ogni giorno nelle aule della Cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte costituzionale». «Persone molto diverse per indole, ma con cui i rapporti sono sempre di estrema correttezza, la parola data – si rinuncia alla discussione; si chiede rinvio; non si tocca quell'argomento – viene sempre mantenuta; che non sogliono nascondere il proprio pensiero». La consapevolezza di un contesto diverso lo portava a ritenere che si dovesse istituire una abilitazione alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori. Con lo stesso rigore egli concepiva la funzione giurisdizionale, che lo induceva a disapprovare nettamente l'idea di una promozione per anzianità.

Egli ci ricorda quanto sia fondamentale l'impostazione della causa. A lui chiedevano la difesa in Cassazione, dopo la soccombenza in appello o in entrambi i gradi del giudizio: il grande giurista a cui ci si rivolge quando tutto appare perduto. Ecco, invece, da subito occorre un avvocato che sappia ben impostare la causa perché la partenza condiziona tutto l'*iter* del procedimento (ne *Gli occhiali del giurista* ci offre molti esempi).

Nei consigli ai giovani avvocati Jemolo ci porta nella quotidianità della professione forense. Egli mette in guardia dall'amicizia con i giudici: un'amicizia, s'intende, non tale da dar luogo all'obbligo di astensione, ma quella forma di conoscenza che si fonda sulla stima reciproca. «L'amicizia non conta», sottolinea, «quel che preme è conoscere la mentalità del giudice, sapere se gli piaccia o lo urti affrontare la tesi ardita, quanto sia il suo ossequio ai precedenti; se giudice di appello, quanto sia proclive ad adagiarsi nel giustificare la sentenza di primo grado, o se sia naturalmente polemico, ed ami venire ad una conclusione diversa da quella di chi per primo ha deciso; se siamo a questioni di diritto familiare, non è superfluo conoscere anche se il giudice sia celibe, o abbia un matrimonio felice oppure tempestoso; ed essere cauti, se c'è uno sfondo politico o religioso, non offendere i convincimenti del giudice, ma neppure mostrarsi allineato su quelli, nel timore che il giudice si ponga in stato di difesa preventiva contro chi poi lo accusasse, magari semplicemente con mormorii di corridoio, di avere deciso perché cattolico o mangiapreti,

perché populista o conservatore»; «specie davanti a giudici non giovani, di grado elevato, non abusare dell'argomentazione sillogistica; non cercare di porre il giudice con le spalle al muro, di mettergli degli *aut aut*; rischiare di irritarlo»: «tutte cose che non s'insegnano né all'Università né nei corsi di tirocinio che valenti avvocati o professori tengono nei palazzi di giustizia o nelle aule universitarie, a profitto dei laureati».

La soggettività del giudizio porta alla ribalta un tema che da qualche anno occupa la riflessione dei giuristi, e cioè l'affidamento delle decisioni ad un sistema computerizzato, governato da algoritmi. Certo gli algoritmi non hanno vezzi soggettivi, e tuttavia sono comunque concepiti da menti umane le quali orientano le scelte secondo i criteri che ritengono di predisporre. Dunque, prima di immaginare la decisione algoritmica come una soluzione che garantisce la neutralità, occorre indagare chi è l'autore dell'algoritmo, di quali interessi è portatore, a chi risponde. Un buon giudice in carne e ossa, sia pure con i limiti e i pregiudizi che tutti abbiamo, ma onesto gestore della giustizia, continua ad apparirmi preferibile ad un neutro algoritmo tarato in radice da una determinata impostazione.

5. *Giustizia*

Voglio poi ricordare la pagina di Jemolo sugli «operatori di giustizia» (*Militi della giustizia?*, nella rubrica *Gli occhiali del giurista*). Una riflessione intrisa del dubbio su quale sia la vera giustizia: «non si tratta solo di dubbio nei casi singoli, quanto del dubbio fondamentale su ciò che sia la giustizia; risposta molto più ardua di quella al famoso *quid est veritas?* Sono circa venticinque secoli che i più alti ingegni dell'umanità hanno scritto pagine immortali sulla giustizia, ma quando siamo all'applicazione pratica ci recano ben scarso aiuto».

Noi giuristi amministriamo il diritto, che è un modesto mezzo per conoscere l'uomo, e che ha la sua dignità in quanto tende alla giustizia. Il brocardo *summum ius summa iniuria* va rinnegato in ra-

dice, ed ha un senso solo quando, nell'esercizio di un diritto, si tratti di rispettare le regole preordinate all'ordine ed al processo. Una radicale demarcazione tra diritto e giustizia fa inquietare, anche se il brocardo attribuito a Piacentino *auctor iuris homo, iustitiae Deus* esprime i limiti insiti nell'umana percezione della giustizia intesa come amministrazione del diritto.

Jemolo indica tre possibili idee applicative della giustizia. Evocando gli Atti degli Apostoli, quella che non guarda «all'intelligenza, alla capacità, all'apporto, al lavoro», secondo cui «il povero di mente doveva essere sostenuto come l'uomo di fervido ingegno, l'innetto come il forte lavoratore che forse provvedeva più di ogni altro ai bisogni elementari della comunità. L'inettitudine, la stupidità, non sono colpe, la stessa tendenza al piccolo imbroglio, alla truffa, sono tare: non giustificano un trattamento deteriore».

Questa è una visione della giustizia, che però è «condannata da chi invece crede nella capacità di ogni uomo di rendersi utile, crede che sia effetto di cattiva volontà, il rifiuto a collaborare, a prodigarsi per gli altri, e considera colpa non solo questo rifiuto, ma ancor più l'approfittare degli altri, togliere qualcosa a chi non ha più di lui».

Infine vi è l'idea di giustizia secondo cui «le retribuzioni abbiano ad essere inverse secondo che l'attività che compensano sia più o meno ingrata; nell'ospedale, minima per il primario, che ha prestigio, dirige, dà ordini, decide in definitiva della carriera dei giovani medici; massima per chi svolge i compiti più ingrati, vuotare le padelle ed i pappagalli».

«Tutte costruzioni giustificabili; e chi non le accetta si rifarà per lo più a concetti estranei all'idea di giustizia, al progresso, alla convenienza, alla conquista scientifica, al livello generale di vita, all'impossibile concorrenza tra società che non accettassero il medesimo criterio di giustizia. Siamo dunque operai della giustizia, ma come in un racconto di Kafka, non sappiamo nulla del padrone che serviamo».

6. *Un modello*

Con questa immagine che esprime il travaglio dello studioso, Jemolo ci dà l'esempio della sua ricca umanità, di uomo nitido e lontano dal conformismo. Un uomo morale, che praticava la morale nella concretezza, consapevole della difficoltà di cogliere valori assoluti. Uno studioso autentico che ha coltivato il dubbio senza esserne sovrastato, e così lo ha impiegato – e ci insegna ad impiegarlo – come mezzo per acquisire una conoscenza più profonda e, forse, per avvicinarci alla giustizia e alla verità.

Un modello, quindi, che oggi soprattutto, in quest'epoca di dittatura del pensiero liquido che tende a cancellare la storia, merita di essere conosciuto a fondo e valorizzato.

TITO MARCI

ARTURO CARLO JEMOLO E LA POLEMICA SUI CONCETTI GIURIDICI

1. *Premessa*

Arturo Carlo Jemolo interviene nella cosiddetta ‘polemica sui concetti giuridici’ con due saggi, uno del 1940, *I concetti giuridici*, pubblicato negli *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino* e l’altro, scritto nel 1942 e pubblicato nel 1945 nella *Rivista di diritto commerciale*, con il titolo *Ancora sui concetti giuridici*¹. Tale polemica, destinata a durare poco più di un decennio e che ha coinvolto giuristi come Gino Gorla, Giovanni Pugliese e filosofi come Widar Cesarini Sforza e Guido Calogero, fu inaugurata da Salvatore Pugliatti con un saggio pubblicato nel 1935 in *Archivio giuridico* “*Filippo Serafini*” dal titolo *Logica e dato positivo. In rapporto ad alcuni fenomeni giuridici anomali*².

Erano anni particolari, soprattutto quelli tra il 1935 e il 1945, per la cultura giuridica italiana e per la cultura in generale: anni senza dubbio importanti per l’esercizio di autoriflessione della scienza giuridica, dibattuta entro i margini della cultura idealista e storicista, ripensata entro i termini delle tendenze teoretiche e pratiche di una filosofia orientata, tra empirismo e dogmatismo, all’esperienza concreta o alla logica astratta e formale, alla prassi, al vitalismo o ai principi immutabili delle impalcature logiche.

¹ I saggi di Pugliatti e Jemolo che vivacizzarono il dibattito sono ora compresi nel volume G. CALOGERO, W. CESARINI SFORZA, A.C. JEMOLO, S. PUGLIATTI, *La polemica sui concetti giuridici*, a cura di N. IRTI, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 19-40 e pp. 101-148.

² Ora in S. PUGLIATTI, *Logica e dato positivo. In rapporto ad alcuni fenomeni giuridici anomali*, in G. CALOGERO, W. CESARINI SFORZA, A.C. JEMOLO, S. PUGLIATTI, *La polemica sui concetti giuridici*, cit., pp. 3-18.

In Italia e in Europa, del resto, si viveva un momento segnato dalla crisi delle scienze positivistiche (naturali, morali e sociali); irrompevano le filosofie vitalistiche e irrazionalistiche. La crisi che avvertiva l'Europa, ancora ferita dalla prima guerra mondiale e devastata dal collasso economico, si traduceva anche in crisi di pensiero. Le nuove tendenze irrazionalistiche svelavano il rovescio del cattivo razionalismo (risolto, più che nella spinta universale della 'pura' Ragione salvifica, nella sua cattiva strumentalità), del positivismo e del suo progetto di dominio scientifico, tecnocratico e militare sulla natura (il sodalizio 'sapere-potere' inaugurato alle origini della civiltà industriale). Edmund Husserl, in *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, il cui manoscritto principale risale al 1935-1936, nell'alienazione scientifica riconosceva l'alienazione dell'uomo³.

Dietro la continua precarizzazione della vita sottomessa ai veloci sviluppi dalla tecnica (sotto le spinte propulsive della potenza capitalistica) si avvertiva l'ineluttabile caducità del vecchio ordine politico-sociale: e più di tutti l'avvertiva la paradossale reazione modernista delle ideologie totalitarie.

Detto altrimenti, questi anni registrano i tumulti di un'epoca nuova che meccanizza le forze della natura ed accelera i tempi dello sviluppo umano; l'epoca in cui la tecnica assume un carattere destinale (Heidegger), l'epoca della reificazione tecnologica e industriale (Horkheimer e Adorno), l'epoca, dunque, della 'dittatura' della macchina. L'avviato processo di distruzione creatrice di un capitalismo mai stazionario – così come descritto nel 1942 da Schumpeter⁴ –, che vive e prospera nella continua mobilità delle sostanze e nella circolazione incessante dei patrimoni, finisce per minare sempre più nel profondo la stabilità 'naturale' delle forme sociali, politiche, giuridiche ed estetiche tradizionali.

³ E. HUSSERL, *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, EST, Milano, 1997.

⁴ J. SCHUMPETER, *Capitalismo, socialismo e democrazia*, ETAS, Milano, 2001.

La lacerazione politica in cui versa l'Europa è ormai giunta alla coscienza dell'inquieto giurista che, tra le macerie e le turbolenze di un mondo non più ricomponibile entro l'ordine logico della scienza giuridica, avverte (come l'artista sul piano dell'estetica) l'ineluttabilità della crisi del tradizionale mondo formale, e lo legge nel fenomeno della 'motorizzazione della legge', nel flusso di leggi speciali e misure di emergenza. Così scriveva Carl Schmitt in *La condizione della scienza giuridica europea*, saggio scritto tra il 1943 e il 1944:

«La situazione, per certi aspetti favorevole, della scienza del diritto nel XIX secolo, muta a partire dalla prima guerra mondiale. Dal 1914, in ogni paese europeo, tutti i grandi eventi e gli sviluppi storici contribuiscono a far sì che il procedimento legislativo diventi sempre più veloce e sommario, che il percorso che porta alla realizzazione dell'ordinamento legale diventi sempre più breve, che la partecipazione della scienza del diritto risulti sempre più limitata. Guerra e dopoguerra, mobilitazione e smobilitazione, rivoluzione e dittatura, inflazione e deflazione, indipendentemente da ogni ulteriore differenza, hanno condotto in tutti i paesi europei al medesimo risultato: quello per cui il procedimento legislativo si è sempre più semplificato e velocizzato. I corpi legislativi emanano autorizzazioni sempre nuove e sempre più ampie che conferiscono la facoltà di emanare decreti e provvedimenti aventi forza di legge. Il "decreto" e il "provvedimento" rimuovono la legge. Dubbi di carattere costituzionale riguardo a tale prassi sorgono ovunque e risultano evidenti. Perché in fondo la costituzione designa i corpi legislativi a fare essi, in prima persona, le leggi e non ad autorizzare altri organi alla legislazione; tali corpi devono, come ha affermato Locke – il fondatore, come filosofo del diritto, del diritto costituzionale moderno – "fare leggi e non legislatori". [...] La macchina legislativa aumenta la propria velocità in misura imprevedibile, il commento e l'interpretazione della scienza giuridica positivista non è in grado di tenergli dietro. [...] È stato detto del "provvedimento" che esso è la "legge motorizzata". Deve quindi la scienza rincorrere tale sviluppo e anch'essa tentare di "motorizzarsi"? Qualsiasi giurista pensante capisce l'impossibilità di una condotta del genere. Ma con la motorizzazione della legge in mero provvedimento non si è ancora arrivati al culmine delle semplificazioni e delle accelerazioni. Nuove accelerazioni vengo-

no dall'ordinamento del mercato e dalla conduzione statale dell'economia, con le sue numerose deleghe e sottodeleghe trasferibili ad organi, associazioni e mandatari che dirigono l'economia. Così, in Germania, proprio in tale ambito, al concetto di "provvedimento" si è affiancato quello di "ordinanza". L'ordinanza è la "forma elastica della legislazione" che supera il provvedimento per la velocità d'attuazione e la semplicità di notifica. Come il provvedimento viene definito una "legge motorizzata" così l'ordinanza può essere detta un "provvedimento motorizzato". Qui cessa il margine d'azione d'una scienza del diritto autonoma puramente positivista. La legge si trasforma in uno strumento di pianificazione, l'atto amministrativo diventa un atto di direzione. In una ordinanza emessa dall'ufficio competente, non resa pubblicamente nota ma spesso comunicata solo al diretto interessato, senz'altro modificabile e che si adegua rapidamente al mutevole stato delle cose, non è più possibile inserire una terza grandezza autonoma fra l'ordinanza e chi la emana, fra la disposizione e chi ne è toccato, fra l'atto e l'organo di disposizione, come invece era stato ancora possibile fare nel XIX secolo fra ordinamento e chi ordina, fra legge e legislatore. Può certo avere senso dire che la legge è più avveduta del legislatore, ma tutt'altra cosa è affermare che una misura di direzione emanata secondo lo stato di fatto sia più avveduta di un organo di controllo che emetta disposizioni informato al meglio sulla situazione di fatto»⁵.

Discutendo, dunque, la «crisi della legalità dello stato legale» (processo avviatosi dopo la prima guerra mondiale), Carl Schmitt, nel presentare le nuove figurazioni giuridiche (le «prescrizioni normative sempre di nuovo "poste"») che trovano espressione negli strumenti del «decreto», del «provvedimento», dell'«ordinanza», utilizzava concetti che rimandavano alla «velocità d'attuazione», alla «meccanizzazione», alla «crescente motorizzazione». Utilizzava, quindi, espressioni che trovavano qualche assonanza nel lessico frequentato, con tutt'altra enfasi, dalle avanguardie artistiche dell'inizio del secolo. «Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità», scrive-

⁵ C. SCHMITT, *La condizione della scienza giuridica europea*, Pellicani, Roma, 1966, pp. 57-63.

va Filippo Tommaso Marinetti al Quarto punto del Primo *Manifesto del futurismo* del 1909⁶. E così continuava: «Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo [...] un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della *Vittoria di Samotracia*»⁷. Al posto della *Nike di Samotracia* (ormai da buttare al macero) Marinetti proponeva come modello per gli artisti l'automobile da corsa; e con essa evocava la velocità, il culto dell'energia e della potenza della macchina, lo slancio forsennato verso il futuro, la proiezione dell'individuo fuori da sé, nella ripetizione, nella duplicazione della potenza del motore.

Di certo, l'esperienza dell'accelerazione che seguiva inevitabilmente il progresso tecnico della civiltà industriale non era sfuggita alla sensibilità della coscienza giuridica italiana, che appunto, con Arturo Carlo Jemolo, ancor prima di Carl Schmitt, trovava alcuni spunti di riflessione in relazione al rapporto tra concetti giuridici («nozioni astratte, principi primi, forme mentali»), necessità sociali contingenti e l'operato del legislatore orientato al raggiungimento di finalità pratiche:

«Il perché di questa diminuita forza cogente dei concetti giuridici, non mi pare – scriveva Jemolo nel saggio del 1940 – sia arcano a scoprirsi, pur nella sua molteplicità.

Anzitutto l'intensificarsi dell'attività legislativa, del numero delle leggi. Finché le leggi sono poche, è ben possibile, ove le loro finalità non collimino, coniare istituti diversi. [...]

L'intensificarsi dell'attività legislativa, del numero delle leggi, è la spiegazione più immediata di questo carattere evanescente, insicuro, che

⁶ In *Manifesti del futurismo* (1909-1929), a cura di V. BIROLI, Abscondita, Milano, 2008, p. 13.

⁷ *Ibidem*. Nel *Manifesto futurista* del 1913 intitolato *Le analogie plastiche del dinamismo*, Gino Severini scriveva: «Una delle ragioni scientifiche che ha trasformato la nostra sensibilità e che l'ha condotta verso la maggior parte delle nostre verità futuriste è appunto la *velocità*. La velocità ci ha dato una nuova nozione dello spazio e del tempo e per conseguenza della vita stessa, niente di più logico che le nostre opere futuriste caratterizzino tutta l'arte della nostra epoca con la stilizzazione del movimento che è una delle manifestazioni più immediate della vita» (*ivi*, p. 116).

tendono a prendere le figure giuridiche e che non è, si noti, che una rivelazione del loro carattere originario (che i tentativi di mescolarvi elementi di logica puri, che astrassero del tutto dal contingente, non hanno potuto alterare), e di costruzioni formatesi nell'esplicamento di un'attività pratica, di costruzioni destinate a facilitare l'attuazione di compiti empirici. Non si tratta però di spiegazione unica. Come sempre, fattori ideologici possono accentuare o ritardare il movimento. [...]

Oltre alle necessità sociali, per spiegare la minore importanza dei concetti giuridici, è a considerare la posizione del legislatore di fronte alla teoria, e così il modo di formazione della legge, gli organi cui si ricorra per questa formazione. Gli atti preparatori di una codificazione di cento anni or sono ci mostrano un legislatore cui nulla era più estraneo che l'assillo della rapidità, cui pareva naturale che l'elaborazione legislativa richiedesse decenni, ed un legislatore estremamente ossequioso di fronte alle nozioni astratte ed a coloro che di una cultura a base di principî primi, di principî astratti, erano i rappresentanti in titolo. Ora il legislatore ha quasi sempre esigenze pratiche di rapidità (e se pur queste manchino, la rapidità può divenire essa stessa una esigenza ideale, un aspetto di una rappresentazione d'ideale politico); il legislatore è egli stesso l'incarnazione di una concezione ideologica totalitaria, ricca di vitalità, e che non può pertanto arrestarsi ossequente di fronte a principî, che (anche quando per la loro astrattezza, per la loro lontananza da ogni concezione politica, non partecipano del sospetto o dell'avversione che desta il mondo ideale in cui sorsero) non hanno però ai suoi occhi alcun particolare prestigio che s'imponga⁸.

Oltre le spinte antiformalistiche e vitalistiche del 'diritto libero', oltre la critica antidogmatica della sociologia giuridica, anche la scienza giuridica italiana stentava a ritrovare un equilibrio tra volontà legislativa e concetti astratti, tra esigenze pratiche di rapidità e principî primi, così come anche tra scienze naturali e scienze storiche, tra arbitrarietà storica e geometria logica, tra forma e volontà.

⁸ A.C. JEMOLO, *I concetti giuridici*, in G. CALOGERO, W. CESARINI SFORZA, A.C. JEMOLO, S. PUGLIATTI, *La polemica sui concetti giuridici*, cit., pp. 34-36.

Al «fondamento formale di validità del diritto positivo» costituito da un'attività normativa dietro la quale «è sempre situata una volontà statale», al «monopolio della legalità attuato dallo stato legislativo», Schmitt, sulla scia di Savigny, opponeva la positività come espressione concreta della storicità del diritto. «Il concetto di positivo – scriveva –, nel senso considerato dalla scienza del diritto, è legato per Savigny ad un tipo particolare di fonte giuridica, custodita dai giuristi, in cui il diritto, in modo del tutto specifico, trova la sua origine come qualcosa di dato e non di sancito»⁹. Il successivo positivismo non avrebbe più conosciuto «un'origine e un suolo natio», ma solo cause e norme fondamentali ipoteticamente poste (ed è chiaro il riferimento a Kelsen): «esso – ancora scriveva – vuole il contrario di un diritto privo di mire, e la sua mira ultima è il dominio e la calcolabilità»¹⁰.

Non era certo questo ritorno al radicamento 'positivo' del diritto al suolo l'orizzonte ideologico finale a cui tendeva la riflessione critica di Jemolo, ma il disincanto del suo sguardo rivolto alla storia, al legislatore come «incarnazione di una concezione ideologica totalitaria, ricca di vitalità», non poteva, come presto si vedrà, non favorire una sofferta accettazione del dato normativo come prodotto positivo della volontà del legislatore.

2. *Tipicizzazione dell'agire sociale e concettualizzazione giuridica*

Ora però, prima di procedere verso la 'polemica' tutta italiana, sui concetti giuridici, occorre ripercorrere in breve il significato che assumono tali concetti almeno sul piano – ed è questa la prospettiva che adesso adottiamo – della riflessione sociologico-giuridica.

In generale, secondo tale prospettiva possiamo affermare che i concetti, sia pur dati nella loro cristallina ed astratta 'purezza', sono forme di classificazione mentale che dipendono, in reciproco

⁹ C. SCHMITT, *La condizione della scienza giuridica europea*, cit., p. 67.

¹⁰ *Ivi*, p. 68.

scambio, da costruzioni sociali. Non si tratta, pertanto, di pensare costruzioni aprioristiche dell'intelletto astratto, ma di ricondurre l'attività di concettualizzazione a processi storici, culturali e sociali strettamente connessi con l'esperienza e le produzioni mentali. Ce ne accorgiamo tanto più risaliamo al campo (logico e storico) del diritto, ambito a partire dal quale possiamo intravedere il successivo (o contestuale) sviluppo di ogni concettualizzazione scientifica e astrazione analitica¹¹. In tal senso, possiamo guardare alla *Sociologia del diritto* di Max Weber¹². Sappiamo, in effetti, l'importanza che, sul piano della riflessione teorica, nella sociologia weberiana assume il concetto di procedura (non pensato nell'accezione meramente 'formalistica' e 'desostanzializzante', ma come paradigma capace di dar conto della dimensione dinamica del reale) nel conferire un significato a quel procedimento pratico (processo) rappresentato dal porsi, prodursi e costituirsi in «forma tipica» del diritto¹³. Tanto più che attraverso tale concetto si è potuto mostrare non soltanto lo stato nascente del diritto nella sua condizione sociale (il passaggio dalla società al diritto), ma anche l'elemento genetico, il punto di partenza (sia logico che storico), dello sviluppo differenziato in senso razionale del diritto moderno¹⁴.

¹¹ È questa la storia che Michel Serres, tornando *dalla parte dell'Egitto*, ci narra attraverso Erodoto; una storia che lascia intendere l'origine della geometria e, insieme, della Legge. «Un'origine comune, astratta e sacra» (M. SERRES, *Il contratto naturale*, Feltrinelli, Milano, 1991, p. 74); un'origine pratica, giuridica, della geometria e, con essa, della scienza analitica.

¹² M. WEBER, *Sociologia del diritto*, in *Economia e società*, III, Ed. di Comunità, Torino, 2000.

¹³ S. ANDRINI, *La pratica della razionalità*, Franco Angeli, Milano, 1990, p. 13.

¹⁴ *Ivi*, p. 24. Scrive ancora Simona Andrini: «La dimensione procedurale, costitutiva dell'agire giuridico, si mostra come qualcosa di originario rispetto allo sviluppo stesso del diritto, e perciò non quale momento accessorio del sistema giuridico (la procedura e il processo intesi come finalizzati all'applicazione di norme). La dimensione procedurale è alla base dello sviluppo del diritto, costituendone l'aspetto dinamico; ma può presentarsi in tal modo proprio perché è all'origine dell'azione sociale come tale» (*ivi*, p. 27).

Seguendo Weber scopriamo che, sul piano della prassi, il momento centrale della procedura è proprio il processo ‘selettivo’ attraverso il quale l’agire (sociale) riesce a ‘tipicizzare’ se stesso, ovvero, a consolidarsi in ‘forma tipica’ e, dunque, a porsi come prima realtà del diritto. Da questo punto di vista, anche in ordine ad un agire orientato in senso normativo, acquista un valore essenziale il processo di selezione (e di tipizzazione) per mezzo del quale si costituiscono le forme giuridiche, ovvero, in ordine al quale il ‘mondo’ giuridico realizza le sue figurazioni; e ciò non soltanto a livello cognitivo, ma anche a livello pratico (a livello dell’agire sociale e giuridico).

Non a caso, il tema della proceduralità (e del processo), pur con timbri diversi, percorre tutta l’opera di Weber e rappresenta un momento costitutivo delle sue categorie logiche e metodologiche¹⁵. Anche il concetto di «tipo ideale», quale forma specifica della concettualizzazione nel campo della conoscenza storico-sociale, e quale risultato di un procedimento logico di astrazione, rimanda a un processo (e a un criterio) di selezione (tra l’infinita molteplicità dei dati empirici). In altri termini, sul piano metodologico, la tipologia delle forme concettuali, in quanto costruzione tipico-ideale che opera mediante «concetti-limite», rinvia a un processo selettivo attraverso il quale la realtà si lascia oggettivamente e razionalmente comprendere¹⁶.

¹⁵ *Ivi*, p. 17.

¹⁶ A proposito del «tipo ideale» scriveva Weber nel saggio *L’“oggettività” conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale* del 1904: «Esso non è una rappresentazione del reale, ma intende fornire alla rappresentazione un mezzo di espressione univoco. [...] Esso è ottenuto mediante l’accentuazione unilaterale di uno o di alcuni punti di vista, e mediante la connessione di una quantità di fenomeni particolari diffusi e discreti, esistenti qui in maggiore e là in minore misura, e talvolta anche assenti, corrispondenti a quei punti di vista unilateralmente posti in luce, in un quadro concettuale in sé unitario» (M. WEBER, *Il metodo delle scienze storico-sociali*, Einaudi, Torino, 1967, p. 108). E più avanti scriveva: «Esso rappresenta un quadro concettuale, il quale non è la realtà storica, e neppure la realtà “vera e propria”, ma tuttavia serve né più né meno come schema in cui la realtà deve essere sussunta come esempio: esso ha il significato di un puro concetto-limite ideale, a cui la realtà deve essere misurata e comparata, al fine di illustrare determinati elementi significativi del suo contenuto empirico. Questi concetti costituiscono delle

Come però si è visto, le stesse procedure concettuali e conoscitive che rimandano, sul piano metodologico, alla costruzione di «tipi ideali», trovano una loro corrispondenza (e un loro accordo semantico), sul piano pratico, nel processo di selezione attraverso il quale il reale stesso si costituisce e si consolida «in forma tipica»¹⁷. E qui un ruolo fondamentale lo ricopre ancora il diritto quale forma tipicizzata dell'agire, nella misura in cui non solo chiarisce la rilevanza della dimensione processuale e procedurale rispetto all'attività conoscitiva (razionale) svolta nell'interpretazione della prassi, ma anche rispetto all'attività pratica dei soggetti sociali. Attraverso l'agire giuridico, infatti, nella processualità selettiva dei tipi di azione più idonei a realizzare scopi specifici (e a conseguire risultati effettivi), si costituisce un 'mondo' all'interno del quale si realizzano forme 'oggettive'. E ciò vuol dire che già sul piano della prassi giuridica si può riscontrare un processo interpretativo (interpretativo-costruttivo), ovvero, detto in altre parole, un processo ermeneutico selettivo, capace di dare una certa *figurazione e concettualizzazione* al reale; prima ancora che intervenga un'ermeneutica meramente cognitiva, dispiegata al livello delle categorie e delle astrazioni concettuali (tipico-ideali). Detto altrimenti, ancor prima di essere soltanto proiezioni metodologiche e categoriali elaborate a livello cognitivo, i «tipi ideali» sono costruzioni e *figurazioni giuridiche* (e perciò, allo stesso tempo, anche *estetiche*) della realtà sviluppate al livello della prassi. Come dire: la realtà si costituisce attraverso un processo 'pratico' di tipizzazione e concettualizzazione dell'agire dispiegato nella sua storicità ovvero, attraverso una proceduralità ermeneutica e selettiva già data nel processo costitutivo (e *figurativo-figurazionale*) del reale.

formazioni in cui noi costruiamo, impiegando la categoria di possibilità oggettiva, connessioni che la nostra fantasia, orientata e disciplinata in vista della realtà, giudica adeguate» (*ivi*, p. 112).

¹⁷ Del resto, come scrive, ad esempio, ancora Simona Andrini: «Quale infatti può essere il significato del ricorso da parte di Weber, per poter definire l'agire sociale come tale, al tipo ideale, se non viene presupposta una dimensione originariamente "tipica", procedurale, dell'azione stessa?» (S. ANDRINI, *La pratica della razionalità*, cit., p. 26).

Alla base delle costruzioni e concettualizzazioni giuridiche, dunque, non si pone la ragione astratta con i suoi principi di logica formale, ma procedure sociali (tipizzazioni, modelli e dunque formazioni arbitrarie) sviluppate nella loro storicità. Proprio in tal senso, la sociologia del diritto, che aveva già trovato espressione nel pensiero di Eugen Erlich, poteva contrapporsi alla scienza giuridica dogmatica riconducendo i concetti giuridici non alle norme formali ma alle regolarità (tipizzazioni) fattuali.

Su questo piano, scopriamo dunque che la scienza giuridica è scienza teoretica che si pone a un secondo livello rispetto ad una concettualizzazione pratica (la configurazione normativa della realtà) che già, di per sé, costituisce un sapere, una costruzione del reale attraverso tipizzazioni concettuali in opera attraverso la processualità dell'agire sociale; e scopriamo, quindi, che la scienza giuridica, i suoi concetti formali, è scienza di un oggetto già dato è costruito nella storicità, nella prassi fattuale. Siamo ben oltre l'idea di un rapporto immediato tra concetti della scienza giuridica e principi puri della logica formale o principi primi della realtà naturale.

Su questa via, attraverso questa stessa porta, entriamo allora in un ambito di concettualizzazione di secondo grado che ci introduce, in qualche modo, nel terreno tutto particolare della logica delle finzioni giuridiche, quelle che, come ha spiegato bene Yan Thomas, esigono, in primo luogo, la «certezza del falso»¹⁸, e che rimandano il diritto a verità convenzionali, a un «come se» metaforico che trasforma la realtà sostituendosi alla 'natura'. E alle «finzioni concettuali» si riferiva anche Jemolo quando, da giurista, prendendo la distanza da «quelli che nel linguaggio crociano sono i concetti», tornava a queste figure «che possono o non possono riscontrarsi nella realtà, e si riscontrano o non si riscontrano in certi periodi storici»¹⁹.

¹⁸ Y. THOMAS, *Fictio legis*, Quodlibet, Macerata, 2016, p. 17.

¹⁹ A.C. JEMOLO, *Ancora sui concetti giuridici*, in G. CALOGERO, W. CESARINI SFORZA, A.C. JEMOLO, S. PUGLIATTI, *La polemica sui concetti giuridici*, cit., p. 142.

3. *La polemica sui concetti giuridici*

Torniamo al nostro percorso. Il periodo in cui si sviluppa la ‘polemica’ è un periodo di profonda trasformazione: lo Stato totalitario, l’ordinamento corporativo, il tendenziale passaggio dalla società agricola a quella industriale, leggi speciali e riforma dei Codici ottocenteschi. Ciò che vacilla, sotto l’accelerazione della produzione normativa, è la logica, l’impalcatura concettuale tramandata dalla scienza giuridica, la razionalità salda e sicura dei modelli costuditi dai giuristi.

In Italia, l’orizzonte teorico e culturale entro il quale si apre e si sviluppa il dibattito sui concetti giuridici, per varie ragioni storiche e sociali, non è certo quello alimentato dalla sociologia giuridica o da altri sviluppi dello storicismo (come ad esempio in Germania), ma quello segnato dall’idealismo crociano, ripensato a partire dalla crisi del positivismo ottocentesco e attraverso la distinzione tra scienze naturali e storico-sociali. Detto altrimenti, il termine di confronto della riflessione giuridica, nella misura in cui discute i caratteri della sua scientificità, non è la metodologia delle scienze storico-sociali, ma i principi di logica della filosofia di Croce.

A partire da tale orizzonte, i concetti che la scienza giuridica è chiamata a elaborare, svolgere e sistemare, non appaiono come vere e proprie categorie teoretiche, ma come ‘formazioni arbitrarie’, ausiliatrici del pensiero e dell’agire²⁰. Proprio in tal senso tali concetti furono definiti da Croce (*Logica come scienza del concetto puro*, 1905) come «pseudo-concetti» i quali, essendo la legge, non volizione concreta e reale, ma «atto volitivo che ha per contenuto una serie di azioni», stanno dentro la legge ed anzi ne sono elemento costitutivo. Non si tratta dunque di concetti puri, ma di formazioni dal carattere relativo, mutevole e arbitrario: ‘formazioni arbitrarie’, dunque, figure prodotte dalla volontà umana, lasciate – sul piano giuridico – alla disponibilità del giurista o del legislatore, come

²⁰ N. IRTI, *Presentazione*, in G. CALOGERO, W. CESARINI SFORZA, A.C. JEMOLO, S. PUGLIATTI, *La polemica sui concetti giuridici*, cit., p. X.

quando, ad esempio, quest'ultimo irrompe nelle leggi speciali, che deviano dalla tradizione dottrinarica e minacciano la coerenza e unità del sistema.

Su questo piano, i concetti giuridici, dunque, appaiono relativi, contingenti, storici, non affermabili in modo assoluto. Jemolo si riferisce a Gorla (*L'interpretazione del diritto*, libro del 1941) quando scrive:

«I concetti non sono un *quid* esistente *in rerum natura*, ma un pallido riflesso della realtà storica in continuo divenire. La sana reazione dei giuristi deve portarli a sentire sete di realtà, di storia, d'individuale conoscenza di questo o di quel diritto positivo o anche di un insieme di diritti costituenti una unità storica»²¹.

E ritorna a Pugliatti quando afferma «il valore relativo dei concetti giuridici di qualsiasi specie, la loro natura di pseudo-concetti, cioè di schemi costruiti mediante un processo di generalizzazione, cui manca del tutto la nota essenziale, il carattere di universalità»²². Di qui, dunque, la sua posizione:

«L'unico procedimento ragionevole è quello di creare le figure giuridiche risalendo dalle disposizioni del diritto positivo: ed in effetti si perviene così a quelle figure, ed a quegli pseudo-concetti, che sono la materia quotidiana su cui lavora il giurista, teorico e pratico, e di cui nessuno pensa disconoscere la legittimità. Senonché l'opera del legislatore non ha la perfezione dell'opera di Dio; e perché scaturisse il concetto o lo pseudo-concetto che potesse venire invocato ad ogni proposito, da cui si potessero trarre tutti i corollari senza temere di trovarci mai a ricevere delle smentite da altre disposizioni di quel diritto nella cui orbita si opera, occorrerebbe la perfezione dell'opera legislativa. Nella realtà, invece, ciò che noi chiamiamo diritto positivo si scinde in una serie di leggi emesse in tempi diversi e quasi tutte ispirate ad una diversa necessità, ad una diversa finalità concreta da raggiungere»²³.

²¹ A.C. JEMOLO, *I concetti giuridici*, cit., p. 132.

²² *Ivi*, p. 129.

²³ *Ivi*, p. 117.

Non ci troviamo, dunque, secondo Jemolo, di fronte a qualcosa che richiama il concetto platonico innato, che non si può ottenere per astrazione, o il concetto aristotelico, definizione dell'essenza, universale e necessario, e neanche di fronte alla sintesi a priori kantiana, unità del necessario ed universale e del contingente. Ci si trova sempre di fronte a «pseudo-concetti empirici, astratti dal sensibile, e quindi legati a date esperienze sferiche, a date tradizioni»²⁴. Detto altrimenti, i concetti si ottengono per astrazione, e non secondo linee costanti, determinabili in base a regole fisse, ma in virtù d'interessi pratici (e orientamenti politici) del momento: il giurista astrae dalle norme del diritto positivo per creare delle figure mosse già da certe preoccupazioni (da prospettive valoriali).

Il diritto, dunque, si popola di figure prodotte dalla volontà umana, assoluta e incondizionata: non c'è vincolo (naturale o ideale) che le governi o raffreni. Natalino Irti, nella sua *Presentazione* al testo *La polemica sui concetti giuridici* ricostruisce magistralmente tale vicenda²⁵. Pugliatti e Jemolo condividono la posizione crociana dimostrandosi consapevoli dell'arbitrarietà e temporalità delle norme. Per Pugliatti – come si legge nel saggio *La logica e i concetti giuridici* del 1941 – occorre convincersi che «non si possono dare veri concetti, aventi carattere di universalità, quando si debba asservire (come accade per la scienza giuridica) l'elaborazione teorica a contingenti esigenze pratiche, e quando il dato positivo, cioè la norma, è nel dominio di una volontà che può determinarsi con libertà quasi assoluta»²⁶. Per Jemolo il giurista si trova sempre in una «posizio-

²⁴ *Ivi*, p. 126.

²⁵ *Ivi*, p. XI.

²⁶ S. PUGLIATTI, *La logica e i concetti giuridici*, in G. CALOGERO, W. CESARINI SFORZA, A.C. JEMOLO, S. PUGLIATTI, *La polemica sui concetti giuridici*, cit., p. 44. Già nel saggio del 1935, *Logica e dato positivo. In rapporto ad alcuni fenomeni giuridici anomali*, Pugliatti scriveva: «Indubbiamente i concetti che servono alla scienza giuridica si ricavano per astrazione e generalizzazione dal dato, che è la norma (ecco perché si può anche ritenere, adottando una nota terminologica, che essi possono considerarsi, da un punto di vista filosofico, come pseudo-concetti; purché però si avverta che nell'uso immediato che ne fa chi voglia limitarsi ad una conoscenza scientifica del fenomeno giuridico, essi sono veri concetti, o piuttosto come tali

ne secondaria, di fronte al politico, all'uomo di Stato, ai facitori di storia. Egli viene in un secondo momento: squadra, misura, distribuisce, il terreno che gli altri hanno creato. In quanto giurista non crea; se lancia idee, se demolisce, lo fa non come giurista, ma come uomo politico a sua volta»²⁷.

Non si danno veri concetti, aventi carattere di universalità, quando si deve asservire l'elaborazione teorica della scienza giuridica a continue esigenze pratiche e quando il dato positivo, cioè la norma, rimanda ad una volontà che si determina sovranamente con libertà assoluta.

A tal riguardo Irti, ricostruendo le posizioni dei «dialoganti» rispetto alla polemica sui concetti giuridici, ricorda che tutti si trovavano concordi su un punto: il materiale della scienza giuridica (il terreno a partire dal quale vanno ricavati i concetti) è offerto dal diritto positivo. È la posizione da cui parte Pugliatti: «Il dato, per noi, è la norma, o piuttosto il complesso delle norme costituenti la materia dell'ordinamento giuridico»²⁸. Su questo piano, l'oggetto della scienza giuridica è un dato, qualcosa di posto: «la datità della norma ne segna l'invalidabile orizzonte»²⁹.

debbono essere considerati da chi se ne serve e nel momento in cui li costruisce e li adopera); al dato quindi essi vanno adattati» (*ivi*, p. 17).

²⁷ A.C. JEMOLO, *I concetti giuridici*, cit., p. 39.

²⁸ S. PUGLIATTI, *Logica e dato positivo. In rapporto ad alcuni fenomeni giuridici anomali*, cit., p. 18. Posizione ribadita anche nel saggio del 1941 dove, appunto, si affermava che soltanto il testo legislativo è il dato al quale la scienza del diritto deve rimanere ancorata. Ancora leggiamo: «La realtà dello scienziato, infatti, è tutta nel sistema dei concetti che egli elabora sul dato positivo. Non c'è la possibilità di confondere il dato col concetto, perché si tratta di entità di natura differente: questo – ho detto – è come proiezione di quello. Ma non c'è neppure la possibilità di confondere il dato giuridico (la norma) con quello extra giuridico: elemento economico, politico, sociale ecc., grezzo, non assunto come immediato oggetto di tutela giuridica. E allora, nel campo della scienza giuridica non è da parlare di disconoscimenti della realtà, ma di errori analitici e costruttivi. Il concetto è reale (di quella sola realtà che può avere; che è, appunto, realtà ideale), ed ha la sua realtà anche se non corrisponde al dato: solo, in questo caso, è inadeguato o erroneo» (ID., *La logica e i concetti giuridici*, cit., pp. 65-66).

²⁹ N. IRTI, *Presentazione*, cit., p. VIII.

Il dato che il giurista trova dinanzi a sé, non appartiene alla natura, ma alla storia degli uomini. La norma, ricorda ancora Irti, è frutto del pensare e volere umano. E questo volere e pensare, nell'atto di stabilire le regole di condotta, e di selezionare gli eventi rilevanti per il diritto, non può non concettualizzare la realtà, ridurla a tipi e schemi generali³⁰. In tal senso la scienza giuridica è scienza di secondo grado, scienza di un oggetto che è già, di per sé, un sapere, un guardare la realtà attraverso tipizzazioni concettuali. Da qui appare chiara una posizione condivisa, seppur elaborata in termini diversi, dai dialoganti. Irti la riassume così:

«La scienza giuridica, diversamente dalle scienze della natura, non si trova dinanzi a un semplice dato, che rientri in un ordine non-umano, ma già al risultato di un consapevole agire dell'uomo. La scienza e l'oggetto della scienza appartengono al medesimo mondo, che è il mondo del pensare e volere umano. E perciò il dato – la norma, che, nel proposito di regolare la vita, è tenuta a pensarla per schemi e modelli tipici – usa e crea concetti; e la scienza non può altro che elaborare che concetti su concetti, ossia proseguire il principio di sapere trovato già nel proprio materiale di studio»³¹.

La norma, pertanto, che è già di per sé pensiero tipizzante e modello concettualizzante della realtà, si pone, e si impone, al giurista come dato: un dato già costruito, storicamente, come categoria tipica capace di ricondurre a sé singoli fatti.

4. *Prospettive differenti*

Sulla base di quanto affermato, giungiamo subito a delineare i due punti entro i cui termini prende forma la polemica sui concetti giuridici. 1) I concetti adoperati dai giuristi, come anche dal legislatore, rimandano a schemi arbitrari, al fluire storico di una volontà libera da condizionamenti o da vincoli che non siano ricondu-

³⁰ *Ibidem.*

³¹ *Ivi*, pp. IX-X.

cibili a un semplice volere sovrano. Non vi è fondamento che non sia relativo e contingente ad una processualità storica sempre in trasformazione. Come dire che il solo fondamento delle concettualizzazioni giuridiche va cercato nella storia che, precisamente, annienta ogni specie di fondamento. All'origine dei concetti non vi è altro che l'arbitrario. Chi vorrà fondarli risalendo sino alla loro origine, a modo dei filosofi, non scoprirà mai altro che l'arbitrario storico e, dunque, l'assenza di ogni puro principio (sia esso di natura o ragione) immutabile ed eterno. 2) La fedeltà al dato, alla norma, diventa radicale adesione alle scelte arbitrarie della volontà. Il che vuol dire che la concettualizzazione giuridica non può fare appello a schemi logici dati prima e fuori dal diritto ovvero, trascendenti la contingenza temporale che definisce la volontà normativa.

Tale ammissione segna il passaggio verso una consapevolezza che vede il giurista non più come il garante di un ordine da ricercare, e stabilire, oltre i termini della volontà legislativa, oltre la sua contingente datità. Il giurista deve rimanere fedele al dato normativo. E il dato normativo è un costrutto storico che rimanda all'arbitrarietà della volontà legislativa e non a principi primi metastorici dettati da una logica astratta. Come vi era da aspettarsi, tale consapevolezza suscitò differenti reazioni tra i dialoganti circa il modo di intendere tale fedeltà. Pugliatti, dal suo canto, preoccupato dal caos risultante dalla pluralità asistemica delle norme, cercò rifugio nei principi della logica e nella necessità del sistema. Sia pur affermando l'incondizionata aderenza ai dati positivi e un'immedesimazione totale con la loro arbitraria temporalità, affidava alla scienza giuridica una trascendente autonomia capace di misurare verità, coerenza e unità dei dati positivi. Jemolo, al contrario, con sguardo disincantato, ripiegò la sua attenzione alla storia e non alla necessità logica: il diritto è in potere a chi fa la storia, alla sua volontà: da questa dipende la costruzione del sistema.

Comune ai due giuristi è la fedeltà accordata al dato positivo e il concepire il carattere storico dei concetti giuridici, ma se per Pugliatti tale carattere permette una prospettiva storiografia, capace di riannodare il passato al presente lungo una linea di tradizione entro

cui stabilire una continuità di categorie e di schemi logici, per Jemolo si tratta di pensare la storicità come situazione temporale concreta, come condizione ineluttabile entro cui si pone la norma e la riflessione giuridica; si tratta, pertanto, di aprirsi all'inquietudine della contingenza, alla precarietà della situazione, al divenire storico nel suo continuo mutamento. «La crisi delle certezze scientifiche – afferma Irti – volge l'uno al sostegno della tradizione, l'altro riafferma in un doloroso pessimismo»³².

Se Pugliatti rimaneva, in qualche modo, fedele ai principi della scienza, elaboratrice e sistematrice, e guardava il mondo politico dall'esterno contrapponendovi la logicità giuridica e l'esigenza del sistema, Jemolo si riferiva al tribunale della storia e alla storicità dei valori:

«Qualsiasi tentativo di costruire il sistema universale dei diritti, e di cercare il suo fondamento in un mondo di concetti oggettivamente e teoreticamente determinabile, naufraga contro l'elementare dato di fatto, che non c'è al mondo nessun diritto se nessuno vuole che ci sia. Questo volontarismo giuridico, che è strettamente collegato con la concezione dell'esperienza giuridico-politica quale speciale strumento dell'attività etico-pedagogica, può bensì impressionare non solo gli eterni metafisici e teologi di ogni scienza, ma anche quelle persone assai più serie e sensate, che nella presunta metapoliticità ed oggettività "dogmatica" del diritto sono inclini a vedere una garanzia della sua indipendenza dalle violenze novatrici della politica. Ricollegandosi a una tradizione millenaria, essi sanno che ciò che è "logico", ciò che è "razionale", ciò che è "vero" ha per caratteristica di star fermo e saldo, contro qualsiasi mutazione della volontà: e di conseguenza tendono ad attribuire a ciò che amano tale caratteristica, per assicurarlo dall'eventualità di perire. Ma chi ha paura della volontà, ha paura della storia; e, come sempre chi ha paura, finisce per restare sconfitto, giacché i valori sono eterni solo se si opera perché siano eterni, non già se si sta seduti a teorizzare che sono eterni. Con tutte le loro buone intenzioni, questi giuristi, difendendo con la logica il razionale contro l'irrazionale, dimentici-

³² *Ivi*, p. XVII.

cano quel che più importa, e cioè di difendere con l'azione il ragionevole contro l'irragionevole»³³.

La storia, termine ultimo dell'esperienza giuridica, è il terreno su cui si scontrano e confliggono i valori (il weberiano 'politeismo dei valori'). E i valori non sono dell'ordine dell'essere, ma della validità (il valore non 'è' ma 'vale'): la loro validità si basa sul semplice fatto che essi sono posti; il loro presupposto è la forza che li pone, che li fa storicamente e concretamente valere, che li realizza nella loro concreta attuazione. E ciò presuppone la volontà, l'umano volere, la soggettiva libertà di decisione. Nel dispiegarsi di questa volontà, tradotta in diritto positivo, cadono gli schemi della tradizione, i principi metafisici e i concetti storicamente acquisiti: «dove ci sono grandi ed importanti scopi da raggiungere, non si può indugiare a comporre bei quadri teorici». Sul piano politico,

«i fattori irrazionali o comunque non logici sono ben più importanti di quelli razionali, ed i programmi politici dal punto di vista logico più perfetti, con tutti gli anelli ben saldati tra loro, sono quelli più idonei a lasciare indifferenti i popoli. Sicché programma politico unitario, azione politica unitaria, realizzazione integrale di un'idea politica, non significano affatto necessariamente, quanto meno nel campo del diritto, accettazione e realizzazione di concetti teorici unitari e organici»³⁴.

L'animo profondo del fine giurista sente l'angoscia, direi (e direi) pascaliana, di una storia – la storia del suo tempo – contesa tra il razionale e l'irrazionale, percorsa dall'arbitrarietà del volere umano che continuamente, senza sosta e senza alcun riparo nella pretesa universalità e stabilità dei concetti, crea e distrugge.

L'impulso legislativo, la volontà normativa, nel processo di accelerazione della civiltà industriale, si svolge tutto fuori dal controllo logico-sistematico dei giuristi. Al contrario di Pugliatti che cercava ancora di tenere ferma la fede nella scienza, nella logicità, nei con-

³³ A.C. JEMOLO, *Ancora sui concetti giuridici*, cit., p. 148.

³⁴ A.C. JEMOLO, *I concetti giuridici*, cit., p. 39.

cetti giunti dal passato, garantiti dalla tradizione (non calati da un universo razionale metastorico, né saliti dal regno del mondo positivo), Jemolo volge lo sguardo alla storicità, alla datità delle norme, cercando di interpretare il senso del loro attuale vigore. La scienza giuridica si fa così, al di là della costruzione sistematica, della continuità delle figure logiche, interprete della scelta, della volontà e della forza legislativa nell'accettazione dell'arbitraria contingenza. Fuori dall'ordine della trascendenza autonoma del sistema, oltre la fissità immobile dei concetti giuridici, al di là dei «principi immutabili della logica» e nel riconoscimento dell'incontrovertibile e ineluttabile datità delle norme, del diritto vigente, il giurista, storicamente, si richiama ad una responsabilità priva di filtri o ideali coperture, pronta ad assumere la storicità come terreno di immediato confronto. Ad un'etica dell'intenzione subentra un'etica in qualche modo assimilabile a quella che Weber raccomandava al politico: l'etica della responsabilità³⁵. E di una responsabilità, qui si può aggiungere, che presuppone nella mente del giurista una presa di coscienza del primato dell'agire politico sulla riflessione giuridica.

«Il giurista quindi – scriveva Jemolo nel 1940 – può solo constatare questo indebolirsi del concetto stesso d'istituti giuridici, che pur lo tocca così da vicino: né ha come tale sensibili possibilità di reazione. Ciò che egli può e deve onestamente fare, è non chiudere gli occhi al fenomeno, non continuare a lavorare come s'esso non esistesse. Il lavoro può essere degno e nobile in tutti i campi, anche nei più modesti. Il giurista non deve dimenticare la posizione secondaria del suo, non deve dimenticare ch'egli compie, sì, un lavoro autonomo, inconfondibile con quello dell'uomo politico, ma opera però sul terreno che quest'ultimo ha scelto, entro l'ambito che l'uomo politico ha tracciato. La coscienziosità e la nobiltà del lavoro del giurista richiedono che questo terreno egli lo consideri bene, quest'ambito lo guardi con l'occhio della realtà, senza che gli facciano velo visioni del passato»³⁶.

³⁵ Mi riferisco senz'altro alla conferenza del 1919. A tal proposito si veda M. WEBER, *La politica come professione*, in ID., *Il lavoro intellettuale come professione*, Einaudi, Torino, 1948.

³⁶ A.C. JEMOLO, *I concetti giuridici*, cit., p. 40.

5. *Traiettorie pascaliane*

Sulla base di queste riflessioni possiamo cercare di ricostruire alcuni degli elementi che, dal nostro punto di vista, tracciano la posizione intellettuale di Jemolo nei confronti della polemica sui concetti giuridici.

A partire dal saggio del 1940 Jemolo affronta il problema del significato e della funzione del ‘concetto’ estendendo il suo discorso alla questione del metodo e del ruolo del giurista e situando la sua riflessione nei territori dell’esperienza storica del potere politico in relazione alla logica astratta di sistema e alla natura squisitamente formale della scienza giuridica. Sulla stessa linea si pone il saggio del 1945 che riformula le tesi sostenute nel 1940 rispondendo a critiche e obiezioni.

«Le condizioni, in cui il diritto nasce, vive e si svolge, costituiscono – leggiamo nel saggio del 1945 che riporta queste parole tratte da *Il diritto costituzionale italiano nella dottrina recentissima*, 1915, di Carmelo Caristia – un mondo di rapporti e giudizi variabili, cui per nulla potrebbero adattarsi categorie e concetti assoluti e necessari. I concetti e le categorie della pura logica formale saranno, in ogni caso, insufficienti. In verità i concetti di *Stato, libertà, sovranità, proprietà*, adoperati dalla scienza giuridica, si pongono in modo diverso, han contenuto diverso nella loro mutabilità, e nulla hanno che li avvicini ai concetti di *spazio, tempo, sfera, quoziente*, adoperati nella logica formale e nelle matematiche. Il diritto, nato nella storia e per la storia, è solo concepibile attraverso una linea di relatività e di contingenza. Esso è, come ogni prodotto sociale, mutevole e cedevole; e, solo a condizione di appagarsi di una veduta assai imperfetta e troppo unilaterale, può segregarsi dagli elementi che in questa o in quella guisa, lo hanno determinato»³⁷.

Seguendo una prospettiva ‘genealogica’ al di là degli schemi della logica formale, Jemolo ritrovava l’origine del diritto nella storicità, nella relatività e contingenza storica, nella continua e mutevole

³⁷ A.C. JEMOLO, *Ancora sui concetti giuridici*, cit., p. 104.

formazione sociale. Così, ritornando sui temi tracciati nel precedente saggio del 1940 rifletteva ancora sull'*iter* di formazione dei concetti giuridici, fissati attraverso un procedimento deduttivo, idealmente correlati alla volontà variabile del legislatore.

«Notavo quindi come sia fallace la visione tradizionale del mondo del diritto come edificio armonico dalla costruzione perfetta, rispondente a regole riducibili a schemi impeccabili di logica formale; come la realtà sia costituita dal legislatore, il quale non si sente punto vincolato da quadri sistematici già formati, ma si propone soltanto fini pratici: sicché non solo la produzione incessante di diritto positivo rende sempre necessario di rielaborare la nozione dei singoli concetti giuridici, ma può pur necessitare la rinuncia a certi concetti, che per essere in armonia col diritto positivo dovrebbero avere una formazione così imprecisa da fare venire meno ogni utilità pratica. Da un punto di vista storico notavo poi che l'importanza dei concetti giuridici varia di periodo in periodo, ed indicavo le ragioni per cui il nostro era un periodo che vedeva ben poco il legislatore dominato dai concetti giuridici, volto alla sua opera non trattenuto dalle barriere costituite da questi concetti: ricordando anche come non nei codici, bensì nella legislazione speciale, meglio si scorga questa indipendenza del legislatore dai concetti»³⁸.

Il processo di concettualizzazione giuridica va colto entro l'ordine pratico della produzione del dato normativo, oltre ogni riparo in quadri sistematici già formati e al di là di ogni pretesa di garanzia riconducibile a un diritto naturale.

«Il diritto naturale – ancora leggiamo –, nelle sue varie accezioni, suscettibili però di venir ricondotte ad un concetto unitario, risponde che si danno certi concetti i quali varrebbero per tutti gli uomini, indipendentemente da ogni circostanza accessoria: varrebbero come degli incondizionati, senza la necessità di porre prima delle altre premesse. Ed il diritto naturale, almeno nella gran parte dei suoi scrittori, e così in tutta la sua tradizione cattolica, non si limita ad affermare l'esistenza di concetti con carattere assoluto ed universale, ma crede di poterne altre-

³⁸ *Ivi*, p. 106.

si scolpire il contenuto. Questi concetti sarebbero secondo gli scrittori più o meno numerosi: v'è chi tra principî primi e secondi, tra principî e corollari, riesce a scolpire un codice ben dettagliato, un sistema giuridico integro e perfetto, che astrae del tutto dai vari diritti positivi, e poggia per intero sul diritto naturale. [...]

Non è certo qui il caso neppure di rievocare la polemica sul diritto naturale, inteso come ammissione di un ordine superiore che scolpirebbe nella mente dell'uomo certe idee o gli creerebbe certe tendenze, da cui dovrebbero necessariamente scaturire dati ordini, rispecchiati in dati concetti: che è eminentemente un credo religioso: sicché la questione della sua dimostrabilità si riduce all'altra più generale della dimostrabilità attraverso la pura ragione della verità religiosa»³⁹.

Non è certo l'ordine superiore del diritto naturale ciò che, per Jemolo, consente di toccare «terra salda»: non si può ammettere, giusnaturalisticamente, che ci sia una forma logica universale del diritto, che vi sia un principio universale a cui riferirsi per stabilire quale sia l'ambito del diritto ovvero, che la nozione di diritto attenga alla filosofia e non sia condizionata dai diritti positivi.

«Né porta a conseguenze diverse la forma di giusnaturalismo per cui il diritto, come la morale, muove dalla natura e dall'essenza dell'uomo, ed è l'aspetto oggettivo del processo di sublimazione della coscienza individuale, ond'essa si ricongiunge all'universale; per cui conseguentemente il diritto naturale ci dà il criterio che permette di valutare il diritto positivo e di misurarne l'intrinseca giustizia. [...].

Ma pure chi accettasse tale concezione e ritenesse che rientri nell'ambito del diritto questa valutazione del diritto positivo e questo suo raffronto ad un diritto ideale, cercherebbe ancora invano di vedere qui delinearci la cerchia dei concetti giuridici, di queste figure ideali, tra cui potrebbe distribuirsi la fenomenologia»⁴⁰.

Non serve neanche riferirsi alla natura delle cose: «I fatti naturali sono tali e restano tali, per sé non danno vita a fenomeni

³⁹ *Ivi*, pp. 109-110.

⁴⁰ *Ivi*, p. 112.

giuridici»⁴¹. Jemolo qui rimanda a Cesarini Sforza: l'esperienza giuridica si risolve in attività spirituale, per cui alla base di ogni situazione giuridica vi è un atto di volontà e non il mero fatto; sono gli atti che danno ai fatti un loro senso giuridico.

A partire da queste considerazioni, si delinea, a mio modo di vedere, un percorso che avvicina, anche se in modo non del tutto esplicito, il pensiero di Jemolo alla riflessione di Pascal, almeno quella dedicata dal filosofo francese ai temi della legge, della giustizia, del diritto naturale. Azzardo un'ipotesi: Jemolo conosceva bene il pensiero giansenista. Come storico, si occupò del movimento giansenista e pubblicò, nel 1928, *Il giansenismo in Italia prima della rivoluzione*⁴². Non poteva, dunque, non conoscere il pensiero di Pascal – e il Pascal dei *Pensées* – fortemente correlato al movimento giansenista.

In effetti, la posizione critica di Pascal rispetto alla validità etica e giuridica dell'ordine naturale era talmente radicale da confutare non solo i fondamenti naturalistici dell'ordinamento feudale, ma anche le teorie giusnaturalistiche moderne che proprio sull'idea di un diritto e di una legge naturali avevano basato, razionalmente, il loro sistema. Gli uomini, nell'antropologia pascaliana, non sono in grado di adeguarsi agli ideali di giustizia promossi dalla legge naturale. Per la sua visione agostiniana (che lo avvicina al giansenismo) l'uomo vive, infatti, nella corruzione della sua natura ed è incapace di attingere alla 'vera giustizia' (sempre smen-

⁴¹ *Ivi*, pp. 112-113.

⁴² In realtà, in quest'opera (A.C. JEMOLO, *Il giansenismo in Italia prima della rivoluzione*, Laterza, Bari, 1928), che si ricollegava agli studi di Francesco Ruffini sul giansenismo, Jemolo definiva il movimento di riforma religiosa l'ultimo residuo del medioevo giunto a lambire l'Ottocento e si contrapponeva, dunque, alla ricostruzione storiografica di Ettore Rota che vedeva nel giansenismo le origini della modernità e del Risorgimento. Guido De Ruggero, nella sua recensione all'opera, pubblicata in *La Critica*, 1928, pp. 352-355, pur lodando la visione d'insieme offerta da Jemolo sul movimento religioso e riconoscendo nel libro un «documento molto notevole del rinnovamento storiografico che si va compiendo ai nostri giorni sotto l'influsso della nuova cultura filosofica» (*ivi*, p. 352), critica la visione del carattere esclusivamente religioso del movimento giansenista offerta dall'Autore (*ivi*, p. 354).

tita dalla storia). Gli ordini sociali stabiliti dagli uomini sono ingiusti come non è giusto nessuno dei sistemi che si potrebbero opporre a quelli passati e presenti. La storia dell'umanità non è che il susseguirsi di errori, egoismi, violenze, sopraffazioni, usurpazioni, mascherati dietro l'illusione, l'immaginazione e la 'convenzione' della giustizia. È questa la vera catena genealogica che riposa dietro le istituzioni umane. La giustizia degli uomini è ciò che giustifica questa negatività storica, questa ingiustizia reale, occultandone (e dissimulandone), appunto, la genealogia ovvero, non lasciandola apparire come negatività, come ingiustizia⁴³. «Vi sono senza dubbio delle leggi naturali; ma questa bella ragione corrotta ha corrotto ogni cosa»⁴⁴.

All'origine della giustizia ci sono atti di forza, arbitrarità, usurpazioni; all'origine del concetto di giustizia vi è l'ingiustizia. Per ciò che riguarda l'agire umano, non vi è alcuna giustizia originaria ed eterna, che sarebbe stata in seguito dimenticata, stravolta o tradita. Non esistono leggi fondamentali o primitive dello Stato. Non esiste un 'contratto' originario fondato in se stesso, e poi magari occultato o disatteso dalle consuetudini vigenti. Non c'è alcun passato da re-

⁴³ In tal senso, secondo Pascal, la giustizia degli uomini storicamente concretizzata non è affatto giustizia: ingiusta non è soltanto la violazione dell'ordine istituito, ma anche l'istituzione di quest'ordine stesso in quanto opera umana. Vi è solo 'immaginazione' di giustizia, ed è proprio a questa 'immaginazione' che gli uomini devono la propria stabilità sociale. Alla genesi della giustizia e dell'ordine giuridico ritroviamo la potenza, la volontà di dominio (negazione della 'vera giustizia'); e per Pascal tali pulsioni non si traducono in 'meriti', ma rispecchiano l'ordine corrotto (e dissimulato) della concupiscenza. I 'meriti', nella visione pascaliana, rimandano al piano delle finzioni, delle illusioni che concernono le cariche, i riconoscimenti, i ruoli sociali entro i quali si organizza gerarchicamente la società. In altri termini, la ricostruzione della genesi del diritto e della legge suggerisce a Pascal che l'ordine sociale rappresenta soltanto la stabilizzazione dei rapporti di potere determinati dalla lotta degli uomini per il dominio: la legge che sorregge l'ordine si giustifica soltanto per la forza che la pone, e non è che l'espressione della concupiscenza, dell'usurpazione e della volontà di dominio di chi, nella lotta per l'autoaffermazione (individuale o di gruppo) esercita il potere. Per tali questioni rimando al mio T. MARCI, *Pascal e la genealogia. Prolegomeni ad una sociologia concettuale del diritto*, Giappichelli, Torino, 2020.

⁴⁴ B. PASCAL, *Pensieri*, Mondadori, Milano, 2013, pp. 223-225, fr. 294.

cuperare o rimpiangere. L'irragionevolezza (l'arbitrarietà) della legge è divenuta razionale grazie alla forza che l'ha posta in essere ed è per questo che viene ubbidita.

Nel ricondurre genealogicamente la giustizia alla forza (e lo Stato moderno agli ordinamenti feudali), Pascal sottolineava il primato della forza (lo sviluppo dei rapporti fra gli uomini va inteso come sviluppo dei rapporti di forza): «Non potendosi ottenere che sia giocoforza obbedire alla giustizia, si è ottenuto che sia giusto obbedire alla forza; non potendosi fortificare la giustizia, si è giustificata la forza»⁴⁵.

In tal modo, Pascal metteva in discussione i presupposti del giusnaturalismo: alla pretesa 'verità' del diritto naturale contrapponeva la 'falsità' delle leggi positive. Le leggi naturali hanno solo un'esistenza puramente 'ideale', né reale né attuale. Ciò che storicamente (e positivamente) esiste è soltanto la 'manchevole' giustizia degli uomini, che non ha niente di naturale e nulla di razionale. È inutile cercare una convergenza tra diritto positivo e diritto naturale. L'indagine genealogica del 'vero' diritto permette solo di scoprire che dietro ogni diritto vi è soltanto ingiustizia. La storia della giustizia degli uomini (perché la giustizia ha una storia, non è niente di puro, astratto e ideale) è sempre la storia di una 'incoincidenza' tra leggi positive e le leggi naturali.

In aperta polemica con Descartes (la ragione non può stabilire nulla) e maturando una visione scettica che incontrava il relativismo antropologico di Montaigne, Pascal rimodulava così il suo pensiero all'interno dell'orizzonte teologico agostiniano. Agganciando lo scetticismo gnoseologico e morale di Montaigne, arrivava, dunque, alla genealogia per giustificare, sul piano storico, l'incapacità dell'uomo di fondare il reale attraverso l'ausilio della sola ragione.

«[...] Su che cosa l'uomo baserà l'economia del mondo che vuole governare? Sul capriccio di ogni singolo? Che confusione! Sulla giustizia? Non la conosce.

⁴⁵ *Ivi*, pp. 226-227, fr. 299.

Certo, se la conoscesse, non avrebbe stabilito questa massima, la più generale di quelle vigenti tra gli uomini: ciascuno segue i costumi del suo paese; lo splendore della vera equità avrebbe assoggettato tutti i popoli, e i legislatori non avrebbero preso a modello, invece di questa giustizia costante, le fantasie e i capricci dei persiani e dei tedeschi. La si vedrebbe radicata in tutti gli Stati del mondo e in tutti i tempi, mentre non si vede niente di giusto e di ingiusto che non muti di qualità mutando clima. Tre gradi di latitudine capovolgono tutta la giurisprudenza: un meridiano decide della verità; in pochi anni di un regime, le leggi fondamentali cambiano; il diritto ha le sue epoche; l'entrata di Saturno nel Leone ci indica l'origine di un certo delitto. Ridicola giustizia, limitata da un fiume! Verità al di qua dei Pirenei, errore al di là. Ammettono che la giustizia non consiste in questi costumi e che risiede nelle leggi naturali riconosciute in ogni paese. Certamente sosterebbero accanitamente questa opinione, se la temerità del caso, che ha disseminato le leggi umane, ne avesse incontrata almeno una che fosse universale; ma il ridicolo è questo: che il capriccio degli uomini si è così ben diversificato che non ce n'è nessuna.

Il latrocinio, l'incesto, l'uccisione dei figli e dei padri hanno avuto tutti il loro posto tra le azioni virtuose. Che c'è di più ridicolo di questo: che un uomo abbia diritto di uccidermi solo perché abita sull'altra riva e perché il suo sovrano è in lite col mio, sebbene io non ne abbia alcuna con lui?

[...]

Chi riporta la giustizia al suo principio, la distrugge. Niente è così difettoso come quelle leggi che correggono i difetti; chi obbedisce a queste perché giuste, obbedisce alla giustizia ch'egli s'immagina ma non all'essenza della legge; la legge è tutta rinchiusa in sé, è legge e niente altro. Chi volesse indagarne il motivo, lo troverebbe così fragile e frivolo che se non è abituato a contemplare i prodigi della immaginazione umana si stupirà che sia bastato un secolo a procurare alla legge tanta solennità e ossequio. L'arte di fare la rivoluzione e di sconvolgere gli Stati consiste nello scuotere i costumi stabiliti, frugando fin nella loro prima origine, per svelare il loro difetto di autorità e giustizia. "Bisogna, si dice allora, ricorrere alle leggi fondamentali e primitive dello Stato che un costume ingiusto ha abolite". E questo è un mezzo sicuro per rovinare tutto: nulla sarà giusto su questa bilancia»⁴⁶.

⁴⁶ *Ibidem.*

L'ottimismo rinascimentale cedeva il passo ad una concezione critica e scettica rispetto alle rappresentazioni umanistiche dell'autonomia e libertà del soggetto. Su questo piano si inaugurava una linea di pensiero antimetafisica e antidogmatica che avrebbe trovato più tardi, nell'esistenzialismo e nell'ermeneutica e, soprattutto, nella genealogia nietzschiana e foucaultiana, i suoi risultati più maturi e decontestualizzati dall'orizzonte religioso. Tutto ciò che riguarda l'uomo, i suoi ideali, le sue istituzioni, la morale, il potere, il diritto, ha una scaturigine storica. Nessun appello alla natura o alla ragione. Per Pascal non rimaneva altro che una soteriologia aperta all'intervento della Grazia.

Certo, Jemolo non condivide affatto la visione religiosa di Pascal, e le sue argomentazioni rimangono tutte all'interno del ragionamento giuridico. Tuttavia, nel momento in cui la sua attenzione dal piano della logica formale si rivolge alla relatività della storia e dei concetti giuridici; nel momento in cui la sua riflessione si sposta dall'ordine ideale dei principî astratti, universali e assoluti verso la volontà del legislatore, l'atto normativo e i problemi eminentemente politici, alcuni tratti del suo pensiero sembrano trovare assonanza con la prospettiva genealogica di Pascal. «L'opera del legislatore – si è ricordato con le sue parole – non ha la perfezione dell'opera di Dio». Ma leggiamo altri passi:

«Che il maggiore sfaldamento di concetti giuridici, la maggiore disarmonia tra espressioni ed ipotesi, la maggior disorganicità, si abbia allorché si passa da un sistema legislativo ad un altro nuovo, e si attraversa un periodo in cui l'edificio appoggia in parte su muri nuovi ed in parte su vecchi, nessuno contrasta. Non si può però ammettere né come dato storico costante, né come un'esigenza di ragione che s'imponga necessariamente alle menti umane, come una strada che il legislatore non possa non percorrere, che il nuovo edificio debba essere un edificio armonico. Certamente, l'armonia dell'edificio, la riducibilità del diritto positivo a sistema organico, ne facilita oltremodo l'applicazione. Ma è anche concepibile che il legislatore abbia preoccupazioni più pressanti, o addirittura contrastanti a quella dell'armonia del sistema: bisogna pure ricordare che questo ideale di noi giuristi, il si-

stema ben chiaro, con le sue regole evidenti, dalle interpretazioni radicate e da cui non si può più tornare, è una limitazione dal potere dello Stato»⁴⁷.

Alla necessità logica Jemolo contrappone il dinamismo della storia, le contraddizioni della volontà legislativa e la contingenza dell'azione politica. Più avanti si legge:

«Il mondo giuridico è una creazione dello spirito, sicché comune è l'origine dei concetti e della realtà giuridica, osserva il Pugliese: verissimo. Vero però, anche che lo spirito umano (e non è allo spirito di un'umanità in astratto, e nemmeno di un uomo medio che, allorché si considera l'attività legislativa, occorre avere riguardo, bensì a quello di determinati uomini) può dirigersi nei sensi più svariati. Sicché si ritorna sempre a quei punti di partenza: o il giurista segue il legislatore dovunque si diriga, o pretende di giudicarlo e così eventualmente di condannarlo, o batte un cammino per conto suo e costruisce concetti astratti, d'ipotetici comportamenti, che possono restare privi di rispondenza nel mondo concreto delle leggi. Affermare la razionalità dello spirito umano non basta a togliere di mezzo il fatto che il legislatore, come ogni uomo, può sentire a pieno le esigenze di questa razionalità (anche per quella pigrizia mentale, per quella riluttanza a tornare su vecchie posizioni consolidate, che è uno dei punti fondamentali da tener presenti allorché si considera ad un qualsiasi effetto l'operare dell'uomo), e può così eludere tutti gli schemi logici, contraddirsi, dare norme tali che non sia possibile comprenderle in gruppi dai confini netti: che sono gli inconvenienti che ogni studioso dei diritti positivi ben conosce. Vera la differenza tra le scienze naturali e la scienza del diritto; ma l'opera dell'uomo può offrire la stessa resistenza dell'opera della natura a chi si accinga a comprenderla entro tipi dai confini ben netti, a formarne quel tale edificio armonico, di definizione di gruppi sempre più vasti, al culmine del quale ci sarebbe la definizione prima che costituirebbe al tempo stesso la regola suprema del mondo della natura o di quello della vita giuridica»⁴⁸.

⁴⁷ A.C. JEMOLO, *Ancora sui concetti giuridici*, cit., pp. 137-138.

⁴⁸ *Ivi*, pp. 143-144.

Rimane, dunque, una diversità incolumabile tra i concetti filosofici e i concetti giuridici che, come ricorda Jemolo, «nascono e vivono nella storia»⁴⁹. Come Pascal, in qualche modo, Jemolo avverte il «terreno storico, relativistico» sui cui il giurista muove i suoi passi.

«La considerazione – per la quale purtroppo pochi sono preparati e non certo chi scrive queste pagine – di civiltà diverse (e disgraziatamente ci sfugge quasi del tutto la preistoria, le più antiche formazioni spirituali dell'uomo) ci mostra come diversamente possa atteggiarsi lo spirito umano: cominciando, per quanto c'interessa, sia ad isolare un mondo del diritto come mondo a sé sia ad ignorarlo come entità autonoma, conoscendo solo una precettistica religiosa; facendo rientrare nel mondo del diritto solo gli atti e fatti della vita reale, o anche degli atti e fatti ipotetici di un mondo trascendentale, precluso all'esperienza umana; facendo percorrere i tracciati più diversi alla linea che separa il giuridicamente rilevante dal giuridicamente irrilevante. Allorché si esce fuori da quella che è la nostra dimora spirituale, la civiltà che possiamo chiamare greco-romana o cristiana o della razza bianca, troviamo istituti sconosciuti, rispondenti a preoccupazioni che non ci hanno mai sfiorato. Constatiamo cioè che i concetti giuridici nati dalla realtà che abbiamo sott'occhio, e che rispondono ad interessi del nostro spirito, possono restare caselle vuote: sono creazioni spirituali che in dati periodi storici rimangono senza alcun contenuto»⁵⁰.

Chi guarda il diritto nella storia e attraverso la storia, matura, come Jemolo, la consapevolezza che il giurista non si trova di fronte alla natura ma di fronte all'attività dello spirito. E così, facendo proprie le parole di Guido Calogero, Jemolo afferma che «da un lato la legge non esiste che come volontà di legge, cioè come volontà politica di sostenere con forza una data legge, almeno per chi non continui a sognare di un diritto in sé, esistente nella natura o nelle Pandette; e che, d'altro lato, la politica è sempre un processo d'instituzione di un diritto, cioè di una nuova norma di ripartizione

⁴⁹ *Ivi*, p. 144.

⁵⁰ *Ivi*, p. 145.

della libertà, il quale non potrà quindi essere valutato che con quel medesimo criterio della giustizia con cui si valuta il diritto»⁵¹. Si è visto, e di ciò era già consapevole Pascal:

«Qualsiasi tentativo di costruire il sistema universale dei diritti, e di cercare il suo fondamento in un mondo di concetti oggettivamente e teoreticamente determinabile, naufraga contro l'elementare dato di fatto, che non c'è al mondo nessun diritto se nessuno vuole che ci sia»⁵².

Chi attraverso il diritto guarda al percorso turbolento e accidentato della storia degli uomini, deve mantenere uno sguardo lucido e disincantato: «i valori sono eterni solo se si opera perché siano eterni, non già se si sta seduti a teorizzare che sono eterni»; ciò che appare 'logico', 'razionale', 'vero', ciò che rimane fermo e saldo, si scontra inevitabilmente con l'ordine mutevole della volontà. «Ma chi ha paura della volontà, ha paura della storia». Al giurista che non può più difendere con la logica il razionale contro l'irrazionale, rimane soltanto la possibilità di «difendere con l'azione il ragionevole contro l'irragionevole». Dal piano della speculazione teorica si scende a quello dell'azione, della prassi, della storia; si scende (ma, al contempo, ci si eleva) al rango della responsabilità, senza che intervengano filtri e giustificazioni (ideali, dogmatici, astratti, metafisici) che la possano in qualche modo limitare.

⁵¹ *Ivi*, p. 147.

⁵² *Ivi*, p. 148.

DAVIDE JONA FALCO

ARTURO CARLO JEMOLO E L'EBRAISMO

Forse non ci si può meravigliare del fatto che, in un'opinione pubblica tendenzialmente priva di conoscenze della bibliografia giuridica del secolo scorso, oggi poco o nulla si sappia a proposito di uno studioso morto quarant'anni fa, nonostante vi siano molti motivi per continuare a ricordare Arturo Carlo Jemolo, colui che venne definito «il laico credente nella ragione che dà consigli al Papa»¹, riconosciuto universalmente come un autentico Maestro del Novecento.

Chi mi ha preceduto ha già autorevolmente ricordato diversi profili di Jemolo e, in particolare, il suo legame con la Chiesa cattolica: sebbene il tema a me affidato metta in evidenza il rapporto tra Jemolo e l'ebraismo, reputo opportuno spendere inizialmente due parole sulla relazione che il nostro Autore ebbe con il mondo cattolico, nei suoi diversi ambiti, in quanto risulteranno utili a comprendere meglio il suo approccio ed il suo legame verso l'ebraismo.

Jemolo fu dunque liberale e cattolico, non clericale ma nemmeno anticlericale, anzi fortemente critico nei confronti di ogni atteggiamento che potesse giustificare la qualifica di un anticlericalismo becero vuoto e intollerante², strenuo difensore dei diritti dello Stato, convinto anticoncordatario eppur partecipe dei lavori delle Commissioni dei lavori preparatori per la revisione concordataria e la stipula dell'Intesa con l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (UCII), oggi Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI).

Jemolo fu convinto sostenitore del valore essenziale del senso dello Stato, ma fu anche impegnato nella difesa del sentimento re-

¹ F. ORLANDO, *Giù le mani da Arturo Carlo Jemolo*, in *Europa*, 26 marzo 2011.

² S. LARICCIA, *Arturo Carlo Jemolo: una voce di "coscienza laica" nella società italiana del Novecento*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 23 del 2013, p. 1 ss.

ligioso e delle garanzie delle istituzioni religiose: fermi e ripetuti furono i suoi no all'intolleranza, al giurisdizionalismo, al Concordato, al venir meno dei valori cristiani e i suoi sì alla separazione tra Stato e Chiesa cattolica, alla scuola pubblica, al divorzio; mai democristiano, ma neppure comunista; qualcuno provò a definirlo 'bastian contrario', 'piccolo borghese' o 'malpensante', ma ognuna di queste definizioni risulta comunque eccessivamente riduttiva e non riesce a dare il senso autentico della figura intellettuale a tutto tondo, dell'insigne giurista che percorrendo l'intero ventesimo secolo ha vissuto con grande autorevolezza ed autonomia di pensiero, lasciando un esempio che ha ispirato generazioni di studiosi e che in molti ora rimpiangono³.

Nelle diverse Italie che si sono succedute nel secolo scorso, quella liberale prima, quella fascista poi ed infine quella democratica, Jemolo non è stato solo uno dei personaggi più rappresentativi della cultura giuridica ma anche un protagonista della vita politica e sociale del nostro Paese, un personaggio affascinante e coraggioso, uno dei pensatori più liberi e aperti che si siano potuti manifestare, sempre apprezzato per competenza e coerenza anche dai suoi detrattori.

In questo poliedrico contesto di altissimo profilo, Jemolo ha dunque sempre avuto un particolare interesse per l'ebraismo: ripetuti e particolarmente significativi sono gli interventi su questo tema all'interno della sua opera, pluriennale e prolifica.

E l'origine di questo spiccato interesse di Jemolo non può che risalire anzitutto al suo profilo biografico.

La madre Anna Adele Sacerdoti, figlia di Leone Sacerdoti e di Marietta Momigliano, era originaria di Ceva, un piccolo paesino cuneense che ebbe un importante sviluppo nel XIX secolo grazie al collegamento ferroviario che consentì l'affermarsi di una fiorente industria tessile.

³ S. LARICCIA, *Arturo Carlo Jemolo. Un giurista nell'Italia del Novecento*, Carocci, Roma, 2015.

La madre di Jemolo fu insegnante elementare e faceva parte della grande famiglia ebraica Momigliano, cui appartennero Attilio, critico letterario, Felice, storico e scrittore, e Arnaldo, anch'egli scrittore, tutti insigni studiosi ed intellettuali di indiscussa fama, nonché Adolfo, avvocato, e Riccardo, giornalista e politico; sempre all'interno della famiglia materna troviamo anche Marco Momigliano, zio di Jemolo, che fu anche rabbino di Bologna e protagonista di vivaci dibattiti dell'epoca sull'esigenza o meno di adeguare alcune regole religiose all'evoluzione della società, manifestando a più riprese la necessità di mantenere un rigore ortodosso⁴.

La madre di Jemolo si convertì al cattolicesimo in tarda età, si sposò con il rito civile e fece battezzare il figlio a sette anni, solo dopo la morte della propria madre Marietta, la nonna di Arturo Carlo; figlia unica, rimasta presto vedova, era sempre vissuta con la sua mamma, in casa del nonno materno, medio commerciante ebreo.

Nel volume autobiografico del 1969 *Anni di prova*, nel capitolo dal titolo *Più vecchie storie*, Jemolo descrive con dovizia di particolari la bottega familiare e, più in generale, la realtà di un piccolo ghetto piemontese di fine Ottocento, in un clima caratterizzato da mille difficoltà, miseria, isolamento, scarsa sicurezza: ciò nonostante, tra quelle pagine emerge chiaramente un suo attaccamento generale e sentimentale ad una certa tradizione ebraica, con particolare riferimento alle principali feste del calendario ebraico quali il Capodanno (*Rosh Hashanà*), la Festa delle Capanne (*Sukkot*) e soprattutto la Pasqua ebraica (*Pesach*), con i suoi rigorosi rituali, quali la scrupolosa pulizia della casa per eliminare i cibi lievitati o proibiti, e le sue millenarie e peculiari ricette in cucina⁵.

Come abbiamo visto, la madre aveva deciso di battezzarsi in tarda età e di battezzare il figlio all'età di sette anni: nei suoi scritti rivolti all'infanzia Jemolo la descrive con una certa nostalgia, con-

⁴ A. CAVAGLION, *Jemolo e il mondo ebraico*, in *La lezione di un Maestro. Atti del convegno in memoria di Arturo Carlo Jemolo (Torino, 8 giugno 2001)*, a cura di R. BERTOLINO, I. ZUANAZZI, Giappichelli, Torino, 2005, p. 39 ss.

⁵ A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, a cura di F. MARGIOTTA BROGLIO, Passigli, Firenze, 1991.

sapevole evidentemente che, dal punto di vista religioso ebraico, e dunque *alakhico*, la conversione risulta irrilevante e lui, in quanto figlio di madre ebrea, nasce ebreo e lo rimane per l'intera sua esistenza.

Le origini familiari ebraiche di Jemolo rappresentano uno dei tre filoni principali su cui poggia la presente analisi: l'interesse del nostro Autore per la religione ebraica scaturisce dunque anzitutto dalle radici della sua formazione giovanile, umana e culturale, per emergere poi con evidenza in tutta la sua successiva attività a tutto campo.

Jemolo nel corso degli anni diventerà un affidabile punto di riferimento e un interlocutore privilegiato per la comunità ebraica italiana: si consideri, ad esempio, il fatto che Jemolo venne chiamato a scrivere la presentazione dell'opera scritta nel 1974 da Guido Fubini, avvocato e giurista torinese, dal titolo *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano: dal periodo napoleonico alla Repubblica*⁶.

Questa presentazione merita un momento di approfondimento specifico perché fa comprendere non solo il pensiero di Jemolo, ma anche la sua irrinunciabile coerenza ed il suo spirito libero⁷.

È, infatti, interessante notare come in essa, in virtù dell'amicizia e della stima che legano Jemolo a Fubini ma in considerazione dell'autentica libertà di pensiero intellettuale, il nostro Autore prima tesse le lodi di Fubini, ricordandone competenza e professionalità e rimarcando completezza e serietà dell'opera presentata, ma poi non esita nella medesima presentazione a polemizzare con Fubini, coerentemente con il proprio pensiero, manifestando l'insopprimibile desiderio di tutelare la libertà di ogni singolo soggetto che lo Stato deve tutelare e garantire.

Jemolo non condivide alcune delle tesi manifestate da Fubini e, nonostante l'amicizia tra i due o forse proprio a causa di questo le-

⁶ G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano: dal periodo napoleonico alla Repubblica*, La Nuova Italia, Firenze, 1974.

⁷ M. MADONNA, *Arturo Carlo Jemolo e l'ebraismo. Brevi note ricostruttive*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, I, a cura di G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI, Giappichelli, Torino, 2014, p. 1092.

game, decide di criticare l'opera del collega ed amico, non riuscendo così a piegare il proprio credo nemmeno nella prefazione ufficiale al volume appena edito.

Ma nel corso della propria esistenza Jemolo troverà diverse occasioni per intervenire a proposito di questioni ebraiche: nel pieno della guerra fredda, ad esempio, egli decide di dedicare alcuni scritti all'analisi della condizione degli ebrei nei Paesi comunisti dell'Est europeo, sottolineando le sofferenze patite dagli ebrei in quei Paesi, spesso accusati, in quanto sionisti, di non essere fedeli agli Stati di appartenenza⁸.

E qui voglio evidenziare come nemmeno nel nostro Paese, anche in epoca recente, non sono mancate occasioni in cui è stato chiesto a concittadini italiani di religione ebraica di scegliere a quale Paese dichiarare fedeltà, in nome di un presunto tradimento della Patria italiana.

Altro intervento particolarmente significativo nella relazione di Arturo Carlo Jemolo e l'ebraismo risulta essere quello del complesso rapporto tra Chiesa cattolica ed ebrei, con particolare riferimento al periodo che precedette il Concilio Vaticano II: secondo il nostro Autore, la Chiesa, dopo due millenni, non poteva e non doveva più considerare gli ebrei colpevoli di aver ucciso Cristo; inoltre, il cattolicesimo non poteva dimenticare che, tra le religioni non cristiane, l'ebraismo è quella con cui ha maggior patrimonio comune.

In tal senso, nell'ambito del Concilio Vaticano II, la dichiarazione *Nostra Aetate* resa il 28 ottobre 1965 sulla relazione tra Chiesa e religioni non cristiane riprende molti degli auspici espressi in precedenza da Jemolo, sottolineando il legame tra la Chiesa cattolica ed il popolo ebraico ed affermando storicamente che la morte di Cristo non può essere imputata né indistintamente a tutti gli ebrei allora viventi né agli ebrei del nostro tempo.

Mi piace qui ricordare, esattamente a trentacinque anni da quell'avvenimento, la storica visita di Giovanni Paolo II alla Sina-

⁸ M. MADONNA, *Arturo Carlo Jemolo e l'ebraismo. Brevi note ricostruttive*, cit., pp. 1090-1091.

goga Maggiore di Roma ed il suo abbraccio a Rav Elio Toaff, rabbino capo della Comunità ebraica di Roma, in occasione della quale il Papa ebbe così a definire gli ebrei: «Siete i nostri fratelli prediletti e, in un certo modo, si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori», spazzando via secoli di antisemitismo cristiano.

Ma il legame di Jemolo con l'ebraismo trova origine, come detto, anche in altri decisivi fattori, personali e biografici: tra questi, centrale è il rapporto con Mario Falco, giurista e poi accademico italiano divenuto in seguito noto soprattutto per i suoi studi sul diritto ecclesiastico, anche lui allievo di quel Francesco Ruffini, Maestro ed autentico riferimento della scienza ecclesiasticistica; Mario Falco fu tra l'altro fautore nel 1930 della legge che regolava i rapporti fra lo Stato italiano fascista e l'Unione delle Comunità Israelitiche – oggi rinominate Ebraiche dopo la pubblicazione della legge n. 101/1989 che ha recepito l'Intesa con lo Stato.

Jemolo e Falco passarono presto da un iniziale rapporto meramente professionale ad un intenso legame di amicizia, che rimarrà intatto ed anzi si intensificherà nel corso degli anni, come vedremo.

Il fitto scambio epistolare tra Jemolo e Falco, pubblicato nel 2005 da Giuffrè in due volumi, rappresenta non solo una fondamentale testimonianza storiografica dell'epoca, ma anche una preziosa fonte d'informazione sulla vita del nostro Autore⁹.

Soltanto la morte di Mario Falco interromperà questo sodalizio, consentendo tuttavia alla famiglia Jemolo di gettare le basi per un legame esteso a tutta la famiglia di Mario Falco.

Alla morte di quest'ultimo, avvenuta per crisi cardiaca la sera del 4 ottobre 1943, all'indomani dunque dell'8 settembre 1943, ad Alberone di Ro in provincia di Ferrara dove si era rifugiato con la famiglia per sfuggire alle deportazioni, nella piena emergenza in cui vivevano i cittadini italiani di religione ebraica a seguito dalla promulgazione delle leggi razziali a partire dal 1938, la moglie e le figlie di Falco per trovare rifugio e protezione si trasferirono a Roma, nel-

⁹ A.C. JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, II, 1928-1943, a cura di M. VISMARA MISSIROLI, Giuffrè, Milano, 2005.

la casa di Jemolo, fino alla fine della guerra, riuscendo così a scampare alla persecuzione nazi-fascista.

Per questo motivo il suo nome, assieme a quello della moglie Adele Morghen, è iscritto allo Yad Vashem, l'Ente nazionale israeliano per la Memoria della Shoah con sede a Gerusalemme, tra i 'Giusti tra le Nazioni', coloro che rischiarono in modo eroico le loro vite e senza interesse personale per aiutare gli ebrei durante la Shoah¹⁰.

A proposito della prematura scomparsa di Mario Falco e del forte legame instauratosi tra i due colleghi, mi piace ricordare come Arturo Carlo Jemolo non esitò a pubblicare sulla *Rivista di diritto privato* nel 1943 e quindi sotto la Repubblica Sociale Italiana un delicato ritratto dell'amico Falco, nonostante la sua appartenenza alla razza dichiarata nemica della Patria.

Lo scambio epistolare pubblicato tra Jemolo e Falco, seppur incompleto giacché comprendente poche missive di Falco, offre numerosi spunti di interesse e consente di cogliere diversi profili del pensiero di Arturo Carlo Jemolo, con particolare riferimento al suo rapporto con l'ebraismo.

Basti qui ricordare una certa e ripetuta inquietudine manifestata dallo Jemolo e legata alle sue scelte professionali, attribuita dal nostro Autore alla mescolanza di sangue che c'è in lui, oppure alle sue riflessioni, personali oltre che professionali, sui rapporti tra le religioni ed all'auspicio espresso che le religioni possano costituire un elemento di dialogo e quindi di collante dell'umanità, piuttosto che fonte di divisione e di odio: pensiero, questo, tristemente espresso da Jemolo nell'agosto del 1931 nelle lettere indirizzate all'amico Falco, dove affronta anche il tema dell'antisemitismo e delle persecuzioni nei confronti degli ebrei, anticipando i timori che di lì a poco sarebbero sfociati in veri e propri incubi, portando a deportazioni e stermini.

¹⁰ Cfr. <https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/about-yadvashem.html>.

Ma analizziamo, in particolare, alcuni pensieri espressi da Jemolo circa la campagna antiebraica montante nell'Italia fascista e musoliniana.

Jemolo, nel settembre 1936, due anni prima dell'emanazione delle leggi razziali, scrive di «vedere i sintomi di una campagna antisemita che, se dilagasse, non sa a cosa porterebbe»¹¹.

Soltanto un anno dopo, nel dicembre 1937, si esprime in termini ancora più diretti con l'amico Falco, dichiarando che «l'antisemitismo è una delle malattie croniche dell'umanità o almeno dell'Europa»¹².

A seguire, risulta particolarmente interessante analizzare l'evoluzione nel pensiero di Jemolo a proposito dei rischi connessi ad una possibile legislazione antiebraica.

Nel febbraio 1938 Jemolo esprime «sconforto per una situazione che si sta facendo sempre più difficile»¹³, finendo col proporre strategie di comportamento per la salvezza degli amici ebrei: di lì a poco, confida all'amico di essere preoccupato anche per se stesso, proprio in ragione delle sue origini ebraiche.

Ed ancora: «riguardo alle cose israelitiche io non so nulla di positivo, ma il mio fiuto – che fin qui in materia politica mi ha sempre portato a prognosticare esattamente – mi dice che in Italia le cose non andranno oltre [...]; quindi caricature antisemite nei giornali umoristici, articoli antiebraici, ristampe di Preziosi [il fascista e razzista traduttore dei *Protocolli dei Savi di Sion*], estremismi dal Senato, Camera, Accademia, eccetera: ma non penso che si andrà oltre».

Mancavano meno di cinque mesi al Manifesto della razza, e poco più di sei ai *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista* e nemmeno un'attenta e sensibile figura come Jemolo intravede il reale pericolo dietro l'angolo.

Ma nell'agosto 1938, quando la situazione politico-sociale si era imbarbarita ed era già chiaro l'errore del suo 'fiuto', Jemolo, come

¹¹ Lettera di Arturo Carlo Jemolo a Mario Falco, 27 settembre 1936.

¹² Lettera di Arturo Carlo Jemolo a Mario Falco, 25 dicembre 1937.

¹³ Lettera di Arturo Carlo Jemolo a Mario Falco, 1° febbraio 1938.

detto figlio di madre ebrea per nascita ma convertita al cattolicesimo e lui stesso cattolico praticante, scriveva all'amico Falco: «So che molti meticci come me sono inquieti, e prevedono che verrà la nostra volta»¹⁴.

E ancora in settembre, chiamando i «meticci» i «mezzi»: «E poi verrà la nostra volta, dei mezzi»¹⁵.

Quando poi nel dicembre 1938 Mario Falco perde la Cattedra universitaria in conseguenza dell'applicazione delle leggi razziali, Jemolo esprime rammarico e vicinanza all'amico, decidendo di aiutarlo anche concretamente, contribuendo a farlo lavorare di nascosto, circostanza rischiosa e non certo scontata a quell'epoca¹⁶.

Per Arturo Carlo Jemolo l'antifascismo fu scelta intransigente, di vita e di cultura: nel 1925 Jemolo fu, con altri docenti di diritto ecclesiastico come Francesco Ruffini, Vincenzo Del Giudice, l'amico Mario Falco, e con altri giuristi come Piero Calamandrei, Alessandro Levi, Giuseppe Chiovenda, Marcello Finzi e Silvio Trentin, tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da Benedetto Croce.

Sebbene nell'ottobre del 1931 anche Jemolo, come altri 1224 Professori dell'Università italiana di allora, giurò di essere fedele al regime fascista, di osservarne lealmente lo statuto, di esercitare l'ufficio di insegnante ed adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria e al regime fascista, è giusto ricordare come proprio qui, alla *Sapienza*, gli studenti contrari al fascismo sceglievano di sostenere l'esame di diritto canonico con Jemolo anche perché presso la sua Cattedra non vigevo l'obbligo di indossare la camicia nera, altrove diligante.

Il suo giuramento al fascismo rappresentò, negli anni a venire, un cruccio, su cui Jemolo peraltro ebbe spesso a tornare a riflettere.

Per affrontare il problema delle ragioni che potessero allora indurre a giurare fedeltà al fascismo, egli così si espresse nel 1969:

¹⁴ Lettera di Arturo Carlo Jemolo a Mario Falco, 12 agosto 1938.

¹⁵ Lettera di Arturo Carlo Jemolo a Mario Falco, 13 settembre 1938.

¹⁶ Lettera di Arturo Carlo Jemolo a Mario Falco, 14 dicembre 1938.

«avremmo salvato la possibilità di educare dei giovani, di mantenere l'università a quel livello che fece sì che poi dai littoriali venisse fuori una leva di antifascisti. Potemmo, senza rischiare nulla, educare i giovani svegli. Potemmo gettare negli altri qualche immagine, qualche caposaldo, che più tardi forse fruttificò».

Ancora a proposito delle leggi razziali, Arturo Carlo Jemolo avrebbe ricordato alcuni anni dopo: «Giuristi e non giuristi, soprattutto nelle parti d'Italia che hanno subito l'occupazione tedesca, ci siamo resi conto che la vita morale non si può ridurre a formule, paiano esse le più sicure. E sentiamo che questa esperienza non ci porta affatto a rivedere la base profonda della nostra morale, le nostre nozioni di bene e di male; non ci porta nemmeno alla conclusione (che sarebbe di particolare pericolosità) che l'agire bene possa sbocciare da un istinto buono, e non da una legge razionale; ci porta solo a comprendere che l'infinita varietà, la complessità della vita non consente di arginare l'agire dentro formule. Per molti anni non ho mai deflesso dal principio dell'interpretazione schietta della legge, anche quando essa portava a conculcare i valori politici che mi erano cari. Ma vennero delle forme di persecuzione che giudicavo particolarmente odiose – alludo a quella razziale – e qualche nota ho scritto, per sostenere interpretazioni della legge che sapevo contro la *voluntas legis*, cioè errate».

Interessante l'intuizione di Jemolo che, impotente di fronte al regime fascista ed al dilagare della violenza, fisica morale e legislativa, decise di fare quanto possibile rispetto alla sua condizione ed al suo *status* per arginare le distorsioni di legge e dare un contributo, piantare un seme per le generazioni a venire.

A distanza di quarant'anni dalla morte di Jemolo, pur tenendo conto delle tante novità che in questo lungo periodo hanno caratterizzato la vita politica e l'evoluzione della società italiana, molti sono ancora i motivi che inducono a continuare ad ascoltare la sua voce e a riferirsi al suo pensiero per una valutazione dei problemi civili, politici e religiosi dell'attualità, in un'Italia oggi forse ancora più tormentata rispetto a quella del secolo scorso.

Termino questo intervento scegliendo di citare qualche pensiero sul principio supremo di laicità dello Stato, che richiama in qualche modo al modello rappresentato da Jemolo, in costante equilibrio tra ideologia individuale e profilo pubblico o istituzionale, separatista convinto, pur essendo credente e praticante.

Mi riferisco in particolare a quanto espresso qualche anno fa dal Professor Francesco Margiotta Broglio, che oggi ci onora della sua presenza e che è stato correttamente chiamato a concludere l'incontro di oggi, in virtù delle sue competenze oltre che del suo forte legame con il Professor Arturo Carlo Jemolo.

«Cos'è la laicità davvero? La laicità è la neutralità di fronte al fenomeno religioso.

Ma allora cosa significa essere laici in Italia? Gli italiani sono uno strano popolo di miscredenti anarchici: una vera tradizione laica nel nostro paese è sempre rimasta il patrimonio di una minoranza. È una lunga, complicata storia in cui contano solo tre protagonisti: le istituzioni, la Chiesa e gli ebrei.

Credo sia ancora difficile comprendere com'è importante che il fenomeno religioso viva nella sfera pubblica, senza che questo comporti necessariamente il fatto di entrare nella cosa pubblica. Questo è il grande equivoco della laicità in Italia»¹⁷.

Grazie Professor Margiotta Broglio, grazie Professor Jemolo, grazie a tutti voi.

¹⁷ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Valori laici, patrimonio di tutti*, intervista di G. VITALE, in *Moked*, 18 luglio 2011 (<https://moked.it/blog/2011/07/18/francesco-margiotta-broglio-%E2%80%9Cvalori-laici-patrimonio-di-tutti%E2%80%9D/>)

MAURIZIO MOLINARI

JEMOLO GIORNALISTA

Buonasera a tutti e grazie di questa occasione, di questa opportunità per discutere la figura del Maestro Arturo Carlo Jemolo sotto l'aspetto, la veste e l'eredità che è quella che lui ci ha lasciato nei giornali nei quali ha scritto o collaborato.

Ho avuto il privilegio di dirigere uno di questi, *La Stampa*, e di collaborare per molti anni con un altro che è *Nuova Antologia*. La terza grande testata alla quale lui diede un contributo importante, strategico, di valore è stato *Il Mondo* di Pannunzio.

Che cosa tiene assieme gli scritti di Arturo Carlo Jemolo su *La Stampa*, *Nuova Antologia* e *Il Mondo*?

Un'idea particolare del legame fra laici e cattolici. Non c'è dubbio che sullo sfondo c'è questo, che ha a che vedere con la sua storia, i suoi valori e la sua identità, ma all'interno di questo c'è un rapporto particolare, un suo approccio particolare.

Quando Jemolo si definiva liberal-cattolico e non cattolico-liberale dava la prevalenza a un'idea di Stato che lui viveva come combinazione fra l'essere credente e cittadino, ma la prevalenza era allo Stato. Uno Stato che, come scrisse su *Il Mondo*, doveva in ultima istanza essere lui a prendere la responsabilità di battersi contro il peccato, di essere colui che sfidava il peccato.

È interessante il fatto che pur essendo profondamente cattolico Jemolo non votò mai, non aderì mai né al Partito Popolare né alla Democrazia Cristiana, ma invece si schierò e condivise il Partito d'Azione prima, nel 1948 votò per il Fronte Popolare.

Questa idea profonda di essere cattolico da un punto di vista identitario, ma «ghibellino in politica» come scrisse una volta Giovanni Spadolini, incarnava questa idea di cittadinanza dove essere credente, avere a che fare con i valori fondatori del suo essere e della sua dinamica nelle relazioni con la società. La prevalenza era quel-

la di essere cittadino dello Stato unitario. Però senza l'enfasi, senza retorica.

In un bel libro pubblicato da Aragno il titolo che fu scelto per descriverlo fu *Il Malpensante* perché non è mai stato benpensante. Era lontano dalla retorica e per questo avanzò delle critiche anche molto severe nei confronti di De Gasperi e della stessa Costituzione repubblicana.

La fede nello Stato, l'importanza della statualità per il nostro Paese si imponeva su ogni tipo di declinazione di questa statualità e questo si ritrova poi in tutti i suoi scritti o sui temi di politica attiva sui quali intervenne.

Io credo sinceramente che sotto questo punto di vista il suo contributo resta non solamente unico ma anche un elemento fondante della nostra identità repubblicana.

L'Italia repubblicana è un tassello di identità, un mosaico di contributi diversi che si rispecchiarono nell'Assemblea costituente, ma probabilmente questo tassello, questa idea dei cattolici-ghibellini, di chi sapeva far coincidere l'identità personale con una grande fedeltà allo Stato anche se quell'identità era cattolica, ci riporta ad un'idea di cittadinanza che in ultima istanza è uno dei grandi elementi di forza della nostra unità nazionale.

FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO

CONCLUSIONI

Per concludere i lavori di questo incontro, arricchito da fondamentali contributi sul pensiero e la figura di Arturo Carlo Jemolo, vorrei ribadire che egli fu un testimone d'eccezione dell'Italia del Novecento che vide dagli inizi del secolo al maggio del 1981, dal Governo Giolitti al Governo Forlani, dalla legge delle guarentigie (1871) a quella sul divorzio (1970).

Tra i più significativi protagonisti della cultura giuridica, politica e religiosa nei decenni che vanno dalla prima guerra mondiale all'attentato a Papa Giovanni Paolo II che ricostruì, con mano felice, nel volume memorialistico *Anni di prova* (1969), delineando un percorso che va dal nazionalismo al modernismo, dal liberalismo del suo Maestro, Ruffini, al ventennio fascista, dalla Liberazione all'azionismo di Parri, dalle simpatie post-belliche per il Fronte Popolare, alla diffidenza verso il 'partito cristiano', dall'impegno con Calamandrei in Unità Popolare, con la lotta contro la 'legge truffa', a quello in favore del divorzio, dall'opera per la revisione del Concordato alla 'notte' della Repubblica con il «sacrificio nel silenzio» di Aldo Moro (*La Stampa*, 14 maggio 1978). Nell'epilogo del volume *Questa Repubblica. Dal '68 alla crisi morale* (Firenze, 1981) scriverà: «Sono svanite le grandi speranze che nutrivamo alla fine della seconda guerra mondiale [...]; quando rievoco i molti che divisero con me le grandi speranze del 1945 e degli anni immediatamente seguenti, penso che sono stati amati da Dio quelli che hanno chiuso gli occhi in tempo per non vedere l'Italia del 1978».

Non vanno dimenticati la breve presidenza della RAI (20 aprile 1945 - 9 agosto 1946, seguita da un'altrettanta breve presidenza della SIPRA), la lunga partecipazione (quasi novanta puntate) al radiofonico *Il Convegno dei Cinque*, l'impegno nella Commissione governativa per la revisione dei Patti lateranensi – rievocata con diretta esperienza nell'intervento di Sergio Lariccia –, la costante pre-

senza come editorialista sul quotidiano *La Stampa*, la ricchissima produzione giuridica e storica, il lungo e incisivo magistero universitario (Sassari, Bologna, Milano Cattolica, Roma), scandito da più corsi e manuali di diritto ecclesiastico in diverse, successive edizioni. Per non dire della intensa e vivace collaborazione a *Il Mondo* di Panunzio, a *Il Ponte* di Calamandrei, all'*Astrolabio* di Parri e alla *Nuova Antologia*, soprattutto negli anni della direzione di Spadolini.

Il giorno successivo alla sua morte, Giovanni Paolo II verrà gravemente ferito in un attentato; una settimana dopo gli italiani, a larga maggioranza, diranno sì all'aborto; per pochi giorni non vedrà l'amico Spadolini presiedere il primo Governo a guida non democristiana della Repubblica; tre anni dopo si concluderà, con gli Accordi di Villa Madama, quel processo di revisione dei Patti lateranensi al quale, pur ribadendo il suo convincimento separatista, aveva dato per oltre dieci anni un contributo essenziale. Fortemente critico verso Pio XI, perplesso su Pio XII, considerava il pontificato Roncalli uno dei due soli «periodi radiosi» della sua vita: l'altro era stato il biennio «della speranza» 1944-46. Con Montini aveva avuto frequenti e amichevoli rapporti e Paolo VI lo citerà più di una volta nei suoi discorsi. All'indomani della legge sul divorzio – che Jemolo aveva vivacemente difeso dall'accusa di violazione del Concordato lateranense avanzata dal Vaticano – il Pontefice, in una lettera autografa, gli confesserà afflizione e sorpresa per la approvazione della legge Fortuna, sottolineando «l'amarezza e l'incertezza della nuova situazione». E, dopo il referendum del 1974, gli dichiarerà che i risultati confermavano la sua consapevolezza del processo di secolarizzazione incalzante (*NA*, gennaio-marzo, 1981).

Giova, comunque, tornare su un brano della ricordata lettera del 6 gennaio 1971: «La sua comprensione delle cure e degli affanni dell'ufficio apostolico mi commuove e mi conforta; ne apprezzo il valore e la bontà. Veramente il peso della croce si aggrava sulle deboli spalle; e, com'Ella può immaginare, la recente questione del divorzio in Italia mi ha lasciato molto afflitto e sorpreso per tante ed evidenti ragioni. Ma i suoi auguri invitano sapientemente a collocare la speranza in Dio, “qui consolatur nos in omni tribulatione

nostra»; Egli aiuterà a superare l'amarezza e l'incertezza della nuova situazione».

L'importanza della lettera, oltre che nell'affezione calorosa che legò Paolo VI a Jemolo, sta nella data in cui venne scritta. Siamo al 6 gennaio del 1971, all'indomani di quella legge sul divorzio che, anche grazie all'epilogo del referendum popolare del 1974, modificò alla base i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia. È un documento che fa toccare da vicino la lacerazione dell'animo di Paolo VI, di un ecclesiastico che, come rivelano le sue lettere di giovane prete, certamente si distingueva dalla cultura apatica e stantia del cattolicesimo di curia; che era stato il vivificatore e il detonatore culturale di quel gruppo di intellettuali della FUCI sui quali tanta luce hanno gettato le ricerche di Renato Moro. Ciò nonostante Montini non può dichiararsi che «sorpreso», oltre che afflitto, dall'approvazione della legge Fortuna.

Ma ancora più sorpreso dovrà essere, certamente, quando quattro anni dopo gli italiani confermeranno a grande maggioranza la scelta del Parlamento, con l'impegno civile dei partiti della sinistra laica e marxista.

Una conferma – questa lettera del 6 gennaio 1971 – della difficoltà, anche per un Papa dell'altezza intellettuale e della sensibilità sociale di un Giovanni Battista Montini, di comprendere le profonde trasformazioni della società italiana, le conseguenze dei processi di urbanizzazione e di migrazione interna, di sostanziale ruralizzazione del cattolicesimo italiano. Una spiegazione, forse, della poca cautela con cui anche la suprema gerarchia finì per subire (?) la presuntuosa iniziativa di un gruppo di cattolici intransigenti, lontani certamente dalla società civile, ma lontani probabilmente anche dalle complesse articolazioni della società religiosa, come Jemolo argomentò.

Mi sia consentito passare a qualche breve osservazione sul lungo e complesso rapporto di Jemolo con Ernesto Buonaiuti.

Jemolo nel già menzionato volume memorialistico *Anni di prova*, parla del «finire» del 1919 come data del proprio incontro con Buonaiuti, accennando anche alle sue affollatissime lezioni di Sto-

ria del cristianesimo alla Facoltà di lettere di Roma, che aveva sede nel palazzo Carpegna, attiguo alla *Sapienza*, ma non ha fatto riferimento all'occasione dei primi incontri, né alle persone che potranno propiziarli. Morghen, rievocando il cognato e Buonaiuti, un anno dopo la scomparsa del primo, riferisce che Jemolo sarebbe stato presentato a Buonaiuti da Giorgio La Piana, incontrato a Vienna in occasione delle riunioni della Commissione per le riparazioni di guerra di cui Jemolo, allora primo segretario al Ministero dei Lavori Pubblici e libero docente di diritto ecclesiastico dal 1916, era «giuriconsulto». Ma l'ipotesi non sembra fondata. A parte il tono abbastanza formale di una lettera di La Piana del gennaio '51 che, dopo *lungo tempo*, lo ringrazia per l'invio del *Chiesa e Stato negli ultimi cento anni*, è proprio una lettera di Jemolo a Morghen del 30 giugno del 1920, scritta da Parigi dove il mittente si trovava per una riunione della Commissione delle riparazioni (che aveva sede a Vienna), a far pensare che l'amicizia precedesse l'incontro con La Piana: non a caso, infatti, vengono ringraziati Morghen e altri compagni del piccolo gruppo di discepoli riuniti intorno a Buonaiuti per un regalo inviatogli prima della partenza, ma, parlando di «una cara esistenza» che non doveva «essere sciupata» (probabilmente Adele Morghen, la futura moglie) si esprime la speranza che Morghen stesso e Buonaiuti, «che [...] sarà tuo e mio alleato», avrebbero, in sua assenza, fatto il possibile in tal senso. Non solo, ma il tono denso e familiare delle prime lettere a Buonaiuti risalenti agli inizi del '21, e il contenuto di una lettera di Agostino Biamonti a Jemolo del febbraio di quell'anno – che fa riferimento all'incontro Buonaiuti-Gasparri della primavera successiva, cui seguì la revoca della scomunica – e quello di una lettera ancora di Jemolo allo stesso Morghen del 17 gennaio '21 fanno ipotizzare un'amicizia già intensa a quell'epoca, nata, quindi, prima dell'incontro con La Piana a Vienna nel '19 o nel '20. In quest'ultimo documento, infatti, oltre ad informare su una riunione «penosa per la tristezza profonda [...] del nostro Maestro [...] per la tristezza che gravava su tutti noi» del gruppo di allievi ed amici, dopo la condanna del 14 gennaio 1921, Jemolo delinea quale sarà la propria strategia per aiutare Buonaiuti a risolvere

la sua difficile situazione; una strategia che le lettere edite da Carlo Fantappiè nel 1997 confermeranno puntualmente: «Io confido in una riconciliazione, tra anni, ad un mutamento di indirizzo del pontificato religioso di Benedetto XV: occorre solo che B[uonaiuti] non allarghi l'abisso, non inasprisca i suoi persecutori. Occorre un relativo silenzio da parte sua, una prudenza più grande che per l'inanzi». Ma il pontificato «religioso» di Papa Della Chiesa terminerà ben presto e seguirà quello tutto politico di Pio XI che riuscirà ad ottenere dal braccio secolare del regime fascista quello che non era riuscito a conseguire con le sue scomuniche.

Da due lettere, del 6 luglio 1929 e del 31 luglio 1933 emerge, in proposito, un nuovo elemento. Nella prima Buonaiuti domanda a Jemolo se ricorda «l'ormai lontana negli anni ascensione al Rosa» e parla di Issime, vicino a Gressoney, come del «luogo del nostro incontro»; nella seconda, informandolo che nell'agosto tornerà in Val d'Aosta, scrive: «Chi sa che non risalga alla capanna Gnifetti? Ricordi?» (è un rifugio a più di 3.000 metri, base per l'ascesa al Monte Rosa). Si tratta, probabilmente dell'estate del '19 anche perché un riferimento a Buonaiuti, contenuto in una lettera di Jemolo a Mario Falco dalla tarda primavera di quell'anno, fa stato di rapporti sì, ma non ancora amichevoli: sembrerebbe, comunque, che negli ultimi mesi del 1919 Jemolo già frequentasse il ristretto gruppo dei discepoli di Buonaiuti dove, appunto, dichiara di avere incontrato la futura moglie e da cui, come ricordato, ricevette un dono alla partenza per Parigi nel giugno 1920. È assai possibile, d'altro canto, che Jemolo avesse già conosciuto Buonaiuti negli incontri domenicali in casa del lontano cugino, Felice Momigliano – da lui avvicinato soprattutto tra il 1912 e il 1915 – Professore di filosofia al Magistero di Roma, il quale dopo il 1917, nella abitazione di via Antonio Musa, accoglieva «intorno alla sua poltrona un'infinità di personalità politiche ed accademiche», tra cui Murri e Prezzolini, la Balabanoff e Semeria, Buonaiuti e Dante Lattes, Jemolo e Attilio Momigliano, Ghisleri e Panzini, Salvemini e Giovanni Vacca. Non a caso il maggiore studioso di Felice Momigliano ha parlato per lui, per Levi della Vida e per Jemolo di «modernismo ebraico», con riferimento alle

origini ebraiche, da parte materna, e alla parentela con i Momigliano, di quest'ultimo.

Molte notizie, a volte preziose, per integrare la biografia esistenziale, culturale e spirituale di Jemolo sono fornite dal ricordato carteggio con Buonaiuti, alcune, come quella dell'aspirazione ad andare ad insegnare in Egitto, che emerge dalle lettere degli anni alla Cattolica, del tutto sconosciute. Preziose anche le frequenti notazioni sulla vita universitaria – concorsi, chiamate, trasferimenti, anche relativi a Facoltà diverse da quella dove insegnava don Ernesto – le quali non solo dimostrano che egli ebbe, ad onta della sua progressiva emarginazione, influenza non poca nell'ambiente accademico, ma anche forniscono utili indicazioni per la ricostruzione della vita degli Atenei e delle Istituzioni di ricerca (così l'Enciclopedia italiana) nel ventennio fascista. Gustose sempre, comunque, le ironiche illusioni agli idealisti – «portati squisitamente alla sopraffazione [...] intellettuale» – e la distinzione, all'indomani della marcia su Roma, tra fascismo violento per i «sanguigni» e fascismo psichico per i «linfatici», tra forme di consenso «protervo e forme di acoscienza». Anche dal confronto con le lettere di Buonaiuti a Remo Missir, scritte tra il 1926 e il 1946, che pure costituiscono una eccezionale testimonianza della vicenda umana del sacerdote scomunicato quale egli la rappresentava al suo giovane corrispondente di Smirne, ci sembra che quelle, pure in numero più ridotto, indirizzate all'amico fraterno e al «collega» Jemolo, si caratterizzino non solo per la diversità della dimensione (Donini ha parlato per le prime di un «clima di *cura d'anime*»), ma per lo spessore stesso del pensiero e per il livello, che mai scade, al quale il dialogo si colloca. Un livello, certo diverso da quello del rapporto psicologico, affettivo e possessivo del Maestro con il giovane Missir, percorso, a tratti da sfumature contro-riformistiche, che appare di filiazione più spirituale che culturale, nel quale il richiamo profetico predomina su ogni spessore ecclesiologico e dove la solidarietà della *koinonia* si trasforma in una sorta di direzione di coscienza. La cattedra universitaria, che considera la «palestra naturale del *suo* proselitismo spirituale e religioso» è, invece, al centro del sodalizio con Jemolo, tutto intento, quest'ul-

timo, a suggerire comportamenti e adattamenti giuridici e burocratici per aiutare l'amico a non farsi privare di quest'ultima palestra.

Non si può, comunque, trascurare la questione dell'atteggiamento di Jemolo verso il modernismo e nei confronti della fiducia in una permanente vitalità del movimento che Buonaiuti manifestò in più d'una occasione. Al di là del «modernismo storiografico» – di cui Jemolo, anche per la formazione col Ruffini e la prossimità con personalità come Einaudi, Orlando, Falco, Cammeo, Felice Momigliano o Giorgio Levi della Vida, è certamente partecipe nell'approccio critico, agnostico e libero da condizionamenti con cui affronta lo studio storico, giuridico e politico dei fatti religiosi – egli pensa, come nota con dispiacere Buonaiuti nella lettera del 18 aprile 1928, che il «modernismo teologico sia morto e sepolto», mentre il mittente sostiene che esso si rivela «a tratti vivo e vegeto». Dalla stessa lettera si deduce che Jemolo considerava le buonaiutiane *Lettere di un prete modernista* del 1908 «una posizione di pensiero completamente tramontata» e che non condivideva l'opinione del suo corrispondente convinto che «le enunciazioni fondamentali delle *Lettere* possono ritrovarsi negli indirizzi più recenti della linea apologetica-religiosa dei singoli modernisti». Citava, in proposito, gli articoli della rivista *The Atlantic Monthly* e gli studi di uno dei suoi più giovani allievi, Ambrogio Donini, che era «tutto e sempre più, in una maniera che quasi [...] sgomenta, per il modernismo sociale-apocalittico della prima maniera». Non si rendeva conto, Buonaiuti, che, nonostante la prospettiva storiografica di Jemolo, fin dallo *Stato e Chiesa negli scrittori politici del Seicento e del Settecento*, andasse ben al di là di quella idealistica e fosse già aperta a suggestioni che saranno quelle della storiografia economico-sociale francese degli anni Quaranta-Cinquanta, l'amico non era certo indifferente al pensiero di quel Benedetto Croce, intimo del suo Maestro Ruffini, che nelle pagine di *Anni di prova*, definirà «un faro per la sua generazione, che ha sciolto le nebbie che trovammo uscendo dalle nostre scuole secondarie [...], che negli anni del fascismo ci ha talvolta salvato dalla disperazione», l'uomo «di cui più avrebbe desiderato la stima» e con cui non ebbe, e se ne rammarica, «che rari incontri».

Quel Croce che aveva scritto che la Chiesa cattolica «col liberarsi dei modernisti, si è liberata di gente infida, e ciò non indebolisce ma rafforza le istituzioni», e sulle cui orme Prezzolini aveva definito la lotta tra vecchi e nuovi nella Chiesa «una lotta di ritardatari». Ma è in *Anni di prova* che Jemolo si domanda espressamente cosa ci fosse in quel modernismo che, grazie a Buonaiuti, aveva avuto modo di vedere da vicino. E risponde: «Coglievo anzitutto [...] un riflesso tardivo della grande fede dell'Ottocento nella scienza, che si era mostrata anche nel metodo storico, nel credere alla parola definitiva che la critica avrebbe potuto dire intorno al significato dei testi sacri e all'ambiente da cui erano scaturiti [...]. Sul dogma [...] i modernisti giungevano, senza saperlo, alle conclusioni cui era pervenuto Lambruschini settant'anni innanzi, non molto diverse da quelle dei sociniani di oltre tre secoli prima [...]. E come sempre non tutti avevano il coraggio di vedere chiaro di sé, di constatare il cammino percorso dal giorno che avevano cominciato ad allontanarsi dai testi studiati nei seminari [...]. Anche tra i più lucidi vi era poi la scelta: dichiarare tutto il proprio pensiero, palesare il punto d'arrivo, e rompere con la Chiesa; od invece simulare e restare [...] nella speranza di poter operare dentro la Chiesa».

Constata, però, che quando lui scrive, alla fine degli anni Sessanta, dopo il Vaticano II, è ormai assodato e accettato anche da «sacerdoti e religiosi di indubbia ortodossia» che la lotta contro il modernismo «sradicò ad un tempo il grano e il loglio», e gli resta il rimpianto del non poter «scendere nello stato d'animo dei sacerdoti che rimasero nei ranghi». Lui, da parte sua, aveva fatto il possibile e l'impossibile perché vi rimanesse anche don Ernesto.

Va, comunque, ricordato il carteggio degli anni 1958-1965 tra Jemolo e don Lorenzo Milani nel quale, tra le moltissime considerazioni di particolare interesse anche per ricostruire il loro pensiero, si legge in una lettera del primo del 4 ottobre 1958: «Sul problema Chiesa e Stato ho io pure le mie idee, formatesi in altro ambito: ed è che data la crisi dello Stato, la Chiesa ne prenderà le funzioni, se non avvengono cose più grandi di noi, e lo dominerà interamente; spero servendosi di laici e non di ecclesiastici. Non si può impe-

dire ad un gas di espandersi in uno spazio vuoto, e meglio la Chiesa che i comunisti. /Cosa poi seguirà dopodomani, Dio solo lo sa; ma per domani mi attendo questo» (*Nuova Storia Contemporanea*, II, 4, 1998, p. 109).

Mi sia consentito infine, un richiamo ‘centenario’. Nell’Università di Sassari dal novembre 1920, Jemolo scrive per la *Nuova Antologia* del dicembre 1922 – diretta da Maggiorino Ferraris dal 1897, allora Ministro nel Governo Facta – un articolo sulla recentissima elezione di Pio XI (6 febbraio 1922). L’importanza del testo, non citato di frequenza, e la comprensione dei curatori mi suggerisce di ristamparlo in appendice alla mia relazione.

Pubblico anche una lettera a me indirizzata da Jemolo nell’ottobre 1971, proprio a proposito di un mio scritto su Buonaiuti.

APPENDICI

I. ARTURO CARLO JEMOLO, *PIO XI* *E LA NUOVA SITUAZIONE POLITICA DEL PAPATO**

Il gesto col quale Pio XI ha benedetto dal loggiato esterno di S. Pietro il popolo di Roma è stato certo un gesto rivelatore: non nel senso che a molti è sembrato di costituirne l'interpretazione immediata, nel senso cioè che quella benedizione rivelasse un papa italianissimo, un papa nel cui convincimento il contrasto fra Chiesa e Stato italiano sia ormai risolto: ma in un senso più ampio, e se non per l'Italia per la Chiesa più decisivo. Quella benedizione ha mostrato un uomo che non esita a spezzare una tradizione, a passar sopra al precedente dei tre papi succedutisi sulla cattedra di S. Pietro dopo il '70.

Chi non abbia presenti le linee direttive secondo cui si svolge tutta la vita ecclesiastica, ed in particolarissimo modo la vita che pulsa nel cuore della cattolicità, negli organi direttivi della Chiesa universale, non può intuire quale sia nel mondo chiesastico la forza della tradizione, quella delle stesse forme di consuetudine da cui esula ogni contenuto spirituale. Il precedente, la prassi sono barriere insuperabili, guide di acciaio che contengono la violenza delle indoli più accese, che raffrenano le manifestazioni degl'ingegni più vivi. Le maggiori autorità ecclesiastiche, la stessa suprema autorità pontificia, sono costrette, incatenate da questa forza della tradizione, dalla timidezza di fronte ad ogni novità, specialmente quando potrebbe rappresentare un passo nel vuoto. Ma anche i non credenti, osservando la storia della Chiesa, devono credere se non ad un suo fato provvidenziale, ad una meravigliosa legge interiore di conservazione. Nelle ore decisive, la cerchia della tradizione si rilascia, fresche energie foggiano istituti nuovi, adatti ai nuovi bisogni. All'indomani di ogni periodo in cui gli spiriti più scaltri e chiaroveggenti hanno guardato alla Chiesa come ad una moritura, incapace di poter mutare, di adattarsi ai nuovi tempi, la Chiesa inizia una rifioritura miracolosa di giovinezza, lascia cadere a terra i rami morti, esprime dal tronco millenario nuovi virgulti, mostra una linfa vitale.

* A.C. JEMOLO, *Pio XI e la nuova situazione politica del Papato*, in *Nuova Antologia*, 1922, pp. 372-379 (sesta serie, volume CCXVI della raccolta CCC; fascicolo 1198 - 16 febbraio 1922).

L'ottocento è stato uno di quei secoli in cui la Chiesa è sembrata ai più un organismo ormai appartenente al passato: la fede cieca nella scienza, nella scienza che avrebbe dovuto strappare ogni segreto al Cielo, rendere vano il nome del mistero, annullare quel campo dell'inconoscibile in cui ogni religione getta le sue radici profonde, contribuiva per molto a far considerare la Chiesa una moritura. Ma l'ottocento fu certo per la Chiesa – tolto che negli ultimissimi anni – secolo di letargo, secolo in cui la forza bruta della tradizione, l'attaccamento al passato, parvero tutto schiacciare. La grande crisi europea del secondo decennio del secolo che corre ha rapidamente compiuto il risveglio, il miracoloso ringiovanimento della Chiesa: come all'inizio del secolo XIII, allorchè tutta la Casa di Cristo sembrava pericolante, la Chiesa pare d'un tratto richiamata alla coscienza dei suoi doveri e delle sue possibilità.

Il primo gesto di Pio XI sembra mostrare ch'essa ha trovato il pastore capace di guidarla in quelli che saranno certo anni di attività giovanile, forse anni di vittoria.

*

**

Più ancora di quel gesto, affida la conferma del cardinale Gasparri al posto di segretario di Stato.

Il segretario di Stato di Benedetto XV ha certo benemerienze grandi verso l'Italia: ne vanta delle maggiori verso la Chiesa: non ha avuto paura di battere vie nuove.

L'opera di codificazione del diritto della Chiesa, prima che da Pio X, da altri papi era stata voluta: altre volte era stata iniziata attuata condotta in porto: all'ultimo momento era mancato il coraggio di promulgare il codice, che doveva fatalmente o riaffermare pretese della Chiesa contraddette dai governi e dalla opinione pubblica, o sia pure implicitamente sancire la rinuncia a quelle pretese. Se Benedetto XV osò, non è ardito supporre che sul suo « voglio » molto potè il consiglio del segretario di Stato che della codificazione era stato il massimo artefice.

La diplomazia tradizionale della Chiesa doveva mascherare, nascondere ogni scacco: nessun passo, nessun tentativo era mai attuato in modo formale, reso noto al pubblico, se non ne fosse assicurato il successo: a prescindere dai *Libri bianchi* pubblicati a guerra aperta, le sconfitte della diplomazia pontificia non erano acquisite alla storia se non attraverso le indiscrezioni. Era questa una rigorosa linea di condotta, e nessuna ragione di

umanità o di pietà, come nessun amore del *bel gesto*, potevano farvi derogare. Fu sotto il pontificato di Benedetto XV che per la prima volta si vide un pontefice inviare, senz'aver fatto scandagliare preventivamente il terreno, note ai Governi, anche non riconosciuti dalla S. Sede, e far seguire alle note le repliche, non preoccupandosi dell'insuccesso dei passi nè dello scorno diplomatico di Governi che rispondevano tardi e in termini vaghi o non rispondevano affatto: proprio negli ultimi giorni di quel pontificato, a proposito del dispaccio diretto al Presidente degli Stati Uniti in occasione della Conferenza di Washington, si parlò ancora d'insuccesso della diplomazia pontificia. Ma attraverso tutti quelli che secondo il protocollo delle cancellerie erano effettivamente insuccessi, il segretario di Stato aveva riallacciato il contatto della S. Sede con i popoli, le aveva assicurato un posto tra le forze creatrici della storia di domani.

La prassi della Curia pontificia era tutto un tessuto di reticenze: nulla doveva penetrare al di fuori, neppure le malattie del pontefice finchè egli non fosse agli estremi: gli organi ufficiali della Curia avevano per compito precipuo di opporre smentite a quanto gli altri giornali pubblicassero intorno a ciò che seguiva entro le mura del Vaticano: il segretariato del Gasparri segnò un deciso mutamento di rotta: quegli ch'è il ministro degli esteri della S. Sede apparve a contatto del pubblico, della vita, quasi come un qualsiasi ministro degli esteri di repubblica o di regno democratico: tutti si finì per sentirlo più vicino: anche gl'indifferenti, quelli stessi che si ostinano a considerare il Vaticano come il sepolcro dov'è composto un passato senza possibilità di risurrezione, dovettero quasi giocoforza intenderne la voce.

Pio XI, che al Gasparri molto deve della sua rapida fortuna, compiutasi tutta nel ciclo di pochi anni, ha confermato il suo grande elettore nel posto di segretario di Stato. È una garanzia di più, che non mancheranno alla Chiesa in quella che sembra essere l'ora propizia della sua rifioritura miracolosa, i dirigenti capaci di guidarla per nuovi sentieri.

*

**

Papato religioso o papato politico? Mai come in questo inizio di pontificato il dilemma tradizionale ha avuto meno ragion d'essere. Chè se nei periodi di calma, nei periodi di torpore, la distinzione può acquistare qualche rilievo e rispondere in certo modo allo stato delle cose, nei periodi di riscossa, d'intensa vita, i due elementi si compenetrano, divengono

un tutto inscindibile. Il papato influisce sui regni e sui popoli, in quanto esercita un dominio incontrastato sulle anime: e la sua forza terrena, se volta ad opere di pace, alla conculcazione delle più stridenti ingiustizie, diviene alla sua volta un mezzo potente di propaganda religiosa, suscita proseliti, smorza odi teologici, soffoca le ribellioni del dubbio. I germi di disgregazione che sempre sono presenti in seno alla Chiesa, e sempre susciteranno, nelle forme più svariate e più imprevedibili, quelli che la Chiesa chiama eresia e scisma, acquistano tutta la loro capacità e tutta la loro virulenza nei periodi di torpore: s'immobilizzano, paiono segnare un'epoca di torpore.

Ora nessuno può dire se il prossimo decennio segnerà un periodo trionfale per il papato: ma è facile prevedere che non potrà regnare un'epoca di torpore.

Pericoli prossimi, possibilità più ampie ma più remote d'immensi successi, si delineano sull'orizzonte del papato.

Nell'ultimo secolo, in particolarissimo modo negli ultimi venticinque anni, Roma ebbe a guardare sempre ad occidente per vedere se più fosche si facessero le nubi o si schiarisse il cielo. La Francia, anzitutto, il Portogallo e la Spagna, poi, furono volta a volta causa di angoscia e di giubilo al papato. L'Inghilterra non entrò nella più immediata cerchia dell'attività papale se non per breve ora, sotto il pontificato di Leone XIII, negli anni delle speranze di unificazione, troncate dalla opposizione irlandese, dalla intransigenza storico-dogmatica che portò alla dichiarazione d'invalidità delle ordinazioni anglicane: più tardi restò sempre in una posizione di second'ordine nel gioco della diplomazia vaticana: anche il duello tra Inghilterra ed Irlanda, ch'ebbe le sue ore tragiche, non parve questione in cui si dibattessero interessi vitali per la Chiesa. La Germania, dopo il conflitto tra Stato e Chiesa cattolica, ch'ebbe quarantanove anni or sono le sue ore epiche, non è più stata oggetto di gravi cure per il papato: la scarsa docilità del Centro, la questione dei sindacati interconfessionali, non sono apparse mai come nubi apportatrici di tempesta sul cielo del Vaticano. L'Austria, dopo i dissensi non gravi del '70, dopo la denuncia del concordato del '55 così vantaggioso per la Chiesa (e che tuttavia restò di fatto norma regolativa di tanti rapporti ecclesiastici) rimase terreno pacifico per eccellenza nei riguardi della Curia romana: l'azione di questa poté mirare ad esercitare una influenza maggiore; le sue sconfitte non furono in realtà che minori vittorie: le parole *attrito* e *conflitto* perdevano ogni virulenza allorchè si applicassero ai rapporti tra l'Austria e la S. Sede.

Tutto questo stato di cose è prossimo a mutare radicalmente: il mutamento anzi è già in atto. La situazione della Chiesa non sembra correre seri pericoli ad occidente. Non in Francia: una riscossa giacobina pare ivi affatto improbabile: nè assumerà certo una posizione antifrancesa Pio XI, l'antico monsignor Ratti, accorto, intelligente, duttile, pratico, restio agli infatuamenti, l'ex nunzio apostolico in Polonia che così strettamente abbracciò la causa della fedele figlia di Francia, della strenua e bellicosa sua alleata d'Oriente: i pochi cristiani integrali, i quali sentono l'incompatibilità assoluta tra i valori fondamentali del cristianesimo e l'atteggiamento spirituale della Francia uscita dalla vittoria, debbono ben comprendere che non sarà Pio XI il papa che griderà oltr'Alpe la difficoltà di conciliare al tempo stesso i precetti di Cristo e lo spirito nazionalista della politica francese. Non nel Portogallo, dove il pericolo del giacobinismo tripudiante, della infatuazione anticattolica, sembra ormai superato. La Spagna reca in sè da decenni il tarlo del dualismo catalano-castigliano: la riscossa della Catalogna, la sua autonomia o anche soltanto la sua prevalenza nel regno, porterebbe, è noto, un risveglio di aspirazioni ostili alla Chiesa, una ferma volontà di abbattere quel che ancora v'è di antiquato, di *vecchio regime*, nei rapporti fra Stato spagnolo e Chiesa; ma la Catalogna era un po' provincia spirituale della Francia: la conversione di questa dal giacobinismo al conservatorismo, se non ha naturalmente potuto avere effetto sul dissenso di razza tra catalani e castigliani, deve fatalmente aver gettato molta acqua nell'acceso liberalismo della Catalogna.

Ben più immediati appaiono altrove i pericoli.

In Italia passò quasi ignorata la crisi della Chiesa cecoslovacca, il memoriale indirizzato nel '19 da gran parte di quel clero alla Santa Sede – si ripetevano in quel memoriale molti dei postulati e delle aspirazioni delle Chiese nazionali, ostili all'accentramento romano, che nei Concili riformatori del secolo xv ebbero la più perspicua espressione –: rimase pressochè sconosciuto lo scisma parziale prodottosi in quella Chiesa. Troppo poco da noi si guarda alla Cecoslovacchia, cui la pace di St. Germain ha dato splendidi confini di vittoria, la zona più ricca e più industriale dell'antico Impero, ed il cui popolo era persino agli occhi degli avversari tedeschi il più laborioso e il più tenace della monarchia degli Asburgo; alla Cecoslovacchia, che avrà fatalmente una posizione economica non inferiore a quella del Belgio prima del '14, ma accompagnata e sorretta da una volontà di conquista e di dominio che non può non renderla un elemento di prim'ordine nei destini d'Europa. È la crisi ceca superata? può dirsi la

scissione davvero arginata, può aversi la certezza che dalle file della Chiesa ortodossa non usciranno nuovi elementi ad ingrossare quelle della Chiesa dissidente? Quando pure si verificasse questa ipotesi favorevole al cattolicesimo, non si deve dimenticare che nella Chiesa nazionale dissidente è passato tutto il fermento hussita, tutta l'avversione anticattolica e soprattutto antiromana, maturata per secoli nel sottosuolo di quella misteriosa Cechia, che ha serbato vivo il medioevo, non soltanto nelle strette vie e nei Lungo-Moldava di Praga, ma pur nell'animo, nelle passioni e negli odi, del suo popolo repubblicano.

Nè minori pericoli attendono la Chiesa in tutti gli altri Paesi sorti dallo smembramento dell'Austria, o ingranditi, mutati, trasformati dalla vittoria. I nazionalismi esasperati si manifestano anche nel campo chiesastico: eterno Sisifo, Roma deve ancora una volta opporre la sua ragion d'essere, l'unità cattolica che mirando a Roma pone in seconda linea, dimentica le frontiere nazionali, a quest'aspirazione di ogni Stato ad avere una propria Chiesa nazionale, aspirazione che sempre pare spenta e sempre si ridesta. La battaglia combattuta e vinta nei pericolosi giorni di Costanza e di Basilea, in quel secolo xv, che vide per l'unità pericoli più grandi che non il secolo seguente (l'eresia restrinse il dominio della cattolicità, non frantumò questa in tante chiese nazionali), deve sempre ripetersi. Si è ripetuta, più attenuata, nel secolo xvii, l'età d'oro del gallicanismo, nel secolo xviii, il secolo di Febronio, delle aspirazioni d'indipendenza dei grandi prelati tedeschi; dopo la tregua dell'ottocento si ripeterà (impossibile dire se più virulenta o meno intensa) nel secolo che volge. Le aspirazioni al proprio rito, all'abbandono del latino nella liturgia, ai concili nazionali propri, sono aspirazioni ben note nella storia della Chiesa: a ragione Roma le ha sempre combattute: ben sa com'esse preludano alla rottura della unità. Ora queste aspirazioni incalzano, fermentano, premono, in tutto il mondo slavo e magiaro ancora unito alla Chiesa di Roma: paziente ed accorta, questa segue attenta il movimento: talvolta qualche poco concede, cerca di elevare paratie in seno ad esso, d'impedire che i rivoletti dispersi confluiscono in un fiume impetuoso. Cura che intorno a questi scricchiolii male auguranti, intorno a questi fremiti di terra in sussulto, si faccia il silenzio: non ignora e non trascura; certi episodi in sé insignificanti (l'intransigenza del Vaticano, transigentissimo in tutti gli altri suoi rapporti col Governo italiano, nella questione di S. Girolamo degli Schiavoni che vuole assolutamente destinato agli slavi anziché ai dalmati) mostrano come la S. Sede non sia disposta a privarsi di alcun mezzo di

lotta per mantenere nella integra ed assorbente comunione romana quanti aspirano a staccarsene.

Ma non soltanto in queste aspirazioni autonomiste si annidano i pericoli: il crollo del colosso moscovita ha avuto ripercussioni religiose ancora non palesi, ma non perciò meno sicure: molte branche della Chiesa scismatica hanno da quel crollo acquistato un'autonomia, non giuridica, ma reale, una libertà di movimenti e di atteggiamenti, che costituisce l'equivalente di un ringiovanimento miracoloso: hanno acquistato per conseguenza una capacità di proselitismo, un'attitudine alla lotta, per cui sono potenzialmente oggi avversari pericolosi, quali non erano in passato, per la Chiesa di Roma.

Infine anche là dove non si porrebbe questione religiosa, il nazionalismo politico può suscitarsela: i popoli oppressi, i popoli che fortemente odiano, ove siano popoli primitivi in cui il fattore religioso è fattore di prim'ordine, sono tratti naturalmente ad abbreviare e favorire quella religione che appaia antitetica alle credenze dell'oppressore. L'antico Nunzio a Varsavia non può dimenticare questa specie di pericoli: tra i lituani, tra le popolazioni minori che considerano come un vero giogo la dominazione polacca, protestantesimo e chiese scismatiche possono trovare terreno favorevole.

Di fronte ai pericoli, immediati, non suscettibili di essere eliminati, le possibilità di azione feconda, le possibilità di trionfo.

Mai si diede ora più favorevole di questa alle possibilità più vaste, alle speranze più sconfinata che possano allignare nell'animo di un pontefice romano.

All'indomani della più terribile crisi della storia moderna, tutti i popoli, abbeverati di dolore, aprono l'animo ad inconscie indecise speranze messianiche. Volge una di quelle ore storiche in cui anche le menti più elette, più conscie della fatalità che regge il divenire storico, accolgono loro malgrado la fiducia nel possibilismo più assoluto, si sentono indotte a credere nella possibilità del miracolo, nei gesti miracolosi dei taumaturghi. Più ancora, attendono siffatti gesti: di fronte ai complicati problemi politici ed economici, al groviglio inestricabile di difficoltà che si ravvisa in ogni campo, alla impossibilità propria a qualsiasi scienza e dottrina di mostrare le vie attraverso cui si potrà ritornare all'antico benessere, all'antica serenità, tutti sono indotti, più o meno coscientemente, ad aspettare una soluzione extraempirica, imprevedibile, posta al di fuori della ferrea catena di ogni determinismo. Nelle classi colte, dove quest'attesa messianica trova

ostacolo in tutta una impalcatura di principi e di certezze acquisite, nuove dottrine demoliscono affrettatamente quella impalcatura: per il popolo non abbisogna neppure quel lavoro preliminare: ed il messianismo, l'avvento del secolo d'oro del proletariato, ha già un nome e tratti ben definiti.

Non occorre dimostrare come un siffatto momento racchiude nel suo seno possibilità sconfinite per tutte le religioni, per tutti i movimenti spirituali che parlano all'animo degli uomini, che hanno il potere di toccare quel lato profondo e misterioso ma più di ogni altro sensibile, ch'è la coscienza religiosa. E queste possibilità potranno essere soprattutto sfruttate da quella ch'è tra le religioni la meno cristallizzata, la più duttile e la più accorta, quella che mostra con fatti un potere sempre vivo di gettare nuovi germogli, di estendere la vasta massa delle sue radici.

Ma contingenze politiche accrescono la possibilità di successi della Chiesa di Roma.

Il crollo dell'impero moscovita, cioè della salda impalcatura statale che sorreggeva la Chiesa russa; l'avvento di un potere che in un primo momento è stato nettamente e crudamente ostile a quella Chiesa, e in un secondo si è rinchiuso in una indifferenza malevola; la crisi di dolore e di smarrimento di quel popolo, che ha dovuto perdere una ad una le sue vecchie fedi, i suoi convincimenti tutti, che ha dovuto mutare il suo orientamento mentale: tutto ciò ha indubbiamente avvicinato quelle possibilità di riunione della Chiesa russa alla romana che non apparvero mai assurde a spiriti eletti delle due Chiese. Queste non sono separate da alcun fondamentale dissenso dogmatico, non diversificano per costituzione: le diversità di tradizione, di sentimento, di liturgia, sono certo meno ingenti che non siano talora tra chiese e riti conviventi nella famiglia cattolica.

Ad un'altra possibilità di riunione, più e volte vagheggiata, e che talora parve prossima a compiersi, è stato tolto l'ostacolo che rese fin qui impossibile il suo verificarsi. Il componimento tra Irlanda ed Inghilterra fa sì che una conciliazione tra Chiesa anglicana e Chiesa romana non abbia oggi più, come in passato, la conseguenza di far perdere ogni ascendente al papa di Roma sull'isola di smeraldo. Certo oggi l'Inghilterra è meno proclive a questa unione che non apparisse in alcuni momenti del pontificato di Leone XIII: ma v'è oggi pel papato quel che non si dava allora: la possibilità di un lavoro fecondo non destinato fatalmente a spezzarsi di fronte ad una ferrea alternativa.

*
**

Questi i pericoli, queste le possibilità del papato.

Altri problemi vi sono, già impostati, che il papato non potrà scartare dal suo cammino. Così non potrà, senza che il suo prestigio ne sia gravemente ferito, recedere dalla posizione già presa da Benedetto XV di fronte ai luoghi santi, rinunciare a farsi sostenitore dei diritti morali del « popolo cristiano ». La questione è di una delicatezza estrema: il nucleo sionista palestinese ha dietro a sè, solidali e compatti, tutti gl'israeliti di Europa e di America: un atteggiamento antisionista del papato importerebbe un rincrudimento di avversione anticattolica ed antivaticana dovunque batta un cuore semita. Ed alla volta il papato, dando sia pure involontariamente pretesto ad un rinfocolarsi dell'antisemitismo, più vivo che mai in tutte le terre dell'antica Monarchia degli Asburgo, ed in Polonia e in Romania e in tanta parte della Germania, renderebbe un ben cattivo servizio alla causa della pacificazione. Ma se la S. Sede riuscirà ad attuare quella che sembra la sua politica, ostacolata sin qui dalla politica britannica, riuscirà a giungere ad accordi diretti con l'organizzazione sionista, che finora non è apparsa davvero nè fanatica nè irrispettosa degli altrui diritti; se riuscirà ad accordare gl'interessi morali del popolo cristiano e il bisogno di ricostituzione di un focolare nazionale per gli ebrei dispersi, avrà ottenuto un primo grande successo, che sarà forse scarsamente avvertito in Italia, ma che gioverà infinitamente al suo prestigio in tutto il bacino meridionale ed orientale del Mediterraneo, ed in tutti quei Paesi ove la questione semita è questione essenziale, sempre presente in ogni suo aspetto.

Nessuno, che non voglia arrogarsi il compito di profeta, può oggi dire quali di questi possibili successi il papato di Pio XI saprà afferrare, quali di quei pericoli potrà schivare.

Può solo dirsi che non sarà papato privo di eventi, papato che non debba scrivere una densa pagina di storia. Nella Chiesa come nelle grandi istituzioni, nelle istituzioni che hanno una ragion di vivere, avviene che talvolta manchino agli uomini la possibilità, non mai che alle possibilità manchino gli uomini: è questo il loro fato misterioso, la loro Provvidenza.

Potrà essere un pontificato di vittorie o meno: ma non sarà un pontificato che lasci trascorrere la sua ora senza cercare di afferrarla.

*

**

Alla proclamazione della nomina a papa del cardinale Achille Ratti, vi fu chi gridò « l'italianissimo! ».

Italiano di cuore, certo: ma papa romano, pastore della Chiesa universale, anzitutto. Non è escluso che al cuore italiano che batte sotto il bianco ammanto papale sia data l'ora di gioia della riconciliazione aperta e piena tra S. Sede e Stato italiano. Ma non sarà certo questa la cura principale del nuovo pontificato, il punto centrale delle sue preoccupazioni: altri Paesi minacciano al papato pericoli ben più gravi che l'Italia non minacci, fanno balenare possibilità di vittorie ben maggiori di quelle che l'Italia possa offrire.

Vittorie, e quali? nessuno può dirlo: ma certo sarà pontificato cattolico nel senso originario della parola, e non restringerà al Tirreno ed alle Alpi la sua visuale, ma sempre rammenterà di avere per campo d'azione il mondo tutto.

A. C. JEMOLO.

II. ARTURO CARLO JEMOLO A
FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO

Roma, 28 ottobre 1971

Caro Margiotta,

Non sto a dirLe come L'abbia vista volentieri, come sempre.

Ottime le pagine su Buonaiuti, salvo l'opportunità di spezzare qualche periodo.

Vedo la Sua nota a matita a pg. 3: non so se il termine di mediatore tra la cultura laica ed ecclesiastica si convenga a Buonaiuti; forse in fatto lo fu, ma non si proponeva certo di esserlo. Sostanzialmente, come molti modernisti, come alcuni suoi allievi, era un integralista, cui il nome di *laico* poco o nulla diceva; direi anzi che in fondo disprezzasse quanto fosse «laico» e non avesse una impronta di sacro. Per lui non c'era che una cultura, quella che avrebbe voluto fosse propria della Chiesa; e quella che combatteva era per lui l'ignoranza degli ecclesiastici.

Perché a pg. 6 il «don» solo a Primo Vannutelli?

Mi sembra che dovrebbe fare un sia pur fuggevole accenno alla relativa libertà lasciata da Leone XIII (il tempo del domenicano Lepidi Maestro del S. Palazzo, se ben ricordo) e del trapasso che si ebbe con Pio X. Forse la pg. 7 sarebbe il luogo opportuno.

Molto importante quel che scrive a pg. 13 sul discorso di Mussolini scritto da Missiroli su indicazioni di Buonaiuti; però controlla bene, che Bedeschi non è Vangelo; e poi attraverso Missiroli e con l'ultima elaborazione, il pensiero, e soprattutto l'intonazione di Buonaiuti, possono essere molto cambiati. Ad ogni modo se la cosa è – e me ne rincresce – mostra la estrema ingenuità politica di Buonaiuti, e segna anche qualche punto circa quella che poteva essere la sua ortodossia religiosa, sempre se si accetta che il Cattolicesimo ritenga come elemento essenziale il Papa Vicario di Cristo.

A pg. 15 riga 5: «motivazioni di carattere religioso»; non so. Non so certo che non sia stata la protesta contro il regime che d'accordo con la Chiesa gli aveva tolto la cattedra; in un primo momento aveva detto che non era il caso di parlare di giuramento per chi non potendo insegnare nulla poteva fare; dubito che avrebbe rifiutato il giuramento se fosse stato sulla cattedra: insegnare per lui era la vita. Ripeto, era un integralista e per lui solo la Chiesa, non le forme dello Stato contavano; se

Appendici

lo Stato non s'interessava dello spirituale, fosse organizzato in un qualsiasi regime.

Ignoravo del Caboara; non se s'identifichi con un omonimo, che è stato in tempi piuttosto recenti mio cliente ma di cui mi sono sbarazzato, perché troppo noioso. Sarebbe stato allora un giovanotto.

Comunque ripeto, ottime pagine.

Mi ricordi caramente alla Signora e gradisca i più affettuosi saluti

Suo
A.C. Jemolo

Al Prof. Francesco Margiotta Broglio
Via Solferino, 48
43100 Parma

GLI AUTORI

GAETANO LO CASTRO, Professore emerito di Diritto ecclesiastico e canonico, Università degli Studi di Roma *Sapienza*

GAETANO AZZARITI, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Roma *Sapienza*

GUIDO ALPA, Professore emerito di Diritto civile, Università degli Studi di Roma *Sapienza*

BEATRICE SERRA, Professoressa associata di Diritto ecclesiastico e canonico, Università degli Studi di Roma *Sapienza*

SERGIO LARICCIA, Professore emerito di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Roma *Sapienza*

FILIPPO REGANATI, Professore ordinario di Economia politica, Università degli Studi di Roma *Sapienza*

ENRICO DEL PRATO, Professore ordinario di Diritto civile, Università degli Studi di Roma *Sapienza*

TITO MARCI, Professore ordinario di Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale, Università degli Studi di Roma *Sapienza*

DAVIDE JONA FALCO, Avvocato del Foro di Roma e Assessore della Giunta dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

MAURIZIO MOLINARI, Giornalista e scrittore, Direttore del quotidiano *la Repubblica*

FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, Professore emerito di Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, Università degli Studi di Firenze

INDICE

Gaetano Lo Castro <i>Presentazione</i>	7
---	---

Relazioni

Gaetano Azzariti <i>Jemolo e la Costituzione</i>	17
---	----

Guido Alpa <i>Arturo Carlo Jemolo civilista</i>	29
--	----

Beatrice Serra <i>Jemolo e il diritto canonico</i>	39
---	----

Sergio Lariccia <i>Jemolo e il diritto ecclesiastico</i>	75
---	----

Filippo Reganati <i>Jemolo e l'economia: trenta anni dopo</i>	153
--	-----

Enrico del Prato <i>Jemolo avvocato</i>	171
--	-----

Tito Marci <i>Arturo Carlo Jemolo e la polemica sui concetti giuridici</i>	179
---	-----

Davide Jona Falco	
<i>Arturo Carlo Jemolo e l'ebraismo</i>	211
Maurizio Molinari	
<i>Jemolo giornalista</i>	223
Francesco Margiotta Broglio	
<i>Conclusioni</i>	225
<i>Appendici</i>	235
<i>Gli autori</i>	247

Publicato nel mese
di aprile del 2022

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.

3

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660

versione open access al sito
www.mucchieditore.it/animaperildiritto

isbn 978-88-7000-924-8



9 788870 009248